



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

DOTTORATO IN STORIA

XXXII CICLO

La “giustizia in transizione” in Italia:
l’esperienza delle Corti d’Assise Straordinarie lombarde
(1945-’50)

TUTOR

Prof.ssa Arianna Arisi Rota

DOTTORANDA

Laura Bordoni

Matricola n° 450281

Anno accademico 2018/2019

La “giustizia in transizione” in Italia: l’esperienza delle Corti d’Assise Straordinarie lombarde (1945-’50)

Indice	p. 1
Indice delle abbreviazioni	p. 3
Introduzione	p. 5
Capitolo 1 La “giustizia in transizione”	p. 21
1.1 Il dibattito internazionale e nazionale	p. 21
1.2 I provvedimenti legislativi adottati in Italia	p. 35
Capitolo 2 Il funzionamento delle CAS lombarde	p. 43
2.1 Un censimento dei processi	p. 43
2.2 Processi e condanne: il volto duro delle CAS	p. 47
2.3 Il fallimento della giustizia: l’amnistia Togliatti ma non solo	p. 74
2.4 Un confronto con le CAS di altri territori	p. 91
Capitolo 3 Il Commissariato alla Giustizia e le CAS	p. 98
3.1 La figura di Aurelio Becca	p. 98
3.2 Le funzioni del commissariato	p. 102
3.3 Limiti e criticità	p. 104
3.4 Una questione “collaterale”: la situazione carceraria	p. 110
3.5 «Un’epurazione necessaria ma impossibile»	p. 116
3.6 Un reato frequente: il collaborazionismo “economico”	p. 121
3.7 Studi legislativi e proposte di riforma	p. 125
3.8 Le reazioni dell’opinione pubblica	p. 130

Capitolo 4 Il caso Basile: p. 134
l'ex capo della provincia di Genova a processo (1945-'50)

- 4.1 Una memoria “divisa” p. 134
- 4.2 La figura di Carlo Emanuele Basile (1885-25 aprile 1945) p. 137
- 4.3 Prima delle CAS: il tentativo di deferimento all’Alta Corte di Giustizia p. 141
- 4.4 CAS e Cassazione a confronto p. 142
- 4.5 I magistrati: tra politica, cultura, mentalità p. 155
- 4.6 Manifestazioni e scioperi p. 163
- 4.7 Il “problema definitorio” del fascismo p. 170

Capitolo 5 La punizione dei capi della provincia in Lombardia p. 173

- 5.1 Fascisti della prima ora p. 173
- 5.2 L’interpretazione della “presunzione di colpevolezza” p. 177
- 5.3 Tra odio e benevolenza p. 189
- 5.4 Dati biografici e processuali p. 193

Capitolo 6 Il caso Donegani: p. 217
la scarcerazione del presidente della Montecatini (luglio ‘45)

- 6.1 L’imprenditore geniale p. 217
- 6.2 La figura di Guido Donegani p. 222
- 6.3 Una strana scarcerazione p. 225
- 6.4 Proteste p. 237
- 6.5 I collaborazionisti economici: qualche considerazione p. 241

Appendice documentaria p. 248

Bibliografia p. 266

- Fonti d’archivio p. 266
- Fonti a stampa coeve p. 269
- Fonti legislative p. 269
- Storiografia p. 271
- Sitografia p. 285
- Filmografia p. 288

Indice delle abbreviazioni

ACC Allied Control Commission

ACNA Azienda Colori Nazionali e Affini

ACS Archivio Centrale dello Stato

ANPI Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

AS Archivio di Stato

BN Brigate Nere

CAS Corte d'Assise Straordinaria

CASREC Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea

CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro

Cln Comitati di Liberazione Nazionale

Clnai Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia

Clnl Comitato di Liberazione Nazionale Lombardia

C.P. Codice Penale

C.P.M.G. Codice Penale Militare di Guerra

DISSGeA Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - Università degli studi di Padova

DI Decreto legislativo

DII Decreto legislativo luogotenenziale

DPR Decreto del Presidente della Repubblica

GAP Gruppi d'Azione Patriottica

GNR Guardia Nazionale Repubblicana

ILSREC Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea

INSMLI Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia

IPSREC Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea

IRSML FVG Istituto regionale per la storia del Movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia

ISRT Istituto Storico della Resistenza in Toscana

ISSREC Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea

ISTORECO Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Reggio Emilia

Mgg Ministero di Grazia e di Giustizia

MSI Movimento Sociale Italiano

MVSN Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale

NAW National Archives Washington

Odg Ordine del giorno

OVRA Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo

PAI Polizia dell'Africa Italiana

PCI Partito Comunista Italiano

PdA Partito d'Azione

PFR Partito Fascista Repubblicano

PNF Partito Nazionale Fascista

PSUI Partito Socialista Unitario Italiano

RD Regio Decreto

RSI Repubblica Sociale Italiana

SAP Squadre d'Azione Patriottica

Sepral Sezione provinciale dell'alimentazione

SS Schutzstaffeln

UDI Unione Donne Italiane

UPI Ufficio Politico Investigativo

Introduzione

Questa tesi si occupa dell'esperienza delle Corti d'Assise Straordinarie lombarde, tribunali preposti alla punizione dei reati di collaborazionismo, attivi tra il maggio 1945 e il dicembre '47. Essa si inquadra in una ricerca, attualmente in corso e di respiro nazionale, che si muove tra due filoni di indagine storiografica, diversi ma profondamente interconnessi: quello dei crimini di guerra fascisti e quello della cosiddetta "resa dei conti col fascismo". La categoria a cui si fa riferimento per lo studio del tema è quella della *Transitional Justice*: oggetto di notevole dibattito in tutto il mondo, essa viene adottata, infatti, in relazione a quei processi giudiziari e amministrativi che hanno luogo nel corso di una transizione politica, in genere da un regime autoritario a uno democratico, e che hanno come duplice scopo quello di punire i responsabili dei regimi precedenti, in modo da rendere giustizia alle vittime, e quello di promuovere una pacificazione interna, tale da consentire la ricostruzione civile e morale della società.

Il primo capitolo della tesi funge da prologo ed è strutturato in due parti: nella prima si prende in esame il dibattito internazionale e nazionale sulla *Transitional Justice*, con un resoconto schematico dei più significativi contributi scientifici sviluppati sul tema; nella seconda parte, invece, si espone, in sintesi, il contenuto dei principali provvedimenti legislativi adottati in Italia per la punizione del fascismo e del collaborazionismo. Spiccano per importanza, tra questi ultimi, il Decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142, che istituì le CAS, e la cosiddetta "amnistia Togliatti" del 22 giugno '46, principale causa, secondo alcuni storici, del fallimento della giustizia verso i fascisti¹.

Dall'analisi della storiografia italiana emerge come finora non sia stata prestata sufficiente attenzione alle CAS lombarde, decisamente meno indagate rispetto ad altre corti, come quelle piemontesi, venete e liguri. A voler essere più precisi, si registrano indagini su singole CAS (Milano, ad esempio), ma manca una rassegna d'insieme, in grado di rendere conto del numero complessivo dei processi e delle sentenze, nonché delle analogie e delle differenze tra corti appartenenti ad uno stesso territorio.

Il secondo capitolo, dedicato all'illustrazione del funzionamento delle CAS in Lombardia, cerca di "rimediare" a questo vuoto storiografico, coniugando ai contributi di storia locale

¹ M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti. 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti*, Milano, Feltrinelli, 2016

finora elaborati le nuove acquisizioni derivanti dalla lettura dei fondi archivistici delle CAS, da poco finalmente disponibili alla consultazione.

Dopo aver fornito alcuni dati di carattere generale e quantitativo (come il numero dei procedimenti, il numero degli imputati, ecc.), ci si sofferma su alcuni dei processi più significativi celebrati dalle corti lombarde, sia singoli che collettivi: si prendono in esame le sentenze e, attraverso le cronache giudiziarie locali, le impressioni dell'opinione pubblica rispetto all'andamento della giustizia, nonché le requisitorie di alcuni magistrati impegnati nel ruolo di Pubblico Ministero.

Una delle principali acquisizioni di questa analisi circoscritta a livello regionale è che – a nostro parere – non si possa attribuire esclusivamente all'“amnistia Togliatti” l'insuccesso della giustizia verso i collaborazionisti. Piuttosto, sembra più corretto dire che fu una combinazione di fattori a determinare la scarsa efficacia delle sentenze emesse dalle CAS lombarde. La tempistica, innanzitutto, sembra giocare un ruolo cruciale nell'andamento della giustizia, confermando la tesi secondo cui i giudizi fossero stati – pur con alcune eccezioni – più severi nei primi mesi di lavoro delle corti e poi progressivamente più blandi, per via della graduale attenuazione dell'ondata di violenza. Ma l'analisi mette in luce anche la presenza, all'interno delle corti, di una serie di carenze e debolezze “costitutive”, che minarono alla base la possibilità di condurre un'opera incisiva di punizione dei crimini fascisti: l'elaborazione di sentenze da parte di giudici popolari che avevano poca o nessuna cognizione in materia di diritto, ad esempio, rese il rinvio a giudizio da parte della Suprema Corte di Cassazione una pratica assai frequente, consentendo agli imputati di essere processati più tardi, in climi decisamente più favorevoli e con la possibilità di vedersi applicare gli sconti previsti dall'amnistia².

² T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti fascisti in Italia. La definizione di un immaginario normalizzatore* in “Contemporanea”, fasc. 254, 2009, p. 81-2: «In una prima fase, che è possibile identificare con i primi sei mesi di attività, l'indirizzo generale di giudizio delle corti si dimostra spesso inflessibile, implicando la comminazione frequente della pena di morte e dell'ergastolo [...] L'onda lunga della violenza di guerra e la diffusa e intensa ansia di giustizia che pervade il Paese nei primi mesi dopo la Liberazione [...] si riflette infatti nella severità delle condanne pronunciate dai tribunali in questa prima fase. La rigidità di giudizio espressa nelle sentenze di primo grado esaurisce però presto la propria capacità d'azione: la scelta di un giudizio in due tempi, che contempla la possibilità per l'imputato di ricorrere in appello attraverso una Sezione speciale della Corte di cassazione senza l'attuazione di un'adeguata epurazione della magistratura, la possibilità della componente togata di moderare il giudizio delle corti facendo improprio uso delle proprie competenze professionali e soprattutto - con il passare dei mesi - la forza normativa del limitato orizzonte di giudizio adottato determinano un netto ribaltamento delle condizioni iniziali fino a giungere a un sostanziale azzeramento dei giudizi espressi in primo grado».

Nell'ultima parte del capitolo, valendosi della documentazione sulle CAS conservata nel fondo del Ministero di Grazia e Giustizia all'Archivio Centrale dello Stato³, lo sguardo si estende all'intera penisola, nel tentativo di effettuare un primo confronto tra l'esperienza delle corti lombarde e quella delle altre regioni.

L'originalità della presente indagine, tuttavia, risiede soprattutto nella scelta di utilizzare una fonte finora poco considerata negli studi sulla giustizia in transizione, basati principalmente – se non esclusivamente – su fondi giudiziari, e, cioè, le carte del Commissariato alla Giustizia del Comitato di Liberazione Nazionale Lombardo. Queste ultime offrono una visuale in parte diversa e nuova rispetto a quella dei personaggi “protagonisti” all'interno dei tribunali: cioè, imputati, magistrati, avvocati⁴. Quella del commissario alla Giustizia lombardo, infatti, è una figura, in un certo senso, “esterna” alle aule giudiziarie, il cui approccio ai problemi giuridici, tuttavia, grazie alla laurea in giurisprudenza e all'esercizio della professione di avvocato, risulta caratterizzato da una consapevolezza decisamente superiore rispetto a quella dei “non addetti ai lavori”. Si tratta, inoltre, di una personalità spiccatamente antifascista, rappresentante delle forze democratiche del Paese, e portatrice quindi di precise istanze di speranza e di rinnovamento.

Aurelio Becca è uno dei grandi protagonisti della tesi: commissario alla Giustizia del Cln lombardo dall'aprile '45 sino ai primi mesi del '46, egli fu preposto al controllo e alla gestione della giustizia in Lombardia nella prima fase del difficile secondo dopoguerra. Sul Commissariato alla Giustizia finora è stato scritto poco o nulla, sebbene non manchino le fonti su cui indagare: si pensi soltanto al notevole fondo conservato presso l'archivio dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri⁵. Più difficoltoso, invece, risulta certamente ricostruire la vita di Becca e il lavoro di quest'ultimo dopo la parentesi al commissariato: a tal proposito, infatti, le fonti sono molto più scarse e soprattutto risultano disperse in vari archivi, tra Bologna, Roma e Firenze⁶.

³ ACS, Fondo Mgg, Gabinetto, Archivio Generale, Affari Diversi 1925-1983, b. 9, fasc. 38

⁴ L'idea di studiare i personaggi protagonisti all'interno dei tribunali è in G. Focardi - C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2015

⁵ INSMLI, Fondo Cln, sottoserie Commissariato alla Giustizia. Il fondo è articolato in otto fascicoli: Corrispondenza del commissariato; Denunce, Segnalazioni, Pratiche di epurazione; Corte d'Assise Straordinaria; Carceri; Relazioni sulla giustizia; Leggi e decreti; Organi giudiziari; Varie.

⁶ AS di Bologna, Archivio della Questura di Bologna 1872-1983, Gabinetto, Persone Pericolose per la sicurezza dello Stato 1872-1983, Radiati 1872-1983, b. 14; Archivio storico online,

Il primo nonché unico ad occuparsi dell'attività di Becca a Milano dopo la Liberazione fu, verso la metà degli anni Settanta, Gaetano Grassi, che, intuendo l'importanza del lavoro svolto dal commissario, individuò alcune significative linee di ricerca per futuri studi. Grassi scriveva, a conclusione dell'articolo, che il suo voleva essere «oltre che un atto di omaggio alla figura morale e civile di Becca, una proposta di lavoro su uno dei temi meno studiati e più interessanti della storia recente del nostro Paese: la magistratura italiana nel passaggio dal regime fascista all'ordinamento democratico»⁷.

Nemmeno l'attenzione prestata finora ai commissariati – si diceva – è stata molta: a tal riguardo per la Lombardia si segnalano soltanto i contributi di Pierangelo Lombardi sul Commissariato all'Agricoltura e alla Scuola, iscritti all'interno di un'indagine volta alla ricostruzione della parabola dei Cln nella regione lombarda⁸. Un vuoto storiografico curioso, dal momento che, come è stato osservato, il capitolo dei commissariati appare in assoluto, a chi intenda ripercorrere la vicenda dei comitati di liberazione, «uno fra i più interessanti»⁹.

I commissariati lombardi costituiscono un *unicum* all'interno del panorama dei commissariati nazionali, sia, come è stato evidenziato, per la loro «diffusa articolazione tecnica, non priva di efficienza e di funzionalità»¹⁰, sia per essere stati sottoposti – diversamente da quanto previsto dagli accordi Medici-Tornaquinci – al controllo politico dei delegati del comitato¹¹. Creati «allo scopo di integrare il Cln della Lombardia nella sua opera di governo e di amministrazione nel territorio della Regione e di costituire gli organismi tecnici della Giunta consultiva regionale»¹², essi svolsero a partire dagli ultimi giorni dell'aprile '45 un'attività complessa e notevole, che venne riconosciuta dagli stessi

Università di Bologna, Archivi degli studenti, fasc. 5058; ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza 1861-1981, Divisione Affari Generali e Riservati. Uffici dipendenti dalla sezione prima 1894-1945, Fascicoli personali 1894-1945, b. 426, n. 25427; Archivio storico CGIL, Archivio Confederale; ISRT, Fondo Piero Calamandrei, Quarta serie, fasc. Aurelio Becca

⁷ G. Grassi, *Documenti sull'attività di Aurelio Becca a Milano nel periodo successivo alla Liberazione* in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», fasc. 1-2, 1974, pp. 5-20

⁸ Pane e lavoro. *Il Commissariato all'Agricoltura e alla Alimentazione del Cln della Lombardia e Da commissario alla scuola in Lombardia a direttore degli archivi dell'Insmli: Mario Bendiscioli, storico "militante" della Resistenza* in P. Lombardi, *L'illusione al potere. Democrazia, autogoverno regionale e decentramento amministrativo nell'esperienza dei Cln (1944-45)*, Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 175-224

⁹ P. Lombardi, *L'illusione al potere*, op. cit., p. 175

¹⁰ *Ibidem*

¹¹ Su questo punto si veda: G. Grassi - P. Lombardi (a cura di), *Democrazia al lavoro. I verbali del Cln lombardo (1945-1946)*, vol. 1, Firenze, Felice Le Monnier, 1981, pp. 27-28

¹² *Ivi*, p. 69

ufficiali anglo-americani e che, sebbene non fosse riuscita a frenare l'inesorabile processo di esautoramento dei poteri a cui i Cln dovettero andare incontro nei mesi successivi, tuttavia rappresentò un primo significativo elemento di prova delle forze politiche all'indomani della Liberazione¹³.

Tali indicazioni, unite alla scarsità di indagini sul tema, hanno convinto a riprendere le fila del discorso di Grassi su Becca e la sua attività a Milano nel periodo successivo alla Liberazione, al fine di esplorare, attraverso le carte del commissariato, la "transizione" nel caso lombardo.

La lettura delle carte del fondo mira a rispondere ad alcuni quesiti precisi. Ad esempio: quali furono le principali questioni che il commissario si trovò a fronteggiare nella gestione della giustizia verso i collaborazionisti? Che tipo di risposte furono pensate e/o messe in pratica per far fronte ai problemi? E, ancora: in che misura fu possibile garantire il buon funzionamento della giustizia straordinaria? Quanto rimase soddisfatta la popolazione dei processi? Dunque, nel terzo capitolo si prova a ricostruire, adottando il punto di vista del commissario Becca, i limiti, le criticità e i problemi incontrati nella predisposizione delle misure giudiziarie verso i collaborazionisti. Ma si cerca anche di illuminare gli sforzi effettuati dal commissariato – in unione ai Cln – per assicurare i colpevoli alla punizione e garantire una ricostruzione del Paese su base democratica.

Dalle carte emerge il contesto complesso in cui le CAS si trovarono ad operare, tra carenze umane e materiali, fragilità legislative, mancata epurazione della magistratura e delle forze di Pubblica Sicurezza, debole coesione del fronte ciellenista, pressioni politiche internazionali. All'indomani della fine della guerra il dibattito lombardo fu però soprattutto dominato da due clamorose vicende processuali, aventi per protagonisti personaggi di grande rilievo politico: Carlo Emanuele Basile, capo della provincia di Genova, e Guido Donegani, presidente della Montecatini.

Quella di Basile è una figura che finora non è mai stata approfonditamente studiata: il nome dell'ex capo della provincia di Genova appare ovviamente molto spesso nei contributi molteplici di storia locale – curati soprattutto dall'Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea – sulla guerra civile e sulla Resistenza nel

¹³ *Ivi*, p. 30

genovesato¹⁴, ma manca ancora una ricostruzione esaustiva della vita del personaggio, né si è esaminata nel dettaglio la specifica vicenda processuale terminata la guerra¹⁵.

Ci sono però ovviamente anche altre buone ragioni per cui si ritiene che tale indagine sia originale, soprattutto in uno studio sulla giustizia in transizione in Italia. Intanto bisogna dire che la vicenda giudiziaria di Basile è quanto di più strano e complicato potrebbe esserci. Dopo l'annullamento della sentenza di Milano, infatti, l'ex capo della provincia di Genova fu processato altre svariate volte – a Pavia, a Venezia, a Napoli e a Perugia – prima di essere definitivamente scarcerato nel '50, a seguito dell'applicazione dell'amnistia Togliatti. L'intero *iter* giudiziario fu accompagnato da accese proteste, manifestazioni di piazza, scioperi della classe operaia, dibattiti in seno al mondo politico e tra il mondo politico e la magistratura, a cui giornali locali e nazionali dell'epoca diedero ampio spazio. Si tratta, quindi, di un caso politico-giudiziario di grande clamore mediatico e caratterizzato da una peculiare estensione temporale e geografica, che dà modo di esplorare e mettere a confronto CAS operanti in tempi e luoghi diversi, nonché di sondare la dialettica tra le CAS e la Suprema Corte di Cassazione.

Secondariamente, la vicenda di Basile consente di valutare quale fosse stata l'applicazione concreta da parte delle corti dell'art. 1 del Dll 22 aprile 1945 n.142, ovvero della cosiddetta “presunzione di colpevolezza”, un concetto che, come già è stato osservato dalla storiografia, per quanto «rapidamente relativizzato, osteggiato e, infine, scavalcato dalla prassi giudiziaria delle stesse corti di merito», costituì un primo tentativo di «offrire una definizione politica in grado di circoscrivere il reato di collaborazionismo

¹⁴ Si vedano, ad esempio: M. E. Tonizzi - P. Battifora (a cura di), *Genova 1943-1945. Occupazione tedesca, fascismo repubblicano, Resistenza*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015; G. Gimelli, *La Resistenza in Liguria. Cronache militari e documenti*, Roma, Carocci, 2005; M. Calegari, *Comunisti e partigiani. Genova 1942-1945*, Milano, Selene Edizioni, 2001; A. Gibelli, *Genova operaia nella Resistenza*, Firenze, Nuova Italia, 1968

¹⁵ Per la sentenza pronunciata dalla CAS di Milano e il clamore suscitato nel mondo politico e nell'opinione pubblica, si veda: L. Bordoni, *La sentenza Basile e il dibattito sul funzionamento delle Corti d'assise straordinarie lombarde* in C. Nubola - P. Pezzino - T. Rovatti (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'Assise e nei tribunali militari*, Bologna, il Mulino, 2019, pp. 57-70. In merito alla tortuosa vicenda processuale si può ricavare qualche informazione anche dall'intervista fatta a Basile da Silvio Bertoldi (intervista in cui la ricostruzione dei fatti operata da Basile è caratterizzata da un tono ovviamente apologetico): S. Bertoldi, *La guerra parallela. 8 settembre 1943-25 aprile 1945*, Milano, Sugar, 1963, pp. 182-194. Altri cenni all'opera dispiegata da Basile quale capo della provincia di Genova si trovano in: G. Bocca, *Storia dell'Italia partigiana settembre 1943-maggio 1945*, Bari, Laterza, 1966, p. 234; G. Pansa, *Guerra partigiana fra Genova e il Po. La Resistenza in provincia di Alessandria*, Bari, Laterza, 1967, p. 112 ss.; R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia: le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Milano, Baldini & Castoldi, 1999, pp. 196-99; M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., 184-6

e di fissarne dall'alto i caratteri dominanti e le figure di rilievo»¹⁶. Non è certo una novità che quasi tutti coloro che avevano rivestito cariche politiche – ministri, capi della provincia, direttori di giornali politici ecc – fossero stati assolti o avessero potuto godere del beneficio di amnistia¹⁷. Ma con quali motivazioni furono espressi questi giudizi? Quali logiche presiedettero alle scelte dei giudici? Se finora ci si è limitati a considerare l'“esito” delle sentenze, sembra giunto il momento di esplorare il “contenuto” di queste ultime, che potrebbe dirci molto di più rispetto all'effettivo funzionamento delle corti¹⁸. Per giunta, nel panorama delle cariche politiche previste dall'art. 1, quella del capo della provincia nello specifico è una figura che finora è stata ben poco considerata, a dispetto del ruolo cruciale rivestito all'interno della Repubblica Sociale Italiana e dunque delle responsabilità assunte rispetto ai crimini commessi durante la guerra civile: basti qui ricordare soltanto che furono i capi della provincia a ordinare le deportazioni di operai in Germania e a convocare i tribunali militari straordinari che condannarono a morte detenuti politici; né si può dimenticare il fatto che i corpi delle Brigate Nere e della Guardia Nazionale Repubblicana fossero impiegati proprio agli ordini dei capi delle province.

¹⁶ T. Rovatti, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria. Forme di punizione del nemico nell'Italia del dopoguerra* in *Nei tribunali*, op. cit., p. 22

¹⁷ Si veda M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, op. cit. e in particolare il capitolo III, “Amnistia plenaria”, alle pagine 141-250

¹⁸ Già Achille Battaglia aveva insistito sull'importanza di studiare le sentenze per comprendere una società in transizione. A. Battaglia, *Giustizia e politica nella giurisprudenza in Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza, 1955, p. 319: «Per comprendere veramente che cosa accada in una società durante un periodo di crisi – quando un nuovo ordinamento giuridico si sostituisce o tenta di sostituirsi all'antico – poco giova l'esame delle sue leggi, e molto di più quello delle sue sentenze. Le leggi emanate in questo periodo ci dicono chiaramente quali siano state le volontà del ceto politico dirigente, i fini che esso si proponeva di raggiungere, le sue aspirazioni e le sue velleità. Le sentenze ci dicono anche quale sia stata la sua forza, o la sua capacità politica, e in che modo la società abbia accolto la sua azione, o abbia resistito». Più di recente, l'invito a spostare l'asse dell'analisi storica dagli esiti ai contenuti delle sentenze è venuto da Leonardo Pompeo D'Alessandro, che, studiando la CAS di Milano, ha osservato: «si ritiene opportuno esaminare le sentenze non tanto, o non solo, rispetto all'esito (metodo fino ad ora prevalso), ma anche rispetto al loro contenuto. Si intende mostrare attenzione, cioè, ai giudizi più politici e di valore, sugli uomini e sul periodo storico, che il testo ci restituisce. Da questo angolo visuale, le sentenze ci possono dire molto del tipo di giustizia e del periodo in cui le corti operarono, ma anche sui magistrati che le presiedettero, consentendoci di giungere a considerazioni meno *tranchant* e più sfumate – tuttavia non meno problematiche – sulle loro attività (L. P. D'Alessandro, *Per uno studio delle sentenze della Corte d'Assise Straordinaria di Milano. Il giudizio sulla Repubblica sociale italiana e sulla sua classe dirigente* in *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, op. cit., p. 50)

A fronte dei gravissimi capi di accusa a carico dei capi della provincia, ci si chiede perché, allora, la punizione di questa categoria di colpevoli sia risultata, negli esiti, fallimentare. E, cioè, ci si domanda quale sia stato il giudizio delle corti verso i capi della provincia, se siano state le CAS ad assolvere tali imputati oppure se il lavoro di queste ultime sia stato vanificato in seguito dalla Suprema Corte di Cassazione.

La lunga e complicata vicenda processuale di Basile viene ricostruita nel quarto capitolo intrecciando una pluralità di fonti: innanzitutto il voluminoso incartamento giudiziario conservato presso l'Archivio di Stato di Perugia, ma anche l'eterogenea documentazione – tra cui carte processuali e stampa – raccolta presso l'Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea, nonché i fascicoli personali dei magistrati impegnati nel ruolo di P.M. nei processi Basile, attualmente versati nell'Archivio Centrale dello Stato¹⁹.

Nel quinto capitolo, invece, si analizzano i processi di tutti i capi della provincia sottoposti a giudizio dinanzi alle CAS in Lombardia per verificare come, a livello regionale, tale carica fosse stata punita nel secondo dopoguerra. Si prenderanno dunque in esame i fascicoli processuali e le sentenze a carico di Oscar Uccelli, Mario Bassi, Piero Parini, Rino Efre Parenti, Rodolfo Vecchini, Dante Maria Tuninetti e molti altri ancora. Tale operazione effettuata sulla scorta dei fondi archivistici lombardi apre anche alla possibilità di ricostruire profili biografici diversi – molti dei quali finora mai studiati – nonché, ovviamente, di ripercorrere e approfondire gli episodi di violenza avvenuti in Lombardia dopo l'8 settembre '43.

Alla base dell'interesse per il caso Donegani vi è invece la seguente questione di carattere politico-giuridico: come venne punito dalle CAS il reato di collaborazionismo economico? Come si vedrà dall'analisi delle carte del commissariato, i casi di collaborazionismo economico furono tutt'altro che infrequenti nella regione lombarda e la punizione, soprattutto dei grandi industriali che avevano collaborato col tedesco

¹⁹ AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013; ILSREC, Fondo Raccolta di documenti su esponenti e memorie della Resistenza ligure (già Fondo Dv), Fondo Cln regionale della Liguria e provinciale di Genova nel periodo post-liberazione, Fondo Raccolta di documenti sull'organizzazione e l'attività politica dei Cln e dei partiti antifascisti liguri (già fondo AP), Fondo Gimelli Giorgio; «l'Unità» (1945); ACS, Fondo Mgg, (1851-1983), Gabinetto (1927-1976), Archivio Generale, Affari Diversi, 1925-1983, b.21; Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970

invasore, causò alle corti non pochi problemi, principalmente a causa del doppiogiochismo prestato durante la guerra civile.

Ma non mancarono altre difficoltà. Già il Clnai, che, per primo in una nota del dicembre '43 aveva richiamato l'attenzione sugli industriali che dopo l'8 settembre si erano posti «con zelo al servizio delle autorità tedesche», aveva sottolineato la necessità di punire i magnati anche per il sostegno dato al regime durante il ventennio²⁰. «Questi signori hanno fatto la loro fortuna attraverso il fascismo e l'autarchia» – si legge nello stesso comunicato – «e nel fascismo hanno sempre coperto importanti cariche politiche e sindacali. Gli italiani non dimenticheranno i loro nomi!»²¹

Nel caso degli industriali, si impose, dunque, per le CAS, il problema di punire, contemporaneamente ai crimini di collaborazionismo, anche quelli di fascismo, e cioè di fare i conti non solo e semplicemente con il governo di Salò, ma con il regime fascista nel suo complesso.

Va detto che allo stato attuale mancano indagini sui processi ai collaborazionisti economici. Alcune figure di grandi industriali – come quelle di Giovanni Agnelli, Franco Marinotti, Agostino Rocca e Vittorio Valletta, solo per fare qualche nome – sono state esaminate, ma solo all'interno di studi più ampi dedicati all'epurazione e che – anche per la lunga impossibilità di accedere alle fonti giudiziarie – non si sono occupati nello specifico dei processi a questa particolare categoria di imputati²². Tali studi hanno tuttavia il merito di aver spiegato e messo in evidenza gli elementi che permisero a industriali e manager – più o meno dichiaratamente fascisti – di scampare alle sanzioni epurative e, in molti casi, di riacquisire nell'Italia repubblicana le posizioni occupate precedentemente: il sostegno degli Alleati e delle forze conservatrici interne, le responsabilità della

²⁰ G. Grassi (a cura di), *Verso il governo del popolo*, Atti e documenti del Clnai 1943/1946, Milano, Feltrinelli, 1977, p. 111

²¹ *Ibidem*

²² Si vedano: R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, op.cit.; D. Roy Palmer, *Processo ai fascisti, 1943-1948: storia di un'epurazione che non c'è stata*, Milano, Rizzoli, 1996; S. Setta, *Profughi di lusso. Industriali e manager di Stato dal fascismo all'epurazione mancata*, Milano, Franco Angeli, 1993.

Giovanni Agnelli fu presidente della FIAT. Per una biografia di Agnelli si veda V. Castronovo, *Giovanni Agnelli*, Torino, UTET, 1971. Franco Marinotti fu presidente e amministratore delegato della Snia Viscosa, Agostino Rocca direttore amministrativo delle officine Ansaldo e Dalmine, Vittorio Valletta direttore generale e amministratore delegato della FIAT, braccio destro di Agnelli.

magistratura, la scarsa efficacia della stessa legislazione antifascista²³, la strategia trasformistica (o “doppio gioco”) adottata dagli industriali²⁴.

Tali indagini hanno anche constatato l’atteggiamento ambivalente assunto dalla classe operaia rispetto all’epurazione del padronato industriale. A tal proposito, Luigi Ganapini ha osservato, ad esempio, che l’epurazione viene «clamorosamente disattesa in primo luogo nelle aziende industriali, soprattutto quando essa dovrebbe investire i vertici della dirigenza» e che ciò non avviene per interventi esterni: «sono anzi le maestranze stesse a farsi zelatrici del ritorno del padrone in fabbrica»²⁵.

Acquisizioni importanti queste, da cui partire per studiare e sviscerare le peculiarità dei processi alle CAS rispetto ai provvedimenti attivati nei confronti degli esponenti del grande capitale italiano da altri organismi giudiziari, quali l’Alto Commissariato per la Sanzioni contro il fascismo o l’Alta Corte di Giustizia.

Il caso Donegani è originale per diversi aspetti. Innanzitutto, come per Basile, anche su Donegani manca una biografia. Fatta eccezione per qualche scritto di stampo apologetico e tra l’altro datato – come quello di Andrea Damiano del ‘57²⁶ – infatti, sul presidente della Montecatini non possediamo molte informazioni. La vicenda giudiziaria successiva

²³ Osserva, ad esempio, Setta in *Profughi di lusso*, che la legislazione antifascista avrebbe rappresentato «un aperto invito al pentitismo di comodo» (p.76). Con tale espressione Setta fa riferimento, in particolare, all’art. 7 del Dll 27 luglio 1944 n. 159, che prevedeva una serie di discriminanti, nel caso in cui il colpevole avesse, prima dell’inizio della guerra, preso posizione ostile al fascismo e/o partecipato alla lotta contro i tedeschi. Secondo Setta tale articolo costituiva una «scappatoia», confermata dai successivi dl del 4 agosto 1945 e del 9 novembre (conosciuto come “legge Nenni”), i quali «inserivano l’ulteriore ancora di salvezza della “scarsa attività politica svolta” e della “comprovata capacità tecnica e amministrativa”».

²⁴ Idem, p. 13: «Stretti tra tedeschi e “repubblicani”, alleati e partigiani, gli esponenti della grande borghesia industriale e finanziaria dovevano dispiegare tutte le sottili arti della propria tradizionale diplomazia per sopravvivere ai difficili eventi. Poche appaiono, come è stato notato, le aperte scelte di campo a favore dei nazifascisti o della Resistenza. Nella maggioranza dei casi essi cercarono unicamente di “destreggiarsi”, formalmente collaborando con tutte le parti di quella guerra di religione tra fascismo ed antifascismo che stava insanguinando l’Italia. Abbondano infatti, come vedremo, i documenti sull’acquiescenza degli industriali alle direttive tedesche e sulla loro cordialità con le autorità della Rsi, come pure quelli sulla loro sotterranea solidarietà con le forze della Resistenza e con gli angloamericani: un atteggiamento di doppio gioco, insomma, che spesso scatenerà contro di loro l’ira fascista come quella partigiana. Ma pur con drammatici incidenti, tipo l’arresto, essi supereranno brillantemente la prova».

²⁵ L. Ganapini, *Alle origini della normalizzazione: l’operato della Commissione centrale economica del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (primavera-autunno 1945)* in Ganapini, Pozzobon, Mari, Guizzi, Santi, Rugafiori, Sapelli, *La ricostruzione nella grande industria. Strategia padronale e organismi di fabbrica nel Triangolo 1945-1948*, Bari, De Donato Editore, 1978, p. 75

²⁶ A. Damiano, *Guido Donegani*, Firenze, 1957. Il lavoro reca in appendice la *Lettera di commiato dell’Ing. D. ai lavoratori e agli azionisti della Montecatini*

alla Liberazione è quasi sottaciuta²⁷ e, laddove l'episodio della scarcerazione venga accennato, esso appare avvolto nel mistero: Domenico Roy Palmer, ad esempio, nel suo volume magistrale sul processo ai fascisti, scrive che, dopo la consegna di Donegani da parte degli Alleati agli italiani, «cominciarono a mettersi in moto, per vie misteriose, influenti personaggi della classe dirigente del paese» e che, dopo una assai «dubbia» scarcerazione per ordine del Procuratore Generale della Corte Straordinaria del capoluogo lombardo, Donegani «come molti altri scomparì a Milano tra la folla e riparò in Svizzera». In margine, lo studioso statunitense recupera un'ipotesi, avanzata allora dagli ambienti di sinistra, che però non viene sottoposta al vaglio delle fonti giudiziarie: «i comunisti ritenevano che [...] vi fossero collusioni tra la polizia e l'uomo che aveva architettato la scarcerazione, un certo professor Narbone, il quale, durante i colloqui relativi al rilascio di Donegani si era rivolto al questore dandogli sempre del tu»²⁸.

Oltre dunque a gettare le basi per la costruzione di un percorso biografico, si prova a sciogliere i nodi di questa singolare vicenda giudiziaria allo scopo di esplorare alcune dinamiche sottese al funzionamento della giustizia straordinaria in Lombardia. E, in parte, diverse da quelle generalmente studiate. Il caso Donegani sembra in effetti prestarsi – più che a un esame del processo in sé – a un'analisi della fase precedente – quella dell'istruttoria – in cui vennero a muoversi attorno all'imputato una pluralità di soggetti: Clnai, Prefettura, Alleati, Questura, Arma dei Carabinieri, Procura Generale della CAS. La documentazione su Donegani conservata all'interno del fascicolo personale del magistrato Carlo Druetti e nel fondo dei *National Archives of Washington* in copia all'Archivio Centrale dello Stato è alla base dell'indagine esposta nel sesto capitolo²⁹.

Non si limita, comunque, la ricerca al caso Donegani che è *sui generis*. Sempre all'interno dell'ultimo capitolo, infatti, si esplora anche qualche sentenza particolarmente

²⁷ Un accenno alla collaborazione con i tedeschi si trova in F. Amatori, *Montecatini: un profilo storico* in F. Amatori - B. Bezza (a cura di), *Montecatini 1888-1966, Capitolo di storia di una grande impresa*, Bologna, il Mulino, 1990. A p. 57, ad esempio, Amatori scrive: «La vera cesura provocata dalle vicende della guerra sembra essere l'allontanamento dalla guida dell'azienda di Donegani, i cui ultimi anni sono molto amari. Arrestato e poi rilasciato dai tedeschi nel marzo del '44, è di nuovo arrestato dagli inglesi nel maggio del '45 e dopo la scarcerazione nel luglio successivo, è colpito da mandato di cattura del Cln che gli addebita l'attivo sostegno al regime. Vive quindi per circa un anno, fino al proscioglimento, in clandestinità, e muore in stato di grave deperimento psico-fisico nell'aprile del 1947».

²⁸ D. Roy Palmer, *Processo ai fascisti*, op. cit., p. 219

²⁹ ACS, Fondo Mgg, Magistrati, fasc. pers., b. 202, 70742; Allied Control Commission - Allied Military Government, Italy, Region n. 11 - Lombardia - Legal, Milano Province, n. 785029

significativa a carico di altri industriali processati in Lombardia, ad esempio Mario Console. Anche qui, come per Basile, si cerca di capire quale sia stato il ruolo svolto dalle CAS e, in particolare, quale contributo sia stato dato dalle corti rispetto alla memoria del collaborazionismo industriale.

Benché molto diversi tra loro, sia il caso Basile che quello Donegani permettono di approfondire alcune questioni di particolare rilevanza. La prima ha a che fare con la “continuità dello Stato”. Innanzitutto, rispetto alla magistratura. Lo studio delle figure dei magistrati impegnati nei diversi processi a Basile e nell’istruttoria a carico di Donegani aggiunge, infatti, un ulteriore tassello agli studi sulla storia della magistratura che, grazie alla disponibilità di nuove fonti, stanno provando a rileggere le scelte dei giudici alla luce non più soltanto della “politicizzazione”, ma anche della particolare mentalità dei magistrati, connotata in senso nazionalista e classista. Esso muove anche dal tentativo di comprendere quanto un giurista singolo possa agire in maniera impattante sulle sentenze e, cioè, in che misura i magistrati, amministrando la giustizia, possano scrivere la storia³⁰. Il caso Donegani, nello specifico, consente poi di valutare la “continuità dello Stato” anche rispetto alle forze di Pubblica Sicurezza. Già diversi studi, a partire da quelli di Mimmo Franzinelli fino a quelli più recenti di Davide Conti, hanno evidenziato come l’intero comparto di Pubblica Sicurezza fosse stato tra i più fascistizzati nel corso del Ventennio e che l’epurazione anche in questo settore fosse stata perseguita in forma assai blanda; non a caso molti dei principali conniventi della dittatura fascista, nel dopoguerra, sarebbero stati reintegrati ai loro posti di comando: basti qui citare il caso emblematico di Guido Leto, capo della polizia politica fascista dal ‘38 al ‘45, che nel ‘51 avrebbe ottenuto la nomina a Direttore Tecnico delle Scuole di Polizia³¹.

Del resto, nel variegato panorama della giustizia contro i fascisti il malfunzionamento delle forze di Pubblica Sicurezza si era palesato ben prima della scarcerazione di

³⁰ Viene qui in mente l'intervento di G. Focardi *Giudicare storie amministrando giustizia? La magistratura e i processi per collaborazionismo* al convegno “Cercare giustizia. L’azione giudiziaria in transizione”, Trieste, 15-16 dicembre 2016, a cura di IRSML FVG. Per la “continuità” relativamente alla magistratura si veda, innanzitutto: G. Neppi Modona, *La magistratura e il fascismo* in G. Quazza (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 125-181. Tra i lavori più recenti, si segnalano soprattutto quelli di G. Focardi (si rimanda per una bibliografia più approfondita alla nota 53)

³¹ M. Franzinelli, *I tentacoli dell’OVRA. Agenti, collaboratori e vittime della polizia politica fascista*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999

Donegani con la misteriosa fuga di Mario Roatta³². Il generale, noto soprattutto per essere stato durante gli anni del regime capo del Servizio Informazioni Militare nonché comandante della Seconda Armata italiana in Croazia, nel gennaio '45 era stato sottoposto a processo dinanzi all'Alta Corte di Giustizia per "aver contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista". Nonostante le gravissime accuse pendenti a suo carico, a marzo Roatta era riuscito a fuggire dall'ospedale militare in cui si trovava, secondo la stampa inglese grazie alla complicità di alcuni Carabinieri e all'acquiescenza del loro comandante, Taddeo Orlando. La fuga aveva avuto – data la notorietà del personaggio – una vasta eco in tutto il Paese: a Roma, in particolare, era scoppiata una imponente manifestazione popolare di protesta, nel corso della quale avevano fatto capolinea bandiere e cartelli con slogan eloquenti come "Morte ai fascisti criminali", "Ripulite l'esercito, i carabinieri e la polizia", "Morte a Roatta e ai suoi complici".

Rispetto al caso Roatta, è stato osservato anche che il particolare ruolo chiave ricoperto – di firmatario e garante delle clausole armistiziali – valse al generale, a dispetto delle accuse di crimini fascisti, la protezione e il sostegno da parte delle forze anglo-americane. E, in generale, la storiografia sull'epurazione ha evidenziato che sebbene gli Alleati, formalmente, non fossero mai venuti meno all'impegno di defascistizzare il Paese, tuttavia, nella pratica agirono per salvare personalità che avrebbero potuto essere utili alla stabilizzazione o alla ricostruzione economica dell'Italia³³.

Ci si può chiedere, allora, se tali considerazioni valgano anche per i casi Basile e Donegani. Più in generale: quale fu il ruolo esercitato dagli Alleati rispetto ai processi? L'esame delle due vicende giudiziarie permette in questo senso di approfondire anche le influenze della politica internazionale – e non solo nazionale – rispetto alle misure giudiziarie adottate in Italia verso i collaborazionisti.

L'ultima questione riguarda la ricezione dei processi da parte dell'opinione pubblica. Si tratta anche in questo caso di un aspetto finora poco indagato. In generale, la storiografia si trova concorde nel ritenere che all'inizio (soprattutto nei primi sei mesi di lavoro delle CAS) da parte della popolazione ci fosse stato un grande interesse verso i processi e che, in seguito, invece, tale attenzione fosse andata scemando, un po' perché man mano che ci si allontanava dalla guerra affievolivano – come è normale – i ricordi dei crimini subiti,

³² Sulla vicenda di Roatta si veda: L. Bordoni, *Il caso Roatta. Londra ed i crimini di guerra italiani: dalle accuse all'impunità (1943-1948)*, Roma, Odradek, 2017

³³ D. Roy Palmer, *Processo ai fascisti*, op. cit., p. 202

un po' per l'eccessiva lentezza dei processi, che fu fonte di scoraggiamento per molti. Opinioni più discordi emergono invece in merito alla percezione dell'efficacia o meno dei processi: se alcuni studi hanno evidenziato la capacità delle CAS di arginare la violenza dando una soddisfazione immediata di giustizia alla popolazione, altre indagini hanno ridimensionato questa tesi, constatando invece una sostanziale incapacità delle corti, anche all'inizio, di soddisfare la popolazione, creando anzi, come già ebbe ad osservare Achille Battaglia nel suo celebre saggio del '55, un notevole turbamento per il Paese³⁴.

Le reazioni esplose a seguito della sentenza Basile nel giugno '45 e della scarcerazione di Donegani a luglio dello stesso anno, ricostruite grazie alla stampa coeva locale e nazionale, suggeriscono l'esistenza di un quadro complesso e per molti aspetti anche inedito. Intanto, perché in entrambi i casi si assistette non semplicemente allo scoppio di singoli e localizzati malumori, ma allo scatenarsi di vere e proprie mobilitazioni di piazza, che coinvolsero decine, centinaia, migliaia di persone. Con una risonanza mediatica – data la notorietà degli imputati e la gravità dei crimini commessi – non circoscritta a livello locale – provinciale e regionale – ma estesa a tutto il panorama nazionale.

Poi perché queste mobilitazioni di piazza videro in prima linea la classe operaia. Quest'ultima scese a protestare in solidarietà con i lavoratori che erano stati fatti deportare dal governo di Salò in collaborazione col tedesco invasore. Ma anche a rivendicare congiuntamente alla punizione dei criminali fascisti un principio di giustizia sociale, sia contro i padroni fascisti che per vent'anni l'avevano sfruttata, sia in nome di un miglioramento delle condizioni socioeconomiche. Queste proteste, cioè, sono ricche di sfumature e rivelano l'esistenza di dinamiche e conflitti di lungo corso, preesistenti alla guerra civile.

³⁴ M. Elisabetta Tonizzi - C. Dogliotti, *La Corte d'assise straordinaria di Genova e Chiavari (1945-1948). Il contesto e l'attività giudiziaria* in *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, op.cit., pp. 177-208. A. Battaglia, *Giustizia e politica nella giurisprudenza in Dieci anni dopo 1945-1955.*, op. cit. p. 343: «Il tentativo di trattenere sul terreno legalitario la insurrezione popolare contro il neofascismo, e di placarne le acque con sentenze penale, fu illusorio e controproducente. I processi che continuarono a svolgersi per lungo periodo di tempo furono soltanto nuovi incentivi di turbamento e violenza. La esposizione degli imputati alla folla che invadeva le aule, la rievocazione continua dei più terrificanti episodi della guerra civile, il racconto delle nefandezze effettivamente verificatesi, e di quelle che aggiungevano testimoni talvolta insinceri, e sempre appassionati, mantennero il Paese in uno stato di tensione che si sarebbe più rapidamente placato se all'esplosione effettivamente verificatasi al nord non fossero poi seguiti i processi».

L'analisi delle reazioni dell'opinione pubblica, dunque, è in grado di restituire uno spaccato complesso e problematico dei sentimenti del popolo italiano nel secondo dopoguerra, scisso tra l'ansia di vendetta e il desiderio di normalità, tra lo sguardo al passato e la proiezione verso il futuro, ma anche dotato, dopo vent'anni di dittatura, della possibilità di scendere in piazza e far sentire la propria voce: un elemento non affatto scontato e segnale, forte, della nascente democrazia.

Non va dimenticato nemmeno che fu proprio a partire dai casi Basile e Donegani che si andò sviluppando in seno al Commissariato alla Giustizia e al mondo politico un significativo dibattito sulla necessità di migliorare la legislazione predisposta verso il fascismo.

Dunque, i casi Basile e Donegani possono essere visti come emblemi di un malfunzionamento della giustizia e della "continuità dello Stato". Al contempo, però, essi costituiscono una preziosa occasione per valutare i tentativi di riscatto e di rinnovamento messi in atto dalle forze democratiche in un contesto certo non dei più facili. Ed è soprattutto per questo che si pensa valga la pena di studiare questi episodi: non tanto per trovare conferma di "quello che già si sa", ovvero l'epurazione mancata e il fallimento dei processi verso i collaborazionisti, quanto per rispondere all'interrogativo da cui questo progetto di ricerca origina: è vero che in Italia non c'è mai stato alcuno sforzo di resa dei conti con i collaborazionisti? Oppure sarebbe meglio dire che c'è stato in questo senso un tentativo – se pur fragile e minato da mille difficoltà – che ha dovuto misurarsi, fino ad esserne annullato, con la tenace persistenza nei gangli istituzionali, di uomini e idee appartenenti al vecchio regime?

È per far riemergere questa "storia sepolta" che è utile guardare ai processi Basile e Donegani, analizzando e mettendo a confronto i giudizi espressi dalle diverse CAS e dalla Cassazione, ma anche prestando attenzione ai movimenti di tutti gli altri soggetti che andarono a comporre il complesso mosaico della giustizia in transizione in Italia.

Nel complesso, si osserva che la tensione tra "giustizia legale" e "giustizia politica" fu tratto costitutivo del funzionamento delle CAS lombarde, strette tra la necessità di normalizzare il Paese, da un lato, e soddisfare l'ansia di vendetta delle vittime dei crimini fascisti, dall'altro. In questo senso, la dialettica tra CAS e Cassazione che animò la curiosa vicenda processuale di Basile mostra, meglio di qualunque altra, la difficoltà di conciliare

le istanze contrastanti che scaturiscono all'interno di una società nella prova di una difficile e impegnativa transizione.

Inoltre, le condanne pronunciate da alcune CAS e il conseguente effettivo riconoscimento, in sede processuale, delle responsabilità della RSI, unite agli sforzi del Commissariato alla Giustizia per assicurare i colpevoli alla punizione, evidenziano la necessità di sfumare la tesi della “mancata resa dei conti col fascismo”, per restituire, rispetto ai percorsi della giustizia italiana del secondo dopoguerra, un quadro un po' più mosso e variegato.

Capitolo 1 La “giustizia in transizione”

1.1 Il dibattito internazionale e nazionale

Verso la metà degli anni Novanta, i fatti sanguinosi accaduti in Rwanda e in Bosnia rinnovarono a livello internazionale la sensibilità per il rapporto tra giustizia e politica: sulla spinta di quegli eventi si giunse alla codificazione di un nuovo sistema penale per la punizione dei crimini contro l'umanità e si avvertì, in seno al mondo accademico, l'urgenza di riflettere su come le democrazie allora emergenti in varie parti del mondo – Sudafrica, Europa centrale e orientale, America latina – potessero “fare i conti” con i precedenti regimi dittatoriali.

L'opera in tre volumi di Neil J. Kritz, *Transitional Justice: How emerging democracies Reckon with Former Regimes*, pubblicata nel '95, fissò la categoria della *transitional justice* quale oggetto di studio scientifico: essa infatti fu la prima ad esaminare, in una prospettiva insieme giuridica, politica e filosofica, una serie di transizioni politiche occorse dalla Seconda guerra mondiale in avanti, nel tentativo di rispondere ad alcune cruciali questioni: come può una società reintegrare e far coesistere pacificamente i responsabili e le vittime del precedente regime? Come può soddisfare contemporaneamente l'esigenza di giustizia e la necessità di riconciliazione?³⁵

Ufficialmente definita dal Segretario Generale delle Nazioni Unite come “l'intera gamma dei processi e dei meccanismi associati ai tentativi di una società di venire a patti con un'eredità di abusi commessi su larga scala, al fine di accertare le responsabilità, soddisfare la giustizia e raggiungere la riconciliazione”³⁶, sulla *transitional justice* si è andato sviluppando nel corso degli ultimi vent'anni – anche per la notevole ampiezza della definizione – un fecondo dibattito, che ha coinvolto studiosi di diverse discipline – dai giuristi agli antropologi, dai filosofi agli storici – e che ha visto sorgere in tutto il mondo appositi istituti e *team* di ricerca, come l'“International Center of Transitional

³⁵ N. J. Kritz, *Transitional Justice. How emerging Democracies reckon with Former Regimes*, Washington D.C., United States Institute of Peace Press, 1995

³⁶ https://www.un.org/ruleoflaw/files/S_2011_634EN.pdf

Justice” (ICTJ), il “Transitional Justice Institute” (TJI) e l’“Oxford Transitional Justice Research” (OTJR)³⁷.

Benché la letteratura scientifica sul tema sia sterminata, non si possono non citare almeno – per il loro ruolo pionieristico – gli studi pubblicati nei primi anni Duemila dalla giurista Ruti Teitel e dall’antropologo Jon Elster: rispettivamente, *Transitional Justice* e *Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective*³⁸. Alla prima si deve un modo del tutto innovativo di guardare alla giustizia penale nei periodi di cambiamento politico radicale: Teitel propose infatti l’idea che la giustizia nelle transizioni rivestisse un ruolo «costitutivo e straordinario» e a partire da questa tesi coniò successivamente la fortunata formula di *transitional justice* come «narrativa liberale», attribuendo ai processi una funzione di liberalizzazione³⁹. Al secondo spetta invece il merito di avere, per primo, studiato la *transitional justice* in una prospettiva storica, nel tentativo di descrivere e spiegare le analogie e le differenze nei modi in cui, dopo la transizione ad un sistema politico nuovo, le diverse società chiudono i conti con il passato. Elster esplorò anche gli elementi e i meccanismi che caratterizzano la *transitional justice*: la struttura, gli attori (colpevoli e vittime), i vincoli (politici ed economici), il ruolo delle emozioni (rabbia, indignazione e desiderio di vendetta), la relazione con la memoria degli eventi e, infine, il ruolo centrale della politica nei processi di democratizzazione.

Negli anni successivi, il mondo accademico e in particolare i giuristi provarono a rileggere e a perfezionare il concetto, anche alla luce dei più recenti processi di globalizzazione: nel 2014 il volume pubblicato da Teitel, *Globalizing Transitional Justice*, rappresentò in questo senso un significativo *turning point* nelle ricerche, per la sua capacità di fornire, guardando a diversi contesti e in un’ottica interdisciplinare, un resoconto complessivo dell’elaborazione concettuale del tema⁴⁰.

Al giorno d’oggi la categoria continua ad essere sempre più studiata, sebbene non manchino posizioni molto diverse tra loro. Un punto notevolmente discusso, ad esempio,

³⁷ <https://www.ictj.org/about>; <https://www.ulster.ac.uk/research/institutes/transitional-justice-institute>; <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/oxford-transitional-justice-research>

³⁸ R. Teitel, *Transitional Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2000; J. Elster, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Bologna, il Mulino, 2008 (ed. orig. *Closing the Books. Transitional Justice in Historical perspective*, Cambridge, 2004)

³⁹ R. Teitel, *Giustizia di transizione come narrativa liberale* in M. Flores (a cura di), *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Milano, Bruno Mondadori, 2001, pp. 262-277

⁴⁰ Idem, *Globalizing transitional justice. Contemporary Essays*, Oxford, Oxford University Press, 2014

è il rapporto tra la democrazia e la *transitional justice*: secondo alcuni studiosi non è corretto includere la democrazia tra gli scopi normativi costitutivi della *transitional justice* in quanto non tutte le società considerate “in transizione” condividono l’obiettivo della democrazia; anzi, è stato ribattuto come proprio i meccanismi della giustizia di transizione possano essere utilizzati e piegati per rafforzare ideologie illiberali e consolidare il potere di regimi autoritari⁴¹.

In generale, il dibattito internazionale odierno riflette la mancanza di un consenso rispetto alla definizione della *transitional justice* e alla conseguente possibilità di applicare la categoria a esperienze di transizione diverse: già Elster, a tal proposito, aveva osservato come fosse impossibile elaborare una teoria generale della giustizia di transizione, per via della molteplicità e varietà dei contesti, e le varie definizioni via via proposte negli ultimi anni sulla rivista “The International Journal of Transitional Justice” hanno complicato ulteriormente la questione⁴².

Nella storiografia europea degli ultimi anni è in atto un notevole fermento di ricerche. In Francia, ad esempio, gli studi sulla *justice transitionnelle* si sono andati moltiplicando, sebbene già sul finire degli anni Ottanta gli storici francesi si siano confrontati sui temi della giustizia post-bellica e dell’epurazione, in una prospettiva soprattutto di storia sociale: importanti in questo senso sono stati i lavori condotti da Henry Rousso sulla *syndrome de Vichy*⁴³ e da Fabrice Virgili sulle *femmes tondues*, studi che, più di recente, sono stati recuperati per rileggere e riscoprire il ruolo delle donne in Europa⁴⁴. Né è mancata l’attenzione per la magistratura, in un’ottica sia giuridica che storica: si pensi, ad esempio, al lavoro collettaneo sui giudici di Vichy, pubblicato poco tempo fa a cura di Jean Paul Jean, che ha ricostruito le sanzioni amministrative e giudiziarie messe in campo contro i magistrati, nonché il ruolo svolto dai giudici nei processi ad alcuni dei più importanti responsabili di crimini contro l’umanità durante la Seconda guerra mondiale, come Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon⁴⁵.

⁴¹ Per il dibattito sul rapporto tra democrazia e *transitional justice* si veda il recente lavoro della filosofa C. Murphy, *The conceptual foundations of Transitional Justice*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 31-2

⁴² <https://academic.oup.com/ijtj>

⁴³ H. Rousso, *Le syndrome de Vichy. De 1944 à nos jours*, Paris, Le Seuil, 1987

⁴⁴ F. Virgili, *La France «virile»: des femmes tondues à la Libération*, Paris, Payot et Rivages, 2000; J. Le Gac - F. Virgili, *L’Europe des femmes XVIIIe-XXIe siècle*, Perrin, 2017

⁴⁵ J. P. Jean (a cura di), *Juger sous Vichy, juger Vichy*, Paris, La documentation française, 2018

Analogamente, anche per la Germania sono comparsi studi sulla magistratura impegnata nei processi ai criminali nazisti (anche recentissimi, come quello a carico di John Demjanjuk conclusosi nel 2011), nel quadro delle ricerche in merito alla cosiddetta *Vergangenheitsbewältigung* (“resa dei conti col passato”)⁴⁶.

Il lavoro del 2014 curato da Nico Wouters, *Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013)*, ha provato a dare conto dei molteplici sforzi storiografici avviati in tutta Europa, riunendo una serie di saggi incentrati su casi di studio geografici e temporali diversi: dalla Germania Ovest alla Francia, dopo la Seconda guerra mondiale, dalla Spagna al Portogallo, dopo la fine, a metà degli anni Settanta, delle dittature di Franco e di Salazar, dall’Ungheria alla Polonia, dopo il crollo del muro di Berlino. L’autore ha inteso suggerire con ciò la possibilità di avviare una comparazione tra le differenti esperienze di transizione europee, prestando uno sguardo, in particolare, all’impatto della *transitional justice* sui processi di costruzione delle memorie⁴⁷.

All’interno della rassegna curata da Wouters è significativo che non figuri il caso italiano: ciò riflette il fatto che nel nostro Paese, l’utilizzo della *transitional justice* – tradotta generalmente come “giustizia di transizione” – per inquadrare la giustizia nel secondo dopoguerra, sia notevolmente tardivo rispetto al quadro internazionale: basti pensare che nell’ambito giuridico il primo lavoro organico sul tema è solo del 2013, mentre in quello storico addirittura del 2015⁴⁸.

Cionondimeno, nel campo degli studi storici il concetto di “transizione” è stato molto dibattuto in anni passati. Diversi studiosi, a cominciare da Claudio Pavone, hanno messo in guardia dall’uso del concetto di “transizione” – così come mutuato dalle teorie politologiche degli anni Ottanta e Novanta – per comprendere i processi storici: ad esempio, nella sua *Prima lezione di storia contemporanea*, Pavone osservò che gli storici ricorrono al concetto di “transizione” per «trarsi d’impaccio», quando si trovano di fronte alla difficoltà di periodizzare «le lente metamorfosi e le lunghe gestazioni [...] per la

⁴⁶ Un magistrato verso cui si è rinnovata una grande attenzione è Fritz Bauer, Pubblico Ministero nel processo di Francoforte tra il 1963 e il 1965. Si veda, ad esempio, C.K. Martin Chung, *Against Loveless Judging: Fritz Bauer and Transitional Justice in Postwar Germany* in “International Journal of Transitional Justice”, 2018, 12, pp. 9-25. Anche il cinema ha dimostrato interesse verso Bauer: si pensi ai film recenti *Il labirinto del silenzio*. Reg. Giulio Ricciarelli. Good Films, 2014 e *Lo stato contro Fritz Bauer*. Reg. Lars Kraume. Cinema, 2015

⁴⁷ N. Wouters (a cura di), *Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013)*, Cambridge, Intersentia, 2014

⁴⁸ G. Fornasari, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino, Giappichelli Editore, 2013; G. Focardi - C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali*, op. cit.

compresenza in esse di cose che stentano a morire e di cose che stentano a nascere» correndo però così il rischio «di trasformare l'intera storia in una lunghissima transizione, dall'alfa dell'inizio all'omega della pienezza dei tempi»⁴⁹. Riprendendo queste osservazioni, Luca Baldissara ha ribadito come il concetto di transizione tenda a privilegiare il “cambiamento” e la “rottura”, piuttosto che la “continuità”, e rischi perciò di compromettere una corretta lettura dei processi storici, mettendo in risalto soprattutto il momento del passaggio e sacrificando invece l'attenzione per la dialettica tra le persistenze e le innovazioni⁵⁰.

È anche per questo che, in riferimento alla giustizia adottata in Italia nel secondo dopoguerra, alcuni studiosi hanno suggerito che sarebbe meglio usare il termine “una giustizia in transizione”, anziché “giustizia di transizione”, così da rimarcare come il sistema giudiziario ideato nei confronti dei collaborazionisti in Italia non sia stato qualcosa di meramente transitorio, scollegato dal flusso degli eventi circostanti, ma sia stato semmai il prodotto di una dialettica incessante tra due forze opposte, l'una rivolta al passato e l'altra proiettata verso il futuro: l'esigenza di punizione dei responsabili dei crimini durante la guerra civile da un lato, e la necessità di ricostruzione politica, economica e sociale del Paese, dall'altro⁵¹. Il dibattito sulla giustizia in transizione in Italia verte essenzialmente su se e quanto quest'ultima sia stata effettivamente in grado di rispondere alle istanze contrastanti provenienti dalla società nel difficile passaggio post-bellico dal fascismo alla democrazia.

Negli ultimi anni, anche su impulso del vivace dibattito internazionale, si è iniziato a registrare nel nostro Paese un cospicuo numero di ricerche storiografiche sulla giustizia in transizione, che hanno attinto a settori di studio già avviati e particolarmente fecondi, come quello della “continuità dello Stato” o quello delle stragi nazi-fasciste⁵². Sono stati

⁴⁹ C. Pavone, *Prima lezione di storia contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 153

⁵⁰ L. Baldissara, *Sulla categoria di “transizione”*, “Italia Contemporanea”, n. 254, marzo 2009

⁵¹ Della questione si è dibattuto in occasione del seminario “Tra storia e diritto. Giustizie di transizione tra guerra e dopoguerra: un bilancio delle ricerche in corso”, Padova, 29 novembre 2016, a cura di CASREC in collaborazione con DISSGeA e Scuola di Cultura Costituzionale. Ad impiegare la formula di “giustizia in transizione” è, ad esempio, Leonardo Pompeo D'Alessandro, in *Per uno studio delle sentenze della Corte d'assise straordinaria di Milano*, art. cit., p. 31

⁵² Sulla “continuità dello Stato” si veda, C. Pavone, *Alle origini della Repubblica: scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.

Per quanto riguarda lo studio delle stragi nazi-fasciste, è da segnalare l'avvio, nel 2009, del progetto per la costruzione di un “Atlante delle stragi nazi-fasciste in Italia”. Le indagini hanno permesso di censire oltre 5000 episodi, che sono stati inseriti in una Banca Dati (si veda il sito:

così condotti (e si stanno tuttora conducendo) censimenti quantitativo-statistici – sulle Corti d’Assise Straordinarie e ordinarie, ad esempio – ma anche indagini prosopografiche – sui magistrati, sugli avvocati, e su altri soggetti protagonisti a vario titolo della giustizia nell’Italia post-bellica e spesso a lungo trascurati dalle indagini, come le vittime o le donne collaborazioniste⁵³ – nè sono mancate riletture della nota e controversa “amnistia Togliatti”⁵⁴.

Anche sul versante giuridico, il panorama degli studi è molto fluido: sono in corso, ad esempio, importanti progetti di ricerca in prospettiva comparata sull’elaborazione della memoria nei differenti paesi europei, come il *Memory Laws in European and Comparative Perspective* (MELA), a cui per l’Italia partecipa l’università di Bologna sotto il coordinamento di Emanuela Fronza⁵⁵.

In sede storiografica, se per un verso la moltitudine di queste ricerche è stata motivata dall’apertura di fondi archivistici a lungo esclusi dalla consultazione (si pensi solo alle carte delle CAS o ai fascicoli personali dei magistrati), per un altro verso essa è scaturita dall’esigenza di andare a colmare un “buco nero” della giustizia verso il fascismo. Gli studi condotti sull’epurazione in Italia nel corso degli anni Novanta da Romano Canosa, Hans Woller, Domenico Roy Palmer, infatti, hanno certamente messo in luce aspetti fondamentali della resa dei conti con il fascismo, ma non hanno comprensibilmente esaurito – data la vastità del fenomeno e l’impossibilità di accedere ad alcune fonti – la

<http://www.straginazifasciste.it/>). I risultati del lavoro sono stati raccolti in: G. Fulveti - P. Pezzino (a cura di), *Zone di guerra. Geografie di sangue. L’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945)*, Bologna, il Mulino, 2017

⁵³ Per i magistrati, si vedano soprattutto i lavori di G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica: i magistrati tra la dittatura fascista e la Repubblica democratica* in G. Focardi - C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali*, op. cit., pp. 91-134 e *I magistrati tra fascismo e democrazia: uno sguardo alla “periferia” toscana* in F. Tacchi (a cura di), *Professioni e potere a Firenze tra Otto e Novecento*, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 201-223. Per gli avvocati, si segnala: F. Tacchi, *Difendere i fascisti? Avvocati e avvocate nella giustizia di transizione* in G. Focardi - C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali*, op. cit., pp. 51-90. Per una ricostruzione attenta alle vittime, si veda: L. Allegra, *Gli aguzzini di Mimo. Storie di ordinario collaborazionismo (1943-’45)*, Torino, Zamorani, 2010. Per le donne collaborazioniste, infine, si vedano: C. Nubola, *Fasciste di Salò. Una storia giudiziaria*, Bari, Laterza, 2016; R. Cairoli, *Dalla parte del nemico. Ausiliarie delatrici e spie nella Repubblica Sociale italiana*, Milano-Udine, Mimesis, 2013; F. Gori, *I processi per collaborazionismo in Italia. Un’analisi di genere* in “Contemporanea”, 2012, n.4, pp. 651-672

⁵⁴ M. Franzinelli, *L’amnistia Togliatti*, op. cit.

⁵⁵ Si tratta di un progetto di ricerca interuniversitario finalizzato a condurre un’indagine comparata sulle leggi di memoria nel contesto europeo:

<http://www.dsg.unibo.it/ricerca/memory-laws-in-european-and-comparative-perspective-mela>

complessità e la problematicità della questione⁵⁶. E del resto non mancò da parte di quegli stessi studi la consapevolezza di tale mancanza: fu proprio Woller il primo ad intuire che, al fine di «diradare la nebbia» che ancora circondava la resa dei conti con il fascismo, occorreva compiere una serie di ricerche di «carattere locale e regionale», consultando i documenti degli archivi regionali, gli atti dell'Istituto per la storia del movimento di Liberazione in Italia, gli atti del Foreign Office e delle forze armate alleate, nonché quelli delle Corti d'Assise ordinarie e straordinarie, delle procure e della Cassazione⁵⁷.

Sulla scorta di queste riflessioni, le ricerche in corso, unendo gli sforzi storiografici compiuti negli anni Novanta e nei decenni precedenti all'esame delle nuove fonti giudiziarie a disposizione, stanno cercando di rileggere e di scomporre i percorsi epurativi e giudiziari messi in campo verso il fascismo e il collaborazionismo, al fine di approfondire e, in un certo senso, fare un salto, dal punto di vista interpretativo, rispetto alla tesi – ormai consolidata – della “mancata epurazione”.

Un aspetto che si cerca di chiarire attraverso lo studio della “giustizia in transizione” è il discorso sulla memoria del fascismo. Già è stata più volte rimarcata dalla storiografia la persistenza, rispetto al regime fascista e alla Repubblica Sociale Italiana, di una memoria parziale, “divisa” e di certo fortemente edulcorata: ad esempio, i numerosi studi condotti sui crimini di guerra italiani commessi all'estero – in Africa e nei Balcani – hanno messo in evidenza come i mancati processi ai criminali di guerra italiani abbiano finito per ostacolare la comprensione delle logiche di fondo delle occupazioni fasciste, favorendo un esteso processo di auto-assoluzione nazionale, che ha trovato esemplificazione nella fortuna del mito degli “italiani brava gente”⁵⁸. Analogamente, l'assenza di processi nei confronti dei responsabili di antisemitismo – si pensi, ad esempio, agli autori del “Manifesto degli scienziati razzisti” o ai giuristi che presiedettero ai lavori del Tribunale della Razza – ha fatto sì che si sottacessero a lungo le responsabilità italiane nella *Shoah*,

⁵⁶ R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., H. Woller, *I conti con il fascismo: l'epurazione in Italia, 1943-1948*, Bologna, il Mulino, 1997 e D. Roy Palmer, *Processo ai fascisti*, op. cit.

⁵⁷ H. Woller, *I conti con il fascismo*, op.cit., p. 15

⁵⁸ Sul mito degli “italiani brava gente” o “buon italiano”, si vedano, ad esempio: F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Roma-Bari, Laterza, 2013; D. Conti, *L'occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della “brava gente” (1940-1943)*, Roma, Odradek, 2008; A. Del Boca, *Italiani brava gente?* Vicenza, Neri Pozza Editore, 2005

oscurando una pagina di storia del Paese che perfino le leggi di memoria elaborate in anni recenti non sembrano avere voluto recepire⁵⁹.

Ci si sta chiedendo, allora, nelle ricerche sulla giustizia in transizione quanto e come le politiche giudiziarie adottate complessivamente in Italia nel secondo dopoguerra abbiano contribuito ad una mancata definizione del fascismo e del collaborazionismo.

Nel 2015 il volume collettaneo a cura di Cecilia Nubola e Giovanni Focardi, nato da un progetto dell'Istituto storico italo-germanico di Trento sull'età di transizione, ha rappresentato un primo decisivo punto sullo stato dell'avanzamento delle ricerche in Italia. Nell'introduzione al lavoro, la giustizia in transizione viene collocata temporalmente tra il '43 e il '55 e definita come quella giustizia «che assunse caratteristiche specifiche in Italia, accompagnando la transizione dal regime fascista al regime repubblicano» e che «si attuò attraverso l'insieme delle leggi speciali e dei provvedimenti amministrativi di epurazione, i tribunali e i processi attuati prima contro gli ex fascisti di Salò e poi nei confronti dei partigiani, e attraverso le misure di clemenza (amnistie e provvedimenti di grazia)»⁶⁰.

L'opera, partendo dal tribunale quale luogo fisico in cui si concretizzò l'amministrazione della giustizia in transizione, si è contraddistinta nel panorama storiografico per l'attenzione rinnovata – e in parte nuova – al processo in quanto tale, ai soggetti protagonisti dei processi (imputati, avvocati, giudici e vittime), alle dinamiche interne, alle influenze politiche e culturali in grado di condizionare le sentenze e i provvedimenti di clemenza, nel tentativo di comprendere il ruolo esercitato dalla giustizia politica nella costruzione dell'Italia repubblicana.

I numerosi convegni, seminari e incontri, promossi sulla scia della pubblicazione di quel lavoro, hanno visto gli storici, spesso con la consulenza di esperti del diritto – professori, avvocati, magistrati – alle prese con questo fondamentale interrogativo.

⁵⁹ Si fa qui riferimento alla legge 20 luglio 2000, n. 211, *Istituzione del "Giorno della memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti* in «Gazzetta Ufficiale», 31 luglio 2000, n. 177, nella quale ancora una volta la tendenza autoassolutoria del popolo italiano è testimoniata emblematicamente dall'assenza della parola "fascismo". Per la persecuzione degli ebrei in Italia, si vedano i lavori di M. Sarfatti, ad esempio *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, 2000 e di G. Israel, *Il fascismo e la razza: la scienza italiana e le politiche razziali del regime*, Bologna, il Mulino, 2010

⁶⁰ G. Focardi - C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali*, op. cit., p. 7

Nel quadro degli studi in corso sulla giustizia in transizione italiana le Corti d'Assise Straordinarie (CAS), istituite poco prima della Liberazione per punire i reati di collaborazione con i tedeschi, occupano un posto speciale, per via della loro particolare natura ibrida – politica e giuridica insieme – e per la considerevole attività esercitata su tutto il territorio italiano: benché manchi ancora un quadro organico, si stima infatti che tra il maggio '45 e il dicembre '47 esse abbiano giudicato qualcosa come tra le 15000 e le 20000 cause.

Del tema, per la verità, ci si cominciò a occupare già a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, quando un gruppo di giuristi torinesi, coordinato da Guido Neppi Modona, iniziò ad esaminare, anche sotto il profilo storico, la produzione giurisprudenziale di questi organi, rilevandone l'importanza nel quadro della giustizia penale. La ricerca guidata da Neppi Modona raffrontò i lavori della giustizia ordinaria con quelli della giustizia straordinaria in Piemonte, rilevando come i magistrati piemontesi avessero dimostrato nel complesso una certa dose di severità nei confronti dei collaborazionisti⁶¹. Nei decenni successivi e in particolare negli anni Novanta, poi, fiorirono diverse ricerche di stampo locale⁶², e anche all'interno delle monografie sul processo epurativo dispiegato in Italia tra il '43 e il '48, non mancarono dei riferimenti all'azione giudiziaria esercitata da questi organi. Le ricerche sul tema iniziarono però a moltiplicarsi a partire dagli anni Duemila e cioè, quando, grazie alla apertura dei fondi archivistici, gli storici si resero conto che avrebbero potuto usare la documentazione prodotta dalle CAS per ricostruire e rileggere una serie di tematiche storiografiche cruciali per la comprensione della storia italiana ed europea e sulle quali, a partire dagli anni Novanta, si era avviato un processo di arricchimento metodologico e conoscitivo, favorito dal superamento della Guerra Fredda e dal venire meno delle ragioni che avevano accompagnato la divisione bipolare

⁶¹ AAVV, *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Milano, Franco Angeli, 1984

⁶² Si vedano, ad esempio: A. Berschegg, *La Corte d'assise straordinaria di Venezia*, M. Cassandrini, *La Corte d'assise straordinaria di Verona*, F. Maistrello, *La Corte d'assise straordinaria di Treviso* in *Processi ai fascisti: 1945-1947*. Venetica: annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona, Verona, 1998; V. Flamigni - C. Albonetti, *La Corte Straordinaria e Speciale d'Assise di Forlì (13 giugno 1945-4 ottobre 1947)* in A. Daltri, *Cesena e Forlì dalla guerra alla ricostruzione*, Cesena, Il Ponte Vecchio, 1995, pp. 175-187 e A. Manicardi, *Processo ai collaborazionisti, le corti straordinarie d'Assise di Bologna, Modena e Reggio Emilia (1945-1947)*, Tesi di laurea, relatore Alberto Preti, Università degli studi di Bologna, 1996

della politica, della cultura e delle società: i collaborazionismi, le guerre civili, le Resistenze⁶³.

Le indagini del nuovo millennio si sono così concentrate sull'utilizzo delle CAS come lenti attraverso cui leggere i crimini commessi dai fascisti durante la guerra civile e in questo senso esse hanno aggiunto un prezioso tassello sia allo studio delle stragi nazi-fasciste in Italia – ribadendo l'esistenza di un autonomo stragismo di matrice fascista – sia allo studio della Resistenza – riscoprendo volti e nomi di persone, fino ad allora sconosciute, che avevano combattuto attivamente per la libertà del Paese.

Per un altro verso, alle CAS si è guardato anche sulla spinta di un rinnovato interesse per il rapporto tra violenza e costruzione della legalità nel secondo dopoguerra: in questo senso diversi studiosi hanno posto l'accento sulla funzione di normalizzazione svolta da questi tribunali, capaci di contenere e incanalare su un piano legale, in un contesto post-bellico segnato da un'onda lunga di violenza, l'ansia popolare di vendetta⁶⁴.

Più discussa invece è stata l'effettiva capacità di queste corti di elaborare un giudizio complessivo sul fascismo e sul collaborazionismo: secondo alcuni studiosi, i numerosi processi istruiti in aule traboccanti di popolo assolsero alla funzione di «lezioni di storia patria», stimolando su più livelli una riflessione sul fascismo⁶⁵, nell'espletamento di quel ruolo di «teatro pedagogico» che Mark Osiel attribuisce ai processi della giustizia post-bellica⁶⁶; secondo altri, invece, le CAS furono sostanzialmente inefficaci nel restituire all'opinione pubblica «un'immagine complessiva della violenza fascista» e quindi nel delineare «un giudizio pubblico di lungo periodo in relazione alle responsabilità politiche della precedente classe dirigente»⁶⁷.

⁶³ Per un riassunto delle riflessioni più recenti su queste tematiche, si veda: D. D'Amelio - P. Karlsen (a cura di), *Collaborazionismi, guerre civili e Resistenze* in "Qualestoria", anno XLIII n.2, dicembre 2015 e, in particolare, per il caso italiano, il saggio ivi contenuto di L. Ganapini, *Collaborazionismi, guerre civili, Resistenze: il caso italiano*, pp. 13-32

⁶⁴ Sulla violenza si veda: M. Dondi, *La lunga liberazione: giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Roma, Editori Riuniti, 1999. Più recente il convegno "1945-'46. Violenza e costruzione della legalità", Modena-Reggio Emilia, 7-9 aprile 2016, a cura di Istoreco, Istituto Storico di Modena, Istituto Parri di Bologna, in collaborazione con INSMLI e col contributo della regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Sulla funzione delle CAS come strumento normalizzatore si veda il saggio di T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti fascisti in Italia*, art. cit.

⁶⁵ H. Woller, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 421

⁶⁶ M. J. Osiel, *Politica della punizione, memoria collettiva e diritto internazionale* in L. Baldissara - P. Pezzino (a cura di), *Giudicare e punire*, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2005, pp. 105-117

⁶⁷ T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei fascisti*, art. cit., p. 77

Negli ultimi anni la mole sempre più cospicua degli studi sulle CAS, promossi da vari Istituti della Resistenza – soprattutto in Piemonte, Liguria e Friuli – , e da ricercatori singoli sparsi sul territorio italiano – ha reso necessario un coordinamento delle ricerche, che potesse finalmente restituire un quadro complessivo dell’azione giudiziaria intrapresa contro l’ex nemico fascista a livello nazionale e, al tempo stesso, individuare specificità territoriali della “punizione legale” e procedimenti di particolare rilievo⁶⁸. Da qui, nel 2016, è nata l’idea dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di promuovere una ricerca di carattere nazionale sulle CAS, finalizzata a censire le corti attive sull’intero suolo italiano e ad effettuare, attraverso una scheda di rilevamento delle sentenze, una prima ricognizione dell’esperienza di questi tribunali. I dati raccolti da questo lavoro, coordinato da Paolo Pezzino, sono confluiti in una Banca Dati online, liberamente consultabile e pensata specificamente dagli ideatori come un *work in progress* e come uno strumento di ricerca⁶⁹.

Nel convegno svoltosi a Trento nel dicembre 2017 si sono analizzati i risultati della ricerca sulle sentenze delle CAS e, al tempo stesso, si è cominciato a dare uno sguardo anche agli altri tribunali che si sono occupati di crimini fascisti e nazisti, in particolare i

⁶⁸ Si pensi ai lavori condotti sulle CAS liguri sotto la supervisione di Elisabetta Tonizzi e quelli, in anni più recenti, sulla CAS di Trieste sotto la supervisione di Anna Maria Vinci. Per i lavori in Liguria, si veda, ad esempio: P. P. Rivello, *Il “caso Engel”. Incertezza delle risposte “nazionali” ai criminali di guerra* in *La Corte penale internazionale. Storia e prospettive*, in “Storia e Memoria”, 2003/1, pp. 173-84. Sulla CAS di Trieste e sulle CAS friulane in generale, si vedano i lavori di Fabio Verardo e Irene Bolzon. F. Verardo, *I processi per collaborazionismo in Friuli. La Corte d’Assise Straordinaria di Udine (1945-1947)*, Milano, Franco Angeli, 2018; I. Bolzon - F. Verardo, *Profittatori di guerra. I crimini contro gli ebrei nei processi della Corte d’Assise Straordinaria di Trieste (1945-1947)* in “Contemporanea”, 4/2018, pp. 533-558. Sono da poco stati pubblicati anche gli atti del convegno di Trieste del 2016 promosso dall’IRSML: *Cercare giustizia. L’azione giudiziaria in transizione. Atti del convegno internazionale* (Trieste, 15-16 dicembre 2016), IRSML Friuli-Venezia Giulia, 2018. Si segnala poi sulla CAS di Milano il lavoro di L. Reggiori, *Collaboratori e collaborazionisti a Salò: i processi per collaborazionismo nelle sentenze della Corte d’Assise Straordinaria di Milano (1945-1947)*, Tesi di dottorato in storia contemporanea, Relatore Luca Baldissara, Università di Pisa, 2014

⁶⁹ La Banca Dati è consultabile al sito: <http://www.straginazifasciste.it/cas/>. Attualmente sono state inserite nella Banca i dati relativi a oltre 3200 (3230) tra sentenze emesse dalle CAS e dalle Sezioni Speciali di Corte d’Assise operanti nelle province di Milano, Monza, Lodi, Pavia (sezioni di Pavia, Vigevano, Voghera), Genova, Treviso, Udine, Belluno, Verona, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Latina e Frosinone. Sono state altresì inserite sentenze per reati di collaborazionismo emanate dalle Corti d’Assise ordinarie di Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Cassino, Latina e Frosinone tra il 1944 e il 1951. Si è contribuito al progetto inserendo le sentenze pronunciate dalla CAS di Pavia e dalle sezioni di Vigevano e Voghera.

tribunali militari alleati e i tribunali militari italiani⁷⁰. Le riflessioni maturate in occasione di quell'incontro hanno dato vita al volume *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, pubblicato nell'aprile 2019⁷¹.

Le indagini fin qui sviluppate hanno messo in luce una serie di aspetti e problemi – alcuni più specifici alla giustizia in transizione italiana, altri ravvisabili in altre esperienze di giustizia in transizione – che intervennero a plasmare e a limitare, ciascuno in misura più o meno forte, il lavoro delle Corti d'Assise Straordinarie.

Un primo dato emerso, specifico alla giustizia in transizione italiana, riguarda l'estrema varietà temporale e spaziale dei processi. Le CAS, estendendo i propri lavori dal maggio '45 sino al dicembre '47, in tutta Italia, operarono infatti in tempi e luoghi molteplici, connotati da atmosfere politiche e sentimenti popolari radicalmente diversi. Lo spazio condizionò in maniera profonda i processi, innanzitutto dal punto di vista numerico: i dibattimenti furono ben più numerosi al Nord, poco frequenti nel Centro Italia e quasi del tutto assenti nelle regioni meridionali. Sul piano della ricezione dell'opinione pubblica, poi, si può facilmente intuire quanto potesse essere diverso un processo svoltosi a Milano nel giugno '45, in un territorio ancora sanguinante per le ferite recenti, da uno celebrato, per esempio, a Napoli nel '47, più lontano sia temporalmente che geograficamente dagli orrori della guerra civile. I numerosi episodi di protesta, sfociati spesso in vera e propria violenza, che diverse indagini sulle CAS hanno registrato, testimoniano eloquentemente la forte tensione popolare che accompagnò i dibattimenti e che, molto spesso, fu tale da rendere necessario il rinvio a giudizio per *legittima suspicione*⁷².

Del resto, la natura ibrida delle proteste popolari – in cui spesso alla richiesta di punizione dei crimini di collaborazionismo si mescolarono denunce sociali nei confronti degli ex-padroni – ha confermato l'esistenza di dinamiche complesse, preesistenti alla guerra civile, e variabili in base ai contesti spaziali⁷³.

⁷⁰ *Giustizia straordinaria tra guerra e dopoguerra. Tribunali speciali e tribunali militari*, Trento, 11-12 dicembre 2017, a cura di Istituto Storico Italo Germanico - Fondazione Bruno Kessler, Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Fondazione Museo Storico del Trentino

⁷¹ C. Nubola - P. Pezzino - T. Rovatti (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, op. cit.

⁷² Sull'ansia di giustizia della folla e alcuni episodi di violenza ad essa connessi si veda: T. Rovatti, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria. Forme di punizione del nemico dell'Italia nel dopoguerra* in G. Focardi - C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali*, op. cit., pp. 15-49 e, in particolare, 23-33

⁷³ Idem, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, art. cit., p. 49

Soprattutto il fattore temporale ha rappresentato secondo la storiografia un fondamentale discrimine nel lavoro delle CAS, all'interno del quale si è distinta una fase iniziale – coincidente con i primi sei mesi di attività e caratterizzata da una severità di giudizio – e una fase successiva – connotata da una linea punitiva più blanda – nella quale si assistette via via al progressivo reinserimento di una giustizia penale, nata su presupposti politici, nella legalità. Tale capovolgimento avvenne primariamente per effetto dell'intervento della Suprema Corte di Cassazione: organo non sottoposto precedentemente a epurazione, quest'ultima ebbe la tendenza a concedere larghi sconti di pena quando non addirittura ad assolvere gli imputati, facendo leva sulle incongruenze o debolezze delle sentenze elaborate da giudici popolari, spesso privi della pur minima cognizione in materia di giurisprudenza⁷⁴.

La mancata epurazione della magistratura è stata valutata come una delle cause principali del fallimento dei processi verso i collaborazionisti in Italia e del resto la carenza di giudici affidabili è – per usare il gergo adottato da Elster – un “vincolo” piuttosto frequente all'interno della giustizia in transizione: si pensi, ad esempio, all'ostruzionismo esercitato dal sistema giudiziario tedesco nella Germania del secondo dopoguerra nei confronti della messa in stato d'accusa dei criminali nazisti⁷⁵. Nel caso italiano la magistratura era stata fascistizzata nel corso del Ventennio e, a dispetto degli impegni presi per la defascistizzazione del Paese, non venne mai sottoposta ad epurazione, a causa della forte caratterizzazione tecnica del corpo e quindi dell'impossibilità di rimpiazzare i magistrati. Studi recenti hanno comunque suggerito di provare a spiegare le scelte dei giudici guardando, oltre al processo di politicizzazione – ormai ben noto – anche alla

Si fa riferimento anche alle riflessioni di Irene Bolzon sulla CAS di Trieste: I. Bolzon, *La Corte d'Assise Straordinaria di Trieste: profili dei collaborazionisti e delle comunità in transizione* al convegno “Cercare giustizia. L'azione giudiziaria in transizione”, Trieste, 15-16 dicembre 2016, a cura di IRSML Friuli-Venezia Giulia Trieste.

⁷⁴ Scrive T. Rovatti in *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti fascisti in Italia*, art. cit., pp. 81-2: «In una prima fase, che è possibile identificare con i primi sei mesi d'attività, l'indirizzo generale di giudizio di tali corti si dimostra spesso inflessibile, implicando la comminazione frequente della pena di morte e dell'ergastolo [...] La rigidità di giudizio espressa nelle sentenze di primo grado esaurisce però presto la propria capacità d'azione: la scelta di un giudizio in due tempi, che contempla la possibilità per l'imputato di ricorrere in appello [...] la possibilità della componente togata di moderare il giudizio delle corti facendo improprio uso delle proprie competenze professionali e soprattutto [...] la forza normativa del limitato orizzonte di giudizio adottato determinano un netto ribaltamento delle condizioni iniziali fino a giungere a un sostanziale azzeramento dei giudizi espressi in primo grado». Sull'orientamento assolutorio della Cassazione si veda anche M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, op. cit., pp. 26-34

⁷⁵ J. Elster, *Chiudere i conti*, op. cit., pp. 296-7

particolare mentalità della magistratura, connotata in senso fortemente classista e nazionalista⁷⁶.

A condizionare il funzionamento delle CAS e, in generale, le politiche giudiziarie adottate in Italia, infine, sono stati individuati fattori politici di carattere sia internazionale che nazionale. Da un lato, come è noto, le politiche italiane a partire dall'8 settembre furono fortemente influenzate dagli Alleati, che durante l'occupazione ebbero come obiettivo prioritario la stabilizzazione del Paese e, in seguito, con il progressivo emergere della Guerra Fredda, quello di consolidare l'Italia all'interno del blocco occidentale⁷⁷. Tale obiettivo strategico fu intercettato e condiviso già dalla fine del '45 dai governi presieduti da De Gasperi, che impressero una decisa svolta in senso moderato alla politica italiana, con riflessi importanti sul piano della punizione dei delitti fascisti: le leggi e i decreti emanati soprattutto a partire dal '46 influenzarono infatti in maniera irreversibile anche i giudizi espressi nei confronti dei numerosi collaborazionisti condannati dalle CAS, spesso diminuendo considerevolmente le pene comminate o addirittura garantendo il ritorno in libertà di diversi criminali fascisti.

Dall'altro lato, la scarsa efficacia della giustizia in transizione fu determinata da una debolezza intrinseca alla politica nostrana, che si presentava notevolmente frammentata e divisa al suo interno rispetto ad una serie di scelte da adottare in merito al futuro del Paese. La variegata progettualità politica esistente dietro la giustizia in transizione, nonché il fatto che i CIn fossero stati progressivamente esautorati dei loro poteri e ridotti ad organi puramente consultivi⁷⁸, costituirono per le forze antifasciste un ostacolo

⁷⁶ Ha osservato ad esempio G. Focardi in *I magistrati tra fascismo e democrazia*, op. cit., p. 204: «L'incontro tra la magistratura e il fascismo fu abbastanza lineare. Del resto, i magistrati erano in larga maggioranza espressione della galassia politica liberale, connotata soprattutto in senso conservatore e nazionalista. Diversi giudici nominati ai vertici delle Corti di Appello erano poi membri del Senato Regio. Salvo un gruppo minoritario, la netta maggioranza dei magistrati si schierò in modo palese, colpita favorevolmente da chi sembrava impersonare la difesa attiva e convinta delle istituzioni dello Stato e delle sue prerogative. Si aggiunga il fatto che diversi magistrati erano piccoli proprietari terrieri e furono tra i primi ad opporsi, nella temperie politica dei primi anni '20, alla firma di patti coloniali che finivano per peggiorare le loro rendite di proprietari assenteisti».

⁷⁷ D. Ellwood, *L'alleato nemico. La politica dell'occupazione anglo-americana in Italia 1943-1946*, Milano, Feltrinelli, 1977; E. A. Rossi, *Una nazione allo sbando. L'armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze*, Bologna, il Mulino, 1993; Idem, *L'inganno reciproco. L'armistizio tra Italia e gli anglo-americani del settembre 1943*, Roma, Ministero dei Beni Culturali, 1993

⁷⁸ Sulla parabola dei CIn si veda: P. Lombardi, *L'illusione al potere*, op. cit. e Idem, *I CIn e la ripresa della vita democratica a Pavia*, Milano, La Pietra, 1983

all'elaborazione di una linea coerente e unitaria rispetto alla punizione del fascismo e del collaborazionismo.

1.2 I provvedimenti legislativi adottati in Italia

Gli aspetti finora elencati interagirono sullo sfondo di un quadro legislativo notevolmente complesso, di cui già i contemporanei non mancarono di sottolineare limiti e criticità: si pensi, ad esempio, alle riserve espresse da alcuni giuristi rispetto all'adozione del reato di "collaborazionismo" per il caso italiano, o alla "irretroattività della legge", che animarono il dibattito all'interno del mondo giuridico dell'epoca⁷⁹.

La punizione dei delitti di collaborazionismo in Italia venne approntata da due testi di legge fondamentali, il Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 n.159, sulle *Sanzioni contro il fascismo*, e il Decreto Legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945 n.142, sull'*Istituzione di Corti straordinarie di Assise per reati di collaborazione con i tedeschi*⁸⁰, rispetto ai quali negli anni seguenti vennero apportate dal legislatore modifiche e venne affiancata, a partire soprattutto dal '46, una lunghissima serie di provvedimenti di clemenza, che condizionarono in maniera decisiva gli esiti dei procedimenti.

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 n.159, sulle *Sanzioni contro il fascismo*, fu licenziato dal primo governo Bonomi a guerra ancora in corso. Considerato la pietra miliare della legislazione speciale verso il fascismo in Italia, esso abrogò l'intero corpo delle disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici fascisti e, richiamando alcune norme di legge del codice Zanardelli del 1889 e del codice Rocco del 1930, delineò, per la prima volta, i caratteri delle diverse figure di reato imputabili ai fascisti e le relative pene. L'articolo 2, richiamandosi al reato di "alto tradimento di Stato", sanzionato dal codice Zanardelli, prevedeva l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, la pena di morte per i membri del governo fascista e i gerarchi a cui fossero imputabili precise responsabilità nell'annullamento delle garanzie costituzionali, nella distruzione delle libertà popolari e nell'instaurazione del regime.

⁷⁹ Si vedano, su questi temi: G. Vassalli - G. Sabatini, *Il Collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, Roma, Edizioni La Giustizia Penale, 1947; A. Battaglia, *Giustizia e politica nella giurisprudenza in Dieci anni dopo 1945-1955*, op. cit.

⁸⁰ Dll 27 luglio 1944, n.159, *Sanzioni contro il fascismo*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», serie speciale, 29 luglio 1944, n. 41; Dll 22 aprile 1945, n. 142, *Istituzione di Corti Straordinarie di Assise per reati di collaborazione con i tedeschi*, supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 24 aprile 1945, n. 49

L'articolo 3, invece, considerava una serie diversificata di tipologie di reato, ritenute minori rispetto alle precedenti ma compiute precedentemente al 25 luglio '43:

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

L'articolo 5 sanzionava l'attività illecita fascista posteriore alla caduta del regime e all'8 settembre 1943, richiamando a tale scopo i reati di collaborazionismo, cioè le norme relative ai delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato previste dagli articoli 51, 54 e 58 del Codice Penale Militare di Guerra del '41⁸¹, straordinariamente applicate in questa specifica contingenza anche agli imputati civili:

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà o la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra. Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

Il decreto sanciva percorsi giudiziari differenti a seconda della maggiore o minore gravità delle imputazioni: gli imputati ritenuti "eccellenti" – quali i membri del governo fascista e i gerarchi – erano chiamati a giudizio davanti ad un organo speciale istituito appositamente a Roma e formato da un presidente e da otto alti magistrati – l'Alta Corte di Giustizia (art. 2) – mentre gli imputati di reati minori erano affidati alla competenza

⁸¹ Gli articoli 51, 54 e 58 sono ricompresi nel libro III, *Dei reati militari*, Titolo II, *Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato*. L'art. 51 sanziona l'"Aiuto al nemico", l'art. 54 l'"Intelligenza o corrispondenza con il nemico", l'art. 58 l'"Aiuto al nemico nei suoi disegni politici". Gli art. 51 e 54 prevedono l'applicazione della pena di morte, che, nel caso in cui l'intelligenza o la corrispondenza non abbiano prodotto danno, può essere commutata in una pena inferiore, mentre l'art. 58 stabilisce la reclusione da dieci a vent'anni.

della magistratura ordinaria – Corti d’Assise, Tribunali e Pretori – sebbene con una rilevante modifica nella composizione delle Corti d’Assise, all’interno delle quali vennero chiamati a comparire, in sostituzione dei due precedenti assessori, due magistrati e cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata (art. 4)

Complessivamente, l’opera dell’Alta Corte di Giustizia è stata valutata dalla storiografia fallimentare, per l’incapacità di elaborare un giudizio scevro da compromissioni politiche sulla classe dirigente fascista⁸²; e del resto la debolezza di questo organismo risultò palese già in occasione di uno dei primi processi istituiti, all’inizio del ‘45, che vide fuggire uno dei principali imputati, il generale Mario Roatta⁸³.

Pochi giorni prima della Liberazione, il secondo governo Bonomi emanò il Decreto Legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945 n.142, che istituì le Corti d’Assise Straordinarie. Il nuovo testo di legge, pensato per contenere la giustizia sommaria nell’onda lunga della violenza della guerra ed evitare la promulgazione di un parallelo progetto legislativo di diretta derivazione resistenziale – di stampo più radicale⁸⁴ –, apportò modifiche sostanziali al decreto precedente, introducendo una giustizia straordinaria e temporanea rappresentata, appunto, dalle CAS. Tali organi speciali furono dichiarati competenti a giudicare coloro che, posteriormente all’8 settembre, avessero commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, con qualunque forma di intelligenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata (art. 1), nonché i reati contemplati dall’articolo 3 del DLL n.159, commessi da

⁸² Scrive, ad esempio, Toni Rovatti, in *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti fascisti*, art. cit., p. 80: «L’ambiziosa esperienza dell’Alta corte di giustizia si rivela di fatto un’utopia giuridica fallimentare, incapace di portare in giudizio personalità di rilievo e di superare il potere residuale delle connivenze che hanno legato durante gli anni del regime l’esperienza fascista alla monarchia e alle alte gerarchie dell’esercito».

⁸³ Si veda: L. Bordoni, *Il caso Roatta*, op. cit.

⁸⁴ Un primo progetto di legge per la punizione del nemico fu diffuso dal Clnai ai Comitati di liberazione regionali e provinciali già il 16 agosto 1944: il testo, dal titolo *Norme per il funzionamento delle Corti d’Assise*, prevedeva l’istituzione, nell’immediata fase post-insurrezionale, di una giustizia penale d’emergenza, politica, che potesse con processi rapidi e severi fare da argine alla violenza popolare. Questo principio trovò espressione compiuta nel *Decreto sui poteri giurisdizionali del Clnai*, emanato il giorno della Liberazione, e che differiva dal decreto n. 142 su alcuni aspetti fondamentali, come l’ammissibilità di costituzione di parte civile (Titolo VI, art. 29, comma c) e l’impossibilità di impugnare le sentenze della corte (Titolo VI, art. 30). Si veda: G. Grassi (a cura di), *“Verso il governo del popolo”*, op. cit., pp. 157-9; 324-8

chi fosse imputato di reati previsti nell'articolo precedente (art. 2). Di fronte alle CAS, dunque, furono chiamati a comparire quanti si fossero resi responsabili di reati specifici, quali stragi, rappresaglie, rastrellamenti, arresti e omicidi indiscriminati, torture, furti, saccheggi, delazioni ecc., compiuti in collaborazione con i tedeschi a danno dei partigiani, ma anche chi, subordinatamente ad aver collaborato con l'invasore, avesse, ad esempio, organizzato squadre fasciste o contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista.

Al fine di meglio definire la competenza di giudizio, il decreto introdusse specifiche presunzioni di responsabilità, cioè indicò una serie di cariche e di attività, svolte successivamente all'instaurazione della Repubblica Sociale Italiana, di per sé sufficienti a definire l'automatico rinvio a giudizio degli imputati: ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della RSI o cariche direttive di carattere nazionale nel partito fascista repubblicano, presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello stato o dei tribunali straordinari istituiti dal predetto governo ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica accusa; capi di provincia o segretari o commissari federali od altre equivalenti; direttori di giornali politici; ufficiali superiori in formazione di camicie nere con funzioni politico-militari (art.1).

La straordinarietà delle CAS fu definita da una serie di prerogative. Innanzitutto, dal decentramento territoriale: le CAS furono istituite in ogni capoluogo di provincia, con possibilità da parte del presidente di istituire con decreto sezioni delle corti predette (art. 3). Poi, dalla composizione mista, in parte togata, in parte popolare: le CAS furono dichiarate composte da un presidente – nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte d'Appello – e da quattro giudici popolari – estratti a sorte da elenchi compilati dai Cln provinciali (art. 6). Infine, dalla durata temporanea, fissata a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (art. 18).

La storiografia ha evidenziato come la giustizia straordinaria espressa dalle CAS fosse il frutto di un compromesso tra le istanze di giustizia più radicali derivanti dagli ambienti resistenziali e le aspirazioni più moderate provenienti dal governo del Sud, alle quali la legislazione contro il fascismo formulata precedentemente non era riuscita a dare una risposta soddisfacente⁸⁵. Se, infatti, il decentramento territoriale e la presenza di una

⁸⁵ T. Rovatti, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, art. cit., p. 21

componente popolare maggioritaria, espressione diretta dei Cln, all'interno delle corti, furono pensati per dare una risposta immediata al bisogno di giustizia della popolazione, la presenza della componente togata – se pur minoritaria – all'interno delle stesse corti e la possibilità di ricorrere in appello attraverso una Sezione speciale della Corte di Cassazione (art. 16)⁸⁶ rifletterono la volontà da parte del legislatore di attenuare e, in un certo senso, fare da contraltare alla giustizia politica, delegando il giudizio di merito sui collaborazionisti alla magistratura⁸⁷.

I provvedimenti legislativi relativi alla punizione dei collaborazionisti elaborati nei mesi successivi alla Liberazione, esaurita per la maggior parte l'ansia di vendetta, parvero interpretare il progressivo orientamento del Paese e dei governi verso la normalizzazione. Già il decreto 5 ottobre 1945 n. 625, sulle *Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*, sanzionato dal governo Parri, introdusse delle modifiche profonde alle norme sulle sanzioni contro il fascismo, nel tentativo di accelerare i lavori della macchina giudiziaria e concludere in breve tempo i processi politici: esso unificò infatti in tutto il territorio dello Stato gli organi per la procedura e la repressione dei delitti fascisti (art. 1) e cioè attribuì la competenza fino a quel momento ripartita tra Alta Corte di Giustizia, Corti d'Assise Straordinarie, Corti d'Assise Ordinarie e Tribunali militari, alle sole Corti d'Assise Straordinarie, che furono soppresse e trasformate in Sezioni Speciali delle Corti di Assise (art.3); esso sancì, inoltre, l'abolizione dell'Alta Corte di Giustizia, che restava in funzione esclusivamente per l'espletamento dei giudizi di decadenza dei senatori (art. 1)⁸⁸.

Fu però il provvedimento 22 giugno 1946 n.4, *Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari*, più comunemente noto come “amnistia Togliatti”, a determinare una decisiva inversione di rotta nella punizione dei crimini di collaborazionismo⁸⁹. Presentato nella

⁸⁶ A Milano fu istituita una sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, poi abolita con il Dll del 5 ottobre 1945, n. 625, *Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*. In caso di annullamento con rinvio, la Corte di Cassazione determinava a quale Corte d'Assise Straordinaria dovesse essere rimesso il giudizio. I motivi del ricorso dovevano essere presentati entro tre giorni dal deposito della sentenza.

⁸⁷ Si fa riferimento all'intervento di Fulvio Cortese, *Leggere le sentenze delle CAS: problemi speciali per decisioni speciali?* in occasione del convegno “Giustizia straordinaria tra guerra e dopoguerra. Tribunali speciali e tribunali militari”. Fulvio Cortese spiega la dialettica CAS/Cassazione come uno scontro tra giustizia politica ed esigenza di razionalizzazione.

⁸⁸ Dll 5 ottobre 1945, n. 625: *Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 13 ottobre 1945, n. 123

⁸⁹ Dll 22 giugno 1946, n. 4: *Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 23 giugno 1946, n. 137

relazione introduttiva da Togliatti come necessario per «un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale»⁹⁰, esso venne sfruttato per modificare o – in molti casi – ribaltare completamente i giudizi espressi in primo grado dalle CAS: infatti, benché il decreto prevedesse una serie di cause ostative all'applicazione dell'amnistia (art. 3)⁹¹, la magistratura superiore applicò molto estensivamente il provvedimento, non solo, quindi, nei confronti di imputati di reati minori – rispetto ai quali il decreto poteva anche costituire una misura opportuna – ma anche nei confronti di diversi alti gerarchi e criminali fascisti, che poterono beneficiare di un notevole sconto di pena se non addirittura della liberazione. L'amnistia Togliatti si configurò, dunque, come uno snodo cruciale nella gestione della giustizia post-bellica, sebbene il giudizio storiografico su di essa non sia ancora affatto concorde: per alcuni storici, il provvedimento promosse effettivamente la pacificazione, così come annunciato negli intenti del suo estensore; altri, invece, sono dell'idea che esso abbia suggellato il definitivo fallimento dell'epurazione, dando un «colpo di spugna» alle responsabilità fasciste⁹². Certo è comunque che l'amnistia concessa da Togliatti fu estremamente precoce, soprattutto se si tiene conto del fatto che in altri paesi europei analoghi provvedimenti furono concessi solo diversi anni più tardi (in Germania e in Francia nel '51, ad esempio).

⁹⁰ M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 309-312

⁹¹ Art. 3: «È concessa amnistia per i delitti di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e per i reati ad essi connessi a' sensi dell'art. 45, n. 2, Codice procedura penale, salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro».

⁹² La tesi del «colpo di spugna» è stata sostenuta da Franzinelli e, in anni passati, dallo storico britannico D. Mack Smith, che nel suo libro *La storia manipolata*, considera l'amnistia un'occasione mancata sul piano conoscitivo. (D. Mack Smith, *La storia manipolata*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 27-28: «La nuova repubblica democratica sorta dopo il 1945 ha avuto enormi vantaggi in confronto al regime del periodo fascista, e uno di questi consisteva nel fatto che avrebbe dovuto essere molto più difficile occultare la corruzione che non sotto una dittatura. Dopo la sconfitta di Mussolini si era inizialmente diffusa una certa aspettativa in merito alla possibilità di far luce su alcuni eventi precedenti e di impedire, quindi, che si riaffermasse il sistema di corruzione che aveva così pesantemente contribuito a deteriorare l'immagine del regime agli occhi dell'opinione pubblica. Invece, a differenza di quanto è accaduto in qualche altro Paese retto in precedenza da un regime di tipo fascista, fu concessa velocemente un'amnistia, valida per la maggior parte dei delitti spesso atroci compiuti nel ventennio anteriore al 1945, giacché altrimenti sarebbero state coinvolte troppe persone e forse gran parte dell'apparato statale avrebbe dovuto essere sostituita. Una conseguenza di questa amnistia è rappresentata dal fatto che essa ha determinato una consistente lacuna negli annali della storia, una lacuna facilmente comprensibile, ma che ha lasciato nell'oblio diverse lezioni utilizzabili per l'avvenire del Paese»).

Del resto, l'amnistia Togliatti non fu nemmeno l'unico provvedimento di clemenza promulgato in Italia. Si è anzi calcolato che, complessivamente, tra il '44 e il '59, in Italia siano stati concessi qualcosa come 24 provvedimenti di clemenza, tra amnistie, condoni, grazie e liberazioni condizionali, che di fatto finirono per annullare gli sforzi effettuati dalla gigantesca macchina giudiziaria messa in moto in Italia tra CAS e Tribunali Militari. Emblematico fu il caso del maresciallo Rodolfo Graziani, ministro della guerra della RSI, che nel '50 venne condannato per collaborazionismo a 19 anni, ma che, grazie a vari condoni, tornò in libertà dopo pochi mesi⁹³.

Nel frattempo, nelle contrapposizioni determinate dalle logiche della Guerra Fredda, i giudici non applicarono l'amnistia Togliatti altrettanto estensivamente nei confronti dei partigiani, verso i quali anzi si scatenò un vero e proprio accanimento giudiziario, con la riesumazione di processi archiviati del '45-'46 o la revoca di sentenze istruttorie che avevano prosciolti gli imputati⁹⁴.

In questo paradossale e grottesco processo di ribaltamento tra carnefici e vittime, le CAS cessarono di operare nel dicembre '47 e nel gennaio '48 la loro competenza fu trasferita alle Corti d'Assise ordinarie⁹⁵. Intanto l'entrata in vigore della Costituzione, il 1° gennaio '48, abrogando la pena di morte, bloccò la possibilità di condanna alla pena capitale⁹⁶.

I processi contro i collaborazionisti continuarono a svolgersi ma, dopo la promulgazione dell'ultima grande amnistia – promossa dal ministro guardasigilli Antonio Azara – e della legge sulla liberazione condizionale – entrambe entrate in vigore nel dicembre '53⁹⁷ –, pochissimi tra coloro che erano stati condannati dalle CAS continuarono a rimanere in carcere.

La questione della punizione del collaborazionismo si esaurì definitivamente tra il '53 e il '56, in un contesto che vide, parallelamente, l'archiviazione giudiziaria delle atrocità

⁹³ Sul caso Graziani si veda F. Colao, *I processi a Rodolfo Graziani. Un modello italiano di giustizia di transizione dalla Liberazione all'anno Santo* in G. Focardi - C. Nubola, *Nei tribunali*, op. cit., pp. 169-220

⁹⁴ Per i processi ai partigiani, si veda: M. Ponzani, *L'offensiva giudiziaria antipartigiana nell'Italia repubblicana (1945-1960)*, Roma, Aracne Editrice, 2008

⁹⁵ Dll 12 aprile 1946, n. 201, *Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste* in «Gazzetta Ufficiale», 27 aprile 1946, n. 98

⁹⁶ Dl 22 gennaio 1948, n. 21, *Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte* in «Gazzetta Ufficiale», 5 febbraio 1948, n. 29

⁹⁷ DPR 19 dicembre 1953, n. 922, *Concessione di amnistia e indulto* in «Gazzetta Ufficiale», 21 dicembre 1953, n. 292; Legge 18 dicembre 1953, n. 920, *Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto* in «Gazzetta Ufficiale», 21 dicembre 1953, n. 292

perpetrate dai tedeschi in Italia e dei crimini di guerra commessi dagli italiani in Africa e nei Balcani⁹⁸.

Qualche dato numerico per rendere conto più precisamente della portata del fenomeno: i processi per collaborazionismo riguardarono circa 43000 cittadini, 23000 dei quali furono amnistiati in fase istruttoria e 14000 liberati con formule varie; i condannati in via definitiva furono 5928 (34 in contumacia); la pena capitale, inflitta a 259 imputati, ebbe esecuzione in 91 casi. Dell'impatto combinato di amnistia, indulto e grazia beneficiarono 5328 fascisti: 2231 in modo totale, 3363 in parte. All'inizio degli anni Cinquanta, rimanevano in carcere 266 detenuti e i 334 latitanti si erano rifatti in gran parte un'esistenza in America latina, rifugio per tanti criminali nazi-fascisti dopo la guerra⁹⁹.

⁹⁸ Sull'archiviazione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia si veda M. Franzinelli, *Le stragi nascoste. L'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001*, Milano, Mondadori, 2002; per quanto riguarda l'archiviazione dei crimini di guerra italiani, D. Conti, *Criminali di guerra italiani. Accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra*, Roma, Odradek, 2011

⁹⁹ M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 259

Capitolo 2 Il funzionamento delle CAS lombarde

2.1 Un censimento dei processi

In conformità a quanto previsto dal Dll 22 aprile 1945 n. 142, anche in Lombardia furono attivate le Corti d'Assise Straordinarie per la punizione dei reati di collaborazionismo.

Nella regione lombarda furono attive in tutto nove Corti d'Assise Straordinarie: a Milano, Como, Pavia, Sondrio, Varese, Brescia, Cremona, Mantova e Bergamo. Accanto a queste – istituite nei capoluoghi di provincia – vennero aggiunte, per un'opera più efficace nelle province maggiormente estese e con più abitanti alcune sezioni, così come previsto dall'art. 3 del decreto n. 142: a Lecco (per Como), a Vigevano e Voghera (per Pavia) e a Busto Arsizio (per Varese); a Milano, caso unico, furono create cinque sezioni speciali, con sede tre a Milano, una a Lodi e una a Monza.

Le CAS di Milano, Como, Pavia, Sondrio e Varese, localizzate nella Lombardia occidentale, facevano capo al distretto di Corte d'Appello di Milano, mentre Brescia, Cremona, Mantova e Bergamo, dislocate nella parte orientale della regione, a quello di Brescia.

In generale, le CAS lombarde iniziarono ad operare verso la metà di maggio del '45, prolungando i propri lavori sino agli ultimi mesi del '47. La prima sentenza fu pronunciata dalla CAS di Brescia il 25 maggio. Più tempo invece ci volle alla CAS di Sondrio per il primo verdetto, emanato solo l'11 giugno. Perlopiù, i processi si conclusero tra novembre e dicembre '47; fecero eccezione la CAS di Mantova, che ultimò i propri lavori già a fine marzo, e la CAS di Sondrio, che chiuse i battenti verso metà giugno. Le sezioni attivate in città diverse dai capoluoghi di provincia iniziarono a lavorare più tardi e furono chiuse prima: ad esempio, la CAS di Pavia emise la prima sentenza il 4 giugno '45 e l'ultima il 17 novembre '47, mentre le sezioni di Voghera e Vigevano pronunciarono le prime sentenze rispettivamente il 16 luglio e il 17 agosto '45, e le ultime il 16 ottobre '46 e il 9 ottobre '46¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Non è stato possibile identificare le date precise di inizio e di fine dei lavori delle CAS di Como e di Varese perché non indicate nei relativi inventari.

Prima sentenza pronunciata (1945)	
Brescia	25 maggio
Milano	29 maggio
Cremona	30 maggio
Bergamo	1° giugno
Mantova	4 giugno
Pavia	4 giugno
Sondrio	11 giugno

Ultima sentenza pronunciata (1947)	
Mantova	31 marzo
Sondrio	11 giugno
Pavia	17 novembre
Bergamo	24 novembre
Brescia	28 novembre
Cremona	9 dicembre
Milano	(?) dicembre

Complessivamente, furono 2300 i procedimenti definiti con sentenza dalle CAS lombarde: di questi, il numero più alto si ebbe a Milano, con 884, e il più basso a Cremona, con 104¹⁰¹.

CAS	N. procedimenti definiti con sentenza
Milano	884
Pavia	335
Como	315
Brescia	210
Bergamo	180
Sondrio	150
Mantova	122
Cremona	104
Totale	2300

Il totale di collaborazionisti processati fu di 3626: anche qui il numero più alto si registra a Milano, con 1225 imputati, seguito a molta distanza dai 463 di Pavia (di cui 235 processati a Pavia, 126 a Voghera e 102 a Vigevano); solamente 205, invece, furono i collaborazionisti processati a Sondrio.

¹⁰¹ Non è stato possibile identificare il numero di procedimenti definiti con sentenza presso la CAS di Varese in quanto non specificato nell'inventario.

CAS	N. collaborazionisti processati
Milano	1225
Pavia	463
Como	359
Brescia	336
Bergamo	299
Mantova	267
Varese	258
Cremona	214
Sondrio	205
Totale	3626

La componente femminile risulta nettamente minoritaria: dei 3626 collaborazionisti processati, infatti, solamente 309 furono donne. Di queste, ben 151 vennero processate a Milano e solo 7 a Mantova.

CAS	N. donne processate
Milano	151
Pavia	29
Como	28

Varese	26
Brescia	25
Sondrio	18
Bergamo	15
Cremona	10
Mantova	7
Totale	309

2.2 Processi e condanne: il volto duro delle CAS

Uno dei primi atti per la costituzione delle CAS fu la nomina dei presidenti, dei Pubblici Ministeri e dei giudici popolari, questi ultimi estratti a sorte da elenchi compilati dai Cln provinciali. I documenti raccolti nei fondi delle CAS di alcune province – Sondrio e Cremona –, nonché le carte della Commissione di Controllo Alleata per la provincia di Pavia, ci permettono di avere un'idea dell'avvio dei lavori. A Sondrio, ad esempio, a procedere all'estrazione dei giudici popolari, venne chiamato il 19 maggio il presidente Ostilio Zezza, assistito dal Pubblico Ministero Giuseppe Monai¹⁰². Successivamente, il 2 giugno il Cln provinciale inviò al tribunale una rosa di 94 candidati, precisando la difficoltà a nominarne di più: segnale eloquente di una carenza del personale che da lì a pochi mesi si sarebbe rivelata, come si vedrà più avanti, cronica¹⁰³. Oltre ai giudici popolari, anche i magistrati scarseggiavano, tanto che in taluni casi, come a Pavia, fu necessario ricorrere in via eccezionale alla nomina di alcuni avvocati, per non rischiare

¹⁰² AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 13, *Corte Straordinaria di Assise di Sondrio, Verbale di estrazione a sorte dei Giudici Popolari per le udienze della quindicina, 19 maggio 1945*

¹⁰³ *Ivi, Rapporto n. 80 del Cln per la Provincia di Sondrio al presidente del Tribunale di Sondrio, 2 giugno 1945*

che l'ufficio del P. M. rimanesse vuoto¹⁰⁴. Se i P.M. erano magistrati o avvocati, molto più variegata era la composizione socioprofessionale dei giudici popolari: a Cremona, ad esempio, tra i nomi elencati l'8 maggio dal Cln provinciale figuravano medici, impiegati, industriali e operai¹⁰⁵.

Dall'inizio e sino al dicembre '45 la scelta dei giudici popolari e togati e, in generale, l'andamento dei processi in tutta la Lombardia, vennero attentamente monitorati dagli Alleati, ai quali settimanalmente gli uffici del P.M. istituiti presso le CAS erano tenuti ad inviare prospetti contenenti i nomi degli accusati, un ragguglio sui particolari dell'accusa, il luogo e la data del processo e il verdetto della Corte¹⁰⁶. Agli uffici del P.M. spettava anche il compito di inviare periodicamente dei resoconti complessivi sui lavori delle CAS ai Procuratori Generali (rispettivamente di Milano e di Brescia), che a loro volta erano incaricati di trasmettere le informazioni al Ministero di Grazia e Giustizia a Roma¹⁰⁷.

Gli Alleati vollero essere informati soprattutto delle condanne a morte e delle reazioni della popolazione ai processi. Ufficialmente, essi dichiararono di non voler interferire nel lavoro delle CAS; una delle frasi più ricorrenti che si trova a tal proposito è infatti la seguente: «Mentre questi Tribunali stanno adempiendo alla loro funzione di applicazione del diritto italiano seguendo la procedura italiana in un regime di libertà, è norma costante del Governo Militare Alleato di non ingerirsi nel loro funzionamento¹⁰⁸». Tuttavia, in alcune circostanze le forze anglo-americane intervennero, esprimendo la necessità di prestare cautela rispetto alle sentenze comminate. Fu quanto accadde, ad esempio, per l'ex capo della provincia di Pavia Dante Maria Tuninetti, condannato dalla CAS pavese a 24 anni di reclusione: il 4 ottobre '45, il rappresentante del Governo Militare Alleato

¹⁰⁴ IPSREC, Fondo ACC, bobina 4, 2202 Special Courts of Assise, in copia dai NAW, *Decreto del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, 16 maggio 1945*

¹⁰⁵ AS di Cremona, Tribunale di Cremona, Fondo CAS di Cremona, b. 2428, Circolari, *Elenco lista dei giudici popolari per la Corte Straordinaria d'Assise di Cremona*

¹⁰⁶ AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 13, *Telegramma "Special Courts of Assize" del commissario Provinciale J. J. Vogel al P.M. G. Monai, 4 giugno 1945*

Si veda anche, per un modello del prospetto: AS di Cremona, Tribunale di Cremona, Fondo CAS di Cremona, b. 2428, *Statistica giudiziaria penale, Adempimenti per il Comando Alleato*

¹⁰⁷ AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 13, *Telegramma n. 750 "Esito dei procedimenti" della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano all'Ufficio del P.M. presso la CAS di Sondrio, 1° giugno 1945*

Si veda anche, per un modello del prospetto: AS di Cremona, Tribunale di Cremona, Fondo CAS Cremona, b. 2428, *Statistica giudiziaria penale, Adempimenti per il Comando Alleato*

¹⁰⁸ IPSREC, Fondo ACC, bobina 4, 2202 Special Courts of Assise, in copia dai NAW, *Telegramma del delegato provinciale Bayliss alla signora F. Albo, 12 ottobre 1945*

fece presente che tra l'opinione pubblica la sentenza era considerata «troppo severa» e che dunque era necessario che la Suprema Corte di Cassazione vagliasse «attentamente» il caso prima di confermare la sentenza¹⁰⁹. Un episodio di questo genere potrebbe far pensare che le sentenze preoccupassero gli Alleati innanzitutto per i loro risvolti sul piano dell'ordine pubblico. Come si vedrà più avanti, però, esaminando nel dettaglio alcuni casi, anche fattori di altro tipo motivarono un'ingerenza nei percorsi della giustizia.

I primi processi istituiti a poche settimane dalla Liberazione videro sfilare alla sbarra imputati di particolare rilievo e molto noti alla popolazione, come ministri, prefetti, questori, commissari federali, direttori di giornali politici, ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari: insomma, quanti avevano rivestito le cariche elencate all'art. 1 del Dll 22 aprile 1945 n. 142. A Milano, ad esempio, il primo processo celebrato fu quello a carico di Guido Buffarini Guidi, ministro dell'Interno della Repubblica Sociale Italiana, imputato assieme ai capi della provincia di Milano Oscar Uccelli e Carlo Riva. A Pavia invece la Corte d'Assise Straordinaria inaugurò i propri lavori processando il direttore del giornale fascista «Il Popolo Repubblicano», Cesare Cis, e il commissario Federale dei fasci repubblicani di Pavia, Dante Cattaneo. A Brescia tra i primi a comparire a giudizio vi fu il questore Manlio Candrilli, mentre a Sondrio nel mese di giugno vennero processati, tra gli altri, il capo della provincia Rino Efrem Parenti, il questore Antonio Pirrone e il generale delle Forze Armate repubblicane Onorio Onori. Fu soprattutto nei primi sei mesi di lavoro – da settembre a dicembre – che le CAS dispiegarono le loro maggiori energie, celebrando anche i grandi processi collettivi agli esecutori di rastrellamenti e repressioni antipartigiane, come i membri della *Sicherheits* di Pavia o quelli della Banda Resmini di Bergamo, alle spie e anche ai responsabili dei sequestri dei beni a danno degli ebrei. Anche in seguito, comunque, non mancarono processi di grande richiamo, conclusisi con pene decisamente severe: si pensi, ad esempio, al processo ai ventotto responsabili di “Villa Merli” a Cremona, celebrato soltanto nell'aprile '46.

In questa prima parte del capitolo verranno elencati alcuni dei processi maggiormente significativi celebratisi in Lombardia, singoli o collettivi, a carico di imputati diversi – per età, sesso, provenienza, occupazione, *status* militare, rapporti con la RSI e i tedeschi ecc. –, ma accomunati dal rigore delle sentenze comminate. Alcune di esse, soprattutto

¹⁰⁹ *Ivi*, *Telegramma del delegato provinciale Bayliss alla CAS, 4 ottobre 1945*

quelle pronunciate entro i primi sei mesi dopo la Liberazione, furono effettivamente eseguite, altre, come si vedrà più avanti, sarebbero state mitigate o addirittura annullate da vari fattori, tra i quali il sopraggiungere dell'ammnistia Togliatti. A prescindere dagli sviluppi successivi dei procedimenti, ciò che importa qui evidenziare, tuttavia, è il fatto che da parte delle CAS vi fosse stato uno sforzo per punire i crimini di collaborazionismo e di fascismo e per restituire all'opinione pubblica un'immagine complessiva della violenza fascista: per questo motivo, nell'esame dei vari casi, si cercherà di guardare non solo agli esiti, ma anche ai contenuti delle sentenze.

Il processo a Buffarini Guidi fu sicuramente uno dei primi e più importanti celebrati a carico dei vertici della Repubblica di Salò, che a Milano e non sul piccolo comune del lago di Garda pose la sede del suo quartier generale. Tale specificità fece sì che anche molti altri personaggi della classe dirigente della RSI venissero processati nel capoluogo lombardo: Angelo Tarchi (ministro dell'Economia), Giampietro Domenico Pellegrini (ministro delle Finanze), Carlo Emanuele Basile (sottosegretario all'Esercito), per limitarci a qualche nome.

Buffarini Guidi era un fascista noto in tutta Italia. Nato a Pisa il 17 agosto 1895, si era già distinto negli anni Venti per essere stato uno tra i principali organizzatori delle squadre fasciste della città natale, dove in seguito era divenuto anche, nell'ordine, sindaco, podestà e segretario federale. Era stata però la nomina a sottosegretario dell'Interno, l'8 maggio '33, a renderlo decisamente influente, consentendogli di estendere un controllo capillare su tutte le province tramite la nomina di prefetti a lui fedeli. Nella famosa seduta del Gran Consiglio del luglio '43 aveva votato a favore di Mussolini e, dopo l'8 settembre, era stato nominato ministro dell'Interno della RSI. Denunciato dal Clnai come criminale di guerra già nel settembre '44, dopo la Liberazione era stato finalmente catturato dai partigiani nei pressi di Como, mentre cercava invano di varcare la frontiera¹¹⁰.

Nel testo della sentenza si legge che da ministro dell'Interno Buffarini Guidi aveva disposto, in rappresaglia all'uccisione del commissario federale di Milano Aldo Resega, la costituzione di alcuni Tribunali Militari Straordinari, che avevano condannato a morte partigiani e antifascisti detenuti per motivi politici del tutto estranei all'omicidio del

¹¹⁰ Non esiste una biografia ufficiale di Guido Buffarini Guidi. Per un resoconto riassuntivo della sua vita e della sua attività, si faccia riferimento alla voce nel Dizionario Biografico degli Italiani: http://www.treccani.it/enciclopedia/guido-buffarini-guidi_%28Dizionario-Biografico%29/. Si veda anche M. Missori, *Gerarchie e statuti del PNF: Gran Consiglio, Direttorio Nazionale, Federazioni provinciali: quadri e biografie*, Roma, Bonacci, 1986, p. 179

fascista¹¹¹. Pertanto, imputato di avere commesso il delitto contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato previsto dall'art. 5 del Dll 27 luglio 1944 n. 159 in relazione all'art. 1 del Dll 22 aprile 1945 n. 142, egli fu condannato, ai sensi dell'art. 51 C.P.M.G., alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena. La sentenza venne eseguita poche settimane dopo, il 10 luglio.

Se l'esito del giudizio è certamente un primo dato importante in sé – perché emblematico della linea punitiva rigorosa adottata dalle CAS nei primi mesi di giudizio – sembra però opportuno, ai fini di comprendere meglio le logiche sottese al funzionamento della giustizia verso i collaborazionisti, andare ad esaminare quelle che furono le motivazioni addotte dall'imputato e dai giudici. Negli interrogatori, Buffarini Guidi aveva spiegato che i suoi ordini per la costituzione di Tribunali Militari Straordinari traevano legittimazione da una circolare precedentemente diramata da Mussolini alle autorità civili e militari: l'ex ministro degli Interni, cioè, aveva provato, a dimostrare che non era sua la responsabilità delle uccisioni dei detenuti politici, ma che egli, semplicemente, si era limitato ad eseguire un "ordine superiore". La stessa strategia era stata peraltro seguita dal capo della provincia Uccelli, il quale, a sua volta, aveva cercato di scaricare la colpa dei reati addebitatigli proprio sul suo superiore, ovvero il ministro Buffarini Guidi.

In entrambi i casi, comunque, i giudici non accolsero le difese degli imputati e affermarono l'efficacia della presunzione di colpa, fissando di quest'ultima, così come stabilita dall'art. 1 del Dll 22 aprile 1945, una prima e importante interpretazione giuridica:

Presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, come si evince dall'espressione "in ogni caso" usata dal legislatore. Perché la creazione e l'organizzazione di uno stato repubblicano fascista vengono considerate dalla legge in esame quale mezzo escogitato per meglio servire agli interessi dell'invasore; e quindi certe determinate cariche e funzioni in esso ricoperte ed esplicate, sono per se stesse, indipendentemente dal modo in cui siano state esercitate, considerate come manifestazione di collaborazionismo¹¹².

È vero che tale lettura, nel caso di Uccelli, sarebbe stata completamente ribaltata nei mesi successivi dalla Suprema Corte di Cassazione (come si vedrà, infatti, quest'ultima

¹¹¹ AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Sentenze, vol. 1, Sentenza 1/45, 29 maggio 1945

¹¹² *Ibidem*

avrebbe accolto il ricorso dell'imputato rinviando il giudizio alla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Brescia), ma essa risulta comunque importante perché testimonia lo sforzo della CAS di Milano di riconoscere e definire un crimine di matrice fascista, quale fu la costituzione del Tribunale Militare Straordinario. Emergono, dunque, e vengono definite la responsabilità e l'autonomia dei vertici del regime di Salò:

Al sistema brutale, prettamente teutonico del massacro di innocenti tratti a caso dai campi di concentramento se ne andava così sostituendo, od aggiungendo, un altro di marca italiana, escogitato da menti perfide ed astute come quella del Buffarini Guidi: quello di compiere rappresaglie su persone detenute per motivi differenti, imbastendo a loro carico un simulacro di processo che doveva invariabilmente terminare con delle condanne a morte e ammantare di legalità apparente una tragica ed inconfessabile realtà, che soltanto un termine può esprimere adeguatamente: omicidio premeditato¹¹³.

Quella contro Buffarini Guidi è anche una sentenza – lo si evince ad esempio dall'espressione «menti perfide e astute» – dal carattere palesemente duro e sprezzante, che rivela l'esistenza da parte dei componenti della corte di un forte sentimento di rancore nei confronti dell'imputato.

Toni e contenuti analoghi a quelli del verdetto emesso verso l'ex-ministro dell'Interno sono ravvisabili in molte altre circostanze. Essi furono adottati, ad esempio, dalla CAS di Brescia nei confronti dell'ex-questore della città Candrilli: imputato di avere collaborato col tedesco invasore offrendo a quest'ultimo ospitalità ed aiutandolo in vario modo, perseguitando patrioti, fornendo liste di ostaggi, procedendo o dando ordine di procedere a rastrellamenti di giovani da inviare in Germania coattivamente, dando la caccia a coloro che si volevano sottrarre al servizio militare della sedicente RSI, seviziando e facendo seviziare persone, Candrilli venne infatti definito dai giudici «un uomo violento, brutale e volgare» e dalla «natura essenzialmente criminale», la quale si manifestò principalmente «nella lotta contro gli antifascisti e i patrioti»¹¹⁴. Si legge, a conclusione del ragionamento:

¹¹³ *Ibidem*

¹¹⁴ AS di Brescia, Fondo Corte di Assise Speciale di Brescia, Sentenze, 4/45, 13 giugno 1945

Questa fu l'opera criminale svolta dal novembre 1943 all'aprile 1945 da questo uomo abbruttito da una insana e nefanda ferocia e nella quale sfogò la sua smania di persecuzione contro gli antifascisti e contro i patrioti e nella quale non si può non ravvisare la sua responsabilità per il delitto di collaborazione contestatogli [...]

Il Candrilli, eseguendo i rastrellamenti che avevano per risultato le retate di migliaia di giovani da inviare in Germania e da arruolare nell'esercito repubblicano, nel perseguire ed arrestare i patrioti, veniva a favorire le operazioni militari del tedesco invasore [...] che era il nemico del legittimo Stato italiano [...] Per questo delitto la pena adeguata è quella di morte che non può essere evitata da nessuna attenuante, perché l'attività del Candrilli ha sparso tanto orrore e tanto strazio di molte giovani vite da non destare nessuna pietà, ma deve essere colpito dalla severa giustizia punitiva con la più grave sanzione che essa può infliggere¹¹⁵.

L'accento posto sui crimini dispiegati contro i patrioti – rastrellamenti, persecuzioni, arresti ecc. –, molto presente in diverse altre sentenze emanate dalle CAS nei primi tempi di attività, rappresenta anche un proposito di legittimazione della lotta partigiana.

Nei primi mesi dopo la Liberazione, l'opera delle CAS in Lombardia sembra accolta perlopiù con estremo favore dalla popolazione. I quotidiani locali e i resoconti giudiziari dei processi pubblicati nella tarda primavera e nell'estate '45, ove consultabili, ci riportano l'immagine di una popolazione festante, a tratti commossa, di fronte alle sentenze di condanna emesse dalle corti. Basta scorgere qualche titolo della Cronaca Giudiziaria di Sondrio o delle Cronache dell'Oltrepò, per esempio, per rendersi conto dell'odio diffuso covato nei confronti dei fascisti e del sentimento generale di sollievo di fronte alla pronuncia della reclusione o perfino della pena capitale.

Sulla Cronaca Giudiziaria di Sondrio, curata da Francesco Forte, si legge ad esempio il 27 giugno: *La Sassella vendicata: l'ex-generale Onori condannato a morte*¹¹⁶. Onori era stato imputato dalla CAS di Sondrio di collaborazionismo col tedesco invasore per aver esercitato il comando della Brigata Nera Garibaldi, per aver in seguito assunto i pieni poteri sulle forze repubblicane della Valtellina onde permettere che nella Valle si accentrassero tutti i residui e gli esponenti della RSI e per aver ordinato gli incendi della Sassella e di Triasso. In questi due piccoli centri abitati poco distanti da Sondrio, il 6

¹¹⁵ *Ibidem*

¹¹⁶ *La Sassella vendicata: l'ex-generale Onori condannato a morte* in «Cronaca Giudiziaria della Corte di Assise Straordinaria di Sondrio», 27 giugno 1945

aprile '45, poche settimane prima della Liberazione, si era consumata una delle violenze fasciste più gravi tra quelle ricordate dal popolo valtellinese: la fucilazione di tre giovani del posto, di cui uno scelto dal padre tra due fratelli, ad opera di alcuni reparti repubblicani, guidati dagli ufficiali della Brigata Nera "Gatti" (Renzo Cazzola, Giacomo De Angelis e Canova), in rappresaglia per l'uccisione di alcuni militi della Brigata Nera "Garibaldi". Il sentimento di rabbia verso Onori era tale che nella Cronaca si legge che quando il P.M. Monai ebbe terminato la sua arringa chiedendo per l'ex generale la pena di morte mediante fucilazione nella schiena, il pubblico proruppe in applausi così forti da mettere in condizioni il presidente della corte di minacciare di far sgomberare l'aula¹¹⁷. Stessa cosa accadde il 31 luglio durante il processo al "criminale", "assassino" e "incendiario di Triasso", De Angelis, in cui le deposizioni dei testimoni dell'incendio di Triasso crearono un'atmosfera particolarmente "eccitata". E non poteva che essere tale, ascoltando le parole dei sopravvissuti. Aveva spiegato ad esempio Ferdinando Dell'Agostino, padre di una delle vittime: «Mio figlio tornava dal lavoro quando, arrivato a Triasso, fu preso, messo al muro e fucilato. Io arrivai sul luogo dopo che lo avevano ammazzato; mi imbattei nel De Angelis il quale cinicamente mi disse: "Adesso è andata così, un'altra volta ammazzeremo tutti e bruceremo tutte le case"». Anche Ferruccio Melè aveva rivelato dei particolari raccapriccianti: «Il De Angelis, alla donna che gli porgeva del vino rispose: "non ho sete di vino ma di sangue". Ne scelse e poi ne fucilò tre. Lui fu il primo a sparare»¹¹⁸.

In questi processi la collera popolare sembra trovare un "sollievo", se così si può definire, solo alla pronuncia della sentenza di morte e a fronte degli interventi di Monai, che assume, nella veste di P.M., quasi un ruolo di portavoce del pensiero del popolo, esprimendo il complesso miscuglio di sentimenti – rabbia, dolore, ansia di giustizia – che comprensibilmente agitavano una popolazione dilaniata dalla guerra civile. «Non so che dire di fronte a tanta efferatezza: la responsabilità è molto grande; era egli dimentico di essere italiano fra italiani, fratello tra i fratelli. Non ha voluto sentire neppure la voce di un padre. Ha freddamente preparato l'eccidio ed avuto cura di tutto tranne dell'amor patrio», commentò il P. M. riferendosi a De Angelis, e concluse perentorio: «Associandomi al desiderio del popolo che, questa volta, anche se non sempre, ha

¹¹⁷ *Ibidem*

¹¹⁸ *L'incendiario di Triasso condannato a morte* in «Cronaca Giudiziaria della Corte di Assise Straordinaria di Sondrio», 31 luglio 1945

ragione, chiedo la pena capitale»¹¹⁹. Durante il processo a Onori, Monai «si accalora in un parlare alto e toccante» ma chiarisce anche «che tutto il suo accanimento non deve essere ricercato in odio personale, bensì in un principio di giustizia cui egli desidera non venire meno»¹²⁰. La tensione tra giustizia politica e giustizia legale sembra trovare tutta la sua piena espressione nella figura di questo P.M., che si sforza di agire secondo giustizia ma che, al tempo stesso, sembra non poter fare a meno di condividere il diffuso sentimento popolare.

Episodi simili e anche con reazioni più gravi si verificarono presso la CAS di Voghera, dove vennero processati i responsabili dei crimini di guerra commessi nell'Oltrepò pavese, come i membri della famigerata *Sichereits Abteilung*, più comunemente nota presso la popolazione come “Sicherai” o “Battaglione Fiorentini”¹²¹. Formalmente dipendente dall'Armata Liguria ma di fatto polizia speciale alle dirette dipendenze delle SS tedesche, la *Sichereits* era un nucleo di circa 200 elementi, nato nel dicembre '43 a Voghera, inizialmente incaricato di svolgere un'opera di repressione politica. Già a partire dalla primavera '44, però, con il trasferimento a Varzi, essa assunse un compito di repressione sistematica e di ostacolo alla formazione di nuovi nuclei ribelli nell'Oltrepò, andando progressivamente ad affinare e perfezionare, con la creazione di un ufficio politico e di una squadra volante, una vera e propria “politica del terrore”. Dopo un nuovo trasferimento, questa volta a Broni, nell'Hotel Savoia, la *Sichereits* giunse all'apice della violenza durante l'inverno '44-'45, rendendosi responsabile di una lunghissima serie di eccidi, sevizie e rastrellamenti, che causarono la morte di almeno 132 persone. Già dopo la Liberazione e prima dell'entrata in funzione della CAS, i partigiani avevano

¹¹⁹ *Ibidem*

¹²⁰ *Il parlare alto e toccante del P.M. Monai* in «Cronaca Giudiziaria della Corte di Assise Straordinaria di Sondrio», 27 giugno 1945

¹²¹ Per l'opera dispiegata dalla *Sichereits* nell'Oltrepò pavese, si veda P. Lombardi, *Un tremendo urlo di dolore. La Sichereits a Broni*, Broni, ANPI, 1986 e i numerosi lavori di F. Bernini, uno tra tutti: *Nel sangue fino alle ginocchia. La guerra civile nell'Oltrepò pavese, 1943-1945, Casteggio, Voghera, Varzi*, CDL Edizioni, 1999. Per un inquadramento della S. nel contesto della guerra civile e del neofascismo pavese, si veda M. A. Arrigoni - M. Savini, *I nemici in casa: rastrellamenti, repressione e Resistenza in provincia di Pavia, 1943-1945*, Varzi, Guardamagna, 2015; G. Guderzo, *L'altra guerra: neofascisti, tedeschi e partigiani, popolo in una provincia padana: Pavia 1943-1945*, Bologna, il Mulino, 2002 e P. Lombardi, *I giorni di Salò: tedeschi e neofascisti a Pavia 1943-45* in “Annali di storia pavese”, fasc. 12-13, 1986, pp. 55-70. Sul processo alla S. si può leggere il saggio di M. Scala, *La resa dei conti della Sicherai* in “Bollettino della Società Pavese di Storia Patria”, Como, Litografia New Press, 1996, pp. 442-479. Infine, per le polizie speciali attive in generale in Italia, si può fare riferimento a S. Bertoldi, *Salò: vita e morte della Repubblica Sociale Italiana*, Milano, Rizzoli, 1976 e a G. Pansa, *Il gladio e l'alloro: l'esercito di Salò*, Milano, Mondadori, 1991

provveduto a catturarne e fucilarne il capo, Felice Fiorentini, non prima però di averlo messo in una gabbia per trascinarlo come fosse una belva per le strade dell'Oltrepò (ma anche, stando a quanto raccontano alcuni testimoni, per proteggerlo dalla violenza della popolazione).

Il processo ad alcuni dei principali capi e gregari della banda – le “iene di Fiorentini”, così come vennero definiti sulla «Provincia Pavese»¹²² – si aprì nella tarda estate '45. Gli imputati erano in tutto nove: Felice Fiorentini, Pier Alberto Pastorelli, Lino Michelini, Alfonso Amet, Enrico Bertolino, Arturo Baccanini, Benito Bertoluzzi, Lamberto Masini, Ivo Vatteroni. I testi d'accusa erano tanti, 137, e il numero di persone che affollò la piccola aula del tribunale di Voghera ancora di più, come testimonia una fotografia pubblicata dalle Cronache dell'Oltrepò.

Le imputazioni delineate a carico dei nove dalla CAS erano molteplici: omicidi, rastrellamenti, repressione antipartigiana, persecuzione politica, saccheggio, stupro, spionaggio, incendio. Uno dei fatti più gravi contestati era avvenuto a Cicognola dove sette partigiani erano stati trucidati. Ma tanti altri ancora erano i nomi dei paesini che erano stati macchiati dalle atrocità della banda, come Montù Beccaria, Barbianello, Torrazza Coste, Broni, Corvino San Quirico, Castelletto di Branduzzo, Pozzol Groppo. Complessivamente, la CAS di Voghera nel corso del dibattimento calcolò che le vittime dei crimini, tra partigiani, civili e persino un parroco di paese, fossero state almeno 49; di qualcuno, non si era nemmeno potuto identificare il nome.

Una storia difficile da credere, se si pensa anche che prima dello scoppio della guerra civile, quasi tutti gli imputati (fatta eccezione per Amet che era maresciallo delle SS) erano state persone apparentemente comuni: Fiorentini, ad esempio, era stato un ingegnere, direttore della ferrovia Voghera-Varzi, mentre Pastorelli, ex-seminarista, aveva insegnato alle scuole elementari. Stupisce anche l'età ridotta di alcuni di essi: oltre ai maturi, come Fiorentini che era nato nel 1894, nello stato maggiore della *Sichereits* figuravano infatti anche giovani poco più che maggiorenni, come Bertolino e Bertoluzzi (e, addirittura, erano minorenni alcuni gregari della banda che furono condannati in altri processi, come Gildo Mori, Luigi Alessandrini, Aldo Dell'Acqua)¹²³.

¹²² *Le iene di Fiorentini alla sbarra di fronte alle più tremende accuse: ferro, fuoco e sangue* in «La Provincia Pavese», 22 agosto '45

¹²³ Mori, Alessandrini, Dell'Acqua erano nati nel '27 o '28. Furono processati dalla CAS di Voghera assieme a Livio Campagnolo, Luciano Serra e altri il 9 ottobre '45, con l'imputazione di

Nome e cognome	Data di nascita	Luogo di nascita
Felice Fiorentini	2/8/1894	-
Pier Alberto Pastorelli	18/8/'13	Varzi (Pv)
Lino Michellini	7/3/'13	Borgo Priolo (Pv)
Alfonso Amet	-	-
Enrico Bertolino	13/1/'24	Ponte di Piave (Tv)
Arturo Baccanini	14/12/'15	Romagnese (Pv)
Benito Bertoluzzi	18/11/'23	Oderzo (Tv)
Lamberto Masini	-	La Spezia
Ivo Vatteroni	-	Carrara

Risulta allora tanto più difficile spiegare il compimento di atti così orrendi. Nel suo memoriale Pastorelli raccontò di aver aderito alla RSI perché credeva con ciò di fare del bene diretto al popolo e di fare da cuscinetto tra i tedeschi e gli italiani. Pastorelli spiegò anche di essere entrato a far parte della *Sichereits* per combattere quelli che lui riteneva “criminali”, cioè i ribelli armati in montagna, provando a scaricare la responsabilità dei fatti più efferati commessi dalla banda sul colonnello Fiorentini¹²⁴. Una versione a cui la folla assiepata al dibattimento sembrò non credere minimamente: «Quando Pastorelli viene invitato dal Presidente ad uscire dalla gabbia per essere interrogato» scrisse il cronista «possiamo nettamente intendere le urla e le invettive che accompagnano il suo passaggio lungo il corridoio esterno che immette nell’aula»¹²⁵. La popolazione ascoltò con attenzione e vivamente commossa il racconto dei parenti delle vittime, come quello

omicidi plurimi e occultamento di cadaveri (AS di Pavia, Fondo CAS di Pavia, Vol. 3, Sentenza 22/45).

¹²⁴ Cronache dell’Oltrepò, Documentario n. 1, Voghera, Officina d’arti grafiche di Boriotti e Zolla, 1945, pp. 57-70

¹²⁵ *Ivi*, p. 36

del padre di Franco Brichetti: «D. - Vostro figlio era stato partigiano? R. - No, mai. D: - Perché l'anno ucciso? R.: - Non lo so. Im ml'han ciapà e l'an masà». O quello, altrettanto commovente, di Federico Bergognoni, a cui pure avevano ammazzato il figlio e che viene sbeffeggiato dagli assassini: «Vennero a casa nostra dopo l'esecuzione e ci chiesero da mangiare. Mentre stavano mangiando uno di loro disse: "C'è giù un prete che dorme". Si riferivano a mio figlio che era stato ucciso¹²⁶». Le deposizioni dei seviziati non erano meno raccapriccianti. «La testimonianza di Edilio Mazzati reduce da Mauthausen costituisce una nota singolare per le condizioni pietose in cui egli si trova ed il racconto che udiamo dalla sua bocca delle atrocità subite nella camera di tortura di via Scarabelli» osservò il cronista. «Egli asserisce perfino che due donne, una bionda e una bruna, tentarono di cucirgli la bocca. Pastorelli entrò allorché egli era stato legato con le braccia ritorte all'indietro. Gli disse: "Questi vincoli sono troppo lenti, bisogna che te li stringa io"»¹²⁷.

Ascoltati per quattro giorni i testimoni, l'ultima udienza del dibattimento ebbe al centro la requisitoria del P.M., Salvatore Giallombardo¹²⁸. Magistrato giovane (era nato nel 1911 a Pantelleria), Giallombardo aveva combattuto come tenente di fanteria sul fronte occidentale nel giugno '40, venendo decorato al valor militare e con croce al merito di guerra. Nell'agosto '42 era stato nominato pretore aggiunto e destinato alla procura di Casteggio, nell'Oltrepò pavese, e dal maggio al dicembre '45 esercitò le funzioni di P.M. presso la CAS di Pavia e la sezione di Voghera, dimostrando, come si legge nelle note biografiche all'interno del suo fascicolo personale, «doti di intelligenza e di capacità non comuni, eccezionale operosità e speciale attitudine per le investigazioni le più complesse e difficili». La sua opera, così «appassionata, intelligente e proficua», gli valse un elogio dal Ministero di Grazia e Giustizia. Benché iscritto al PNF dal '35 e definito nei documenti dei prefetti «di sentimenti favorevoli al regime fascista» – come del resto erano tutti i magistrati dell'epoca – nel corso della guerra civile Giallombardo si era mostrato ostile alla RSI, prodigandosi a raccogliere quante più possibili prove che potessero un giorno servire non solo e semplicemente a fare giustizia contro i responsabili della

¹²⁶ *Ivi*, p. 41

¹²⁷ *Ivi*, p. 42

¹²⁸ ACS, Fondo Mgg 1851-1983, Ufficio Superiore personale e affari Generali (fino al 1870) (1860-1849), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV versamento 1950-1970, b. 817, n. 85588

Sichereits, ma anche e, cosa altrettanto importante, a restituire all'opinione pubblica un'immagine complessiva della violenza dispiegata dalla banda nell'Oltrepò pavese. L'impegno civile del magistrato e la consapevolezza del delicato e alto ruolo a cui fu chiamato a rispondere, si ravvisano sin dalle prime parole dell'arringa:

Questo è il processo dello stato maggiore della *Sichereit* da una parte (Fiorentini - Amet - Pastorelli - Michelini) e dei più feroci gregari dall'altra. Essi furono i principali attori della più spaventosa guerra civile che si svolse in Italia. Possiamo affermare con sicurezza che la nostra zona ad opera loro fu martoriata come nessun'altra nel resto della penisola¹²⁹.

La figura di Giallombardo sembra molto simile a quella di Monai, P.M. a Sondrio, per la sua empatia nei confronti della popolazione presente al processo, sentimento unito al tempo stesso allo sforzo di adempiere ai principi del "giusto processo".

Al momento della sentenza, cinque imputati erano già deceduti (Fiorentini, Amet, Bertolino, Masini, Vatteroni); per tutti gli altri quattro il 25 agosto fu comminata la pena di morte mediante fucilazione nella schiena, in applicazione dell'art. 51 e/o 54 del C.P.M.G.¹³⁰

Il processo alla *Sichereits* è interessante per varie ragioni. Innanzitutto perché è emblematico della giustizia verso la "manovalanza" della RSI, duramente condannata e punita, diversamente da quanto sarebbe accaduto a molti dei vertici o quadri intermedi della RSI, rinvii a giudizio e in seguito beneficiari di amnistie e altri vari provvedimenti di clemenza: invano, dopo la sentenza del 25 agosto, Pastorelli, Michelini, Baccanini e Bertoluzzi si sarebbero appellati alla sezione della Corte di Cassazione di Milano, in quanto il ricorso sarebbe stato rigettato e la pena capitale eseguita il 28 marzo 1946.

In secondo luogo, perché il processo ci dice molto rispetto al grado di terrore estremo in cui la popolazione dell'Oltrepò pavese visse costantemente dopo l'8 settembre e quindi ci lascia intuire perché in una provincia sebbene non tra le più grandi della Lombardia si fosse tenuto il maggior numero di processi verso i collaborazionisti, secondo solo a Milano. La difficoltà di giudicare l'eccezionale gravità dei crimini perpetrati tra il '43 e

¹²⁹ Cronache dell'Oltrepò, Documentario n. 1, op. cit., p. 52

¹³⁰ AS di Pavia, Fondo CAS di Pavia, vol. 3, 11/45, 27 agosto 1945

il '45, e tra l'altro da coloro che fino a poco tempo prima erano stati vicini di casa, amici o addirittura parenti, fu avvertita in tutta la sua portata già dai contemporanei:

Storia della Sikerheit: una storia che difficilmente potrà essere scritta, soprattutto difficilmente potrà essere compresa in tutto il suo orrore; a volta a volta che questi processi si svolgono, che i primi documenti vengono alla luce, ne appaiono alcuni brandelli orribilmente macchiati di sangue. Una storia che è un tremendo urlo di dolore, in cui si assommano le testimonianze di ogni sentimento umano calpestato, di ogni più sacro diritto leso, di ogni ingiuria che l'uomo può fare al suo simile¹³¹.

Il processo alla *Sichereits* non fu comunque l'unico processo "collettivo" alla violenza celebrato in Lombardia. Basti pensare al processo a Milano ai superstiti della famigerata banda di Pietro Koch, responsabili a "Villa Triste", in via Paolo Uccello, di indicibili torture¹³² o al processo, uno dei più lunghi a Brescia, agli agenti e responsabili della squadra politica della locale Questura, conclusosi con una lunga serie di condanne¹³³.

Alla CAS di Bergamo uno dei primi processi istituiti fu quello contro alcuni gregari della "Compagnia O.P.", un distaccamento della GNR guidato dal famigerato Aldo Resmini e composto da circa 180 uomini¹³⁴. Giovanissimi erano gli imputati, di età compresa tra i 23 e i 17 anni, tutti provenienti da Bergamo o provincia: Francesco Capelli, Pietro Bagattini, Giuseppe Ferrari, Arnaldo Cortesi, Benedetto Marelli e Giancarlo Boles.

¹³¹ Cronache dell'Oltrepò, Documentario n. 1, op. cit., pp. 35-6

¹³² AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Fascicoli processuali (1945-1947), Processo Koch (1944-1946). Per una storia della banda Koch, si veda: M. Griner, *La banda Koch: il reparto speciale di polizia 1943-1944*, Torino, Bollati Boringhieri, 2000

¹³³ AS di Brescia, Fondo Corte di Assise Speciale di Brescia, Sentenze, Sentenza 9/45, 11 luglio 1945. Gli imputati erano in tutto quindici: Sciabica Pietro, Cosentino Domenico, Spinelli Remo, Quartararo Gaetano, Spinelli Guido, Speciale Salvatore, Speciale Calogero, Poma Olindo, Napoli Giuseppe, Romagnoli Idolo, Di Sabato Vinicio, Luciani Nicola, Rottini Carlo, Oteri Andrea, Biagioni Enzo. Cinque di essi furono condannati a morte ma nessuna pena di morte sarebbe stata eseguita. Si veda anche: R. Anni, *I processi per collaborazionismo presso la Corte d'Assise Straordinaria di Brescia (1945-1946)* in "La Resistenza bresciana", vol. 15, 1985, pp. 69-76

¹³⁴ Sulla Compagnia e i processi a carico dei suoi membri, si veda: A. Caponeri, *La banda Resmini nelle sentenze della Corte Straordinaria d'Assise di Bergamo*, Bergamo, Il filo di Arianna, 2008

Nome e cognome	Data di nascita	Luogo di nascita
Francesco Capelli	15/8/1922	Capizzone (Bg)
Pietro Bagattini	8/9/1925	Bergamo
Giuseppe Ferrari	28/11/1923	Bergamo
Arnaldo Cortesi	8/8/1928	Bergamo
Benedetto Marelli	22/6/1926	Rocca del Colle (Bg)
Giancarlo Boles	25/4/1925	Bergamo

Tutti furono chiamati a rispondere all'imputazione di aver collaborato con il tedesco invasore, per aver partecipato ad azioni di rastrellamento contro patrioti in numerose località dell'Italia settentrionale e centrale, in cooperazione con militari tedeschi, elementi delle Brigate Nere, della Milizia forestale e dell'ex esercito repubblicano. Oltre a questo, Francesco Capelli fu imputato anche del delitto di omicidio, ai sensi dell'art. 575 C.P., per avere, valendosi della situazione creata dal fascismo, cagionato per futili motivi la morte di una civile, Piera Covelli. Come la *Sichereits*, anche la Compagnia O.P. aveva dispiegato con sistematicità una politica di feroce repressione, tanto da essere appellata dai giudici della CAS «terrore e obbrobrio della bergamasca»¹³⁵.

La Corte stabilì che tutti gli imputati fossero colpevoli del delitto di collaborazionismo punibile ai sensi dell'art. 51 C.P.M.G. Tuttavia, in questo caso, i giudici valutarono anche che fosse opportuno concedere le attenuanti generiche consentite dall'art. 2 del Dll 14 settembre 1944, n. 288¹³⁶, in considerazione della «giovanissima età» di alcuni imputati

¹³⁵ AS di Bergamo, Tribunale di Bergamo, Fondo Corte d'Assise Sezione Speciale, Sentenze, Sentenza 3/45, 2 giugno 1945

¹³⁶ Dll 14 settembre 1944, n. 288, *Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale* in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 9 novembre 1944, n. 79. L'art. 2 del decreto introdusse l'art. 62-bis, che recitava: «Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo

e conseguente inesperienza della vita» che, si legge nella sentenza, «facilmente li rese succubi della nefasta propaganda e del chiamo morale ed intellettuale fascista»¹³⁷. Grazie alla concessione delle attenuanti la pena, di cui all'art. 51 C.P.M.G., per Bagattini, Ferrari, Marelli e Boles venne degradata, a norma dell'art. 65 c.p., in quella di venticinque anni di reclusione. Ad Arnaldo Cortesi, che era nato nel '28, oltre alle attenuanti generiche venne concessa anche la diminuzione dell'età minore degli anni diciotto e maggiore dei quattordici, ai sensi dell'art. 98 C.P., riducendo la sua pena ad anni quindici di reclusione. Nessuna attenuante, invece, venne prevista per Francesco Capelli, nato nel '22, che venne condannato alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena. «La Corte si dichiara convinta», si legge nella sentenza,

che il Capelli, che era in divisa ed in presenza di due ragazze, ebbe, operando, l'intenzione di uccidere il suo avversario, a ciò ridotto dalla sua ormai angusta abitudine di violenza e di sopraffazione contro chiunque non si inchinasse supino dinanzi alla sua autorità di milite e di componente della famigerata abominevole banda Resmini¹³⁸.

Nome e cognome	Attenuanti	Pena
Francesco Capelli	-	Pena di morte
Pietro Bagattini	generiche art.62 bis C.P.	Venticinque anni di reclusione
Giuseppe Ferrari	generiche art.62 bis C.P.	Venticinque anni di reclusione
Arnaldo Cortesi	generiche art.62 bis+98 C.P.	Quindici anni di reclusione
Benedetto Marelli	generiche art.62 bis C.P.	Venticinque anni di reclusione
Giancarlo Boles	generiche art.62 bis C.P.	Venticinque anni di

407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».

¹³⁷ AS di Bergamo, Tribunale di Bergamo, Fondo Corte d'Assise Sezione Speciale, Sentenze, Sentenza 3/45, 2 giugno 1945

¹³⁸ *Ibidem*

		reclusione
--	--	------------

Dunque, una sentenza, quella della CAS di Bergamo emessa il 2 giugno '45, dura ed estremamente severa, che riconobbe le atrocità commesse nella bergamasca dai gregari della banda Resmini e che volle rispondere all'esigenza di giustizia della popolazione ma che, al tempo stesso, in uno sforzo di razionalità, cercò anche di "venire incontro" agli imputati, giovanissimi, aprendo per loro la possibilità di un ritorno nella società civile.

La diminuzione della minore età fu sempre concessa dalle CAS, anche quando la sua applicazione risultò probabilmente da un punto di vista morale più difficoltosa, per l'eccezionale gravità dei crimini commessi dagli imputati. È il caso ad esempio della giovanissima Laura Albera, processata dalla Corte d'Assise Speciale di Voghera il 25 maggio '46. Nata appena nel '26 a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, la ragazza aveva militato nella Brigata Nera "Pippo Astorri" di Piacenza. Chiamata a giudizio, la "belva del pavese", come veniva definita dalla popolazione locale, fu imputata di una lunga sequela di crimini, come omicidi, rastrellamenti, repressioni antipartigiane e torture, compiuti ai danni di ben 17 persone tra partigiani e civili, soprattutto nella località di Montù Beccaria. Secondo i testimoni era stata la Albera stessa a dirigere e a compiere le violenze. Tra i vari fatti addebitati, compariva anche il concorso all'uccisione dello studente Ettore Del Monte¹³⁹. La Corte di Voghera condannò la brigatista complessivamente a trent'anni di reclusione, ai sensi dell'art. 51 C.P.M.G., con la concessione delle attenuanti a norma dell'art. 65 C. P. e della diminuzione dell'età minore a norma dell'art. 98 C.P., non prima però di aver affermato:

[...] questa ragazza, scappata di casa per sete di avventura e di delitto, non soltanto non ha dimostrato di meritare l'applicazione delle attenuanti generiche ma ha dato prova, nell'esecuzione di ogni fatto, di tale crudeltà e di tal grado di bassezza morale da essere collocata fra i più volgari delinquenti. Nella sostituzione della pena di morte, comminata dall'accennato art. 51, con quella della reclusione dai 24 ai 30 anni, per ragione dell'età inferiore ai diciotto anni, sembra quindi di dover applicare quest'ultima nel suo grado massimo¹⁴⁰.

¹³⁹ Sui crimini commessi dalla Albera, cfr. U. Scagni, *La Resistenza e i suoi caduti tra il Lesima e il Po*, Varzi, Guardamagna, 2000, pp. 405 e ss.

¹⁴⁰ AS di Pavia, Fondo CAS di Pavia, vol. 3, Sentenza 49/46, 25 maggio 1946

Anche Luciana Gandini, processata dalla CAS di Voghera per avere, con la sua opera di delazione, cagionato la morte di alcuni partigiani, era minorenne. Nella sua arringa, l'avvocato Umberto Sampietro, che era stato antifascista e aveva subito il carcere, si sforzò di ragionare secondo un principio di giustizia. «[...] la lotta fu sopportata per difendere la dignità dell'uomo e non per calpestarla, per chiedere giustizia e non vendetta», osservò, proseguendo: «Guai, o giudici, se non compiremo giustizia. Per che cosa avremo lottato? Occorre essere cauti nel giudicare i nostri nemici di ieri, affinché la passione non faccia velo alla giustizia¹⁴¹».

Quello della delazione era un reato di collaborazionismo particolarmente frequente, molto praticato dalle donne: basti pensare che a Pavia, ad esempio, su 29 donne processate esso venne contestato in ben 15 casi. La delazione era un delitto particolarmente invisibile alla popolazione, che guardava infatti alle donne spie con un misto di rabbia e disgusto, deplorandole per aver tradito la Patria, spesso, proprio come nel caso di Luciana Gandini, cagionando la cattura o la morte di partigiani.

Va detto che gli studi sui processi alle collaborazioniste hanno rilevato come nei giudizi emessi dalle CAS nei confronti delle donne predominassero dei fortissimi e radicati pregiudizi di genere, a dimostrazione di quanto il sistema giudiziario dell'epoca fosse permeato di una visione maschilista e patriarcale; peraltro, la scarsa attenzione prestata a lungo dalla storiografia alle donne, nonché la fissazione nell'immaginario collettivo di un idealtipo di collaborazionista – e cioè quella di una donna di dubbia moralità, amante del lusso e del denaro, prostituta dei tedeschi e impegnata soprattutto nell'attività spionistica – hanno contribuito ad oscurare a lungo una corretta comprensione del collaborazionismo femminile, che, come ha dimostrato Francesca Gori studiando i fascicoli processuali delle corti di Firenze, Genova e Torino, risulta in realtà molto più sfaccettato rispetto agli stereotipi dominanti¹⁴².

¹⁴¹ Cronache dell'Oltrepò, Documentario n.1, op.cit., p. 21

¹⁴² F. Gori, *I processi per collaborazionismo in Italia*, art. cit., p. 655-656: «La ricerca nei fascicoli processuali ha rivelato infatti una costellazione di esperienze diversificate rispetto agli stereotipi dominanti [...] Per comprendere appieno l'esperienza delle donne italiane deve essere effettuata dunque, a mio avviso, un'operazione di contestualizzazione multipla delle vicende personali all'interno delle categorie dell'occupazione tedesca, della guerra civile, della guerra totale, ma anche all'interno delle dinamiche delle relazioni di genere».

Laura Berio, spia e delatrice al servizio delle SS e dell'UPI di Pavia, responsabile della deportazione in Germania di numerosi antifascisti, fu condannata nel marzo '47 dalla locale Sezione Speciale della Corte d'Assise a ben 22 anni di reclusione, con parole durissime e sprezzanti, che sembrano viziate in effetti da luoghi comuni sul genere femminile: «una spia prezzolata che si è addossata per lucro e per la sfrenatezza di godimento, senza luce altruistica, le responsabilità almeno morali di tante disgrazie e lutti¹⁴³». La Berio, amnistiata nel '49 dopo 18 mesi di reclusione, sarebbe tornata alla ribalta della cronaca quasi cinquant'anni dopo, quando un giornalista de «La Provincia Pavese» si sarebbe accorto che la donna viveva da decenni tranquilla e indisturbata a Torino, sotto falso nome: l'odio covato nei suoi confronti da chi la ricordava era ancora molto¹⁴⁴.

Sfogliando le Cronache dell'Oltrepò il risentimento verso le delatrici e l'esistenza di stereotipi sulle spie e in generale sulla figura femminile nel mondo giudiziario ed extra-giudiziario trova ancora di più conferma: le donne processate alla CAS di Voghera – Luciana Gandini, Antonietta Bertoletti, Liliana Marigioli, Ada Desperati, Delmina Boldratti, Fanny Fugazza, Piera Covini, Claudia Roveda – sono descritte infatti sia dalla popolazione che dai giudici come donne dai facili costumi, amanti dei tedeschi o di sgherri della *Sichereits*. Si legge, nell'introduzione al processo di Claudia Roveda, collaboratrice e spia della Brigata Nera di Pavia e dei tedeschi:

I processi femminili rivestono certamente un carattere di maggior interesse per quel tanto di ambiguo e di indecifrabile che la psicologia della donna aggiunge al fatto criminale [...]

Bisogna aver vissuto in Voghera ai tempi della repubblica quando bisognava camminare in via Emilia strisciando lungo i muri col sospetto di essere visti dagli agenti della brigata della guardia o di qualche altra maledetta organizzazione, per comprendere l'odio e il desiderio di vendetta per quelle donne che, dei repubblicani, erano le amanti e in grazia di ciò giravano sicure a bordo di macchine, frequentavano locali semideserti ed imperavano insomma su quel regno di gente spaurita. In questo clima e in questo ambiente bisogna giustificare tali processi. E l'aver fatto la spia rientra appunto in quella

¹⁴³ AS di Pavia, Fondo CAS di Pavia, Vol. 2, Sentenza 158/47, 3 agosto 1947

¹⁴⁴ *La spia che tradì e visse due volte* in «La Provincia Pavese», 16 maggio 1997

mentalità di spaventevole leggerezza per cui il salvare od il perdere la vita di un uomo dipende dal momentaneo capriccio, dall'estro bizzarro di donne come lei¹⁴⁵.

Anche un avvocato come Sampietro si lasciò sopraffare da considerazioni moralistiche, quando si trovò di fronte a Piera Covini, imputata di aver fornito alla polizia germanica informazioni sul movimento patriottico, cagionando la cattura e l'uccisione di sei partigiani. «Egli dipinge una Piera Covini corrotta e corruttrice, sottolinea come lo sdegno e le imprecazioni della folla valgano più che le sue stesse parole», scrisse il cronista¹⁴⁶.

Molte donne imputate di delazione furono assolte per insufficienza di prove, ma altre furono condannate a pene piuttosto severe, ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G. Emilia Keller, ad esempio, processata a Sondrio nell'agosto '45 per avere contribuito, in accordo con la madre e una spia dell'UPI, Achille Parlanti, all'uccisione di due partigiani a Caiolo nel settembre '44, fu condannata a 13 anni e 4 mesi di reclusione¹⁴⁷. A conferma dell'odio nutrito verso di lei dalla popolazione valtellinese, il titolo della "Cronaca Giudiziaria" di Sondrio quel giorno fu: *Ospiti graditi in gabbia*¹⁴⁸.

Comunque, anche in Lombardia non tutte le donne processate dalle CAS furono spie: si è già visto il caso di Laura Albera, autrice in prima persona di rastrellamenti e torture, che conferma l'esistenza di volti molteplici del collaborazionismo femminile.

Scorrendo le carte delle CAS lombarde si nota poi che la delazione non fu un reato prettamente femminile e che non sempre le spie agirono singolarmente: il processo ai responsabili di Villa Merli alla CAS di Cremona, ad esempio, testimonia l'esistenza di una vera e propria rete organizzata di spionaggio attiva nel piccolo centro della bassa pianura padana e composta sia da donne che uomini. Sede dell'UPI della GNR dall'estate '44 alla Liberazione e posta sotto il controllo del Ras Roberto Farinacci, Villa Merli era qualcosa di molto simile alla famigerata Villa Triste a Milano: un luogo di torture, assurto a simbolo della violenza dispiegata dalla RSI contro partigiani e civili, ma anche crocevia di spie e delatori di ogni sorta. Data la fama sinistra, il processo a Villa Merli fu uno dei più grossi celebratizi a Cremona (e in tutta la Lombardia) nel dopoguerra. Apertosi nell'aprile '46, vide infatti imputate ben 28 persone tra uomini e donne di tutte le età,

¹⁴⁵ Cronache dell'Oltrepò, Documentario n. 2, op. cit., p. 24

¹⁴⁶ *Ivi*, p. 33

¹⁴⁷ AS di Sondrio, Fondo CAS Sondrio, b. 1, Sentenza 11/45, 27 agosto 1945

¹⁴⁸ *Ospiti graditi in gabbia* in «Cronaca Giudiziaria della Corte di Assise Straordinaria di Sondrio», 29 agosto 1945

provenienti prevalentemente da Cremona ma anche da altri centri di tutta Italia: c'erano, ad esempio, ragazzi come Enrico Ronca di Cremona e Anna Maria Pes di Roma, nati rispettivamente nel '23 e nel '24, ma anche uomini più maturi, come Guido Tessaroli di Malagnino, un piccolo comune della provincia cremonese, nato nel 1898. Tra le cinque donne processate la maggioranza (4 su 5) era costituita da ragazze, di età compresa tra i ventisei e i vent'anni all'epoca dei fatti contestati.

Nome e cognome	Data di nascita	Luogo di nascita
Rino Puerari	1/1/1921	Cremona
Mario Brambilla	2/2/1900	Bettola (Cr)
Enzo D'Ippolito	8/9/1894	Nicastro (Cz)
Camillo Leoni	13/1/1909	Modena
Mario Pirali	6/5/1918	Cremona
Giordano Desideri	11/1/1911	Mulke (Germania)
Paride Olivieri	8/4/1908	Zibello (Pr)
Angelo Faravelli	29/7/1911	Canneto Pavese (Pv)
Giuseppe Frattini	19/5/1903	-
Agostino Bonaldi	6/5/1915	Cremona
Alceste Lorenzi	23/8/1918	Pistoia
Walter Paoli	26/3/1913	Cremona
Enrico Ronca	26/3/1923	Cremona
Guido Tessaroli	7/11/1898	Malagnino (Cr)

Rosolino Visigalli	25/8/1920	Cremona
Remo Scappaticci	23/9/1923	Aquino (Fr)
Oswaldo Rotola	4/2/1914	Trecase (Na)
Michele Cappelli	17/3/1918	Napoli
Carlo Fumagalli	13/8/1918	Monza
Nicola Lepore	17/10/1921	Napoli
Franco Motti	3/1/1909	Trani
Aldo Quaranta	19/6/1912	Roma
Maria Buricchio	13/9/1919	Radicofani (Si)
Anna Maria Pes	21/5/1924	Roma
Giuseppina Pietrobelli	12/7/1924	Pozzaglio (Cr)
Maria Corbellini	26/7/1906	Piacenza
Maria Anelli	6/6/1920	Ostiano (Cr)
Ermanno Betti	31/7/1920	Cremona

I ventotto erano accusati del delitto di cui all'art. 1 del Dll 22 aprile 1945 n.142, per avere, successivamente all'8 settembre '43, collaborato col tedesco invasore, chi svolgendo al servizio dell'UPI attività di spionaggio in danno di patrioti, chi operando arresti, ricerche e persecuzioni di patrioti e di antifascisti. I fatti più gravi comunque vennero addebitati a Enzo D'Ippolito e a Rino Puerari. D'Ippolito fu accusato di aver svolto attività di spionaggio prima al servizio delle Brigate Nere di Crema causando la cattura di otto prigionieri alleati e l'arresto di sei civili sospetti di favoreggiamento, poi al servizio dell'UPI di Cremona che delle sue informazioni si avvalse per operare arresti, ricerche e

perquisizioni di patrioti e di antifascisti a Cremona e a Milano. Più compromessa ancora era la posizione di Puerari, accusato, oltre al fatto di aver svolto attività di spionaggio ai danni di patrioti nelle cui file aveva precedentemente militato, anche di aver cagionato la morte di uno di essi, Alceste Ferrari.

Il rapporto steso dalla Questura di Cremona – recentemente ritrovato e divenuto oggetto di una pubblicazione letteraria locale¹⁴⁹ – ricostruisce nel dettaglio l'attività persecutoria messa in campo complessivamente dall'UPI della città e che si era dispiegata soprattutto nei confronti dell'organizzazione militare Ghinaglia¹⁵⁰. Nel testo si fornisce un ritratto particolareggiato per ciascuno dei vari imputati, di cui si tende a porre in risalto la devianza morale. Si legge ad esempio rispetto a Puerari e a D'Ippolito:

Il Puerari, che militava nella formazione partigiana Ghinaglia, la quale non offriva altro che sofferenze, pericoli e privazioni [...] nel novembre '44 passò sfacciatamente all'U.P.I. di Cremona, che gli assicurava di vivere con larghezza, senza eccessive fatiche; il D'Ippolito, d'altro canto, che era abituato a trarre i mezzi di sostentamento dal delitto, come può desumersi dal suo certificato penale, o del vizio facendo al giuoco o sfruttando le donne, o come informatore dell'O.V.R.A. [...] trovò la cosa più naturale e corrispondente alle sue inclinazioni, di porre la sua opera non disinteressata al servizio del famigerato U.P.I. di questa città [...]

Secondo il commissario Giuseppe Montalto, Puerari ed Ippolito erano le figure più caratteristiche dell'UPI, poiché avevano «tradito in modo sistematico e su vasta scala la Patria esclusivamente per fine di lucro».

¹⁴⁹ B. Caffi, *“Per quanto ch'io soffra nel morire”*. Villa Merli. Il dossier ritrovato, Cremona, Edizioni Fantagrafiche, 2017

¹⁵⁰ Ferruccio Ghinaglia, nato a Casalbuttano in provincia di Cremona il 27 settembre 1899, fu una figura di rilievo del socialismo e poi del comunismo cremonese. Studente di medicina, allievo del collegio Ghislieri di Pavia, fu il primo segretario, a soli 22 anni, della Federazione comunista pavese. Fu ucciso da una squadra fascista a Borgo Ticino il 21 aprile 1921. Al suo nome, durante la Resistenza, venne intitolata la formazione garibaldina operante sul territorio della provincia cremonese. Per un profilo di F. Ghinaglia cfr. C. Ancona, *Ferruccio Ghinaglia e il primo comunismo pavese* in “Rivista storica del Socialismo”, f. 12, gen.-apr. 1961, pp. 189-207. Si veda anche G. Azzoni - G. Carnevali - A. Locatelli - E. Serventi (a cura di), *Pietre della memoria: i caduti cremonesi nella Resistenza (1943-1945): cippi, lapidi, monumenti*, Cremona, ANPI, 2010, pp. 67-8. Per un inquadramento storico dell'organizzazione militare Ghinaglia, invece, si veda: G. Azzoni (a cura di), *Fuori dalla zona grigia. Protagonisti e vicende della guerra di Liberazione nell'archivio dell'ANPI di Cremona*, Cremona, ANPI, 2014, pp. 82-130 e E. Fogliazza - G. Agosti - M. Coppetti, *I cremonesi nella Resistenza*, Cremona, Amministrazione Provinciale, 1985, pp. 49-52

I giudici della CAS receperono questa idea del tradimento verso il Paese, comminando pene estremamente severe, anche in considerazione del fatto che il processo fu celebrato abbastanza tardi. Puerari e D'Ippolito furono condannati a morte mediante fucilazione nella schiena ai sensi dell'art. 51 C.P.M.G. Grazie alla concessione di alcune attenuanti, più lievi furono le pene fissate per gli altri imputati, comprese tra i 25 e i 9 anni di reclusione. Quattro donne furono assolte per insufficienza di prove¹⁵¹.

Nome e cognome	Imputazioni	Esito processo di primo grado
Rino Puerari	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 51 C.P.M.G.	Pena di morte e confisca dei beni
Mario Brambilla	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 51 C.P.M.G.	25 anni di reclusione e confisca della metà dei beni
Enzo D'Ippolito	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 51 C.P.M.G.	Pena di morte e confisca dei beni
Camillo Leoni	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	20 anni di reclusione e confisca dei beni
Mario Pirali	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	-
Giordano Desideri	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	18 anni di reclusione e confisca della metà dei beni

¹⁵¹ AS di Cremona, Tribunale di Cremona, Fondo CAS di Cremona, b. 2428, Sentenze, 19/46, 21 maggio 1946

Paride Olivieri	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	-
Angelo Faravelli	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	18 anni di reclusione e confisca della metà dei beni
Giuseppe Frattini	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	-
Agostino Bonaldi	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	12 anni e 6 mesi di reclusione e confisca della metà dei beni
Alceste Lorenzi	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	12 anni e 6 mesi di reclusione e confisca della metà dei beni
Walter Paoli	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	20 anni di reclusione e confisca dei beni
Enrico Ronca	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	8 anni e 4 mesi di reclusione e confisca della metà dei beni
Guido Tessaroli	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	20 anni di reclusione e confisca dei beni
Rosolino Visigalli	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	8 anni e 4 mesi di reclusione e confisca della metà dei beni
Remo Scappaticci	art. 1, 22 aprile 1945 n.142	12 anni e 6 mesi di reclusione

Osvaldo Rotola	art. 1, 22 aprile 1945 n.142	16 anni e 8 mesi di reclusione e confisca dei beni
Michele Cappelli	art. 1, 22 aprile 1945 n.142	-
Carlo Fumagalli	art. 1, 22 aprile 1945 n.142	8 anni e 4 mesi di reclusione e confisca della metà dei beni
Nicola Lepore	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	18 anni di reclusione e confisca della metà dei beni
Franco Motti	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 51 C.P.M.G.	20 anni di reclusione e confisca della metà dei beni
Aldo Quaranta	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 51 C.P.M.G.	20 anni di reclusione e confisca della metà dei beni
Maria Buricchio	art. 1, 22 aprile 1945 n.142	Assoluzione per insufficienza di prove
Anna Maria Pes	art. 1, 22 aprile 1945 n.142	Assoluzione per insufficienza di prove
Giuseppina Pietrobelli	art. 1, 22 aprile 1945 n.142	Assoluzione per insufficienza di prove
Maria Corbellini	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159; art. 58 C.P.M.G.	8 anni e 4 mesi di reclusione e confisca della metà dei beni
Maria Anelli	art. 1, 22 aprile 1945 n.142	Assoluzione per insufficienza di prove
Ermanno Betti	art. 1, 22 aprile 1945 n.142; art. 5, 27 luglio 1944 n.159;	9 anni di reclusione e 1200 L di multa e confisca della metà

	art. 58 C.P.M.G. art. 646 C.P.	dei beni
--	-----------------------------------	----------

Benché non fosse stata prevista dalla legislazione speciale verso il fascismo una fattispecie di reato relativa alla persecuzione degli ebrei, alcuni studiosi hanno rilevato come qualche Corte avesse lavorato anche su questo argomento, processando più che altro quanti avevano compiuto opera di delazione a danno di ebrei o proceduto al sequestro di beni appartenenti a persone di razza israelita¹⁵². Si è anche osservato che l'attenzione dispiegata dalle CAS verso il sequestro dei beni ebraici potrebbe essere ricondotta al fatto che tale questione era una di quelle su cui il governo di Salò aveva legiferato in maniera più chiara, col decreto legislativo del 4 gennaio '44¹⁵³. Certo è che la celebrazione di processi di questo genere – la cui incidenza comunque deve essere ancora esaminata per varie province e regioni – permette di rivedere parzialmente la tesi secondo cui in Italia non vi sia mai stata un'azione penale nei confronti dei responsabili di reati a danno degli ebrei. L'azione penale promossa dalle CAS – benché in diversi casi conclusasi con l'applicazione da parte delle corti della pena minima e quand'anche successivamente annullata dai vari provvedimenti di clemenza – rivela infatti un primo sforzo di inquadrare i crimini nei confronti degli ebrei e di renderne conto pubblicamente. In Lombardia un caso di questo tipo venne trattato dalla CAS di Mantova in occasione del processo al capo della provincia Angelo Cesare Bracci. Quest'ultimo fu chiamato a giudizio con l'accusa di avere collaborato col tedesco invasore per avere, rivestendo la carica di capo della provincia, disposto tra le altre cose provvedimenti di sequestro e di

¹⁵² Si fa riferimento agli interventi di Andrea Martini e di Toni Rovatti in occasione del seminario "La giustizia e il secondo dopoguerra: prospettive di ricerca tra Francia e Italia" tenuto all'Università di Bologna il 25 febbraio 2019. Si veda anche A. Martini, *I processi per collaborazionismo nel Lazio (1944-1951). Risanare le ferite e pacificare una comunità* in *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, op. cit., pp. 145-176. Nel saggio si legge, ad esempio, del caso di Giuseppe Rossano, sottoposto a processo il 7 marzo '45 dalla I Sezione della Corte di Assise di Roma con l'accusa di aver denunciato il suo socio in affari Alberto Benigno alle autorità tedesche e alla PAI in quanto ebreo. La Corte ritenne Rossano colpevole dell'arresto di Benigno e condannò l'imputato a 12 anni di reclusione. Martini ha anche osservato che a Roma dei 188 imputati coinvolti in procedimenti riguardanti fatti di persecuzione razziale, 95 (ovvero, il 50,5%) furono ritenuti colpevoli. Nel 70, 5% dei casi le condanne furono ridimensionate da provvedimenti di condono.

¹⁵³ Df del Duce 4 gennaio 1944-XXII, n. 2, *Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica*. Il testo integrale del decreto si può leggere sul sito della Fondazione CDEC: http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=647&son=1&figlio=558&level=9

confisca dei beni a carico di persone di razza israelita. Bracci, primo collaborazionista in assoluto processato davanti alla CAS di Mantova, fu condannato il 4 giugno '45 ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G. a 18 anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nel suo caso, la corte elencò una serie di fatti specifici di collaborazione, tra cui figurava anche la confisca dei beni appartenenti a cittadini di razza ebraica. Nella formulazione della sentenza, però, i giudici dimostrarono di non ritenere questo aspetto una specifica aggravante: essi infatti dichiararono che di fronte alla presunzione di colpevolezza era irrilevante che un capo di provincia avesse commesso atti specifici di collaborazione, poiché «la legge ritiene, come d'altronde è indiscutibile ed evidente, che sia collaborazione il solo fatto di avere disimpegnato la carica di capo della provincia»¹⁵⁴. Più avanti si esaminerà nel dettaglio l'applicazione della presunzione di colpevolezza nei confronti dei capi della provincia, ma quello che per ora si vuole osservare è il fatto che in questo caso la confisca dei beni degli ebrei fosse stata riconosciuta dalla CAS di Mantova come un fatto specifico di collaborazione. Oltre a questo, grazie ai lavori svolti dalla CAS di Mantova è possibile anche avere un'idea di come e quanto il decreto varato da Mussolini nel '44 fosse stato applicato effettivamente a livello provinciale: all'interno del fascicolo processuale relativo all'imputato, infatti, è possibile leggere ad esempio un elenco dei nominativi delle persone ebrei a cui furono confiscati i beni, in totale 32, tra uomini e donne¹⁵⁵.

2.3 Il fallimento della giustizia: l'“amnistia Togliatti” ma non solo

Già a pochi giorni dalla promulgazione dell'amnistia Togliatti in seno all'opinione pubblica si espressero dubbi e incertezze sulla possibilità che il provvedimento potesse effettivamente servire alla pacificazione del Paese. Sulla «Provincia di Sondrio», qualcuno scrisse il 1° luglio '46:

Di fascisti meritevoli di carcere ce ne sono stati parecchi soprattutto nelle alte sfere. Probabilmente la maggior parte di costoro beneficerà di quest'ultima amnistia e ritornerà

¹⁵⁴ AS di Mantova, Fondo CAS di Mantova, vol. 23, Sentenza 1/45, 4 giugno 1945

¹⁵⁵ /vj, b.1, fasc. 1

a star bene dopo un periodo detentivo che avrebbe potuto essere molto molto più lungo. La stessa cosa si può dire, in parte, per quanto si riferisce agli ex fascisti repubblicani [...]

L'amnistia avrà il potere di far uscire dal carcere ad una ad una figure insignificanti e loschi impresari trafficanti, sporchi delatori ed accaniti persecutori, uomini in buona fede e volgari mestatori senza coscienza.

Ci chiediamo allora se questa mano simbolicamente tesa ad altri Italiani, a fratelli, verrà accolta con sincera comprensione per camminare insieme finalmente uniti o se invece non rimanga che da pensare che nulla, neppure l'avvenire così incerto e difficile, neppure la sensazione di sentirsi così soli a sopportare le amare conseguenze della guerra perduta, nulla di tutto questo varrà a ridare una vera, intima pace interna a questo nostro troppo travagliato e prostrato popolo¹⁵⁶.

Tali previsioni sembrarono effettivamente rivelarsi corrette. Già il 4 luglio '46 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano faceva presente che numerosi quesiti e incidenti erano stati provocati in località periferiche da scarcerazioni per amnistia di criminali fascisti¹⁵⁷.

Nell'agosto '46, nelle prime relazioni sull'amnistia inviate dai prefetti di tutta Italia a Togliatti, spuntarono diversi nomi di collaborazionisti che, amnistiati, avevano prodotto nel pubblico lombardo «impressioni e commenti sfavorevoli»: 31 a Mantova, 20 nei comuni limitrofi a Milano (Monza, Carate Brianza, Giussano, Sovico, Bovisio, Desio, Lodi, Cervignano D'Adda, Codogno, S. Rocco al Porto, Cassano D'Adda, Cernusco sul Naviglio), 20 a Cremona, 7 a Como, 22 a Bergamo, 17 a Varese, 9 a Sondrio, 12 a Pavia¹⁵⁸. Nel caso di Cremona, tra i nomi degli amnistiati figuravano anche molti dei responsabili di Villa Merli: Mario Pirali, Michele Cappelli, Enrico Ronca, Walter Paoli, Franco Motti, Agostino Bonaldi.

In generale, comunque, negli elenchi erano compresi perlopiù membri della GNR o delle BN, quasi tutti fascisti della prima ora, come Umberto Treccani a Mantova, iscritto al

¹⁵⁶ *Amnistia manovra politica?* in «La Provincia di Sondrio», 1° luglio 1946

¹⁵⁷ AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 13, *Telegramma n. 2008/1946 "Amnistia per criminali fascisti" della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano ai Procuratori presso i tribunali e agli uffici del P.M. presso le Sezioni Speciali delle Corti d'Assise del Distretto della Corte di Appello di Milano, 4 luglio 1946*

¹⁵⁸ ACS, Ministero dell'Interno 1814-1986, Direzione Generale Pubblica Sicurezza (1861-1981), Sezione Servizi informativi e speciali SIS (1946-1948), Sezione confino politico (1926-1949), b. 254

PNF dal '21, squadrista, Marcia su Roma e sciarpa littorio, o Enrico Tagliabue a Monza, iscritto al PNF sin dal '19, squadrista, Marcia su Roma, sciarpa littorio, «uno dei più ferventi fascisti della Brianza», o Emilio Tenca a Cremona, da sempre «un fascista convinto e fanatico e ritenuto elemento fazioso e violento». La stragrande maggioranza di individui con simili precedenti politici induce a pensare che il risentimento della popolazione espresso nei loro confronti non fosse riconducibile unicamente ai crimini commessi tra il '43 e il '45, ma che fosse di più ben lunga data e ascrivibile alle violenze dispiegate dalle squadracce nei primi anni Venti. Tale odio, peraltro, era così forte da sfociare spesso in atti di violenza contro gli ex criminali. Si legge, ad esempio, nel caso di Pietro Vercesi di Montù Beccaria, rimesso in libertà dalle carceri giudiziarie di Voghera:

La notizia della scarcerazione ha suscitato il malcontento generale in quella popolazione dalla quale il Vercesi è malvisto e odiato siccome ritenuto uno dei principali delatori e provocatori degli atti inconsulti commessi a danno di varie famiglie del luogo da reparti nazifascisti.

Nella sua qualità di squadrista avrebbe commesso nei primi anni del fascismo atti di violenza contro persone di idee politiche diverse.

Ricoprì in Montù Beccaria la carica di segretario politico e quella di Ispettore di zona, usando in ogni circostanza prepotenza.

Dopo l'8 settembre aderì al pseudo governo della r.s.i. e si iscrisse al p.f.r. [...]

Per l'odio che la popolazione ha contro di lui il suo eventuale ritorno nel comune di Montù B. provocherebbe incidenti e potrebbe mettere a repentaglio la sua incolumità personale¹⁵⁹.

Il caso di Gaspare Anelli in provincia di Pavia sembra suggerire anche l'esistenza di una dinamica di scontro di classe oltre a quella di guerra civile. Ex segretario del fascio a Redavalle, un piccolo paesino nell'Oltrepò pavese, e proprietario di uno stabilimento di laterizi situato nella medesima località, Anelli fu ammistiato dalla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Milano tra lo sconcerto della popolazione, che ancora nel '48 lo

¹⁵⁹ *Ivi*, b. 255

rammentava non solo come un «acceso collaborazionista» ma anche come «un oppressore dei suoi stessi operai»¹⁶⁰.

Capitò anche che la violenza della folla si scagliasse contro i P.M. e gli avvocati difensori. A Voghera, ad esempio, alla lettura della sentenza che applicava l'amnistia a Carlo Carena, imputato di rastrellamenti, repressione antipartigiana, persecuzione politica, delazione, saccheggio e altri crimini, la popolazione esplose di rabbia: «Insulti, imprecazioni, grida di protesta. Ma ciò non fu tutto. Quando l'avv. Sampietro che aveva fatto da rappresentante l'accusa, uscì, la folla lo circondò ed egli a stento poté evitare gravi conseguenze»¹⁶¹.

Come in tutta Italia, anche in Lombardia l'amnistia Togliatti del 22 giugno '46 venne applicata molto estensivamente, garantendo un notevole sconto di pena o addirittura la libertà per molti collaborazionisti "eccellenti", che precedentemente erano stati condannati a pene detentive importanti o addirittura alla pena di morte. Del beneficio di amnistia, ad esempio, poterono godere, come si vedrà più avanti dettagliatamente, tutti coloro che avevano ricoperto la carica di capo della provincia in Lombardia, nonostante il ruolo di elevata responsabilità esercitata. Anche importanti generali o ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari conobbero la stessa sorte: a Pavia, ad esempio, una tra le più clamorose amnistie fu quella concessa a Vitale Giroldi, informatore delle SS tedesche, capitano della Brigata Nera "Alfieri" e comandante della squadra volante "Cesare Forni" del presidio di Mede. Imputato di una lunghissima sequela di crimini (23 erano addirittura i capi di imputazione!), Giroldi era stato condannato nel settembre '45 dalla CAS di Vigevano alla pena di morte, ma la Sezione Speciale della Corte d'Assise di Pavia nel luglio '46 gli concesse il beneficio di amnistia¹⁶². Al questore di Imperia e di Pavia Ermanno Durante, definito nelle carte giudiziarie un «fascista fervente», andò ancora meglio: imputato nell'ottobre '46 di omicidio, rastrellamento, repressione anti-partigiana, persecuzione politica, persecuzione razziale, delazione, furto, tortura e di un'altra altrettanto lunga serie di reati comuni, tra

¹⁶⁰ IPSREC, Fondo Antifascismo nella provincia di Pavia, in copia dall'ACS, b. 12, serie 9, *Raccomandata della Prefettura di Pavia al Ministero dell'Interno, 11 febbraio 1948*

¹⁶¹ *Conseguenze dell'amnistia. A Voghera la folla aggredisce Pubblico Ministero e Difesa* in «La Provincia Pavese», 12 luglio 1946

¹⁶² AS di Pavia, Fondo CAS Pavia, vol. 4, 117/46, 4 settembre 1945

cui truffa, si vide condonare, grazie all'applicazione del D.P. 22 giugno '46, ben un terzo della pena, fissata inizialmente a venticinque anni di reclusione¹⁶³.

Spesso, comunque, l'applicazione dell'amnistia in sede di rinvio a giudizio fu resa possibile dalla "debolezza", se così si può definire, di alcune sentenze, debolezza dovuta spesso alla combinazione di una scarsa conoscenza del diritto da parte dei giudici popolari e dell'uso sapiente di alcuni cavilli giuridici da parte dei giudici togati per ottenere l'annullamento delle sentenze dalla Suprema Corte di Cassazione. Capì cioè che quest'ultima rinviava a giudizio certi processi semplicemente perché le sentenze espresse in primo grado dalle CAS presentavano dei difetti di motivazione, relativamente ad esempio alla confisca dei beni o alla concessione delle attenuanti generiche. È chiaro che, di fronte a fatti particolarmente gravi di imputazione, come un omicidio, tali difetti di motivazione potevano apparire al pubblico come quisquiglie (e, da qui, il forte risentimento popolare nei confronti di taluni processi rinviati); tuttavia la loro contestazione era in effetti in punta di diritto del tutto legittima e – tenuto conto dell'atmosfera turbata in cui si svolsero alcuni dibattimenti subito dopo la Liberazione – avrebbe anche potuto fornire in linea teorica un'ulteriore garanzia di un giusto processo. L'impressione generale però è che i difetti di motivazione venissero "sfruttati" come pretesti per ritardare i procedimenti, consentendo l'applicazione del D.P. 22 giugno '46. Nel processo ai responsabili dell'eccidio di Caselle Landi, celebrato presso la Sezione Speciale della Corte d'Assise di Lodi nel novembre '45, ad esempio, tutti gli imputati furono rinviati a giudizio dalla Suprema Corte di Cassazione alla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Pavia per alcuni difetti di motivazione sulla confisca dei beni o in ordine alla concessione di attenuanti varie. Vero è che a Pavia alcune pene furono confermate (in particolare, le tre condanne a morte) ma c'è anche da dire che, su 11 imputati, grazie all'applicazione dell'amnistia Togliatti, ben 6 di essi poterono beneficiare del condono di un terzo della pena, e uno addirittura di quasi tutta la pena.

Nome e cognome	Condanna	Sentenza del ricorso	Giudizio di rinvio
Alessandro Midali	Pena di morte	Annullamento con	Conferma della pena

¹⁶³ *Ivi*, vol. 2, 133/46, 4 ottobre 1946

		rinvio per difetto di motivazione sulla confisca dei beni	
Vittorio Lombardi	20 anni di reclusione	Annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla confisca dei beni	Condono di 1/3 della pena per effetto del D.P. 22/6/'46
Sante Magnozzi	Pena di morte	Annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla confisca dei beni	Conferma della pena
Mario Ravazzoli	Pena di morte	Annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla confisca dei beni	Conferma della pena
Guido Gorla	20 anni di reclusione	Annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla confisca dei beni	Condono di 1/3 della pena per effetto del D.P. 22/6/'46
Attilio Cremascoli	25 anni di reclusione	Annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla confisca dei beni e sulla concessione dell'attenuante di cui all'art. 26 C.P.M.G.	Condono di 1/3 della pena per effetto del D.P. 22/6/'46
Bruno Umberto Marca	8 anni e 4 mesi	Annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla confisca dei beni e in	Concessione attenuante art. 114 C.P., 6 anni di reclusione di cui 5

		ordine all'attenuante di cui all'art. 114 C.P.	condonati per effetto del D.P. 22/6/'46
Alessio Affetti	25 anni di reclusione	Annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla confisca dei beni	Condono di 1/3 della pena per effetto del D.P. 22/6/'46
Giordano Bruno Tidor	25 anni di reclusione	Annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla confisca dei beni e in ordine alla richiesta delle circostanze attenuanti generiche	Condono di 1/3 della pena per effetto del D.P. 22/6/'46
Amedeo Colombo	20 anni di reclusione	Annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla confisca dei beni	Condono di 1/3 della pena per effetto del D.P. 22/6/'46
Luciano Zanotti	25 anni di reclusione	Annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla confisca dei beni	Conferma della pena

Dell'ammnistia Togliatti la popolazione lombarda contestò anche il fatto che, a fronte dell'eccessiva larghezza con cui il provvedimento veniva concesso a rei di delitti di collaborazionismo e fascismo, non vi fosse un'applicazione del beneficio altrettanto larga e celere nei confronti dei partigiani. Già l'11 luglio '46, ad esempio, un telegramma del Procuratore Generale di Milano agli uffici del P.M. presso le Sezioni Speciali di Corte d'Assise del distretto, denunciava che «da varie parti» pervenivano «numerose et vivaci

proteste per mancata ammissione beneficio amnistia o ritardata applicazione per elementi partigiani»¹⁶⁴.

Sebbene all'amnistia Togliatti sia stata (giustamente) attribuita una grande importanza nel contesto della giustizia post-bellica verso i fascisti, tuttavia non sarebbe del tutto corretto imputare esclusivamente ad essa il fallimento dei processi per collaborazionismo e, dunque, fare del 22 giugno '46 una data spartiacque tra un prima caratterizzato da un funzionamento delle corti del tutto "positivo" e un dopo del tutto "negativo". La realtà fu molto più complessa e le ripartizioni temporali si rivelarono decisamente meno nette.

Le CAS furono chiamate, lo si è già detto, a dare una risposta all'ansia di vendetta invocata dalla popolazione, incanalando, per così dire, tale sentimento su un piano legale per evitare forme di violenza sommaria. Non sempre però le CAS riuscirono contemporaneamente a soddisfare la popolazione e a muoversi nella piena legalità. Alcuni processi celebrati già nei primi mesi dopo la Liberazione si rivelarono fallimentari – nel senso che non riuscirono ad appagare l'esigenza popolare di giustizia – per tutta una serie di carenze e di debolezze, si potrebbe dire, "costitutive", delle corti. Lo si vedrà bene analizzando i casi Basile e Donegani scoppiati a Milano nell'estate '45.

Allo stesso tempo, c'è da osservare che molti processi si rivelarono fallimentari – nel senso che non furono dei processi "giusti" – o perché i giudici espressero delle sentenze illogiche (si vedrà la sentenza pronunciata verso Basile dalla CAS di Pavia, ad esempio), o perché l'atmosfera in cui si svolsero le udienze fu turbata, costringendo a rinviare i dibattimenti per *legittima suspicione*. Fu questo il caso di Cazzola, uno dei responsabili della strage della Sassella a Sondrio, il cui processo, come si vedrà, venne trasferito proprio per tale motivo dalla CAS di Sondrio alla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Bergamo. In alcuni casi la violenza non rimase solo temuta ma si sprigionò effettivamente con conseguenze devastanti: fu quanto accadde, alla CAS di Brescia, all'imputato Ferruccio Sorlini, ufficiale della GNR, che addirittura rimase ucciso durante l'udienza, per un colpo di mitra sparato da un carabiniere¹⁶⁵. Del resto, studi condotti su

¹⁶⁴ AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 13, *Telegramma n. 2088/1946 "Applicazione amnistia a favore di partigiani" della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano ai Procuratori della Repubblica e agli uffici del P.M. presso le Sezioni Speciali delle Corti d'Assise del Distretto della Corte d'Appello di Milano, 11 luglio 1946*

¹⁶⁵ M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 53

CAS di altre regioni hanno dimostrato come tali episodi fossero tutt'altro che infrequenti, nell'onda lunga della violenza del dopoguerra¹⁶⁶.

Infine, c'è da dire che a partire dai primi mesi del '46 all'interno delle Sezioni Speciali delle Corte d'Assise lombarde cominciò ad affermarsi un nuovo orientamento giurisprudenziale: le corti, cioè, andarono progressivamente attenuando la severità dei giudizi iniziali, spesso perché recepirono le indicazioni della Suprema Corte di Cassazione, improntate generalmente a una tendenza assolutoria. Di ciò si giovarono molti imputati di rilievo che, probabilmente, se fossero stati processati nei primi mesi dopo la Liberazione, sarebbero stati condannati a diversi anni di reclusione o addirittura alla pena di morte, ma, dati i tempi lunghissimi delle istruttorie, a volte riuscirono a farsi processare soltanto molto tardi, in un clima politico radicalmente mutato e ben più indulgente nei confronti dei fascisti.

Se il processo all'ex ministro dell'Interno Guido Buffarini Guidi è, come si è visto, emblematico della prima fase dei lavori delle CAS, improntata a estremo rigore e intrisa di passioni, il processo a Piero Pisenti, ex ministro della Giustizia della RSI, giunto a celebrazione solo nell'estate '46, rispecchia pienamente una vera e propria inversione di rotta della giustizia verso i collaborazionisti, all'insegna di un rovesciamento eclatante delle categorie fascismo/antifascismo. Gerarca fedelissimo al Duce nel ventennio, poi tra i principali artefici del sistema giudiziario collaborazionista, nonché firmatario assieme a Mussolini e Graziani dei bandi che comminavano la pena capitale a renitenti e partigiani, Pisenti era stato catturato dai partigiani già il 21 aprile '45, ma per via di una laboriosa istruttoria poté essere processato davanti alla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Bergamo solo nel luglio '46¹⁶⁷. L'esito del procedimento fu qualcosa di incredibile: assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto¹⁶⁸. Come poté un ministro della RSI ottenere un giudizio del genere? Soprattutto in considerazione del fatto che

¹⁶⁶ Si veda, ad esempio, il saggio di Andrea Martini sul processo al Battaglione Muti presso la CAS di Padova: in questo caso la folla si scagliò sugli avvocati difensori degli imputati. A. Martini, *Giustizia di transizione. Il processo al Battaglione Muti*, in "Contemporanea", 2/2017, pp. 213-238

¹⁶⁷ Su Pisenti esiste una biografia, di carattere però apologetico: M. Meneghini, *Piero Pisenti*, Portogruaro, Edizioni Nuovo Fronte, 1990. Per una sintesi biografica si veda la voce nel Dizionario Biografico degli Italiani curata da Giuseppe Parlato: http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-pisenti_%28Dizionario-Biografico%29/

¹⁶⁸ AS di Bergamo, Tribunale di Bergamo, Fondo Corte d'Assise Sezione Speciale, Sentenze, Sentenza 60/46, 17 luglio 1946

l'aver ricoperto la carica di ministro costituiva una presunzione di colpevolezza ai sensi dell'art. 1 del Dll 22 aprile 1945 n. 142?

I giudici della Sezione Speciale della Corte d'Assise di Bergamo elaborarono un ragionamento molto sottile e complesso, fornendo un'interpretazione "nuova" della presunzione di colpevolezza, e, si potrebbe dire, del tutto "opposta" rispetto a quella precedentemente delineata dalle CAS (si pensi alla sentenza comminata verso l'ex capo della provincia di Mantova Bracci) in forza di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione emessa in data 31 gennaio '46, secondo la quale il reato di collaborazionismo andava escluso per mancanza di dolo se l'ufficio o l'incarico fosse stato esplicato col proposito di nuocere ai nazifascisti.

Il primo passaggio di questo ragionamento fu che non fosse possibile richiamarsi alla presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 1 del Dll 22 aprile 1945 n. 142, in quanto Pisenti si era rifiutato di prestare giuramento alla RSI e che, pertanto, l'imputato non poteva essere considerato ministro (benché avesse effettivamente esercitato tale funzione), «ma soltanto capo dell'Amministrazione della Giustizia della Repubblica Sociale Italiana»! Ecco il passaggio chiave:

[...] poiché il rifiuto di giurare da parte di chi è nominato ministro impedisce che egli giuridicamente e costituzionalmente possa essere considerato investito di tale carica consegue che la norma penale dell'art. 1 del DLL 22 aprile 1945 n. 142, la quale fonda la presunzione di colpevolezza, non può essere richiamata contro il Pisenti. E per la ragione che trattandosi di presunzione sarebbe necessario che la qualità sulla quale questa si fonda corrispondesse ai requisiti giuridico-politici che le sono propri. Né vale obiettare che il Pisenti benché non abbia giurato ebbe ad esercitare in effetti le funzioni di ministro assumendone anche il nome, perché, a parte che l'esercizio di una funzione può essere assunto anche da chi non è titolare della qualità alla quale essa inerisce, egli è certo che le leggi eccezionali e straordinarie sono di strettissime interpretazioni e non consentono estensione analogica. E nessuno può constatare tale carattere alla norma suindicata. In conclusione, pertanto, a parere della Corte, il Pisenti non può essere considerato ministro, ma soltanto capo dell'Amministrazione della Giustizia della repubblica sociale¹⁶⁹.

¹⁶⁹ *Ibidem*

I giudici spiegarono che «tale controsenso costituzionale [...] potè verificarsi perché quell'agitato momento della nostra vita nazionale segnò il trionfo dell'irrazionale in ogni manifestazione di essa». Come a dire: tutto potè succedere dopo l'8 settembre, anche che uno nominato ministro non fosse poi stato un ministro.

La Corte precisò anche che, in generale, l'eventuale applicazione della presunzione di colpevolezza non costituiva un criterio automatico, «dato che è regola costantemente proclamata da oltre un secolo che la giustizia penale non ammette mai presunzioni *iuris et de iure*», e quindi, di fronte a qualcuno che aveva dispiegato un incarico o ricoperto una carica tra quelle previste dall'art. 1, si rendeva necessario che il giudice acclarasse «la maggiore o minore intensità dell'attività collaboratrice spiegata da costui nel caso concreto». E nel fare questo, secondo i giudici, bisognava «sforzarsi di mettersi nei panni in cui si trovava colui che ha commesso ciò che si chiama il suo crimine e il suo delitto». Nel caso in esame, per la corte Pisenti fu una sorta di eroe. Quest'ultimo, infatti, si legge nella sentenza, aveva assunto la carica cercando di mantenere la giustizia al di sopra e al di fuori del partito, di impedire l'ingerenza in quest'ultima dei tedeschi, di assicurare l'indipendenza e l'unità morale e spirituale della magistratura ordinaria, di contrastare l'illegalità e gli eccessi degli estremisti del partito e dei nazisti, di controllare la polizia reprimendone gli abusi: un compito, nel suo complesso, «arduo e ponderoso», che il ministro della Giustizia, anzi, il capo dell'Amministrazione della Giustizia, aveva svolto «con perseverante indomito e intrepido coraggio e con grave suo rischio personale», come provava il fatto che fosse stato incluso in un elenco di persone da deportare in Germania e come confermavano le numerose testimonianze deposte a favore dell'imputato da «magistrati, avvocati di grido, prelati, uomini di colore e di ogni tendenza politica» che avevano esaltato «con parole commosse e riconoscenti questa opera immane di bene compiuta da Pisenti».

L'apice dell'assurdità comunque si toccava con la constatazione che Pisenti avesse rappresentato «l'antifascismo nel seno stesso del governo della repubblica» e che fosse stato «antitedesco», «odiatore della dottrina e della pratica fascista ispirata al mito sorelliano della violenza», nonché, *dulcis in fundo*, «assertore costante della fraternità fra gli italiani al di sopra e al di fuori di ogni dissenso di idee e di credi politici».

Tutto ciò valeva per i giudici a dimostrare che Pisenti avesse assunto l'incarico col proposito di nuocere ai nazi fascisti e che, dunque, in forza della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, non si fosse reso responsabile di collaborazione col tedesco invasore. La "nuova" interpretazione della presunzione di colpevolezza sarebbe stata sfruttata, come si vedrà più avanti nel dettaglio, per concedere l'amnistia agli ex capi della provincia, ma quello che si vuole osservare qui è che nel caso del ministro Pisenti essa consentì addirittura all'imputato di essere assolto, consentendo, di fatto, una piena reintegrazione nella società civile come se nulla fosse successo. Pisenti avrebbe trascorso il resto della sua vita esercitando la professione forense a Pordenone. Prima di morire, nel 1980, avrebbe lasciato alle stampe, come tanti altri suoi compagni, un memoriale, *Una Repubblica necessaria (RSI)*, in cui avrebbe difeso l'operato della Repubblica Sociale Italiana¹⁷⁰.

Molti altri imputati "eccellenti" ottennero nel '46 l'assoluzione. Si pensi al caso del generale Gastone Gambara, processato nell'ottobre '46 dinanzi alla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Brescia. Nato a Imola nel 1890, Gambara era stato uno dei principali esponenti della politica militaristica mussoliniana: già combattente nella Prima Guerra mondiale, aveva infatti preso parte nel corso del Ventennio alla guerra d'Etiopia, alla guerra civile spagnola, all'occupazione militare della Jugoslavia, ottenendo la promozione a generale di corpo d'armata, e alla guerra in Africa. Nel corso dell'occupazione militare della Slovenia, in particolare, si era reso responsabile di numerosi crimini di guerra, tra cui la deportazione di civili nel famigerato campo di concentramento di Arbe¹⁷¹, e dopo l'8 settembre era fuggito da Roma lasciando la capitale preda dell'assalto tedesco. In seguito, confermata la propria adesione alla RSI, era stato nominato da Graziani capo di Stato Maggiore dell'Esercito Repubblicano, carica che aveva mantenuto fino alla sua sostituzione con Renato Ricci. Nel '45 era stato preso prigioniero dagli Alleati e internato nel campo di concentramento di Coltano, cosa che non aveva reso possibile alla giustizia italiana procedere nell'immediato contro di lui.

Imputato finalmente nell'ottobre '46 del delitto di cui agli art. 5 Dll 27 luglio 1944 n. 159, 1 Dll 22 aprile 1945 n. 142 e 51 C.P.M.G. per avere collaborato col tedesco invasore dopo l'8 settembre 1943 ricoprendo la carica di capo di stato maggiore dell'esercito

¹⁷⁰ P. Pisenti, *Una repubblica necessaria (RSI)*, Roma, Giovanni Volpe Editore, 1977

¹⁷¹ D. Conti, *L'occupazione italiana dei Balcani*, op. cit., p. 67

repubblicano fascista e per avere in tale qualità organizzate le forze armate repubblicane dando direttive ed ordini per il loro impiego a favore dell'esercito germanico, Gambarà fu sorprendentemente assolto per non aver commesso i fatti contestatigli¹⁷². Anche in questo caso i giudici elaborarono una sentenza sotto molti aspetti assurda. Secondo la corte, infatti, l'accusa di aver organizzato forze armate repubblicane non poteva addebitarsi a carico dell'imputato, in quanto, in realtà, come stavano a dimostrare alcuni documenti tra cui il "Bollettino Informazioni sulla situazione dell'Italia occupata", la costituzione delle forze armate repubblicane era iniziata soltanto dopo la destituzione di Gambarà dall'incarico e, pertanto, veniva a mancare «il substrato obiettivo e giuridico del primo elemento accusatorio».

Ciò posto, era evidente per i giudici che anche la seconda accusa a carico dell'imputato fosse inconsistente, poiché, se era vero che il Gambarà non aveva organizzato forze armate repubblicane, allora non poteva essere «che antitetico il concetto di avere posto quelle forze alla mercè del tedesco, facendole impiegare nell'esercito germanico».

La corte del resto non si limitò a dimostrare l'inconsistenza delle accuse a carico dell'imputato, ma, in modo simile a quanto era stato fatto già a Bergamo per Pisenti, quasi magnificò Gambarà, mettendone in risalto i sentimenti antitedeschi e l'opera svolta a favore... dei partigiani!

Il Gambarà nutriva e manifestava odio per i tedeschi [...] perciò cercava di sabotarne l'opera aiutando tutti coloro la cui azione costituiva opera demolitrice della nefasta condotta della sbirraglia germanica [...] Là dove si erano costituite organizzazioni a scopo squisitamente patriottico, segreto, là egli aveva cercato di preparare uomini di salda fede italiana, che in ogni modo aiutava. E protesse ufficiali e soldati e sottrasse alla cattura o alla deportazione persone che a lui erano state raccomandate [...] ¹⁷³.

Una sentenza del tutto stupefacente, che, unita alla mancata persecuzione penale per i crimini di guerra commessi in Jugoslavia e per la mancata difesa di Roma l'8 settembre, avrebbe consentito a Gambarà non solo di poter vivere tranquillamente in tutta libertà il resto della sua vita, ma anche di essere reintegrato nel '52 nell'Esercito Italiano.

¹⁷² AS di Brescia, Fondo Corte di Assise Speciale di Brescia, Sentenze, Sentenza 174/46, 4 ottobre 1946

¹⁷³ *Ibidem*

Non tutti gli imputati comunque beneficiarono di una clemenza assoluta. Verso alcuni di essi, il giudizio espresso dalle corti, benché giunto abbastanza tardi, fu tutt'altro che favorevole. È il caso di Cazzola, uno dei principali esecutori materiali, come già visto, della strage della Sassella a Sondrio, il cui processo si aprì alla Sezione Speciale della Corte d'Assise valtellinese solo nel luglio '46. «È un peccato» – si legge sulla «Provincia di Sondrio» – «che un simile triste individuo debba solo ora, a più di un anno di distanza dalla fine del periodo “nero” delle sue gesta, trovarsi faccia a faccia con la giustizia, peccato perché qualche mese addietro il processo avrebbe vissuto in una atmosfera più viva». «Ad ogni modo» – prosegue l'articolo – «il ricordo dei suoi delitti e soprusi non è certo passato dalla mente di tutti i valtellinesi e quelle persone che sono state disgraziatamente oggetto delle sue azioni delittuose ben sapranno dire davanti alla corte la loro parola d'accusa¹⁷⁴». Nato a Cosio nel '18, Cazzola era stato in Jugoslavia fino all'8 settembre '43, alla guida di un reparto misto di Ustascia e Arditi. Rientrato in Italia, dal giugno '44 al settembre dello stesso anno aveva ricoperto la carica di comandante della formazione anti-ribelli di Morbegno, compiendo una lunga sequela di crimini: rastrellamenti, sevizie, incendi, furti, saccheggi, omicidi. Tanto era l'odio covato dalla popolazione nei suoi confronti, che la corte ritenne necessario, al fine di evitare incidenti, rinviare il giudizio *per legittima suspicione* alla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Bergamo. Qui il 19 maggio '47, il “terrore della Valtellina”, come veniva chiamato dai quotidiani locali, venne condannato a trent'anni di reclusione, con il condono di un terzo della pena e l'estinzione di alcuni reati per amnistia: una sentenza nel complesso straordinariamente severa, in considerazione anche del periodo in cui fu emanata. Durissime le parole dei giudici:

Il Cazzola è un tipico esponente di questa categoria di individui, che sovvertendo tutti i valori sociali ed umani fecero dell'amor di patria pratica al delitto, dell'eroismo sfogo bestiale della più inumana ferocia sovvertitrice di tutte le leggi di guerra. Anche il Cazzola fa parte di quella nobile schiera d'eroi che percuotevano i cadaveri e i fanciulli, puntavano le armi contro le donne e i cittadini inermi, uccidevano e seviziano prigionieri in violazione delle più elementari leggi di guerra, Più che suggestionati dal tumulto di

¹⁷⁴ *Alla Corte Straordinaria d'Assise. Cazzola risponderà* in «La Provincia di Sondrio», 8 luglio 1946

passioni scatenatesi in Italia dopo l'8 settembre 1943, essi appaiono al contrario coloro che tale suggestione determinarono e diffusero nelle masse¹⁷⁵.

Un trattamento quello riservato a Cazzola, come si può vedere, molto diverso rispetto a quello concesso agli esponenti delle *élites* politica e militare, come Pisenti e Gambara, e che, per la sua particolare durezza, sembra affine alle sentenze emanate dalle CAS nel primo periodo della loro attività. Incredibile come la stessa corte di Bergamo usi due pesi e due misure: nel caso di Pisenti i giudici affermarono, magnanimi, che bisognasse «mettersi nei panni» di chi subì la guerra civile; nel caso di Cazzola, invece, addebitarono all'imputato stesso la ragione dello scatenarsi del «tumulto di passioni» dopo l'8 settembre¹⁷⁶.

Oltre al tempo, dunque, in questo caso fu lo *status* sociale differente degli imputati a determinare giudizi tra loro molto diversi. Diversamente da Cazzola, infatti, Pisenti poté beneficiare di numerose testimonianze a suo favore, deposte anche da personaggi illustri e molto importanti (il magistrato Domenico Riccardo Peretti Griva, solo per fare un nome).

Anche l'orientamento delle Sezioni Speciali delle Corti d'Assise verso quanti si fossero resi responsabili di delazione o sequestro dei beni a danno degli ebrei iniziò a mutare ben prima della promulgazione dell'ammnistia Togliatti. Emblematico di questo cambiamento fu il processo a Giovanni Bocchio, che aveva ricoperto la carica di capo della provincia di Mantova prima di Bracci, e che, come quest'ultimo, era imputato di avere collaborato col tedesco invasore per avere, tra le altre cose, disposto la confisca di beni appartenenti ad ebrei. Come nel caso di Bracci, anche all'interno del fascicolo processuale di Bocchio si trovano gli elenchi dei nominativi degli ebrei verso i quali era stato predisposto il provvedimento di sequestro, peraltro ben più folti di quelli stesi dal suo successore: un primo elenco conta infatti addirittura 224 persone e un altro 124¹⁷⁷. Tuttavia, diversa fu la pena comminata l'11 marzo '46 dalla Sezione Speciale della Corte, grazie anche alla

¹⁷⁵ AS di Bergamo, Tribunale di Bergamo, Fondo Corte d'Assise Sezione Speciale, Sentenze, Sentenza 14/47, 19 maggio 1947

¹⁷⁶ Bisogna anche tenere presente il fatto che la composizione della corte giudicante variò. Nel caso di Pisenti, i componenti furono Gastone Artina (come presidente), Emilio Bettega, Battista Taschini, Carlo Rolla, Guido Tadini, Pietro Bianchi e Antonio Leidi (come giudici popolari). Al processo Cazzola, invece, furono presidente Francesco Giraldi e giudici popolari Renato Miceio, Vincenzo Navarro, Guido Mandelli, Antonio Bianchi, Arturo Gavazzeni, Ottone Lelogni.

¹⁷⁷ AS di Mantova, Fondo CAS di Mantova, b. 12, fasc. 16

concessione delle attenuanti di cui agli articoli 62 bis e 144 del C.P.: cinque anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e confisca di un terzo dei beni. Il motivo di tale disparità di trattamento va ricercato nel ragionamento addotto dai giudici, i quali, rispetto alla questione del sequestro dei beni ebraici, osservarono che in effetti Bocchio aveva, «come tutti gli altri prefetti dell'Italia controllata dai tedeschi», seguito «le leggi del suo tempo», e dunque egli non fu nient'altro che un «succube», chiamato ad ubbidire ad «organi superiori»¹⁷⁸. Parimenti, la corte pose l'accento sul fatto che Bocchio non avesse dimostrato «alcuna particolare iniziativa personale e accanimento o spirito fazioso nel commettere i fatti sopra elencati»; anzi, secondo i giudici, questi ultimi furono «subiti, in conseguenza delle mansioni assunte dall'imputato» e a cui Bocchio «non aveva avuto il coraggio di ribellarsi». Un altro punto su cui la corte insistette molto fu l'attività di salvataggio e protezione esercitata da Bocchio, a favore di antifascisti, giovani e diverse altre persone, che provava in definitiva l'animo «generoso, altruista, obiettivo, onesto» dell'imputato.

Anche qui, due pesi e due misure da parte della stessa corte: se nel giugno '45 la CAS di Mantova aveva emesso una pena molto dura nei confronti del capo della provincia Bracci, riconoscendo il sequestro dei beni ebraici quale reato di collaborazionismo, nel marzo '46 la stessa corte si rivelò molto più “comprensiva” nei confronti del capo della provincia Bocchio, minimizzandone le responsabilità ai danni degli ebrei e al tempo stesso evidenziandone le opere buone dispiagate in molte altre circostanze.

Resta ovviamente da chiarire se l'evoluzione della CAS di Mantova rispetto alla questione del sequestro di beni ebraici rifletta un *trend* nazionale oppure se sia un *unicum* nel panorama italiano. In mancanza di un quadro completo di questo tipo di processi, ci si limita a fare due considerazioni generali. La prima è che probabilmente il tentativo di “salvataggio” degli italiani responsabili di crimini nei confronti degli ebrei fu in un certo senso favorito dalla stessa legislazione predisposta contro il fascismo, in quanto l'art. 5 del Dll 27 luglio 1944 n.159, così come venne formulato, intendeva punire i delitti contro lo Stato e cioè i delitti contro l'interesse pubblico, mettendo dunque in secondo piano l'impatto della condotta criminosa nei confronti del singolo. Questo andò chiaramente a scapito degli ebrei.

¹⁷⁸ *Ivi*, vol. 23, Sentenza 16/46

In secondo luogo, è da osservare che il meccanismo di oscuramento delle responsabilità italiane verso le persone di razza ebraica a favore dell'esaltazione di episodi di bontà degli italiani verso gli ebrei – che in taluni casi effettivamente ci furono – fu lo stesso utilizzato dal governo italiano nel medesimo periodo per scagionare quanti, tra generali e soldati, erano stati accusati di aver commesso crimini di guerra in Jugoslavia: sono da leggere in questo senso ad esempio le “Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia”, redatte già nell’estate ‘45 dall’Ufficio Informazioni dello Stato Maggiore dell’Esercito¹⁷⁹. La mancata predisposizione di una legislazione *ad hoc* nei confronti dell’antisemitismo si innestò, dunque, in un panorama volto ad accreditare e diffondere quanto più possibile a livello internazionale l’immagine di un “buon italiano”, al fine di rimarcare le differenze rispetto all’ex alleato tedesco e ottenere condizioni più favorevoli per il Paese in vista della Conferenza di pace del ‘47¹⁸⁰.

Su queste basi legislative e in questo contesto politico, la CAS di Mantova agli inizi provò ad operare, abbozzando, con gli strumenti di cui era dotata, un tentativo di azione penale. In seguito, però, essa si conformò allo spirito del tempo, lasciando che il mito degli “italiani brava gente” prendesse il sopravvento sull’accertamento delle responsabilità italiane nella stagione antisemita.

Del resto, la costruzione di un’immagine del buon italiano in contrapposizione a quella del cattivo tedesco sembra ravvisarsi in molte altre sentenze: emblematiche in questo senso quelle pronunciate verso il ministro Pisenti e il generale Gambarà, ma anche, come si vedrà più avanti, quelle emesse verso gli industriali collaborazionisti, come Donegani. Il consolidamento di tale mito, dunque, pare trovare terreno fertile all’interno delle corti predisposte alla punizione dei crimini di collaborazionismo in Lombardia, che, se all’inizio, come si è visto, si sforzarono di inquadrare i crimini commessi dalla RSI, col tempo e per il concorso di fattori politici interni ed esterni finirono poi per contribuire alla fissazione di un’immagine complessivamente edulcorata della violenza fascista.

¹⁷⁹ C. Di Sante (a cura di), *Italiani senza onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951)*, Verona, Ombre Corte, 2005, pp. 171-204

¹⁸⁰ Sul tema si veda, ad esempio, D. Conti, *Criminali di guerra italiani*, op. cit.

2.4 Un confronto con le CAS di altri territori

Come si è detto all'inizio, non solo il tempo, ma anche la geografia condizionò l'andamento dei processi verso i collaborazionisti. Quali furono le analogie e le differenze tra le CAS operanti in Lombardia e le CAS attive in altri territori?

Complessivamente, le corti lombarde furono tra le CAS italiane quelle che celebrarono il numero di processi maggiore, assieme alle corti emiliane, piemontesi, venete e liguri. Ciò fu ovviamente dovuto all'esperienza della guerra civile, che, segnando i territori dell'Italia settentrionale e centro-settentrionale in misura decisamente più forte rispetto a quanto accadde nel Centro e del Sud, si trovò a dover tener conto dell'ansia di giustizia della popolazione nei confronti dei responsabili di crimini di collaborazionismo.

Inizialmente la situazione delle corti settentrionali e centro settentrionali sembra piuttosto omogenea, almeno per quanto riguarda i disagi incontrati nell'espletamento dell'attività. Il 30 giugno '45 una prima riunione tra i vari presidenti delle Corti d'Appello dell'Italia settentrionale e la Commissione di Controllo Alleata fece il punto rispetto al funzionamento delle CAS istituite nel Nord Italia, evidenziando alcuni problemi comuni, come la carenza di magistrati, la scarsa applicazione dell'art. 10 del Dll 22 aprile 1945 (vale a dire, l'assunzione da parte degli avvocati designati dai Cln delle funzioni di Pubblico Ministero), il ricorso da parte dei condannati a morte ad espedienti per ritardare il corso della giustizia¹⁸¹. Altre difficoltà segnalate nel primo periodo di attività delle CAS erano l'eccessiva lentezza dei processi e la mancanza di un coordinamento nazionale rispetto ad alcune pratiche legislative, ad esempio l'*iter* procedurale per la domanda di grazia. Vi erano, poi, dei dubbi circa l'applicazione del reato di collaborazionismo: ad esempio, ci si chiedeva se il solo fatto di essere stato un membro del PFR oppure di aver appartenuto all'esercito repubblicano costituisse in sé un reato¹⁸².

Col tempo, però, tra le varie corti del Nord e Centro-nord cominciarono a palesarsi delle disparità, soprattutto in termini di regolarità e velocità dei processi. Si considerino, per

¹⁸¹ ACS, Mgg, Gabinetto, Archivio Generale, Affari Diversi 1925-1983, b. 9., fasc. 38, *Riunione tenuta in Milano il 30.6.1945 per esaminare questioni concernenti le Corti d'Assise Straordinarie*

¹⁸² *Ivi*, fasc. 1, ins. 2, *Promemoria sull'incontro del 5 luglio 1945 tra il Ministro della Giustizia e i membri della Sottocommissione legale*

un quadro generale, i prospetti relativi al funzionamento delle corti per il bimestre marzo-aprile 1946¹⁸³:

Corte di Appello	Num. processi pendenti presso le Sezioni Speciali di Corte d'Assise	Num. processi pendenti presso gli uffici di P.M.
Ancona	63	244
L'Aquila	21	108
Bari	1	14
Bologna	429	1374
Brescia	79	553
Cagliari	0	97
Catania	1	3
Catanzaro	4/5	4
Firenze	100	1575
Genova	104	798
Messina	0 (Le corti non funzionano ancora per mancanza di processi di loro competenza).	8
Milano	263	3627 (di cui 2140 presso il solo ufficio di Milano)
Napoli	3	48
Palermo	0 (Le Sezioni Speciali non sono ancora state istituite perché non è	4

¹⁸³ *Ibidem*

	pervenuto alcun processo).	
Perugia	14	71
Potenza	1	7
Roma	98	657
Torino	244	2131
Venezia	186	3631
Totale	1610	15474

Come si vede, i processi nei territori del Sud Italia furono pochissimi e, in alcuni casi, come a Cagliari e a Palermo, addirittura assenti. Tra le corti del Centro si registra una quantità più elevata di processi, con il picco a Roma, che rappresenta un *unicum* nel panorama nazionale per l'istituzione abbastanza tardiva delle CAS¹⁸⁴.

Le Sezioni Speciali di Corte d'Assise del distretto di Milano risultano essere quelle con il più alto numero di processi pendenti, dopo la Sezione Speciale di Corte d'Assise del distretto di Bologna, nonché quelle con la quantità maggiore di procedure in corso di istruzione presso gli uffici di P.M., di poco inferiore a quella delle Sezioni Speciali di Corte d'Assise del distretto di Venezia. Da notare anche è l'alto numero di processi pendenti presso il solo ufficio di P.M. della corte di Milano. Il rapporto che accompagna le segnalazioni al funzionamento delle CAS evidenzia una forte difficoltà delle corti del primo distretto lombardo a procedere prontamente, a causa di una serie di fattori, in parte contingenti – come l'avvicinarsi delle elezioni amministrative – in parte “cronici”, come la carenza di personale tecnico e i disordini della situazione carceraria:

¹⁸⁴ Si veda, per uno studio delle Corti d'Assise Straordinarie e ordinarie nell'Italia centrale, A. Martini, *I processi per collaborazionismo nel Lazio (1944-1951)* in *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, op. cit. e «*Il diavolo nel cassetto*». *Collaborazionismi e procedure di giustizia in Italia*, Tesi di Dottorato, relatore A. Gissi, Università Orientale di Napoli, 2017. Per un focus sui processi celebrati nella capitale, si veda: Idem, *Il punto di vista della capitale. I processi penali contro i collaborazionisti e i gerarchi fascisti* in I. Bolzon - F. Verardo (a cura di), *Cercare giustizia*, op.cit., pp. 119-141 e A. Osti Guerrazzi, «*Il passo dei repubblicani*». *Processi politici ed epurazione a Roma* in «*Roma moderna e contemporanea*», 21, 2013, 1-2, pp. 181-205

La impossibilità di tenere udienze nei giorni prossimi alle elezioni amministrative, i noti perturbamenti verificatisi in alcuni stabilimenti carcerari con il conseguente trasferimento di detenuti in altre case di pena lontane dalle sedi delle Sezioni, la mancanza, per talune sezioni, dei presidenti supplenti e, infine, la riluttanza dei giudici popolari a partecipare alle udienze di quelle sezioni aventi sede in località diversa dal capoluogo hanno notevolmente ridotto l'attività delle Sezioni Speciali di Corte di Assise di questo distretto durante lo scorso bimestre¹⁸⁵.

Ben diversa è la situazione delle corti del distretto di Brescia, il cui servizio, si legge nel rapporto, «procede regolarmente e con ritmo costante», anche, evidentemente, per un numero di processi pendenti non eccessivo.

Complessivamente, le altre Corti d'Appello italiane maggiormente interessate dai processi – Bologna, Torino e Venezia – offrono un quadro migliore rispetto a quello delle corti del distretto di Milano. Per Bologna, ad esempio, si legge che «il lavoro svolto può dirsi soddisfacente se si tiene conto della importanza di alcuni processi definiti», per Torino che il servizio «procede regolarmente» e per Venezia che tutte le sezioni speciali del distretto «hanno atteso diligentemente al loro lavoro».

Più simile al caso di Milano è, per certi aspetti, il caso dei due uffici di P.M. di La Spezia e Imperia, del distretto di Genova, per i quali si legge che «il lavoro ha proceduto a rilento» a causa «della esiguità del numero dei funzionari e delle difficoltà che si incontrano per il sollecito disbrigo delle istruttorie, rappresentate dalle grandi distanze», oltre che per «gravi incidenti» occorsi al presidente della Sezione di Imperia.

Abbiamo quindi nella prima metà del '46 situazioni più o meno differenti tra le varie CAS del Nord e Centro-nord italiano, rispetto alle quali le corti del distretto di Milano risultano essere quelle più sfavorite. Queste ultime hanno un andamento molto diverso, peraltro, dalle corti dell'altro distretto lombardo, quello di Brescia.

Il problema più grosso per le corti del distretto di Milano era rappresentato innanzitutto dall'altissimo numero di processi gravanti sulle sole sezioni di Milano. Tuttavia, scorrendo le carte di altre corti del medesimo distretto, ci si accorge che anche altri territori non furono esenti da problematiche simili a quelle del capoluogo milanese. Nella

¹⁸⁵ ACS, Mgg, Gabinetto, Archivio Generale, Affari Diversi 1925-1983, b. 9., fasc. 38, fasc. 2, *Segnalazioni riguardanti il funzionamento delle Sezioni Speciali di Corte di Assise e dei relativi uffici di P.M. durante il bimestre marzo-aprile 1946, 19 giugno 1946*

provincia di Sondrio, ad esempio, il congestionamento delle carceri fu uno dei disagi maggiori incontrati nella gestione della giustizia: già il 9 luglio '45, il direttore delle carceri giudiziarie della città, Mario Finiguerra, scriveva al Ministero della Giustizia che, al fine di «evitare gravissimi inconvenienti con situazioni dispiacevoli», era «necessario disporre per uno sfollamento di detenuti»¹⁸⁶. Sempre a Sondrio si registrarono timori rispetto al fatto che taluni individui reclusi, potessero in qualche modo “sobillare” la popolazione carceraria, generando ulteriori disordini. Fu il caso, ad esempio, del generale Onori, che venne trasferito dalle carceri di Como a quelle di Sondrio. «Se l’Onori si è reso pericoloso in quel carcere, organizzatore di tentativi di evasione in massa di detenuti», osservava Finiguerra, «molto più pericoloso è invece in queste carceri ov’è conosciuto da tutta la popolazione detenuta per la maggior parte suoi militi dipendenti dalle brigate nere»¹⁸⁷.

Anche a Pavia la situazione carceraria – nelle prigioni al Castello Visconteo – era tesa, tanto che nel luglio '45 il corpo di guardia del castello venne destituito e il direttore e il vicedirettore delle carceri furono arrestati. Nei mesi seguenti vi sarebbe stata anche un’inchiesta sulla Questura per presunte irregolarità nelle pratiche istruttorie¹⁸⁸.

In generale, comunque, in tutte le corti lombarde la situazione carceraria si rivelò difficile: un telegramma del Ministero dell’Interno, fatto circolare ancora il 2 maggio '46 dal Procuratore di Milano a tutti i Presidenti di Sezione Speciale di Corte d’Assise e ai dirigenti gli uffici del P.M. presso le stesse Sezioni, definì l’eccessivo affollamento dei detenuti «particolarmente preoccupante»¹⁸⁹; toni simili furono adottati anche dal Primo presidente della Corte d’Appello di Brescia, che il 13 maggio '46 osservò l’insorgenza di

¹⁸⁶ AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 13, *Rapporto “Sfollamento di detenuti” del Direttore delle Carceri Giudiziarie di Sondrio al Ministero di Grazia e Giustizia, Sondrio, 9 luglio 1945*

¹⁸⁷ *Ivi, Rapporto “Condannato Onori. Situazione detenuti in genere” del Direttore delle Carceri Giudiziarie di Sondrio al Procuratore del Regno e al Presidente della Corte d’Assise Straordinaria, 2 ottobre 1945*

¹⁸⁸ P. Lombardi, *I Cln e la ripresa della vita democratica a Pavia*, op. cit., pp. 175-6: «Con il trascorrere delle settimane, il numero dei prigionieri radunati nei locali del Castello Visconteo e del Liceo scientifico dopo la Liberazione è cresciuto a dismisura. L’affollamento, l’insufficienza dei già scarsi mezzi a disposizione, il rallentamento dell’esame istruttorio delle pratiche provocano un diffuso malumore e le prime critiche sull’operato della Questura. La presunta priorità concessa al vaglio dei casi di detenuti più in vista, concorre ad alimentarle. Nell’opinione pubblica si diffonde l’impressione di favoritismi e corruzioni, che il disordine e l’anarchia di certi uffici contribuisce certamente a giustificare».

¹⁸⁹ AS di Sondrio, Fondo CAS Sondrio, b. 13, *Telegramma n. 1434/13/68/1946 “Carceri giudiziarie” della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano ai Presidenti di Sezione di Corte d’Assise, ai Dirigenti gli uffici del P.M. presso le Sezioni di Corte d’Assise, 2 maggio 1946*

numerosi tumulti negli stabilimenti carcerari, dovuti al ritardo, «talora notevolissimo», col quale i processi, specialmente politici, venivano portati al dibattimento dopo la sentenza di rinvio a giudizio¹⁹⁰.

Ci si può chiedere allora: perché, date problematiche analoghe iniziali, in Lombardia l'applicazione della giustizia verso i collaborazionisti si rivelò poi più lunga e laboriosa? In che misura vari fattori – carenza del personale tecnico, sovraffollamento delle carceri, confusione legislativa – influirono sull'esito dei processi? E, ancora, che tipo di rimedi si cercò di porre in atto per far fronte alla situazione di difficoltà e di disordine? Infine, avrebbe potuto avere un esito più soddisfacente la giustizia verso i collaborazionisti se alcuni di questi problemi fossero stati risolti?

In una valutazione complessiva dei processi celebrati dalle Corti d'Assise Straordinarie in Lombardia si ritiene necessario esaminare anche questi aspetti, alcuni dei quali, per il loro essere in un certo senso “collaterali” al funzionamento delle CAS, sembrerebbero a prima vista marginali, ma in un contesto in cui occorre che la giustizia fosse prima di tutto veloce per risultare efficiente – anzi, la velocità era requisito imprescindibile – essi probabilmente furono molto più importanti di quanto si potrebbe credere. La tempistica, come già detto più volte, fu cruciale. Né bisogna dimenticare che il settore giudiziario interagisce con altri ambienti – la politica, la società, l'economia – che intervengono a condizionarlo e che esso condiziona a sua volta, e quindi può essere utile, anche nel caso in esame, andare a vedere ciò che successe parallelamente ai dibattimenti all'esterno, fuori dai tribunali. Ciò, non solo per sondare limiti e criticità dei processi verso i collaborazionisti, ma anche per ricostruire quello che fu, all'esterno delle aule giudiziarie, il dibattito sulle misure della giustizia in transizione e scorgere in esso progetti, idee e tentativi avanzati per un “buon” funzionamento della giustizia. Bisogna esaminare, cioè, i motivi che causarono il fallimento dei processi verso i collaborazionisti, ma anche ciò che, all'interno della giustizia in transizione, fu “positivo” e che – in un contesto diverso – avrebbe probabilmente portato a un esito complessivo più soddisfacente.

Nel tentativo di esplorare a tutto tondo la giustizia in transizione in Lombardia, si abbandonano allora provvisoriamente i fascicoli processuali e le sentenze delle CAS, per

¹⁹⁰ AS di Cremona, Tribunale di Cremona, Fondo CAS di Cremona, b. 2428, *Circolare n. 338 “Sollecita trattazione dei giudizi per reati politici innanzi le Corti d'Assise” del Primo Presidente della Corte d'Appello di Brescia ai Presidenti delle Sezioni Speciali di Corte d'Assise, 13 maggio 1946*

prendere in esame le carte del Comitato di Liberazione Nazionale Lombardo e guardare così alla questione anche da una prospettiva diversa, di tipo politico. Nel prossimo capitolo si analizzeranno le problematiche affrontate, nonché le principali proposte formulate dal commissario alla Giustizia del Cln regionale, nello sforzo di dare corso effettivo alle misure giudiziarie verso i collaborazionisti.

Capitolo 3 Il Commissariato alla Giustizia e le CAS

3.1 La figura di Aurelio Becca

Nato a Rimini il 13 febbraio 1896, Aurelio Becca nel '18 si laureò in giurisprudenza all'università di Bologna, con una tesi dal titolo “Le imposte dirette in Italia durante la guerra (1914-1917)”¹⁹¹.

Finito il conflitto, nel '19 si congedò dall'Esercito nel quale si era arruolato volontario e proprio nel capoluogo emiliano cominciò a svolgere la professione forense e a dedicarsi intensamente all'attività politica, tanto da divenire in breve tempo uno dei più noti e influenti animatori del Partito Socialista Unitario Italiano: nel '23, infatti, venne nominato segretario del locale gruppo del partito e fu altresì prescelto come rappresentante al Congresso dei Socialisti Unitari, celebratosi a Milano l'11 e il 12 novembre di quello stesso anno. Parallelamente, divenne anche uno dei fiduciari del PSUI per la provincia di Bologna, nonché corrispondente, per qualche tempo, de “Il Mondo”, il quotidiano politico fondato da Giovanni Amendola nel '22 e soppresso dal regime fascista nel '26¹⁹².

Sin dagli inizi, per i suoi sentimenti antifascisti, Becca venne posto sotto stretta sorveglianza dalla Questura di Bologna, che lo inserì nell'elenco degli oppositori politici della provincia al fine di vigilarne costantemente ogni mossa, dalla corrispondenza alla richiesta della tessera ferroviaria.

Nel gennaio '25, si scontrò con un fascista molto noto nel bolognese – un certo Giovanni D'Ormea – che da tempo lo perseguitava per le sue idee politiche, e nel marzo '29 ebbe un diverbio piuttosto acceso presso la Corte d'Appello di Venezia con il celebre avvocato – guarda caso futuro difensore di innumerevoli fascisti eccellenti – Francesco Carnelutti¹⁹³.

¹⁹¹ Archivio storico online Università di Bologna, Archivi degli studenti, fasc. 5058

¹⁹² Sul sito della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma è possibile consultare gli articoli digitalizzati del quotidiano: <http://digiteca.bsmc.it/?l=periodici&t=Mondo%2811%29#>

¹⁹³ Francesco Carnelutti (1879-1965) fu un avvocato e accademico italiano. Grande studioso di diritto civile, prese parte anche ai lavori preparatori del Codice di Procedura Civile del '42, ma la sua attività di ricerca si indirizzò verso campi molteplici del diritto, sfociando in opere particolarmente importanti per la giurisprudenza quali la celebre *Teoria generale del diritto*, pubblicata nel '40. Nel secondo dopoguerra, fu difensore in diversi processi a carico di fascisti illustri, come l'ex ministro della Guerra della RSI Rodolfo Graziani.

Fatta eccezione per queste due segnalazioni di rilievo, tuttavia, già nel '23 Becca – come si legge in un rapporto della Questura di Forlì inviata al prefetto di Bologna – «pur mantenendosi fermo nelle sue idee politiche e di sentimenti ostili verso il fascismo», non diede più segni di «attività sovversiva»¹⁹⁴, tanto che nel '32 il suo nome venne rimosso dall'elenco dei sovversivi della provincia e dallo schedario politico della Questura di Milano.

Il nome di Becca figurava naturalmente anche nel Casellario Politico Centrale, da cui venne radiato però solo nel '41¹⁹⁵.

Dopo aver lavorato per qualche anno tra Bologna e Milano, nel '31 Becca si trasferì definitivamente nel capoluogo lombardo, insediando il proprio studio professionale in via Durini 26. Purtroppo, non possediamo informazioni circa la sua attività negli anni Trenta e durante la Seconda guerra mondiale; sappiamo però che – lasciati i socialisti – aderì al partito comunista. Fu infatti il PCI a nominarlo nell'aprile '45 commissario alla Giustizia del Cln lombardo, carica che mantenne sino ai primi mesi del '46, congiuntamente a quella di delegato dell'Alto commissario per l'epurazione nella provincia di Milano. Nella veste di commissario Becca si distinse – come si vedrà – per l'impegno dispiegato nell'assicurazione alla giustizia dei colpevoli di crimini di collaborazionismo e per la formulazione di alcuni interessanti progetti legislativi in materia di sanzioni verso il fascismo, nonché per gli studi sulla riforma della previdenza sociale e dei codici di diritto e di procedura penale.

Dopo l'esperienza al commissariato, l'avvocato antifascista si impegnò nel mondo del sindacato, svolgendo attività di consulenza legale per conto della Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Presso l'archivio storico della CGIL restano conservate diverse tracce della sua attività, come la gestione della questione dei licenziamenti per ragioni politiche di coloro che lavoravano presso le banche di interesse nazionale e le

Per un resoconto biografico, si veda la voce redatta da Francesco Tarello nel '77 per il Dizionario Biografico degli Italiani: [http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-carnelutti_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-carnelutti_(Dizionario-Biografico)/)

Sulla difesa di Graziani nello specifico si veda: Floriana Colao, *I processi a Rodolfo Graziani*, art. cit.

¹⁹⁴ AS di Bologna, Archivio della Questura di Bologna 1872-1983, Gabinetto, Persone Pericolose per la sicurezza dello Stato 1872-1983, Radiati 1872-1983, b. 14, *Raccomandata n. 628 del prefetto di Bologna al Ministero dell'Interno, 28 febbraio 1929*

¹⁹⁵ ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza 1861-1981, Divisione Affari Generali e Riservati. Uffici dipendenti dalla sezione prima 1894-1945, Fascicoli personali 1894-1945, b. 426, n. 25427

proposte per una riforma della legge di Pubblica Sicurezza e in materia di assicurazioni e di previdenza sociale. Nel '49 Becca cominciò anche a raccogliere documenti sulla repressione antisindacale, che confluirono in un fascicolo intitolato "Libro nero"¹⁹⁶.

Negli stessi anni Becca ebbe contatti con il gruppo dei "Giuristi democratici" e, in particolare con Ugo Natoli¹⁹⁷, con il quale fondò, sempre nel '49, la «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale»: a quest'ultima, ancora oggi imprescindibile punto di riferimento per gli studi di diritto del lavoro, furono invitati a collaborare eminenti giuristi, tra cui Piero Calamandrei¹⁹⁸.

Uno degli obiettivi della rivista, come specificò Becca in una missiva inviata al celebre avvocato, era quello di «promuovere una riforma della procedura delle controversie del lavoro», che giungevano da tempo in gran numero alla CGIL da vari centri d'Italia¹⁹⁹. Nel promemoria allegato alla lettera Becca constatava infatti l'esistenza, soprattutto nell'Italia meridionale, di «una notevole disfunzione delle Preture nei giudizi del lavoro», cosa che recava «danni gravissimi alla classe lavoratrice»²⁰⁰.

Secondo Becca, «al diffuso marasma in tema di giurisdizioni del lavoro» si poteva porre rimedio «non solo con l'aumentare il numero dei Magistrati e dei Cancellieri che vi sono addetti [...] ma anche con una radicale riforma della procedura affinché il processo del lavoro» fosse reso, con sue parole, «più rapido, meno costoso, più vicino al lavoratore²⁰¹». Nella corrispondenza con Calamandrei, preziosa testimonianza di una sinergia e di una grande intesa tra i due giuristi, nonché di un entusiasmo condiviso nell'elaborazione di iniziative di notevole interesse politico e sociale (si cita qui soltanto l'idea di proporre una discussione pubblica sul volume *Processo e Democrazia*²⁰²), risulta ben evidente la particolare attenzione di Becca verso il diritto sindacale. Emblematica è, a tal proposito,

¹⁹⁶ Archivio storico online CGIL, Archivio Confederale, Segreteria generale. Atti e corrispondenza, Confederazione generale italiana del lavoro, Attentati alle libertà sindacali, b. 9

¹⁹⁷ Ugo Natoli (1915-1992) fu partigiano, collaboratore di Togliatti, magistrato, professore ordinario, nonché membro del primo Consiglio superiore della magistratura. Si occupò soprattutto di diritto del lavoro e di diritto civile.

¹⁹⁸ Si veda il sito <https://www.ediesseonline.it/rgl/>

¹⁹⁹ ISRT, Fondo Piero Calamandrei, Quarta serie, fasc. Aurelio Becca, *Lettera di A. Becca a P. Calamandrei, 20 aprile 1949*

²⁰⁰ *Ivi*, *Promemoria sulle controversie individuali del lavoro, allegato alla lettera del 20 aprile 1949*

²⁰¹ *Ibidem*

²⁰² P. Calamandrei, *Processo e Democrazia*, Padova, Cedam, 1954. L'opera, una delle ultime scritte da Calamandrei, raccoglie una serie di conferenze tenute nel '52 dal celebre giurista, nonché padre costituente, alla facoltà di Legge dell'Università Nazionale del Messico.

una lettera dell'agosto '50, in cui Becca suggerì a Calamandrei di pubblicare sulla rivista una serie di saggi critici relativi al testo della nuova legge sindacale, «materia più attuale e più interessante che possa immaginarsi»²⁰³.

Né, naturalmente, sarebbe potuto mancare il contributo di Becca a «Rassegna Sindacale», la rivista della CGIL fondata nel '55 da Giuseppe Di Vittorio. Suo fu, ad esempio, l'articolo *Sul diritto di recesso ad nutum e necessità di regolare legislativamente il licenziamento*, apparso già sul secondo numero della rivista assieme ad altre firme importanti, come quelle di Renato Bitossi, Vittorio Foa, Emilio Sereni²⁰⁴.

La sensibilità verso la classe lavoratrice fu una cifra distintiva e costante dell'operato di Becca: non a caso essa orientò – condizionandola in maniera decisiva – anche la guida al Commissariato alla Giustizia: come si vedrà, Becca ebbe un occhio di riguardo per tutti quei casi giudiziari nei quali risultava coinvolta (e danneggiata) la classe operaia. E, forse, fu proprio dall'esperienza maturata quale commissario alla Giustizia che tale sensibilità si fece ancora più forte.

Benché oggi sia stata quasi del tutto dimenticata, quella di Becca fu una figura di grande caratura morale. Antifascista (sin dagli inizi), profondo studioso e conoscitore del diritto, benché molto umile e discreto, Becca ha lasciato un'impronta significativa sia nel campo degli studi che in quello della vita politica e civile. Non fu, dunque, un intellettuale rinchiuso nella “torre d'avorio”, anzi: con grande energia egli si prodigò per la diffusione della conoscenza del diritto e per la promozione dei diritti dei lavoratori e, ancora prima, per un compito tanto grave e importante quale fu la resa dei conti con il fascismo in Italia. Quando morì, il 19 novembre '73, l'allora segretario generale della CGIL, Luciano Lama, ne ricordò le doti di valoroso combattente antifascista, di insigne giurista, di difensore della causa dei lavoratori²⁰⁵.

²⁰³ ISRT, Fondo Piero Calamandrei, Quarta serie, fasc. Aurelio Becca, *Lettera di A. Becca a P. Calamandrei, 29 agosto 1950*

²⁰⁴ *Rassegna Sindacale, sessant'anni fa il primo numero* in «Rassegna Sindacale», 15 dicembre 2015 (<https://www.rassegna.it/articoli/rassegna-sindacale-sessantanni-fa-il-primo-numero>)

²⁰⁵ *È morto il compagno Aurelio Becca* in «l'Unità», 20 novembre 1973

3.2 Le funzioni del commissariato

L'attività del Commissariato alla Giustizia era stata preceduta, prima del 25 aprile, da un'intensa e vasta opera del Comitato di Liberazione Nazionale Avvocati e Magistrati. Composto in un primo tempo da un magistrato e da quattro avvocati, e in seguito da due magistrati apolitici e da cinque avvocati rappresentanti i partiti antifascisti, il Cln Avvocati e Magistrati aveva provveduto nel periodo pre-insurrezionale a "gettare le basi" per una prima gestione della giustizia, tra le altre cose studiando i problemi dell'applicazione della legge sull'epurazione, predisponendo la nuova organizzazione dei servizi giudiziari, promuovendo la costituzione della Commissione di Giustizia²⁰⁶.

Un lavoro prezioso e di cui poté beneficiare il Commissariato alla Giustizia, entrato in funzione subito dopo l'insurrezione e distintosi immediatamente come uno dei più attivi, tanto che nel breve periodo di vita della Giunta di governo fu all'iniziativa del commissario alla giustizia che si dovettero gli unici atti effettivi di governo, prima dell'arrivo degli angloamericani e del conseguente instaurarsi dell'amministrazione militare²⁰⁷. Appena costituito, il commissariato a cui Becca venne posto a capo provvide in effetti ad emanare alcune ordinanze urgenti, relative ad esempio alla proroga dei termini legali²⁰⁸ e alla dirigenza della magistratura (uno dei primi atti ufficiali del commissariato fu appunto la designazione del Primo presidente della Corte d'Appello di Milano e del Procuratore Generale, scelti nelle persone di Aldo Cartasegna e Giuseppe Ciaccia)²⁰⁹.

Una volta insediatosi il Governo Militare Alleato, il Commissariato alla Giustizia ne divenne organo consultivo, cooperando con esso e con la Magistratura per la costituzione delle Corti d'Assise Straordinarie, e relativi uffici del P.M., a Milano e in tutti gli altri capoluoghi di provincia appartenenti al distretto della Corte d'Appello. A Milano, la prima sezione della Corte d'Assise Straordinaria si inaugurò il 23 maggio, cioè a 19 giorni di distanza dall'entrata in vigore del Dll 22 aprile 1945 n. 142. Ma non fu solo delle CAS

²⁰⁶ INSMLI, ClnI, b. 60, fasc. 220, cartellina n. 35, "Relazioni", *Relazione sull'attività del Commissariato alla Giustizia*, s. d.

²⁰⁷ G. Grassi, *Documenti sull'attività di Aurelio Becca a Milano nel periodo successivo alla liberazione*, art. cit., p. 13

²⁰⁸ INSMLI, ClnI, Decreti del Cln lombardo, b. 2, fasc. 13, *Decreto per la proroga dei termini legali, 28 aprile 1945*

²⁰⁹ *Ivi*, *Decreto per la designazione dei magistrati, 28 aprile 1945*

che il commissario si occupò. In una prima relazione sul funzionamento del Commissariato alla Giustizia, Becca spiegò che il commissariato aveva svolto svariati compiti: aveva provveduto a richiedere la sospensione dall'ufficio del personale epurando; vigilato il servizio delle carceri giudiziarie e suggerito qualche provvedimento diretto a migliorare le condizioni generali del servizio; prestato la sua assistenza alla costituzione delle più importanti commissioni della provincia di Milano (tra cui quella di Epurazione); applicato le leggi di Roma alle province, promuovendone la conoscenza presso il pubblico; rappresentato al governo di Roma e a quello Alleato alcune fra le principali esigenze della Lombardia nel campo legislativo e proponendo anche alcuni provvedimenti; cooperato con gli ordini professionali per la costituzione delle regolari rappresentanze degli stessi e per la formazione delle Commissioni di Epurazione; svolto opera di conservazione degli archivi del cessato Ministero della Giustizia; fiancheggiato l'opera dei funzionari dell'ordine giudiziario e del Governo Militare Alleato per ciò che concerneva il funzionamento della giustizia in Lombardia; esercitato tutta la sua influenza, sia al centro che in periferia, affinché venissero ristabilite, al più presto, condizioni di legalità e di ordine²¹⁰.

L'attività del Commissariato alla Giustizia fu, come del resto quella di tutti gli altri commissariati, tutt'altro che trascurabile. In una relazione riassuntiva approntata nel novembre '45, Becca osservò che il commissariato aveva saputo colmare «il vuoto determinato nella Lombardia dalla carenza del potere statale e non ovviata sufficientemente dalla presenza del Governo Militare Alleato»²¹¹. Un lavoro non del tutto privo di ombre però, anzi: il commissario precisò infatti che i compiti erano stati svolti «in modo imperfetto e approssimativo, data la esiguità dei mezzi a disposizione» e che, anche per questo motivo, l'influenza dell'ufficio si era esercitata «più che nell'ambito regionale, in quello provinciale»²¹². Deficit che, secondo il commissario, era necessario colmare prospettando per il commissariato una futura attività «ispettiva» ed «estesa effettivamente a tutta la Regione»²¹³.

²¹⁰ *Ivi*, b. 60, fasc. 220, cartellina n. 35, "Relazioni sulla giustizia", *Relazione sull'attività del Commissariato alla Giustizia*, s.d.

²¹¹ *Ivi*, *Relazione sulla futura attività del Commissariato alla Giustizia*, 15 novembre 1945

²¹² *Ibidem*

²¹³ *Ibidem*

Andando ad esaminare nel dettaglio l'operato di Becca, ci si accorge in effetti di quante difficoltà avesse incontrato il commissariato nell'espletamento della sua funzione e, in particolare, nella messa in atto della giustizia verso i collaborazionisti. E si capisce, dunque, perché non sarebbe del tutto corretto individuare alla base del "malfunzionamento" delle CAS una sola causa. Molteplici furono, in realtà, le ragioni che concorsero a determinare una situazione non favorevole o, in taluni casi, del tutto ostile all'adempimento della giustizia. Da un lato vi furono motivi politici, legati al fatto che moltissimi giudici, avvocati, addetti giudiziari, benché fascisti, fossero rimasti, anche dopo il crollo del regime, nelle loro posizioni. Si tratta della famosa questione dell'"epurazione mancata": punto su cui si tornerà più avanti. Quello che si vuole sottolineare ora è il fatto che, in aggiunta alla questione della mancata defascistizzazione dell'apparato giudiziario, a compromettere seriamente l'efficienza dell'amministrazione della giustizia intervennero anche cause minori e, in un certo senso, più "banali". Del resto, già altri studi non hanno mancato di evidenziare che quello del Commissariato alla Giustizia e degli altri commissariati fosse stato un lavoro profondamente condizionato da questioni contingenti, le quali costrinsero ad occuparsi dei bisogni più immediati, impedendo, di fatto, il verificarsi di quel profondo rinnovamento progettato e auspicato all'indomani della Liberazione²¹⁴.

Come già osservato da Grassi, le carte del commissariato forniscono in questo senso notizie interessanti anche su svariati aspetti economico-sociali del periodo iniziale della ricostruzione in Lombardia, aiutando ad inquadrare il difficile momento storico in cui la resa dei conti con il fascismo si sarebbe dovuta attuare.

3.3 Limiti e criticità

Sin dai suoi primi passi, il Commissariato alla Giustizia si trovò a dover affrontare una serie di questioni, imputabili principalmente alla distruzione umana e materiale che la guerra aveva provocato e che influirono non poco sul regolare funzionamento della giustizia e, in particolare, sull'attività delle Corti d'Assise Straordinarie. Penuria di

²¹⁴ P. Lombardi, *L'illusione al potere*, op. cit., p. 154

magistrati e in generale del personale addetto ai servizi giudiziari, disordine nel funzionamento degli organi giudiziari, carenza di fondi: furono soltanto alcuni dei problemi che il commissario alla Giustizia si trovò quotidianamente a denunciare e che provò, con i mezzi che aveva a disposizione, a risolvere.

Tali problematiche si palesarono già a maggio nella composizione degli uffici del P.M., quando in diverse città, per la carenza di magistrati, fu necessario ricorrere alla nomina di avvocati (possibilità prevista, come si è visto, dal Dll 22 aprile 1945 n. 142): a Pavia, ad esempio furono chiamati a far parte dell'ufficio del P.M. ben dieci avvocati, oltre alle persone precedentemente nominate²¹⁵. In altri casi, alcuni avvocati furono chiamati a prestare servizio in più uffici del P.M. contemporaneamente: fu quanto accadde, ad esempio, a Salvatore Mirabile e a Giuseppe Cavallotti, nominati componenti sia dell'ufficio del P.M. della CAS di Como che di quello di Milano²¹⁶.

Non era comunque solo l'insufficienza di magistrati ad essere registrata, ma anche quella di giudici popolari. Come si è visto nel capitolo precedente, in alcune province lombarde non fu possibile procedere alla nomina di un numero congruo: era difficile, del resto, trovare anche in questa circostanza cittadini che rispondessero al requisito di "illibata condotta politica e morale". Scrisse Becca in una lettera del 29 settembre '45 indirizzata al ministro di Grazia e Giustizia: «I 75 nominati ai sensi della legge 22 aprile sono insufficienti perché (a parte che taluni di essi sono risultati irreperibili per varie cause) non si riesce – ben spesso – specie nei sorteggi supplementari ad estrarre il numero necessario perché l'urna è vuota²¹⁷»!

La frequente mancanza di magistrati o, come in questo caso, di giudici popolari, rallentò – come è ovvio – il lavoro delle CAS. Fu quello che capitò a Monza, ad esempio, dove, a causa dell'impossibilità di nominare dei giudici popolari, la CAS si trovò costretta a rinviare i processi²¹⁸.

L'indigenza fu in effetti il secondo grande problema a cui il commissariato si trovò di fronte. O, meglio, di cui l'attività del commissariato patì le conseguenze. Dopo la guerra,

²¹⁵ INSMIL, CInI, b. 60, fasc. 218, *Decreto del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, 16 maggio 1945*. I dieci avvocati nominati furono: Italo Sinforiani, Felice Zucca, Enzo Varini, Aligi Fieschi, Attilio Morini, Carlo Arbasino, Mario Vittorio Pelizza, Italo Zuffardi, Mario Botto, Gianrico Baglioni.

²¹⁶ *Ivi*, *Decreto del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, 9 maggio 1945*

²¹⁷ *Ivi*, *Lettera di A. Becca al ministro della Giustizia, 25 settembre 1945*

²¹⁸ *Ivi*, *Lettera di G. Benzola al commissario alla Giustizia, 15 gennaio 1946*

la situazione economica della Lombardia era, come già rilevato da una lunga serie di studi, disastrosa: mancavano i generi alimentari, imperversava la borsa nera e i salari non erano adeguati al costo della vita reale²¹⁹. Questa situazione fu causa di malumori, scioperi e, più in generale, di tensioni sociali in seno alla popolazione. La stampa locale ci restituisce un quadro molto duro di quegli anni. Scriveva ad esempio «La Provincia Pavese» nel giugno '46, a seguito di alcuni tumulti a Mortara contro il “sistema degli ammassi”: «anche in provincia di Pavia la situazione alimentare è diventata difficilissima, diremmo quasi disperata, tanto che non si sa se si potrà arrivare alla fine del mese con la consueta razione di pane»²²⁰. Disagi che trovano conferma anche nelle relazioni dei prefetti. «Negli ultimi giorni del mese si è manifestata nella zona di Zerbolò (Lomellina) una agitazione di contadini e braccianti, estesa in un primo momento anche alle mondine e ai mungitori, allo scopo di ottenere miglioramenti economici» – si legge in una relazione prefettizia sempre del giugno '46²²¹.

Analogamente, anche nella provincia di Sondrio – tradizionalmente dedita all'agricoltura e all'allevamento – il secondo dopoguerra fu caratterizzato da una diffusa povertà e da un altissimo tasso di disoccupazione, che costrinsero molti contadini ad emigrare verso aree più “ricche” della pianura lombarda, quali il lodigiano o il varesotto²²².

Tutto ciò colpì anche chi lavorava nel settore giudiziario. Già il 23 maggio, in una seduta del Cln lombardo, il commissario fece presente come le retribuzioni per chi lavorava nei tribunali fossero del tutto «insufficienti al fabbisogno della vita»²²³. Né, del resto, era una situazione denunciata solo da Becca: ancora in agosto il capo dell'ufficio del P.M. della CAS di Milano Carlo Druetti lamentò che il lavoro svolto da tutto il personale fosse

²¹⁹ Per un resoconto della situazione economica della Lombardia nel dopoguerra si vedano i lavori di E. Tortoreto, *Le condizioni economiche di Milano nel 1945 e la politica dei prezzi del Clnai* in «Rivista storica del socialismo», 1958, 3, pp. 310-328 e *Lotte agrarie nella Val Padana nel secondo dopoguerra 1945-1950* in «Movimento operaio e socialista», luglio-dicembre 1967, 3-4, pp. 225-288

²²⁰ *Tumulto al mercato di Mortara* in «La Provincia Pavese», 13 giugno 1946. L'articolo è citato da P. Lombardi in *I Cln e la ripresa della vita democratica a Pavia*, op. cit., p. 141

²²¹ IPSREC, Fondo Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, in copia dall'ACS, *Relazione sulla situazione politico-economica della provincia di Pavia: giugno 1946*

²²² Un primo resoconto della situazione economica nella Valtellina degli anni immediatamente successivi alla guerra si trova nel saggio di Franca Lorrain Fassin, *Le condizioni economiche della Valtellina nel primo dopoguerra in Valtellina e Valchiavenna 1945-'48: Economia politica cultura*, Istituto Sondriese per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea, Quaderno n. 4, 2001, pp. 35-52

²²³ G. Grassi - P. Lombardi (a cura di), *Democrazia al lavoro*, op. cit., p. 180

«grave, pesante e retribuito inadeguatamente»²²⁴. A ottobre, Luigi Gurgo, presidente della Corte d'Appello di Pavia, scrisse una lettera accorata a Odoardo Pini, giudice popolare della CAS di Milano, lamentandosi per l'assenza di una indennità speciale di fronte ad un lavoro «così grave e straordinario» quale era quello svolto in seno alle CAS²²⁵.

Tale disagio, ovviamente, non potè non generare moti di protesta, scioperi, con conseguente turbamento dell'ordine pubblico. Ma ebbe anche riflessi significativi sul funzionamento della giustizia. «La Cancelleria della Sezione Speciale della Corte di Cassazione in Milano ha necessità urgente di assumere una impiegata e di fare spese di ufficio che non le sono consentite da mancanza assoluta di fondi» annotò Becca il 23 luglio, spiegando: «Per tale carenza di mezzi, il servizio della Cancelleria è gravemente ostacolato: numerose sentenze non possono essere eseguite perché non c'è nessuno che possa farne gli estratti, inviarli all'ufficio esecuzione ecc.»²²⁶.

Le criticità erano rese più acute dallo stato di indigenza in cui versavano anche altri settori. La mancanza di alloggi da destinare ai magistrati – che il più delle volte non erano residenti nella città in cui erano chiamati ad operare, ad esempio – influì non poco sul funzionamento della giustizia. Ostilio Zezza, primo pretore di Milano e presidente della CAS di Sondrio era privo di una casa a Milano, dove risiedeva con la famiglia. «Occorre assolutamente mettere a posto questo degno magistrato che, senza alloggio come si trova, non può servire alla giustizia come vorrebbe», scrisse Becca al commissario all'Alimentazione Salvatore Aldisio²²⁷. Ma casi analoghi – di magistrati senza dimora – si contano in gran numero nella corrispondenza di Becca con il Commissariato Alloggi. Il che generò una situazione paradossale, in quanto le corti di Milano necessitavano di magistrati e di cancellieri, ma poi la città non era in grado di fornire a questi ultimi alloggi sufficienti. «Avremmo bisogno di far venire a Milano una ventina di Magistrati ed altrettanti Cancellieri allo scopo di colmare i vuoti paurosi che esistono nel personale dell'Ordine Giudiziario», scrisse Becca al prefetto Lombardi nel dicembre '45, «senonché, vi è il gravissimo ostacolo degli alloggi per tali funzionari e per le loro

²²⁴ INSMLI, CInI, b. 59, fasc. 216, *Lettera del Capo dell'ufficio del P.M. presso la CAS di Milano C. Druetti al CIn della Lombardia, 3 agosto 1945*

²²⁵ *Ivi, Lettera di L. Gurgo a O. Pini, Milano, 12 agosto 1945*

²²⁶ *Ivi, Lettera di A. Becca al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, 23 luglio 1945*

²²⁷ *Ivi, Lettera di A. Becca al commissario Alloggi di Milano, 13 settembre 1945*

famiglie, non essendo possibile persuadere soprattutto i Magistrati (che sono inamovibili) a lasciare le loro sedi per venire a fare i “senzatetto” a Milano!»²²⁸

Tra le cause individuate dal commissario Becca alla base della scarsa efficacia della giustizia vi erano anche alcune difficoltà nell’applicazione pratica delle leggi speciali nei confronti del fascismo e del collaborazionismo (DIl 27 luglio 1944 n. 159 e 22 aprile 1945 n. 142), difficoltà generate da una certa “debolezza” della legislazione e in parte acuite dal contesto di deficit materiali e umani di cui si parlava prima.

Già nelle prime settimane di attività, ad esempio, il commissario segnalò l’impossibilità per le CAS di procedere verso quanti fossero imputabili di delitti fascisti o comunque di delitti comuni commessi avvalendosi di qualità fasciste o commessi per motivi fascisti, ma non altresì di delitti di collaborazionismo²²⁹. Il punto è di estrema rilevanza. Come si è visto, il decreto n. 142 puniva i reati di fascismo solo se commessi da chi fosse imputato di atti di collaborazionismo²³⁰ e, dunque, coloro che risultavano imputati di reati di fascismo ma non altresì di collaborazionismo, venivano a trovarsi in una situazione “indefinita” dal punto di vista legislativo. Si trattava di un esempio eloquente di quella disorganicità della legislazione predisposta contro il fascismo e il collaborazionismo – già evidenziata dalla storiografia – che, impedendo la possibilità di giudicare i delitti fascisti in forma autonoma, minò la possibilità di restituire all’opinione pubblica le responsabilità del governo di Salò²³¹. Becca, intuiva l’assurda *vacatio legis*, propose che l’ufficio del P.M. – una volta verificata l’inesistenza di delitti di collaborazionismo – trasmettesse per competenza gli atti o all’Alta Corte di Giustizia a Roma o alla Procura

²²⁸ *Ivi*, Lettera di A. Becca al prefetto di Milano, 3 dicembre 1955

²²⁹ Tra i reati fascisti vi erano: l’aver organizzato squadre fasciste, che avevano compiuto atti di violenza e di devastazione, l’aver promosso o diretto l’insurrezione del 28 ottobre 1922, l’aver promosso o diretto il colpo di stato del 3 gennaio ‘25, l’aver in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista.

²³⁰ Si consideri l’art. 2: «Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare anche reati contemplati dall’art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, commessi da chi sia imputato di reati previsti nell’articolo precedente».

²³¹ Osserva Rovatti in *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti fascisti in Italia*, art. cit., p. 77: «La normativa straordinaria per la sanzione dei crimini fascisti emanata in Italia il 22 aprile 1945 [...] appare sul piano globale disorganica e, di conseguenza, inefficace al fine di codificare una tipologia generale relativa alle specifiche fattispecie di reato in grado di restituire all’opinione pubblica un’immagine complessiva della violenza fascista; inadatta dunque – come ogni altra forma di giustizia penale – a delineare un giudizio pubblico di lungo periodo in relazione alle responsabilità politiche della precedente classe dirigente nei sanguinosi conflitti del passato appena trascorso».

del Regno territorialmente competente, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto 1944 n. 159²³².

La giustizia verso i responsabili di collaborazionismo fu resa difficile, poi, anche dal fatto che spesso risultava impossibile o comunque molto arduo stendere specifici atti di accusa nei confronti di talune persone, in assenza di prove e/o testimoni. Soprattutto verso coloro che erano stati inquadrati nelle formazioni armate era difficile provare se, nel corso dei rastrellamenti, essi avessero anche effettivamente e personalmente ucciso o catturato partigiani o comunque commesso atti di violenza contro la popolazione. Così pure accadeva per coloro che avevano ricoperto cariche quali quelle di fiduciario politico o di commissario prefettizio: solitamente le denunce erano basate su semplice presunzione e pure in questi casi era difficile accertare se l'imputato avesse più o meno denunciato alle Autorità nazifasciste i renitenti alla leva o gli appartenenti al movimento clandestino del luogo. Ne conseguiva che, in sede di giudizio, molti venissero assolti per insufficienza di prove. La questione fu al centro di una lettera dell'avvocato Franco Occhini, impegnato quale P.M. presso la CAS di Milano, che nel luglio '45 sollecitò Becca a proporre una modifica legislativa che attribuisse maggiori poteri ai giudici:

Quid juris in questi casi che ho citato sommariamente a solo scopo indicativo? Deve il P.M. rinviare a giudizio sapendo a priori che il più delle volte la Corte assolverà per insufficienza di prove? Evidentemente no. D'altra parte l'archiviazione del procedimento non risponderebbe ai fini della Giustizia e porrebbe in circolazione individui socialmente e politicamente pericolosi.

Sorge così la necessità di dare al Giudice più ampi poteri e di liberarlo dalle pastoie di una legge purtroppo imperfetta. È desiderio di tutti che vengano apportate le seguenti aggiunte:

1° Rinvio al tribunale ordinario dei casi di particolare tenuità sostituendo agli art. 51, 54, 58 del Codice Penale Militare di Guerra la reclusione da 1 a 10 anni [...]

2° Estensione dell'applicabilità dell'art. 205 del Codice Penale per cui in caso di necessaria archiviazione per i motivi predetti, il Giudice abbia la possibilità di ordinare con lo stesso provvedimento con cui ordina la trasmissione degli atti d'archivio

²³² INSMLI, CInI, b. 60, fasc. 218, *Lettera di A. Becca al Procuratore Generale del Regno*, 16 giugno 1945

l'applicazione delle misure di sicurezza sostituendo alla denominazione confino quella di Campo di Concentramento²³³.

Anche Becca avvertì tale problema e, come di consueto, propose un rimedio semplice ma concreto: quello di affiggere, in tutte le sedi degli uffici di P.M. presso le CAS, gli elenchi di quei detenuti politici per i quali mancavano le prove di colpevolezza, con invito al pubblico di fornire – qualora possibile – informazioni²³⁴.

Un ultimo accenno va alla difficoltosa applicazione dell'art. 9 del Dll 27 luglio 1944 n. 159, e cioè della procedura di confisca dei beni a vantaggio dello Stato di coloro che avevano tradito la Patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi. Più che alla fragilità della legislazione, in questo caso l'*impasse* era dovuto in parte alla difficoltà tecnica nell'identificare il patrimonio degli imputati – che spesso riuscivano ad occultare i propri beni o ad intestarli ai congiunti (fu il caso soprattutto, come si vedrà, degli industriali collaborazionisti) – in parte alla cronica mancanza di sequestratari²³⁵.

3.4 Una questione “collaterale”: la situazione carceraria

Come si è visto nel capitolo precedente, diverse province lombarde si trovarono a dover fare i conti con un generale malfunzionamento delle carceri e, in particolare, con il problema del sovraffollamento di detenuti, dovuto all'enorme mole di procedimenti istruiti dalle CAS.

In Lombardia, e specialmente nella provincia di Milano, il controllo e la gestione delle carceri costituirono per il commissario Becca una delle sfide maggiori assieme alla costituzione delle CAS. A partire dalle criticità delle prigioni, in seno al commissariato lombardo si svilupparono riflessioni che si inserirono in un ampio dibattito politico nazionale su quali dovessero essere i caratteri e gli obiettivi della detenzione carceraria nella nuova Italia democratica, rispetto all'ideologia e alla prassi del passato regime.

²³³ *Ivi*, Lettera dell'avv. F. Occhini ad A. Becca, 26 luglio 1945

²³⁴ *Ivi*, Lettera di A. Becca al Procuratore Generale del Regno, 4 luglio 1945

²³⁵ *Ivi*, Lettera di A. Becca al Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano, 26 giugno 1945

Tra le carceri più importanti – per storia e dimensione – di tutta la Lombardia è certamente S. Vittore a Milano²³⁶. Occupato durante la dominazione nazi-fascista dalle SS tedesche, dopo il 25 aprile il carcere era stato teatro di un’insurrezione di alcuni detenuti politici; in seguito, ripristinato l’ordine, i suoi rami erano stati spartiti tra l’amministrazione italiana e quella anglo-americana. Come le altre prigioni lombarde, anche quella di S. Vittore era afflitta dal sovraffollamento, tanto che già a metà maggio ‘45 il numero dei prigionieri era di gran lunga superiore alla capienza dello stabile (3630 rispetto a 1994)²³⁷. La situazione all’interno della prigione era abbastanza caotica: basti dire che nei confronti di molti detenuti – per la maggior parte catturati dalle formazioni dei Volontari della libertà – non era stato compilato alcun verbale o rapporto informativo, da cui si potesse desumere il motivo dell’arresto²³⁸. Molti, dunque, potevano trovarsi in stato di arresto ingiustificatamente. Ma non erano solo questi i problemi. Le relazioni approntate da Becca, dai direttori che si susseguirono alla guida del carcere e dai comandanti, ci restituiscono uno scenario impietoso di S. Vittore nei mesi successivi alla Liberazione, caratterizzato da una generale fatiscenza dello stabile – gravemente danneggiato durante la guerra e poi mal ricostruito – e soprattutto dalla mancanza nonché dalla diffusa corruzione del personale. Senza appello le parole di Vasco Coratti, comandante del carcere dal 1° settembre ‘45, che attribuì il disordine di S. Vittore «totalmente, esclusivamente, al personale tutto compresi i graduati, veri e propri capi di una vasta associazione a delinquere, di cui ne fanno parte anche alcuni elementi detenuti fascisti e comuni»²³⁹.

Notevoli erano anche le preoccupazioni rispetto all’utilizzo indiscriminato delle armi da fuoco all’interno del carcere, fonte di diversi incidenti. Secondo il direttore Attilio Tonini, il servizio che veniva espletato dalla polizia ausiliaria era «andato peggiorando di giorno in giorno, precipitosamente, per l’assoluta mancanza di disciplina della maggioranza degli agenti e purtroppo anche di molti ufficiali» ed era soprattutto «preoccupante l’uso inconsiderato delle armi che [poteva] portare a gravi conseguenze nonché l’esautorazione

²³⁶ In proposito una ricca documentazione è in INSMLI, CInI, b. 60, fasc. 219

²³⁷ *Ivi*, Lettera “Carceri Giudiziarie di Milano” del Procuratore Generale della Corte d’Appello di Milano alla Commissione Alleata di Controllo e al commissario alla Giustizia, 17 maggio 1945

²³⁸ *Ivi*, Lettera “Detenuti giudicabili”, del Procuratore Generale della Corte d’Appello di Milano al Comando di Piazza, 13 giugno 1945

²³⁹ *Ivi*, Rapporto del Maresciallo Maggiore Comandante V. Coratti al prefetto della provincia di Milano, 3 settembre 1945

di tutto il personale, Direttore compreso, che [era] praticamente alla mercè degli agenti di polizia²⁴⁰.

La situazione non migliorò nei mesi successivi. Ancora l'8 febbraio '46, Becca inviò al Ministero di Grazia e Giustizia un rapporto ben poco confortante:

La struttura antiquata di tutto il fabbricato di questo carcere è abbastanza nota a codesto Ministero [...]

Nei meandri sotterranei si trovano tuttora cumuli ingenti di materiali vari, di terre e pietriccio.

Da tanti anni nel fabbricato del carcere non viene eseguito non dico un lavoro di riforme, rispondente ai dettami della moderna scienza e tecnica penitenziaria, ma non è stata neppure effettuata alcuna riparazione più o meno organica e razionale [...]

Le riparazioni eseguite in malo modo ed il numero considerevole dei detenuti che sono stati necessariamente ristretti in certi raggi (900 per raggio circa) in attesa che venissero riparati gli altri raggi, hanno favorito la rottura ed il deterioramento di tanto materiale. I lavori di riparazione hanno proprio lasciato molto a desiderare [...]

Sta di fatto che, dato il numero dei detenuti, 3000 circa, ristretti in 4 raggi [...] la sicurezza e l'ordine lasciano molto a desiderare [...]

A questo ha contribuito la inettitudine del personale di custodia, vecchio e nuovo, e la deficienza dei sottufficiali sia per numero che per qualità²⁴¹.

Quello di indigenza e corruzione fu un tragico connubio che di fatto consentì a molti detenuti – come denunciato da varie relazioni – di evadere, andando a vanificare i giudizi espressi dai tribunali (CAS e non solo). Fu quanto successe ad esempio nel caso dei due prigionieri, Carmelo Lanzafame e Salvatore Floresta, che, «approfittando della libertà che ancora godono tutti i detenuti di poter girare da una cella all'altra, ed anche da un raggio all'altro, sia per la mancanza delle serrature alle celle degli attuali 4 raggi [...] e sia per la non praticità del servizio degli agenti ausiliari» – scrisse il direttore Tonini il 1° ottobre '45 – riuscirono ad evadere dal carcere alla fine di settembre '45²⁴². Ma la lista di coloro

²⁴⁰ *Ivi*, Lettera del Direttore delle Carceri A. Tonini al questore di Milano, 8 ottobre 1945

²⁴¹ *Ivi*, Breve relazione sulle carceri giudiziarie di S. Vittore dai giorni dell'insurrezione ad oggi del direttore delle carceri giudiziarie di Milano A. Tonini al Ministero di Grazia e di Giustizia, alla procura Generale del Regno di Milano, al commissario alla Giustizia A. Becca, 8 febbraio 1946

²⁴² *Ivi*, Rapporto sull'evasione di n. 2 detenuti, del direttore delle carceri giudiziarie di Milano A. Tonini al Maresciallo Capo Di Candia, Milano, 2 ottobre 1945

che evasero è decisamente lunga: il 1° novembre Coratti segnalò la fuga di ben 15 detenuti²⁴³. Né ad evadere furono solamente sconosciuti o detenuti di poco conto: tra i fuggitivi figura niente meno che Giampietro Domenico Pellegrini, ex ministro delle Finanze della RSI, che era stato condannato dalla CAS di Milano a trent'anni di reclusione²⁴⁴.

I problemi delle carceri lombarde erano ravvisabili anche nelle altre carceri d'Italia²⁴⁵. Emblematica la rivolta scoppiata nel carcere di Regina Coeli a Roma nel luglio '45: essa fu così violenta che fu necessario ricorrere all'intervento dei carri armati e all'uso di armi automatiche per evitare evasioni di massa²⁴⁶. In generale, dunque, la disastrosa situazione carceraria fu negli anni successivi alla Liberazione una vera e propria «spina nel fianco» per l'amministrazione della giustizia²⁴⁷.

Nel '47, le morti di alcuni detenuti, a seguito di brutali percosse da parte di alcuni agenti di custodia nelle carceri di Regina Coeli e di Poggioreale a Napoli, furono soltanto la punta dell'iceberg di una lunga fila di violenze che imposero all'attenzione dell'Assemblea Costituente la questione del sovraffollamento delle carceri e delle precarie condizioni di vita dei prigionieri, nonché delle generali difficoltà di governo e di funzionamento degli istituti penitenziari a livello nazionale. Il dibattito sulle carceri non era secondario ed era tanto più importante per un Paese come l'Italia che era appena uscito dalla dittatura e stava avviando i suoi primi passi verso la democrazia. Lo stato delle carceri era in un certo senso la cartina al tornasole della trasformazione democratica dell'Italia. Da più parti politiche ci si rendeva conto che in una democrazia non era ammissibile che, ad esempio, in un carcere dalla capienza di 1500 persone – come quello di Poggioreale – fossero reclusi 4000 detenuti; né soprattutto si poteva accettare che si usassero all'interno delle carceri gli stessi metodi, violenti, adottati in precedenza dal fascismo. Il carcere doveva essere semmai un luogo di rieducazione, finalizzato al

²⁴³ *Ivi*, *Rapporto sull'evasione di n. 15 detenuti, del comandante del Carcere V. Coratti al Ministero di Grazia e di Giustizia, 1° novembre 1945*

²⁴⁴ ACS, Mgg, Gabinetto, Archivio Generale, Affari Diversi, fasc. 38 "Corti d'Assise Straordinarie", b. 37

²⁴⁵ Sulle cronache carcerarie di quegli anni si veda: G. Neppi Modona, *Carcere e società civile* in *Storia d'Italia*, vol. V, *I documenti*, Torino, Einaudi, 1973, p. 1977 ss.

²⁴⁶ L'episodio della rivolta nel carcere di Regina Coeli è citato in un saggio di Neppi Modona incentrato sull'esperienza di Togliatti al Ministero di Grazia e Giustizia: G. Neppi Modona, *Togliatti guardasigilli*, in A. Agosti (a cura di), *Togliatti e la fondazione dello Stato democratico*, Milano, Franco Angeli, 1986, pp. 285-321

²⁴⁷ *Idem*, p. 300

reinserimento del detenuto nella società. L'urgenza di promuovere una pronta riforma della situazione carceraria fu al centro di un'interrogazione parlamentare promossa, a partire dai fatti di Poggioreale, dall'onorevole Sandro Pertini nel dicembre '47:

Il fascismo era un movimento di violenza e non poteva logicamente evitare che si compissero atti di violenza, soprattutto quando questi erano consumati in danno di detenuti politici. C'era un'omertà, la quale arrivava fino alle ultime guardie carcerarie. Ma io mi stupisco che questo avvenga nella nostra Repubblica, in pieno regime democratico.

Noi questo non dobbiamo permettere nel modo più assoluto e dobbiamo far sì che la riforma si compia soprattutto in questo senso e che non resti lettera morta sulla carta [...] Oggi la persona umana non è rispettata. Questo lo si deve al fascismo, che ha fatto della violenza una norma di vita del popolo italiano; lo si deve anche alla guerra che, come tutte le guerre – e noi lo sappiamo e per questo le combattiamo con tanta tenacia – ridesta gli istinti primordiali e la bestia trionfa sull'uomo. Appunto per questo, se noi vogliamo veramente rinnovare il costume morale e politico del popolo italiano, dobbiamo fare di tutto perché la persona umana debba essere rispettata. Questo concetto deve stare alla base della Repubblica e della democrazia e questo concetto deve essere tutelato dalla legge²⁴⁸.

La visione del carcere come luogo deputato alla rieducazione del condannato ispirò anche l'operato di Becca. Nelle sue carte, il commissario dimostrò un'attenzione costante verso i problemi sociali che derivavano dal malfunzionamento delle carceri. Soprattutto verso i giovani e i giovanissimi condannati per crimini di collaborazionismo Becca dispiegò una particolare sensibilità. Si è visto nel capitolo precedente come le CAS lombarde applicassero nei confronti dei minorenni il principio della minore età, riducendo in maniera più o meno considerevole le pene previste dalla legge e consentendo, a taluni, di evitare il carcere. Tuttavia, nonostante l'applicazione di tale principio, il numero dei giovanissimi che finivano negli istituti penitenziari era decisamente alto: basti pensare che nel luglio '45 presso il solo educatorio minorile di Corso Vercelli si trovavano reclusi

²⁴⁸ Assemblea Costituente, Seduta di mercoledì 19 novembre 1947, Interrogazione parlamentare di Sandro Pertini, pp. 2180-1

oltre duecento minorenni delle classi 1927-1928²⁴⁹. Becca riteneva, come scrisse in una lettera al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Milano, che alcuni dei reclusi, specialmente giovani, si dovessero considerare come «vittime di una perniciosa propaganda» e che avrebbero potuto presentare «possibilità di un ravvedimento». Per questo si mosse in loro favore, chiedendo, ad esempio, che negli interrogatori i P.M. ricavassero «elementi di segnalazione e di discriminazione»²⁵⁰.

Le riflessioni di Becca rispetto alle carceri e la grande attenzione dispiegata dal commissario verso i problemi sociali ad esse connessi, rivelano la tensione vissuta, da chi amministrava la giustizia in transizione, tra la necessità di punire da un lato e quella di ricostruire dall'altro. Ci si rendeva conto, cioè, che occorreva procedere penalmente verso quanti si erano resi responsabili di reati di collaborazionismo, però c'era anche la consapevolezza che ad un certo punto la stragrande maggioranza dei condannati – fatta eccezione per quelli che avevano commesso reati particolarmente gravi e che dovevano essere pertanto, in base alla legge allora in vigore, condannati a morte o all'ergastolo – dovesse essere reintegrata in qualche modo nella società, per contribuire alla ricostruzione e permettere al Paese di voltare pagina.

Certo a noi può apparire scontata l'idea che i detenuti debbano essere trattati come “persone umane” – per dirla con Pertini – ma, per un popolo che era appena uscito da una guerra civile e da vent'anni di «diseducazione», probabilmente lo era molto meno. Il difficile passaggio di costruzione della democrazia passò anche dalla ricezione di questo assunto. Il commissario alla Giustizia diede, in materia, un importante contributo, preoccupandosi non solo di denunciare le situazioni di cattivo funzionamento delle carceri, ma anche predisponendo misure concrete per rendere più accettabile la situazione. In una lettera del 10 agosto '45 indirizzata al segretario personale di Togliatti, Massimo Caprara, Becca, constatando quanto fosse difficile trovare persone «nostre» e al tempo stesso dotate di competenze tecniche, propose quattro provvedimenti d'urgenza: 1) creare immediatamente campi di concentramento per sfollare il carcere; 2) eseguire urgentissimi lavori di sicurezza nel carcere; 3) inviare guardie carcerarie per integrare il deficientissimo numero di quelle che vi erano attualmente, e soprattutto per risanare la

²⁴⁹ INSMLI, CInI, b. 60, fasc. 218, *Lettera del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Milano ad A. Becca, 17 luglio 1945*

²⁵⁰ *Ivi, Lettera al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Milano dal commissario alla Giustizia A. Becca, 2 luglio 1945*

dilagante immoralità e indisciplina che vi regnava; 4) coinvolgere direttamente magistrati e cancellieri per accelerare le istruttorie, in quanto i ritardi in questo campo costituivano uno dei maggiori elementi di indisciplina e malumore fra i carcerati²⁵¹.

3.5 «Un'epurazione necessaria ma impossibile»

«Quanto alla epurazione... sunt lacrimae rerum!» scriveva Becca a Natoli nel marzo '46²⁵².

La mancata defascistizzazione degli apparati statali – magistratura e forze di Pubblica Sicurezza *in primis* – fu una delle questioni più spinose per il commissariato, sin dall'inizio della sua attività. L'amministrazione brulicava di fascisti. Lo si vede scorrendo, all'interno della cartella sull'epurazione, le numerose segnalazioni verso avvocati o magistrati che, chiamati a lavorare nelle CAS – come avvocati difensori o come P.M. – si scoprì avessero assunto la tessera del PNF o, addirittura, svolto propaganda fascista dopo l'8 settembre. Giambattista Migliore, Pietro Longhi, Cesare De Bernardis: sono solo alcuni dei nomi che emergono dalle carte. Soprattutto all'inizio, quando ancora non era così chiara la gravità della penuria di personale, Becca richiese per i casi più eclatanti la sospensione dall'incarico. «L'avvocato Pietro Longhi, addetto al P.M. presso la Corte d'Assise Straordinaria di Lecco, risulta essersi iscritto al p.f. in occasione del delitto Matteotti il 26 giugno 1924 e ha fatto, poi, parte della Commissione Reale fascista» osservò ad esempio in un rapporto dell'ottobre '45 al Procuratore Generale. «Tali qualità, e più di tutte la prima, rendono il Longhi assolutamente inidoneo all'ufficio di P.M. e pertanto prego la S.V. di volere, previa se del caso inchiesta, revocare la nomina conferita allo stesso»²⁵³.

Perfino la scelta del direttore delle carceri di S. Vittore a maggio fu difficile per via della conclamata fede fascista di alcuni dei papabili candidati. Gli Alleati proposero che a dirigere l'istituto fosse, per via delle rinomate competenze tecniche, Aldo Ghedini, che

²⁵¹ *Ivi*, Lettera di A. Becca a M. Caprara, 10 agosto 1945

²⁵² *Ivi*, b. 59, fasc. 216, Lettera di A. Becca a U. Natoli, Ministero della Giustizia, 26 marzo 1946

²⁵³ *Ivi*, Lettera di A. Becca al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del Regno, 3 ottobre 1945

già aveva ricoperto l'incarico dal febbraio all'agosto '44. Becca però fece presente che tale nomina avrebbe potuto creare «una cattiva impressione nell'opinione pubblica», per via dei precedenti trascorsi fascisti del personaggio: a quanto pare, infatti, quest'ultimo non solo era stato molto amico del famigerato magistrato Antonio Albertini (colui che, per aver assolto Mussolini e i suoi complici nel processo Matteotti, aveva fatto una sfavillante carriera durante il Ventennio) ma, alla precedente guida del carcere di S. Vittore non si era nemmeno mai curato di alleviare le condizioni dei detenuti politici, a carico dei quali, da parte dei tedeschi e dei fascisti venivano praticate le più crudeli torture²⁵⁴.

Il discorso sulla magistratura è assai complesso. Dalle carte del commissario apprendiamo che in Lombardia vi fosse non solo – come già visto – una carenza “quantitativa” di magistrati, ma anche “qualitativa”. Becca riflettè sulla questione a seguito dello scoppio di un caso politico-giudiziario di grande risonanza mediatica, che vide coinvolto l'ex capo della provincia di Genova nonché sottosegretario alla guerra della RSI Carlo Emanuele Basile²⁵⁵. Quest'ultimo venne processato davanti alla CAS di Milano verso la metà del giugno '45 con l'accusa di aver cagionato la deportazione di un grandissimo numero di operai in Germania; tuttavia, nonostante il capo di imputazione gravissimo, riuscì ad ottenere, grazie alla concessione delle attenuanti generiche, un notevole sconto di pena, tanto da essere alla fine condannato a soli vent'anni di reclusione.

La vicenda scosse profondamente l'opinione pubblica, soprattutto quella lombarda e ligure, tanto che il giorno stesso della proclamazione della sentenza esplosero violente manifestazioni di piazza e una delegazione di operai si recò alla sede del Cln lombardo per chiedere che il giudizio verso Basile venisse rivisto, perché «senza una vera epurazione», osservarono gli operai «non si può tirare avanti e se noi vogliamo costruire una vera e giusta democrazia ci devono essere degli individui veramente democratici»²⁵⁶. Il giorno successivo alla sentenza il Clnai intervenne nella questione, approvando un ordine del giorno in cui chiese al governo «una immediata revisione delle leggi punitive dei reati fascisti» e anche la Segreteria della Federazione provinciale milanese del partito

²⁵⁴ *Ivi*, Lettera di A. Becca al Sig. Cap. Daly, Direzione della Pubblica Sicurezza, 21 maggio 1945

²⁵⁵ L. Bordini, *La sentenza Basile e il dibattito sul funzionamento delle Corti d'assise straordinarie lombarde*, art. cit. La vicenda Basile sarà dettagliatamente esaminata nel capitolo successivo.

²⁵⁶ G. Grassi - P. Lombardi (a cura di), *Democrazia al lavoro*, op. cit., pp. 250-1

socialista convocò una riunione per discutere il senso di delusione provocato nel Paese dalla mancata epurazione e dalle difficoltà economiche dovute al mancato adeguamento dei salari ai prezzi crescenti²⁵⁷.

Una protesta, dunque, quella verso la sentenza Basile, che appare quale espressione eloquente di un particolare momento storico, caratterizzato in effetti da un profondo malessere: quest'ultimo scaturiva sia dalla crisi economica, che dalla mancata epurazione in seno agli organi giudicanti, rivelatisi alla prova dei fatti incapaci di «valutare abbastanza i misfatti di un criminale di guerra»²⁵⁸.

Becca intervenne nella questione con una disamina lucida e disincantata della situazione della magistratura, disamina che resta quale preziosa riflessione di un attivo testimone contemporaneo rispetto alla situazione dell'epoca. Il commissario riconosceva il fatto che la magistratura fosse sostanzialmente un corpo “infettato” dal fascismo; al tempo stesso, però, ben intuiva anche che, data la sua fortissima caratterizzazione tecnica, fosse molto difficile rimpiazzare figure essenziali per il suo funzionamento:

Sono andato al palazzo della giustizia sorpreso dalla strabiliante notizia dell'assoluzione del criminale di guerra, che tutti noi conosciamo e che ha nome Basile [...] Voi non conoscete realmente l'andamento della magistratura, della giustizia [...] Esso è una macchina vecchia, logora, è una macchina che purtroppo ha subito anch'essa l'infezione del fascismo [...] Un fenomeno che non permette subito di fare totali cambiamenti; è un fatto che non si possono formare in poco tempo dei competenti poiché la magistratura è regolata da leggi immense [...] In questo ambiente è impossibile portare di colpo una rivoluzione, specialmente per noi che siamo distanti dal governo, il quale fra l'altro non interferisce sempre bene, e che abbiamo gli alleati [...]

²⁵⁷ *Spontanea manifestazione di popolo contro la sentenza Basile* in «Corriere della Sera», 17 giugno 1945. Ecco il testo completo dell'odg del Clnai: «Il Clnai, riunitosi in seduta straordinaria, in seguito alla sentenza emanata nei confronti del traditore e criminale Basile, partecipe del senso di inquietudine diffusi nell'opinione pubblica dopo tale sentenza ed interprete della volontà generale che nessun criminale nazifascista sfugga alla condanna adeguata alle proprie responsabilità, si impegna a richiedere al Governo una immediata revisione delle leggi punitive dei reati fascisti, così da renderle più rispondenti ad una giustizia rapida e integrale, anche in rapporto alla particolare situazione creatasi nell'Italia settentrionale per il prolungarsi dell'oppressione nazifascista. Nella certezza che l'opera della Giustizia, premessa indispensabile della ricostruzione del Paese, sarà condotta fino in fondo con il dovuto rigore, invita la popolazione a contenere l'espressione del proprio risentimento e a riprendere disciplinatamente la propria attività».

²⁵⁸ G. Grassi - P. Lombardi (a cura di), *Democrazia al lavoro*, op. cit., pp. 250-1

²⁵⁹ *Ivi*, p. 252

Becca, insomma, era pienamente consapevole del fatto che ad essere stati “fascistizzati” non fossero solo quei magistrati che avevano aderito in maniera convinta e plateale al regime, bensì tutti coloro che avevano costruito la propria carriera durante il Ventennio e che, dunque, si erano trovati a dover acquisire – più o meno convintamente – la tessera del PNF. Ed era altrettanto consapevole, dunque, che solo una riforma profonda e strutturale della magistratura avrebbe potuto ovviare allo stato di grave disagio in cui versava la macchina giudiziaria, ma che per il momento era giocoforza servirsi degli uomini a disposizione. Con non minore efficacia descrissero la situazione le parole di Pietro Saraceno, secondo cui quella della magistratura era «un’epurazione necessaria ma impossibile»²⁶⁰.

Del resto, i magistrati togati non erano l’unico elemento di fragilità all’interno della Corte d’Assise Straordinaria. Anche i giudici popolari, quelli cioè che avrebbero dovuti essere scelti dai Cln con il requisito dell’“illibata condotta morale” si mostrarono inaffidabili. Non solo perché molti di essi erano “infettati” dal fascismo, come i colleghi togati, ma anche per via delle loro scarse competenze tecniche di cui, come si è visto nel capitolo precedente, poterono spesso giovare i professionisti – magistrati e avvocati – per ribaltare gli esiti delle sentenze. Tale debolezza strutturale della corte fu, assieme alla fascistizzazione della magistratura, una delle principali cause del “fallimento” del processo Basile, secondo Becca:

Vi dirò ora come sono composte le Corti d’assise straordinarie. C’è un presidente, ci sono quattro giudici popolari che hanno la parità di diritto col presidente. Come sono stati nominati questi quattro giudici popolari? In questo modo. Noi abbiamo chiesto ai cinque partiti che costituiscono il Cln di fare ciascuno un numero uguale di candidati, estratti tra le file dei combattenti per la libertà, cioè partigiani, ex partigiani o almeno partecipanti alla lotta contro i nazifascisti. Su centocinquanta nomi il presidente ne ha scelti settantacinque non so con quale criterio. Di questi settantacinque ogni volta ne vengono estratti quattro, più un supplente e così talvolta può accadere che vengano scelti degli individui buoni a nulla. Fin dal primo giorno mi sono accorto che la giuria di turno in questa quindicina è debolissima, come pure il presidente. E così si combinano i guai.

²⁶⁰ P. Saraceno, *I magistrati italiani tra fascismo e repubblica: brevi considerazioni su un’epurazione necessaria ma impossibile*, “Clio”, n. 1, 1999, pp. 65-109

Infatti nel processo Basile si sono arrestati dinanzi a due medaglioncini al valore che erano stati conferiti a questo criminale con decreto 1920 [...] ²⁶¹

Né Becca fu l'unico a sollevare la questione dell'incompetenza dei giudici popolari. «Nota nominativa di elementi da far inserire quali giudici popolari, sperando che altri ne possano essere iscritti, ma che siano veri», osservò Odoardo Pini nell'ottobre '45, «in modo che la società abbia dei giudici degni di questo nome e rispondano in modo assoluto al compito a noi affidato per l'epurazione, perché fino a oggi non funziona» ²⁶².

Non fu, comunque, solo la mancata epurazione della magistratura ad avere conseguenze nefaste per il buon funzionamento della giustizia verso i collaborazionisti. Anche la mancata epurazione delle forze di Pubblica Sicurezza ebbe delle ripercussioni altrettanto negative.

All'interno della polizia, soprattutto, la fascistizzazione del personale fece sentire i propri effetti deleteri mescolandosi a deficit materiali e di personale e ad una corruzione dilagante e assai grave. In una relazione stesa il 31 agosto l'avvocato Francesco Vacca faceva presente a Togliatti che la Questura non funzionava «in modo assoluto»: diverse erano, ad esempio, le scarcerazioni per l'archiviazione delle pratiche, a causa dei tempi lunghi degli interrogatori ²⁶³.

Il malfunzionamento della Questura emerse con particolare evidenza in un caso scoppiato a poche settimane di distanza da quello Basile, e che vide protagonista un personaggio molto noto al Paese intero: Guido Donegani, il potente presidente dell'azienda chimica Montecatini. Quest'ultimo, dopo la Liberazione, era stato catturato su denuncia del Clnai che lo accusava di aver collaborato col tedesco invasore e di aver contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista. Nonostante i gravi capi d'imputazione, verso la metà del mese di luglio Donegani venne scarcerato per mancanza di denunce a suo carico: era sparito dalla Questura, infatti, il faldone contenente i documenti necessari all'istruttoria.

La scarcerazione scatenò – come già accaduto per la sentenza Basile – l'indignazione della popolazione e in particolare degli operai della Montecatini, che scioperarono in

²⁶¹ G. Grassi - P. Lombardi (a cura di), *Democrazia al lavoro*, op. cit., p. 253

²⁶² INSMLI, Clnl, b. 60, fasc. 218, *Lettera di O. Pini ad A. Becca, ottobre '45*

²⁶³ *Ivi*, b. 59, fasc. 216, *Lettera di F. Vacca a P. Togliatti, 31 agosto 1945*

segno di protesta²⁶⁴. Sulla scandalosa vicenda il Clnai si espresse in una seduta del 18 luglio, imputando alla Questura la «responsabilità politica, morale e burocratica dell'accaduto» e individuando in seno a quest'ultima «un'associazione che ci è nemica» e «che fa di tutto per impedire che la polizia funzioni bene»²⁶⁵.

In una relazione sul funzionamento della giustizia approntata qualche giorno dopo, anche Becca denunciò la corruzione della Questura, oltre che «il cattivo funzionamento dell'organo inquirente» e, in particolare, del capo dell'ufficio del P.M., il consigliere Druetti²⁶⁶.

Il caso Donegani fu certamente quello che destò più clamore – data la rilevanza del personaggio – ma non mancarono altrettanto misteriose e discusse sparizioni di documenti, fondamentali ai fini dell'istituzione delle istruttorie. Fu il caso, ad esempio, dei fascicoli raccolti dal Cln aziendale della Società Breda, che contenevano le liste degli operai che erano stati inviati in Germania su ordine del dirigente Aldo Vicini. «Poiché purtroppo sono palesi le manovre tendenti a proteggere e a salvare determinati individui che devono rispondere di fronte al popolo italiano di gravi delitti», osservò preoccupato il prefetto Lombardi, «temiamo che tale sparizione non debba ascrivarsi ad un incomprensibile smarrimento d'ufficio, ma bensì ad una colpevole sottrazione che non può essere tollerata»²⁶⁷.

3.6 Un reato frequente: il collaborazionismo “economico”

Tra le carte del commissariato uno dei reati di collaborazionismo che appare più frequentemente è quello di tipo “economico”. Oltre a quelli di Donegani e di Vicini, affiorano infatti diversi nomi di grandi industriali accusati di aver collaborato col tedesco invasore, come quello di Giovanni Battista Caproni: il famoso “Conte di Taliedo”, ingegnere aeronautico, imprenditore, nonché pioniere dell'aviazione nazionale, a cui sono

²⁶⁴ *Lo scandalo Donegani. Il prefetto ci dichiara di aver appreso la notizia da “l'Unità” - Che succede in Questura? - Il “dossier” sul magnate scomparso - Agitazioni alla “Montecatini”* in «l'Unità», 17 luglio 1945. Al pari della vicenda Basile, anche il caso Donegani verrà ampiamente analizzato nel capitolo sesto.

²⁶⁵ G. Grassi (a cura di), *Verso il governo del popolo*, op.cit., pp. 400-2

²⁶⁶ INSMI, ClnI, fasc. 220, b. 35, *Relazione sul funzionamento della giustizia, 20 luglio 1945*

²⁶⁷ *Ivi*, b. 60, fasc. 218, *Lettera del prefetto R. Lombardi ad A. Becca, 29 agosto 1945*

tuttora dedicati un museo e un aeroporto, nonché numerose vie a Trento, Milano e Varese²⁶⁸.

Ma nel novero di coloro che avevano prestato una forma di collaborazionismo economico figurano anche personalità “minori”, conosciute più che altro a livello locale, come Ernesto Porrino, a capo di una ditta di autotrasporti nel biellese, o Mario Console, alla guida di due fabbriche di carta nel milanese: la Console & C. e la I.N.C.A.

Punire gli industriali che avevano collaborato col tedesco invasore era uno degli obiettivi che il Clnai si era prefissato sin dal dicembre ‘43²⁶⁹, ma la messa in pratica di tale proposito fu tutt’altro che semplice. Grazie alla larga disponibilità dei mezzi a disposizione e alle amicizie altolocate, infatti, gli industriali riuscirono generalmente a scampare alla giustizia: alcuni, nonostante le ammonizioni del Clnai, ripararono oltre frontiera²⁷⁰; altri – come Donegani e Vicini – inquinarono o fecero sparire le prove della loro colpevolezza; altri ancora – come Porrino – corrupeperò a suon di mazzette i giudici e/o i (finti) partigiani, così da ottenere testimonianze favorevoli nel corso dei processi. Particolarmente complicato, poi, fu il sequestro degli enormi beni ricavati ai danni della nazione e che spesso gli imputati cercarono astutamente di occultare intestandoli ai congiunti prossimi: fu quanto fece, ad esempio, Console²⁷¹.

Emblematica della difficoltà a procedere penalmente verso gli industriali collaborazionisti è una missiva inviata a Emilio Sereni da un anonimo, dopo l’assoluzione di Porrino da parte della CAS di Biella. «Questo losco e prepotente individuo» – si legge – «è stato assolto a Biella dall’accusa di collaborazionismo! Tutta la popolazione di Biella è rimasta indignata per tale verdetto. Se vi fu un collaborazionista dei tedeschi e della Repubblica questo Porrino ne è stato certamente il più bel campione». Prosegue la lettera: «La sua collaborazione è stata così evidente, fatta così alla luce del sole, così

²⁶⁸ Il museo e l’aeroporto intitolati a Caproni si trovano entrambi a Trento.

²⁶⁹ Il 29 dicembre ‘43 il Clnai aveva richiamato l’attenzione, con una “nota urgente”, sul problema della punizione dei grandi industriali che, dopo l’8 settembre, avevano iniziato a collaborare col tedesco invasore. In seguito, il 26 ottobre del ‘44, aveva istituito presso ogni Comitato regionale una commissione per l’epurazione della dirigenza economica, «con particolare riguardo a quella industriale e finanziaria». Si veda: G. Grassi (a cura di), *“Verso il governo del popolo”*, op.cit., p. 111 e p. 199

²⁷⁰ Il 17 gennaio ‘45 il Clnai aveva inviato una mozione al ministro d’Italia a Berna contro l’espatrio in Svizzera dei fascisti e dei “finanziatori del fascismo”. Si veda: Idem, p. 236

²⁷¹ INSMI, Clni, b. 60, fasc. 218, *Lettera di A. Becca all’ufficio del P.M. presso la CAS di Milano, 11 agosto 1945*

spudoratamente ostentata da farsene un vanto, che la popolazione si è chiesta: “ma se non hanno condannato il Porrino dove andremo a finire in tema di giustizia?”²⁷²

L’anonimo autore della lettera individuava due ragioni alla base dell’assoluzione. Innanzitutto, la corruzione di alcuni partigiani, di cui veniva tratteggiato un quadro ben poco lusinghiero: «I partigiani poi, che ormai è notorio, si comperano e si vendono: tutto dipende dalla cifra in gioco», osservò. Essi, aggiunse, «si sono benevolmente prestati a testimoniare e a tumultuare nell’aula del tribunale, a favore del Porrino. È ormai accertato che il Porrino ha comperato a mezzo di svariati milioni la testimonianza di questi pseudo patrioti, il cui intervento intimidatorio è stato semplicemente nauseante ed inopportuno»²⁷³.

In secondo luogo, la strategia del “doppiogioco”, adottata dopo l’8 settembre. Porrino – e come lui avevano fatto molti altri industriali – aveva collaborato sì col tedesco invasore, ma contemporaneamente – in previsione del fallimento della guerra – aveva sovvenzionato i partigiani. «Anche i sassi della città di Biella» – si legge sempre nella missiva inviata a Sereni – sapevano che Porrino aveva dispiegato attività collaborazionistica, mettendo a disposizione dei tedeschi gli autocarri italiani che aveva in riparazione, ed era altrettanto noto che lo stesso Porrino, «per assicurarsi le spalle, aiutava (e ci teneva a farlo sapere dandovi massima divulgazione) i partigiani (già a lui i milioni lucrati sugli Italiani, coll’aiuto tedesco, gli piovevano nelle tasche) in modo da prepararsi un alibi se il nazi-fascismo fosse crollato»²⁷⁴.

Non sempre però le scarcerazioni o le assoluzioni degli industriali collaborazionisti furono deprecate dalla popolazione. Leggendo le carte del commissariato si scopre che anzi assai spesso gli operai, durante i processi, si fossero schierati dalla parte dei loro padroni. Un dato curioso, ma neanche troppo, a ben pensarci: la difesa del padrone non è da leggere tanto come un atto di “ringraziamento” per aver aiutato i partigiani durante la guerra civile, quanto come un mero (ma tutto sommato comprensibile) tentativo di difesa del proprio posto di lavoro, che sarebbe andato perduto se il padrone fosse finito in carcere e l’azienda avesse chiuso i battenti.

Emblematica fu la vicenda di Caproni: mentre era in corso presso la CAS di Milano un’istruttoria a carico del patron dell’industria aeronautica, un gruppo di operai della sua

²⁷² *Ivi*, Lettera di “un amico” a E. Sereni, 10 agosto 1945

²⁷³ *Ibidem*

²⁷⁴ *Ibidem*

ditta si presentò dinanzi all'ufficio del P.M., chiedendo con fare minaccioso di revocare l'ordine di cattura, in quanto la presenza del padrone all'interno dello stabile era «indispensabile» e le accuse mosse inconsistenti, essendo Caproni «innocente»²⁷⁵.

Un atteggiamento ambivalente, dunque, quello della classe operaia: se nei confronti dell'assoluzione di Porrino la popolazione insorse insoddisfatta (e per la scarcerazione di Donegani, come si vedrà, addirittura si diffusero a macchia d'olio scioperi in tutto il Nord Italia), nel caso di Caproni le maestranze non solo non protestarono, ma si schierarono compatte dalla parte del padronato industriale.

A partire dalla vicenda Caproni Becca individuò una profonda stortura nel sistema giudiziario. In una lettera a Sereni del novembre '45, mise a fuoco i termini del problema: «Lo stato indubbiamente ha la funzione di amministrare rigidamente la legge penale: ma come provvede ai casi (come questo) nei quali l'applicazione della legge penale provoca un turbamento economico che investe intere masse di lavoratori?»²⁷⁶

Intuito che quello del doppiogiochismo fosse divenuto un vero e proprio lasciapassare per l'impunità e, anzi, per usare parole sue, una vera e propria «forma di ricatto contro lo Stato», già nell'ottobre del '45 il commissario scrisse al sottosegretario all'Industria Ivan Matteo Lombardo suggerendo un rimedio: l'istituzione di un ente speciale che potesse assumere la gestione delle aziende sequestrate e provvedere al loro finanziamento²⁷⁷.

Come si vede, anche questa volta Becca mostrò una particolare sensibilità verso la classe lavoratrice, cercando di tutelare gli operai ma al tempo stesso di garantire un corretto esercizio della procedura giudiziaria.

²⁷⁵ *Ivi*, Lettera di A. Becca alla Camera del Lavoro di Milano, 10 agosto 1945

²⁷⁶ *Ivi*, Lettera di A. Becca al presidente del Cln Lombardia E. Sereni, 29 novembre 1945

²⁷⁷ *Ivi*, Promemoria di A. Becca al sottosegretario all'Industria I. M. Lombardo, 7 ottobre 1945

3.7 Studi legislativi e proposte di riforma

Il commissariato non rimase inerte nei confronti delle CAS e, in generale, del malfunzionamento della giustizia. Quella assunta da Becca fu semmai una «costante posizione di denuncia» come già ebbe a osservare Grassi. «Egli non si limitava a registrare attentamente, ma passivamente, i fatti di ogni giorno: la sua azione [...] era di controllo, ma anche di stimolo a nuove iniziative sociali»²⁷⁸.

Tali considerazioni appaiono del tutto appropriate alla luce dell'analisi delle relazioni sulla giustizia e dei progetti legislativi che Becca approntò nella veste di commissario alla Giustizia della Lombardia e che, nella complessiva vicenda del commissariato, si configurano agli occhi di chi scrive come una delle pagine più stimolanti da studiare, sia perché permettono di “toccare con mano” che cosa significò “progettare” la giustizia in transizione nel caso lombardo, sia perché aprono alla possibilità di indagare varie questioni oltre a quella della punizione del collaborazionismo²⁷⁹.

Il famoso schema di provvedimento integrativo della legislazione sulla punizione dei delitti fascisti e nazisti, presentato da Becca nel luglio '45 e già ricordato da Grassi, costituisce probabilmente – come si vedrà – l'apice e il cuore dell'elaborazione legislativa del commissario, ma tante e in ambiti molteplici furono in realtà le proposte avanzate dal commissario che sarebbe difficile elencarle qui tutte. Si pensi soltanto, per fare qualche esempio, alle proposte di riforma dei codici di diritto e di procedura penale, o della previdenza sociale (alla quale, come si è visto Becca, si sarebbe dedicato soprattutto in seguito, in veste di consulente della CGIL). Progetti diversi, dunque, ma accomunati tutti da un carattere, o, per usare le parole del commissario, da «un'indole pratica», volta cioè a dare una pronta risoluzione ai problemi più urgenti. «Non è il caso», scrisse ad esempio Becca, nello schema di riforma dei codici di diritto e di procedura penale, «di intavolare discussioni di filosofia e di diritto, come si sarebbe sempre tentati a fare in tema di pene e misure di sicurezza, pena di morte [...] ecc. È invece il caso di prospettare quei pochi punti ove occorre e si sente profondamente il bisogno di modifiche immediate e subito accettabili in via preliminare»²⁸⁰.

²⁷⁸ G. Grassi, *Documenti sull'attività di Aurelio Becca*, art. cit., p. 17

²⁷⁹ INSMLI, CInI, b. 60, fasc. 220

²⁸⁰ *Ivi*, *Schema di alcune proposte essenzialmente pratiche per modificare poche norme dei codici di diritto e di procedura penale, 21 maggio 1945*

Rispetto alla punizione del collaborazionismo è senz'altro utile una riflessione. Becca era consapevole del fatto che i problemi incontrati nella gestione della giustizia verso i collaborazionisti dipendessero da fattori plurimi, non ascrivibili soltanto e semplicemente alle debolezze del Dll 22 aprile 1945 n.142, così come aveva ben presente che l'enorme numero di processi gravanti sulle CAS avesse delle ricadute negative sull'intera macchina giudiziaria: «è quasi dappertutto impossibile», osservava in una lettera a Caprara l'8 settembre '45, «ottenere un normale funzionamento delle Corti d'Assise ordinarie in quanto il personale giudiziario che ad esse dovrebbe essere adibito è completamente assorbito dal lavoro delle Corti d'Assise Straordinarie»²⁸¹. Inoltre, gli appunti mossi dal commissario rispetto al malfunzionamento della giustizia traevano certo spunto dall'analisi di un territorio circoscritto quale era quello lombardo, ma senza che tale esame perdesse di vista il contesto nazionale in cui il territorio era inserito e dal quale lo stesso veniva, ovviamente e profondamente, condizionato. Si pensi alla questione della magistratura, ad esempio: la carenza di magistrati era un problema certo specifico della Lombardia e del Nord Italia, ma anche – se pure in misura minore rispetto alla regione lombarda – nazionale, ed era da tempo esistente (si era posto già al termine della Prima guerra mondiale!) E infatti la riforma della magistratura era – Becca lo intuì molto bene – «universalmente sentita dai Magistrati e dal popolo». Tutto questo per dire che le relazioni sulla giustizia e i progetti legislativi approntati dal commissario presuppongono una visione a trecentosessanta gradi della giustizia e riflettono una consapevolezza dell'esistenza di problemi, si potrebbe dire, “strutturali” al sistema giudiziario italiano, rispetto ai quali la giustizia in transizione fu costretta a misurarsi (e, verso i quali, in una certa misura, la giustizia italiana continua a confrontarsi ancora oggi: si pensi alla tanto invocata rapidità dei processi!).

Becca era convinto che quello della magistratura fosse un problema «delicatissimo», rispetto al quale si sarebbe dovuto svolgere «un ampio e meditato dibattito»: occorre, infatti, modifiche profonde, quali «un ordinamento più agile, un vaglio di uomini più nuovo e lungimirante, un miglioramento sensibile delle condizioni economiche per evitare la corruttela e l'esodo dei migliori»²⁸². Se non era possibile procedere nell'immediato a una riforma strutturale del corpo della magistratura, era però possibile

²⁸¹ *Ivi*, b. 59, fasc. 216, *Lettera di A. Becca a M. Caprara, 8 settembre 1945*

²⁸² *Ivi*, b. 60, fasc. 220, cartella n. 36 “Studi legislativi”, *Promemoria “Provvedimenti urgenti per la magistratura”*, s.d.

– e necessario – secondo Becca, applicare alcuni «provvedimenti urgenti», che potessero almeno parzialmente lenire lo stato di grave indigenza e caos in cui versava la macchina giudiziaria. Tra le carte del commissario si leggono così diverse proposte, semplici ma concrete, come quella di riempire i posti vacanti nelle preture ricorrendo alla nomina di laureati in legge, giovani avvocati e Procuratori Legali, o quella di ridurre la competenza nonché il numero dei tribunali, in quanto, si legge, «è troppo comune e grave il fatto che molti piccoli tribunali non possono materialmente funzionare per difetto di Giudici. E le conseguenze sugli interessi della popolazione sono gravi e notevolissime»²⁸³.

Analogamente, per ovviare a carenze all'interno delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie, Becca proponeva di bandire concorsi regionali aperti ai laureandi²⁸⁴.

Collegato alla riforma della magistratura è il discorso sulle Corti d'Assise Straordinarie. Le considerazioni di Becca rispetto alle CAS nascevano certamente dalla constatazione di un diffuso disordine e di un malfunzionamento generale, ma la molla che spinse il commissario a mettere mano urgentemente ad una modifica profonda della legislazione speciale verso i fascisti fu lo scoppio a Milano, a poche settimane di distanza l'uno dall'altro, dei casi Basile e Donegani. Nei prossimi due capitoli si ricostruiranno nel dettaglio queste singole storie – che si è convinti siano emblematiche della vicenda della giustizia in transizione in Lombardia – ma quello che ora si vuole sottolineare è il fatto che fu proprio a partire da queste due vicende che Becca si decise ad elaborare uno schema di provvedimento integrativo alla punizione dei delitti fascisti, costituito da cinque articoli e trasmesso al governo a fine luglio '45:

Art. 1 La Corte straordinaria di Assise, anche se decida in sede di rinvio dalla Cassazione, nel pronunciare sentenza di assoluzione, qualora ritenga l'imputato socialmente o politicamente pericoloso, ne ordina l'assegnazione ad una casa o ad una colonia di lavoro per un periodo da due a dieci anni. Contro questo provvedimento non è ammesso alcun gravame.

Art. 2 La medesima facoltà compete alla sezione speciale della Corte di Cassazione qualora cassi senza rinvio la sentenza della Corte d'assise straordinaria.

²⁸³ *Ibidem*

²⁸⁴ INSMIL, CInI, b. 60, fasc. 220, cartella n. 36 "Studi legislativi", *Promemoria "Proposte per la cancelleria e segreterie giudiziarie*, s.d.

Art. 3 La medesima facoltà compete al PM in sede istruttoria ove ritenga archiviare il processo. Contro questo provvedimento è ammesso appello entro cinque giorni dalla sua notifica alla Corte d'Assise che decide in camera di consiglio con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 4 In caso di applicazione della misura di sicurezza, non può essere ordinata la scarcerazione di chi è stato prosciolto od assolto.

Art. 5 Il presente decreto non annulla né modifica gli altri provvedimenti legislativi che concernano le misure di sicurezza a carico di individui politicamente o socialmente pericolose²⁸⁵.

Le linee guida di tale progetto sono individuabili per la maggior parte in una relazione – una delle più importanti tra quelle conservate all'interno del fondo del commissariato – che Becca inviò il 20 luglio al Ministero di Grazia e di Giustizia²⁸⁶. In questo testo, Becca recuperò tutte le denunce, le richieste, le idee pervenute nel corso dei quasi tre mesi di lavoro alla guida del commissariato, mettendo a fuoco con grande accuratezza e lucidità le principali ragioni alla base del malfunzionamento delle CAS: la carenza quantitativa e qualitativa dei magistrati e dei cancellieri (personale «scarso e notevolmente inquinato da 22 anni di fascismo», per usare le sue parole), il numero «enorme» dei processi, la struttura stessa della Corte d'Assise, caratterizzata da «gravi inconvenienti». Per ciascuno di questi problemi, Becca individuò un possibile rimedio. Relativamente alla carenza di personale, ad esempio, propose che venissero inviati al Nord magistrati e cancellieri e che si procedesse all'apertura di qualche concorso che consentisse ai pretori di accedere ai tribunali. Ben più articolata, invece, era la proposta di riforma della CAS: quest'ultima era basata sul principio di distinzione tra delinquenti fascisti «specifici» e delinquenti fascisti «generici» ed era finalizzata a sfoltire l'enorme numero dei processi in corso, nonché a garantire una celebrazione adeguata dei processi contro i maggiori delinquenti. Ecco il passaggio più significativo della relazione:

Occorre – a mio avviso – fare due grandi categorie dei colpevoli fascisti: una che comprenda i delinquenti generici, per così dire di bassa forza, dichiarando costoro non

²⁸⁵ *Ivi*, cartella n. 35, “Relazioni”, *Progetto di decreto per l'integrazione della legislazione sulla punizione dei delitti fascisti, allegato alla lettera di A. Becca al Clnai, 31 luglio 1945*

²⁸⁶ *Ivi*, *Relazione sul funzionamento della giustizia in Lombardia*, s.d.

punibili penalmente e solo assoggettabili a misure di polizia [...]; la seconda che comprenda i delinquenti specifici da affidare alla potestà punitiva delle Corti. Solo in tal modo si potrebbero istruire e celebrare adeguatamente i processi contro i maggiori delinquenti; chè, sino a quando l'organo giudiziario rimarrà oppresso dalla schiacciante zavorra dei processi di second'ordine, non sarà possibile eseguire bene il lavoro serio con la conseguenza che molti grossi colpevoli sfuggiranno al castigo o ne riceveranno uno inadeguato mentre vi saranno molti casi di eccessiva punizione dei colpevoli²⁸⁷.

Un terzo rimedio suggerito da Becca in una relazione successiva sul funzionamento della giustizia in Lombardia consisteva in una riforma della legge di amnistia²⁸⁸. Un progetto in questo senso era già stato proposto precedentemente dal Clnai, che aveva presentato l'amnistia come «un coraggioso colpo di spugna [...] giustificato soprattutto di imprescindibili ragioni di indole pratica»²⁸⁹. Anche secondo Becca era necessaria una «larga ed incondizionata amnistia» per i reati, anche anonari, commessi prima del 25 aprile: «si vuole un provvedimento che elimini realmente il ponderoso arretrato di processi penali che grava sulla Magistratura che è ormai impossibilitata ad esaurirli», ebbe ad osservare. «Una amnistia fino a 3 anni non risolverebbe affatto il problema: occorre che sia elevata sino a 5 anni almeno, come già proposto con un progetto da tempo in mani del Ministro»²⁹⁰.

Becca avrebbe sostenuto la necessità di un provvedimento di amnistia per eliminare l'ingorgo di pratiche penali anche in seguito: poche settimane prima della promulgazione dell'amnistia Togliatti, avrebbe infatti scritto a Caprara, evidenziando l'urgenza di concedere un'amnistia per tutti i reati punibili fino ad un massimo di dieci anni di reclusione²⁹¹. Non era comunque solo una considerazione “pratica” a far propendere Becca verso l'amnistia, ma anche il fatto che fosse stata appena proclamata la Repubblica e che quindi fosse necessaria una pronta pacificazione.

Come si vede, dunque, quello di Becca fu un tentativo concreto di “migliorare” la legislazione predisposta per la punizione del reato di collaborazionismo, rendendo quest'ultima più veloce ed efficiente. Non si può dire cosa sarebbe successo se queste

²⁸⁷ *Ibidem*

²⁸⁸ *Ibidem*

²⁸⁹ *Ivi*, *Relazione sullo schema di decreto di amnistia*, s.d.

²⁹⁰ *Ivi*, *Relazione sul funzionamento della giustizia in Lombardia*, s.d.

²⁹¹ *Ivi*, cartella n. 36, “Studi legislativi”, *Lettera da A. Becca a M. Caprara*, 7 giugno 1946

modifiche fossero state accolte dal Ministero di Grazia e di Giustizia: avrebbero realmente migliorato la situazione? Quello che è certo è che gli studi legislativi approntati dal commissario ci mostrano i problemi e le sfide incontrati quotidianamente nella gestione della giustizia anche verso i collaborazionisti e rappresentano dunque una fonte importante da esaminare per comprendere che cosa sia stata effettivamente la giustizia in transizione nel caso lombardo. Inoltre, tali carte restano a testimoniare l'impegno del commissariato guidato da Becca per garantire una giusta pena nei confronti di chi aveva commesso reati di collaborazionismo. A prescindere dal giudizio più o meno negativo che si può attribuire all'operato delle CAS, dunque, le intenzioni e le azioni del Commissariato alla Giustizia rimangono una prova fondamentale del travagliato processo di transizione verso forme democratiche di gestione del sistema giudiziario.

3.8 Le reazioni dell'opinione pubblica

I documenti del fondo commissariale ci restituiscono, altresì, alcune impressioni dell'opinione pubblica – prevalentemente milanese ma non solo – rispetto all'andamento della giustizia, che vanno ad integrare il quadro finora tratteggiato dalle cronache giudiziarie e dai giornali locali.

La punizione dei collaborazionisti – come si è visto – era esigenza vivamente sentita dalla popolazione e, in particolare, da coloro che avevano patito le angherie di quanti avevano collaborato col tedesco. Non stupisce, perciò, che, soprattutto nelle prime settimane di attività, alla sede del commissariato giungesse una grande quantità di lettere, intrise di rancore e desiderio di giustizia. Si legge, ad esempio, in una missiva del 7 maggio firmata da “una vittima politica”:

Propongo che sia resa nota al pubblico (con congrua anticipazione) la data in cui verranno celebrati i processi a carico dei delinquenti fascisti che hanno approfittato delle cariche loro affidate dal deprecato regime per far male al prossimo e si sono così conquistate per ottenere vantaggi che non avrebbero mai potuto ottenere in tempi normali. Ciò perché le vittime, precisando le cattiverie patite, possano mettere in grado il corpo giudicante di applicare ai colpevoli il giusto castigo²⁹².

²⁹² *Ivi*, b. 60, fasc. 218, *Lettera di “una vittima politica” ad A. Becca, 7 maggio 1945*

La pressione della popolazione perché venisse fatta giustizia fu una delle maggiori fonti di inquietudine per il commissariato, preoccupato che la folla inferocita potesse compromettere sia la celebrazione dei dibattimenti secondo il principio del “giusto processo” sia la tenuta dell’ordine pubblico. I timori di Becca erano pienamente fondati. Il 14 giugno alcuni Cln aziendali di Milano scrissero al Cln lombardo minacciando che, nel caso di mancata persecuzione dei criminali nazifascisti, le masse stesse avrebbero provveduto a riparare «l’offesa alla giustizia»²⁹³. In agosto, l’ufficio del P.M. di Monza segnalò a Becca che il ritardo nella celebrazione dei pubblici dibattimenti e nel completo funzionamento del campo di concentramento avrebbe potuto causare «qualche disordine» presso la popolazione: «potrebbe cioè capitare – si legge – che cittadini dal temperamento un po’ troppo caldo di fronte alla constatazione che alcun processo è stato celebrato si facciano promotori di attacchi al campo di internamento per fare giustizia sommaria sui duecento internati»²⁹⁴. Ancora, il 3 ottobre ‘45 in una mozione sul funzionamento della giustizia il Cln avvocati avrebbe fatto presente a Becca «le intemperanze del pubblico» sia in istruttoria che nel dibattimento, auspicando che fossero evitate e represses «le incomposte manifestazioni della folla nelle aule giudiziarie», al fine di evitare che l’esercizio della difesa potesse essere in qualche modo ostacolato o minacciato²⁹⁵. Come si è già visto, non mancarono in effetti episodi spiacevoli di aggressioni ad avvocati o a imputati. Consapevole dell’importanza delle reazioni dell’opinione pubblica, Becca mostrò di tenere in grande considerazione tutto ciò che avrebbe potuto “aizzare” la folla alla violenza. Alla notizia della soppressione della Sezione Speciale della Corte di Cassazione a Milano, ad esempio, il commissario osservò che tale provvedimento sarebbe stato «assai deplorato dalla opinione pubblica» la quale lo avrebbe considerato come «un grave passo indietro nella repressione dei reati fascisti»²⁹⁶. E, per lo stesso motivo, insistette sul problema della disparità di trattamento tra detenuti poveri e detenuti ricchi

²⁹³ *Ivi*, Lettera dei Cln aziendali della Soc. An. Carlo de Micheli e Tessitura al Cln della Lombardia, 14 giugno 1945

²⁹⁴ *Ivi*, Lettera del magistrato dirigente A. Buzzelli al Primo Presidente della Corte d’Appello di Milano, 11 agosto 1945

²⁹⁵ *Ivi*, b. 59, fasc. 216, cartella n. 5. “Pratiche: avvocati”, *Mozione del Cln avvocati sul funzionamento della giustizia*, 3 ottobre 1945

²⁹⁶ *Ivi*, Lettera di A. Becca a M. Caprara, 3 ottobre 1945

da parte della Questura, tema che emerse con particolare gravità in occasione del caso Donegani²⁹⁷.

A volte comunque l'impegno del commissario per gestire la situazione non fu sufficiente e capitò che la rabbia della folla sfociasse in vere e proprie manifestazioni di piazza, dai tratti talora violenti: fu quanto successe, come si vedrà, nei casi Basile e Donegani.

La mancata epurazione, l'estrema povertà umana e materiale, le fragilità della legislazione predisposta nei confronti del fascismo, concorrendo tutte insieme a rendere più difficile il lavoro delle CAS, ebbero come tragica conseguenza quella di generare nella popolazione un diffuso e pericoloso sentimento di sfiducia rispetto alle autorità giudiziarie e quindi una sensazione di scoraggiamento rispetto alla possibilità che i crimini commessi durante la guerra civile e anche prima, nel corso del Ventennio, venissero effettivamente puniti. Al popolo lombardo, i processi apparvero in molti casi inutili, fallimentari.

Per farsene un'idea, basta leggere le numerose denunce giunte al commissariato rivolte alla CAS di Lodi. Quest'ultima fu accusata di essere – come si legge in un documento approntato da un Cln aziendale locale, «eccessivamente benevola coi criminali fascisti sottoposti al suo giudizio», anche per il fatto che in taluni casi non furono chiamati a deporre nemmeno i denunciati²⁹⁸. Il commissario regionale all'Assistenza, Giuseppina Palumbo, riportando una mozione dell'UDI di Lodi al prefetto di Milano, rimarcò a Becca il fatto che molti noti fascisti e denunciatori di patrioti venissero assolti con formula piena perché il fatto non costituiva reato²⁹⁹. Uno dei casi più gravi in questo senso fu quello riguardante l'ex vice federale di Milano, Vianello. Fascista fanatico, squadrista, sciarpa littorio, quest'ultimo non solo fu assolto davanti alla CAS di Lodi, ma ottenne anche elogi sperticati per i suoi atti di anti-collaborazionismo, tanto che già l'istruttoria si era conclusa con la richiesta di concedere all'imputato addirittura una medaglia al valore. Ettore Ranzani, membro del PdA, presente al processo in qualità di giudice popolare, constatò

²⁹⁷ Osservò Giuseppe Brusasca nella seduta del Clnai del 18 luglio: «È impressione della popolazione che vi sia disparità di trattamento fra i piccoli e i grandi incriminati: questi ultimi, vedi Donegani, vengono esaminati in fretta mentre vi sono migliaia di arrestati che stanno da settanta giorni in carcere e non sono ancora stati interrogati». Si veda: G. Grassi (a cura di), *«Verso il governo del popolo»*, op. cit., pp. 400-2

²⁹⁸ INSMLI, Clnl, b. 60, fasc. 218, *Ordine del giorno del Comitato della A.N.P.I. F. Ili Biancardi, 14 ottobre 1945*

²⁹⁹ *Ivi*, *Telegramma del commissario Regionale all'Assistenza G. Palumbo ad A. Becca, 8 gennaio 1946*

amareggiato in una lettera indirizzata a Becca il fatto che durante il processo non si fossero approfonditi gli episodi portati dai testi d'accusa, come quello del sindaco di Lodi, che aveva spiegato come un partigiano fosse stato seviziato a sangue di fronte a Vianello. La riflessione conclusiva racchiude tutto il disappunto verso un sistema giudiziario che, agli occhi di questo giudice popolare, appare eccessivamente severo nei confronti dei giovani – vittime della propaganda – e invece decisamente troppo indulgente verso chi – come Vianello – aveva supportato i metodi violenti del fascismo sin dagli inizi:

Egregio Presidente, sono spiacente dover affermare che tale procedura è discutibile, e che mentre per tanti poveri ragazzi, colpevoli di essere non abbastanza scaltri e di essere nati e cresciuti nel clima fascista, di essersi trovati più che altro coinvolti nella tragedia impreparati politicamente e spiritualmente, dovranno scontare condanna talvolta dure. I veri responsabili della tragedia italiana vengono riabilitati. Tutto questo non è bello, non è degno della nostra civiltà, e le assicuro, ci lascia profondamente addolorati³⁰⁰.

³⁰⁰ *Ivi*, Lettera del giudice popolare E. Ranzani al Presidente del Cln Lombardia E. Sereni, 22 marzo 1946

Capitolo 4:

Il caso Basile: l'ex capo della provincia di Genova a processo (1945-'50)

4.1 Una memoria "divisa"

Colui che mi ha fatto questo racconto, nella sua villetta di Stresa, è il barone Carlo Emanuele Basile, già sottosegretario alla Difesa della Repubblica Sociale Italiana, già prefetto repubblicano di Genova. Nessuno fu più condannato a morte di lui, trascinato più volte di lui davanti al plotone di esecuzione, legato alla sedia fatale. Nessuno più di lui udì nelle aule dei tribunali le parole con cui i giudici destinano alla pena capitale; e l'urlo della folla, le invettive di un pubblico turbolento ed esasperato che minacciava di travolgere le forze dell'ordine, per farsi giustizia da solo. Nessuno infine, tra quanti si schierarono con Mussolini e nelle file di Salò, concentrò su di sé – nel caldo delle passioni dell'aprile '45 – una vampata così bruciante di risentimenti, di desiderio di vendetta, di odio. Al punto da esserne inseguito per le Corti di Assise di tutta Italia, in una angosciosa alternativa di sentenze che alla pena di morte facevano seguire l'assoluzione e a questa, per il gioco dei ricorsi, una nuova condanna capitale. Con una incertezza della vita, del domani, del proprio destino, da distruggere la resistenza nervosa ed il controllo di sé di qualsiasi essere umano³⁰¹.

Così il giornalista Silvio Bertoldi, nel suo libro *La Guerra parallela*, introduce l'intervista a uno dei personaggi della storia del fascismo repubblicano meno studiati: Carlo Emanuele Basile. Siamo nel '63, a poco meno di vent'anni di distanza dalla fine della guerra civile: il quasi ottantenne barone Basile è un uomo libero, vive tranquillo nella sua sontuosa villa di Stresa, si dedica alla politica militando nelle file del Movimento Sociale Italiano, pubblica romanzi e scrive assiduamente per il «Secolo d'Italia». Nel passaggio, Bertoldi assume un tono grave, quasi solenne: mostra un misto di rispetto e di compassione verso l'uomo che gli sta di fronte. Appena accennati sono gli incarichi di sottosegretario alla Guerra della RSI e di capo della provincia di Genova: nella presentazione del barone Basile tutta l'attenzione è rivolta ai processi, come se in questi ultimi si potesse riassumere l'intera vita del personaggio. Bertoldi, anche attraverso la martellante ripetizione della parola "nessuno" all'inizio di ogni frase, racconta di questa

³⁰¹ S. Bertoldi, *La guerra parallela*, op. cit., p. 183

vicenda processuale come di un vero e proprio calvario, acuito dal clima di odio, di risentimento e di violenza dilagante in Italia nel secondo dopoguerra. Quello che ne esce, in sostanza, è il ritratto di un uomo che è stato perseguitato dalla giustizia e che, con grande coraggio ed estrema pazienza, ha “resistito” alle storture di una macchina giudiziaria profondamente inefficace e parziale.

Subito dopo, il racconto di Basile aggiunge a questo tassello – l’accanimento giudiziario nel dopoguerra – quello dell’opera “buona” svolta dopo l’8 settembre. Per la storiografia, quello che Basile dice nell’intervista non è in realtà nulla di originale: si tratta di un’apologia, le cui linee-guida sono già state ampiamente riscontrate nelle memorie di altri fascisti repubblicani. Non è nuova, ad esempio, l’argomentazione secondo cui i fascisti repubblicani si siano impegnati a mitigare i rigori dell’occupazione tedesca, svolgendo così un’opera di tutela del popolo italiano:

Sono stato accusato di aver ordinato fucilazioni. Lo nego. Non ho mai firmato una condanna a morte in vita mia. Sono stato accusato di essere entrato nei tribunali dove si giudicavano partigiani e di avere imposto ai giudici sentenze capitali. È semplicemente assurdo. Colui che mi accusò fu clamorosamente smentito al processo. Una sola volta sono intervenuto nel corso di un giudizio, ed è stato per ottenere che in un tribunale di SS che giudicavano otto italiani, colti in flagrante delitto di spionaggio, sedesse anche un magistrato del mio Paese, a garanzia degli imputati. Due dei quali, infatti, grazie a ciò poterono salvarsi.

Quanto all’accusa di aver fatto deportare in Germania gli operai dell’Ansaldo, dirò solo che il povero Piaggio, il grande industriale, depose per iscritto che su trentamila lavoratori pretesi a Genova dalle autorità tedesche, io ero riuscito a consegnarne solamente 1400, di cui 400 volontari; mentre Milano ne diede dodicimila e Torino circa diciassettemila³⁰².

Né è inedita la “tattica” di mettere in risalto le azioni “buone” dei fascisti italiani – come il salvataggio di ebrei – in contrapposizione alle azioni “cattive” dei nazisti tedeschi: «E chi ospitò in Prefettura, a proprio rischio, un professore universitario di matematica e la sua famiglia, perseguitato dai tedeschi perché aveva la moglie ebrea?»³⁰³.

³⁰² *Ivi*, pp. 188-9

³⁰³ *Ivi*, p. 190

Si vede all’opera lo stereotipo del “bravo italiano e cattivo tedesco”. Per uno studio del tema, si veda: F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano*, op. cit.

Nel complesso, quello di Basile è il “solito” discorso volto a rovesciare l'accusa di collaborazionismo in nome di una presunta difesa della Patria. Tale tesi, qualificando i fascisti repubblicani come veri “patrioti”, ha portato, nel tempo, alla costruzione di una vera e propria «memoria differenziata» della RSI³⁰⁴.

L'immagine di Basile quale “vittima della giustizia” emersa dall'intervista di Bertoldi contrasta decisamente con quanto osservato dal commissario alla Giustizia Becca, il quale – come si è visto – definendo senza mezzi termini Basile un «criminale di guerra» aveva sì denunciato il sistema giudiziario italiano, ma non per un accanimento ingiustificato verso l'ex capo della provincia di Genova, quanto per la pronuncia nei suoi confronti di una sentenza eccessivamente benevola, viziata da alcune fragilità dovute a una legislazione ben predisposta verso non poche forme di collaborazionismo³⁰⁵.

La raffigurazione di Basile quale “difensore della Patria” appare del tutto opposta anche al giudizio espresso da Sandro Pertini, che il capo della provincia di Genova conosceva molto bene, anche per essere stato segnato personalmente dalla tragedia delle deportazioni operaie. Proprio ricordando il fratello, deportato su ordine di Basile e morto nel campo di Flossenbürg, nel '47, davanti all'Assemblea Costituente, l'onorevole socialista non esitò a definire Basile, da poco amnistiato, «un collaborazionista che ha fatto fare dei rastrellamenti [...] uno strumento cosciente nelle mani dei nazisti, che allora dominavano la Liguria»³⁰⁶.

La contrapposizione tra le due “visioni” di Basile (vittima della giustizia/criminale impunito, patriota/collaborazionista) riemerse in modo particolarmente emblematico nell'estate del '60, a quindici anni di distanza dalla fine della guerra. Il Movimento Sociale Italiano aveva appena votato la fiducia al governo di Fernando Tambroni e, forte dell'appoggio di quest'ultimo, aveva convocato il suo congresso nazionale a Genova, per il 3 e 4 luglio. Non è chiaro da chi fosse stata diffusa, ma sta di fatto che la notizia secondo cui a presiedere il congresso – organizzato, tra l'altro, vicino al sacrario dei caduti partigiani – sarebbe stato Basile, fece riesplodere una fortissima rabbia nella città medaglia d'oro della Resistenza: il 30 giugno uno sciopero generale paralizzò

³⁰⁴ F. Germinario, *L'altra memoria. L'Estrema Destra, Salò e la Resistenza*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 8

³⁰⁵ G. Grassi - P. Lombardi (a cura di), *Democrazia al lavoro*, op. cit., p. 252

³⁰⁶ *Scritti e discorsi di Sandro Pertini, 1, 1926-1978*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1992, pp. 157-159

completamente il capoluogo ligure e si scatenarono violenti disordini che causarono quasi 200 feriti³⁰⁷. A seguito della vicenda, il congresso del MSI venne annullato e il governo Tambroni fu costretto a dimettersi, ma i fatti di Genova del 30 giugno '60 rimasero a segnalare un problema eloquente di elaborazione della memoria del fascismo, della guerra, della RSI. «Ma perché» – osservò Pertini in una nuova interrogazione parlamentare – «dobbiamo nuovamente sentirci mobilitati per rigettare i responsabili di un passato vergognoso e doloroso, i quali tentano di tornare alla ribalta?»³⁰⁸

È difficile muoversi in un contesto di questo tipo. Ci si trova di fronte, infatti, a un caso palese di memoria “divisa”: Basile fu un patriota, vittima della giustizia post-bellica italiana o un criminale fascista rimasto impunito? Di certo è che la memoria della RSI – della quale Basile fu senza dubbio un personaggio di spicco – è memoria del Paese e come tale essa dovrebbe essere reintegrata a pieno titolo nella storia d'Italia, al riparo da un uso pubblico della storia che molto facilmente può sfociare in semplificazioni e mitizzazioni: rischi che, in effetti, sembrano essere ancora più in agguato laddove – come in questo caso – ci si trovi di fronte a personaggi un po' misteriosi e dalle vicende enigmatiche, mai dipanate appieno o comunque finora non analizzate storiograficamente. In questo senso, la ricostruzione della vicenda processuale di Basile dà modo anche di esplorare e svelare le dinamiche di elaborazione memoriale del fascismo e del collaborazionismo nell'Italia repubblicana.

4.2 La figura di Carlo Emanuele Basile (1885-25 aprile 1945)

Carlo Emanuele Basile nacque a Milano nel 1885. Figlio di un nobile, che era stato anche prefetto a Milano per 11 anni nonché senatore del Regno, si laureò in Giurisprudenza nel 1909 all'Università di Torino e poi, attratto dagli studi letterari e dall'opera dannunziana in modo particolare, in Lettere nel 1913. Nel corso della sua lunga vita, Basile fu avvocato e scrittore, ma soprattutto soldato e fascista convinto.

³⁰⁷ *I feriti nei gravi tumulti di Genova saliti a 180 tra agenti e dimostranti* in «Corriere della Sera», 1°luglio 1960. Sui fatti di Genova del giugno '60 si veda, ad esempio, A. Parodi, *Le giornate di Genova*, Roma, Editori Riuniti, 2010 (1^a ed. 1960); F. Gandolfi, *A Genova non si passa!* Milano, Edizioni Avanti, 1960 e L. Radi, *Tambroni trent'anni dopo: il luglio 1960 e la nascita del centrosinistra*, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 105-129

³⁰⁸ *Scritti e discorsi di Sandro Pertini*, op. cit., pp. 481-492

Interventista, si arruolò come volontario nella Prima guerra mondiale, dopo che i due fratelli minori, Ferdinando e Umberto, erano morti in battaglia. Sul campo, grazie alle battaglie di Pozzuolo del Friuli – in cui rimase gravemente ferito – e del Piave, si guadagnò tre medaglie al valore e la promozione da soldato a tenente³⁰⁹.

Tornato dalla guerra, Basile creò nella provincia di Novara le prime sezioni combattentistiche e divenne rappresentante della Federazione Combattenti di Novara, di cui mantenne la presidenza per diciannove anni.

Nel frattempo, partecipò alla guerra in Etiopia come comandante di bande irregolari, alla guerra civile spagnola in qualità di carrista e, scoppiata la Seconda guerra mondiale, a tutta l'azione condotta sul fronte occidentale inquadrato nel Corpo d'Armata corazzato.

Sul versante politico, nel corso del Ventennio ricoprì una lunga sequela di incarichi, di carattere sia locale che nazionale: fu sindaco e quindi podestà di Stresa per ventun anni, Consigliere Nazionale per quindici anni e cioè per tre legislature, ispettore dei Fasci all'Estero e quindi segretario dei Fasci Generali all'Estero per nove anni, segretario federale dal '25 al '31 in ben tredici province, tra cui Torino, Alessandria, Novara, Vercelli, Reggio Emilia, Zara, Gorizia, Agrigento, Caltanissetta.

In uno dei suoi memoriali, Basile rivendicò a sé il merito di avere sempre dimostrato, in quest'ultima veste, grande magnanimità nei confronti degli avversari politici: «È forse vano ma è certo intima soddisfazione per il sottoscritto il potere [...] dichiarare che in tredici province non un solo avversario di qualsiasi partito potrebbe [...] comprovargli un solo atto che non fosse umanamente e disciplinarmente giustificabile»³¹⁰. Tali affermazioni non trovano riscontro né nella cruenta battaglia dispiegata a capo delle squadre d'azione a Novara contro gli antifascisti né nella parentesi come ispettore dei Fasci all'Estero a Parigi, tutta contrassegnata dalla ricerca spasmodica e quasi ossessiva di esuli, definiti sprezzantemente in un rapporto del '27 «la canaglia intellettualoide che ci disonora in Parigi»³¹¹.

Dopo l'8 settembre, Basile confermò la propria fedeltà al Duce, convinto che quello di Mussolini fosse stato un «miracoloso salvamento» e disgustato dal modo in cui il regime

³⁰⁹ Si fa riferimento alla battaglia di Pozzuolo del Friuli (29-30 ottobre 1917), parte della ritirata di Caporetto, e alla cosiddetta "prima battaglia del Piave" (13-26 novembre 1917).

³¹⁰ AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013, *Memoriale di C. E. Basile, 30 aprile 1945*

³¹¹ *Ivi, Rapporto di C. E. Basile a Mussolini, 2 gennaio 1927*

era caduto, «e cioè per colpa precipua di coloro che Mussolini aveva premiato al di là di ogni merito e che avrebbero ogni mattina [...] dovuto ringraziare il capriccio della sorte che li aveva portati a tale altezza e che invece avevano tradito nella forma più vile ed ignominiosa»³¹². Rispetto alla decisione di collaborare con i Tedeschi precisò anche: «nella mia coscienza di uomo mi aveva offeso il modo in cui eravamo stati staccati dai Tedeschi che erano stati fino all'8 settembre nostri alleati. Avevo combattuto con loro a fianco a fianco e visto spargere il sangue in comune»³¹³.

Si può immaginare che Basile fosse molto stimato da Mussolini se quest'ultimo decise di nominarlo capo della provincia di Genova e, in seguito, dalla fine del giugno '44, sottosegretario di Stato per l'Esercito della RSI. Si trattava di cariche importanti, delicate e molto difficili.

A Genova, nel tentativo di sedare i numerosi scioperi operai e le azioni terroristiche dei GAP e dei SAP, nonché di fornire ai tedeschi “braccia per il Reich”, Basile dispiegò metodi brutali: con l'ausilio del questore Arturo Bigoni (a lui in seguito succeduto nella carica di capo della provincia) e del capo della Squadra Politica Giusto Veneziani, fece convocare tribunali militari speciali, ordinò fucilazioni di detenuti politici e dispose deportazioni in massa di operai³¹⁴. Tra le azioni più famigerate di cui Basile è ritenuto responsabile la storiografia annovera la *Läuseharke* (letteralmente “il pettine dei pidocchi”) – una retata attuata nel giugno '44 in sinergia con i comandi tedeschi e nella quale oltre 1400 lavoratori delle fabbriche Siac, S. Giorgio, Piaggio e Cantiere Ansaldo furono prelevati, caricati su vagoni e inviati al lager di Mauthausen – e il cosiddetto “eccidio del Turchino” del maggio '44, in cui, in rappresaglia ad un attentato gappista, furono fucilati dalle SS 42 prigionieri politici da tempo rinchiusi nelle carceri di Marassi e 17 partigiani catturati nel rastrellamento della Benedicta³¹⁵.

³¹² *Ivi*, *Memoriale di C. E. Basile, 30 aprile 1945*

³¹³ *Ivi*, *Interrogatorio dell'imputato C. E. Basile, 30 aprile 1945*

³¹⁴ Arturo Bigoni, combattente della Grande Guerra e console della Milizia, fu questore di Forlì, prima di giungere a Genova nel gennaio '44. Dopo la guerra, fu condannato a morte dalla CAS di Genova ma in seguito venne amnistiato. Giusto Veneziani, fuggito da Genova dopo la Liberazione, il 3 maggio '45 venne riconosciuto da un partigiano da lui stesso seviziato: arrestato, fu giustiziato alcuni giorni dopo. Si veda: M. E. Tonizzi - P. Battifora (a cura di), *Genova 1943-1945*, op. cit., p. 63

³¹⁵ Sulla *Läuseharke* si veda: M. E. Tonizzi - P. Battifora (a cura di), *Genova 1943-1945*, op. cit., p. 57; per l'eccidio del Turchino, G. Gimelli, *La Resistenza in Liguria*, volume primo, op.cit., pp. 155-6

I numerosi bandi contro gli scioperi, dagli accenti minacciosi e sprezzanti, sono testimonianze eloquenti dell'attività collaborazionista dispiegata a Genova: «É mio dovere di Capo» – tuonava Basile in un bando del '43 – «avvertire ciascuno che, qualora la situazione non si normalizzi immediatamente, non frapperò tempo ad agire col massimo rigore. E in tal caso, come purtroppo spesso accade, le vittime si conteranno più numerose fra gli innocenti che nelle file dei colpevoli»³¹⁶.

Ma la fede fascista di Basile è provata anche dagli articoli scritti per il «Corriere della Sera» – in cui viene espresso disprezzo verso l'armistizio e prefigurata, grazie alle “nuove armi” germaniche, la vittoria dell'Asse³¹⁷ – nonché dai numerosi discorsi, tenuti da sottosegretario di Stato per l'Esercito, quasi apocalittici e tutti traboccanti di razzismo e di odio verso gli Alleati e i partigiani. Valga, a titolo esemplificativo, lo stralcio di questa orazione tenuta al teatro Odeon a Milano nel novembre '44:

Io non vi dico di esultare: ma di resistere, di volere, di durare, di perdurare. I sintomi della delusione avversaria sono manifesti. S'erano illusi quei negroidi di dilagare sulla pianura padana tutto travolgendo, mentre dalle montagne sarebbero discesi gli eroi-banditi in folcloristico corteo quali salvatori della patria conculcata dal risorto fascismo e avrebbero sfilato sotto il balcone del Quirinale, dove il re spergiuro avrebbe come un automa risposto alle grida e ai saluti [...] Vedo certi ordigni che, mamma mia, falciano gli uomini come papaveri. Vedo nel cielo certe meteore che gli astronomi non hanno ancora battezzato. Mamma mia, è la fine del mondo. Parole che non dico per ischerzo. L'ora del *redde rationem* e del *dies irae* si approssima. E sarà tremenda³¹⁸.

³¹⁶ ILSREC, Fondo Gimelli, 2/22, *Bando del prefetto Basile ai tranvieri genovesi contro lo sciopero del 27.11.1943*

³¹⁷ Si legge, ad esempio, nell'articolo dal titolo *Macchine e uomini*: «Alludo all'impiego da parte germanica delle nuove armi [...] Ma bisogna riflettere che non si è che all'inizio di tale impiego, di cui si misurerà tutta la tremenda decisiva portata quando sarà compiuto tra le truppe l'addestramento necessario e quando ogni soldato germanico sarà munito di tali ordigni [...] Tutto ciò è noto agli "Alleati" i quali vorrebbero bruciare le tappe per giungere alla meta e cioè alla vittoria primi... e cioè prima che l'industria guerresca germanica abbia munito di tali mortiferi utensili i suoi eroici operai. Che il lungo-barbato Tempo, con la falce tra le ossute ginocchia e la clessidra a lato, questa volta s'è alleato all'Asse, che ne apprezza grandemente l'alta protezione. Durare è per l'Asse sinonimo di vincere».

³¹⁸ *"Ritornaremo". Ardente appello del sottosegretario Basile alla cittadinanza milanese e ai profughi di guerra* in «Corriere della Sera», 20 novembre 1944

4.3 Prima delle CAS: il tentativo di deferimento all'Alta Corte di Giustizia

Basile venne catturato dai partigiani il 25 aprile, sulla strada da Milano a Monza. Portava con sé una valigia contenente valute estere e banconote italiane per un valore di 30 milioni, accompagnate dalla dichiarazione: “se mi dovesse accadere qualche disgrazia prego di consegnare tutto alla segreteria particolare del duce”³¹⁹. Nell'intervista a Bertoldi, Basile racconta che i partigiani provarono a sparargli ma che, già di fronte al plotone, un ufficiale partigiano, un suo ex subalterno che in Africa Orientale aveva salvato dal tribunale militare, intervenne a sospendere l'esecuzione. In seguito – prosegue – sopraggiunsero gli Alleati che lo trasferirono nelle carceri di Roma e, all'inizio di maggio, si inaugurò a Milano il primo processo³²⁰. Si trattò di un prologo decisamente curioso e fortunato, che consentì all'ex capo della provincia di Genova di avere salva la vita.

In concomitanza allo svolgimento del processo milanese, però, vi fu un altro importante passaggio, non ricordato da Basile, ma che, grazie al voluminoso fascicolo conservato presso l'Archivio di Stato di Perugia, può essere ricostruito. Prima di essere condannato dalla CAS di Milano, l'ex capo della provincia di Genova fu oggetto dell'attenzione dell'Alto commissario aggiunto per le Sanzioni contro il fascismo, Saverio Gabriotti³²¹. Quest'ultimo, il 29 maggio '45, in considerazione dell'«eccezionale gravità dei fatti» addebitati al Basile, dispose l'avocazione del giudizio all'Alta Corte di Giustizia, spiccando un mandato di cattura nei confronti dell'imputato³²². Il processo presso l'organo istituito a Roma per la punizione dei gerarchi fascisti, però, non sarebbe mai avvenuto, in quanto l'ordine di deferimento venne consegnato “tardi” dagli Alleati, creando un conflitto di competenza con la CAS di Milano che nel frattempo aveva già emesso nei confronti di Basile il suo giudizio. Scrisse il Procuratore Generale di Milano il 4 luglio '45: «la ordinanza di avocazione non risulta giunta alla Corte di Assise Straordinaria. La ordinanza porta la data del 29 maggio 1945 e dal Comando Alleato essa

³¹⁹ AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013, *Particolari sulla cattura di C. E. Basile, 3 giugno 1945*

³²⁰ S. Bertoldi, *La guerra parallela*, op. cit., pp. 185-6

³²¹ Saverio Gabriotti, Sostituto procuratore del Regno addetto all'Alto Commissariato per la punizione dei delitti fascisti, nel 1984 sarebbe stato insignito Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana (<https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/15294>)

³²² AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013, *Disposizione dell'Alto commissario Aggiunto di avocazione del procedimento penale contro C. E. Basile al giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, 29 maggio 1945*

venne trasmessa a questo ufficio di Procura Generale solamente il 25 giugno successivo»³²³.

Non è chiaro se tale ritardo nella consegna fosse imputabile esclusivamente agli Alleati o a qualche altro agente, né se fosse stato un ritardo volontario, finalizzato ad ostacolare il deferimento del caso Basile all'Alta Corte di Giustizia, oppure involontario, da ascrivere al disordine e alla negligenza generali.

Quello che è certo comunque è che il ritardo nella consegna dell'ordine di avocazione all'Alta Corte di Giustizia affidò le sorti di Basile al giudizio delle Corti d'Assise Straordinarie.

4.4 CAS e Cassazione a confronto

La lunga e complicata vicenda processuale di Basile iniziò a Milano nel giugno '45 e, passando per Pavia, Venezia e Napoli, si concluse definitivamente a Perugia nel giugno '50. Furono cinque anni esatti di processi – tra Nord, Sud e Centro Italia – in mezzo ai quali vi fu anche l'apertura di un'istruttoria da parte della Procura di Genova.

Basile fu imputato

di avere, posteriormente all'8/9/'43, mediante collaborazione col tedesco invasore e prestando ad esso aiuto ed assistenza come capo della provincia di Genova prima e come sottosegretario alla Guerra poi, presso il Ministero della Difesa Nazionale della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana, ed assumendo poi gravi responsabilità con il fare deportare in Germania operai della provincia di Genova in numero sempre maggiore, e pubblicando su «Il Corriere della Sera» il 20 ed il 31/10/1944, il 17/2 e 21/3/1945 articoli sprezzanti l'armistizio dell'8/9/'43, commesso il delitto contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato previsto dal D.L.L. 27/7/1944 n. 159 in relazione all'art. 1 del D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e punito ai sensi dell'art. 51 Cod. Pen. Mil. di guerra in relaz. alla prima ip. del cpv. 3°) dell'art. 1°) citato³²⁴.

³²³ *Ivi*, b. 83, fasc. 1013, *Lettera dal Procuratore Generale presso la Sezione Speciale della Corte di Cassazione di Milano all'Alto commissario per le Sanzioni contro il fascismo, 21 giugno 1945*

³²⁴ AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Sentenze, vol. 1, Sentenza 25/45, 15 giugno 1945

Di seguito, si riporta sinteticamente il percorso giudiziario a carico dell'ex capo della provincia di Genova:

Data e luogo	Organo giudicante	Esito
15 giugno 1945, Milano	CAS	20 anni di reclusione, con diminuzione dell'art. 26 C.P.M.G. Ricorso promosso dal P.M.
27 luglio 1945, Milano	Sezione Speciale della Corte Suprema di Cassazione	Rinvio a giudizio dinanzi alla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Pavia
25 gennaio 1946, Pavia	Sezione Speciale della Corte d'Assise	Pena di morte Ricorso promosso dagli avvocati difensori
8 giugno 1946, Roma	Corte Suprema di Cassazione	Rinvio a giudizio dinanzi alla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Venezia
Aprile 1947, Venezia	Sezione Speciale della Corte d'Assise	Richiesta di rinvio a giudizio da parte degli avvocati difensori

2 maggio 1947, Roma	Corte Suprema di Cassazione	Rinvio a giudizio per <i>legittima suspizione</i> alla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Napoli
29 agosto 1947, Napoli	Sezione speciale della Corte d'Assise	Estinzione del reato per amnistia
2 settembre 1947, Genova	Sezione speciale della Corte d'Assise	Richiesta di rinvio a giudizio da parte degli avvocati difensori
14 dicembre 1949, Roma	Corte Suprema di Cassazione	Rinvio a giudizio per <i>legittima suspizione</i> dinanzi alla Corte d'Assise di Perugia
6 giugno 1950, Perugia	Sezione Speciale della Corte d'Assise	Passaggio in giudicato Ricorso promosso dal P.M.
19 dicembre 1950, Roma	Suprema Corte di Cassazione	Rigetto del ricorso

La tabella, oltre a rendere palese l'estrema varietà di tempi e di luoghi coinvolti nella vicenda processuale, mette in evidenza la notevole difformità dei giudizi espressi dalle corti della penisola: questi ultimi vengono talora parzialmente cambiati, talora ribaltati *in toto*, talora confermati, in un contesto di incessante dialettica tra le CAS e la Suprema Corte di Cassazione. Se tale dialettica è in un certo senso "positiva" (essendo la possibilità di ricorso prevista dalla legislazione una garanzia del "giusto processo"), tuttavia nel caso Basile il meccanismo di botta e risposta tra CAS e Cassazione appare protrarsi eccessivamente nel tempo, raggiungendo dei livelli talmente schizofrenici che – se di un accanimento giudiziario nei termini espressi dalla pubblicistica non è corretto parlare – tuttavia è del tutto evidente che nel corso del lungo procedimento qualcosa non funzionò. In generale, si è già detto che sull'elaborazione dei giudizi delle CAS in parte influirono il mutare dei tempi (e, quindi, delle atmosfere politiche) nonché la geografia (cioè, la maggiore o minore distanza territoriale dal luogo dove i crimini erano stati commessi), ma certo da soli questi fattori non possono bastare a spiegare l'andamento così altalenante e a tratti assurdo della giustizia nel caso Basile. Il variare dei tempi e degli spazi sembra semmai una diretta conseguenza dei continui ricorsi, annullamenti delle sentenze, rinvii a giudizio, causati da dinamiche ben più complesse.

L'analisi di Becca ha permesso in questo senso di individuare già un primo importante elemento, ovvero la fragilità della struttura della Corte d'Assise Straordinaria, così come concepita dal decreto 22 aprile 1945 n. 142. Becca aveva spiegato che i giudici popolari e il presidente della CAS di Milano erano debolissimi e, infatti, nel caso Basile, essi si erano arresi «dinanzi a due medaglioncini al valore», consentendo all'imputato di scampare alla pena di morte³²⁵.

Ma, è corretto valutare la sentenza di Milano come una sentenza totalmente fallimentare? Se dal punto di vista della popolazione si può dire che essa lo fu certamente – come si vedrà – in realtà, anche in considerazione dei successivi sviluppi del procedimento, il giudizio dovrebbe forse essere più equilibrato. In effetti, i giudici della CAS di Milano si limitarono ad applicare ciò che la legge del tempo prevedeva, ovvero la diminuzione per gli atti di valore in guerra. Ma soprattutto – ed è la cosa più importante – essi riconobbero Basile colpevole del delitto di collaborazionismo ascrittogli: ciò significa che la CAS di

³²⁵ G. Grassi - P. Lombardi (a cura di), *Democrazia al lavoro*, op. cit., p. 253

Milano, se pur concedendo una pena attenuata, riconobbe ed applicò le leggi speciali verso il fascismo e il collaborazionismo. Si legge nella sentenza:

[la Corte] dichiara colpevole Basile Carlo Emanuele del reato a lui ascrittogli ed, in concorso della diminvente per atti di valor militare, lo condanna alla reclusione per anni venti, lo condanna, altresì, alle spese di giudizio e tasse di sentenza ed ordina la confisca, a vantaggio dello Stato, dei suoi beni³²⁶.

Dunque, se è vero che quel giudizio non appagò l'ansia di vendetta del popolo, non si può però dire che dal punto di vista giuridico fosse stato un completo fallimento, anche perché il ricorso promosso dal P.M. e successivamente accolto dalla Sezione Speciale della Cassazione di Milano, riguardò esclusivamente la questione della concessione o meno della diminvente, non contestando quello che era il "contenuto" della sentenza³²⁷.

Del resto, che il fallimento o il successo della giustizia non possano misurarsi esclusivamente sulla base del grado di soddisfazione dell'opinione pubblica è ben illustrato da quanto accadde nel capoluogo pavese nel gennaio '46. Se la Sezione Speciale della Corte d'Assise di Pavia, per la popolazione, comminò una sentenza "giusta" – la pena di morte – è da rilevare che in realtà quella corte non rispettò minimamente i principi del "giusto processo". Innanzitutto, perché motivò il giudizio verso Basile in maniera del tutto illogica e irrazionale, facendo leva sulle emozioni piuttosto che sulla razionalità. Si consideri questo passaggio, emblematico:

[...] la Corte non ritiene che le due medaglie di bronzo al valore da lui riportate nella guerra 1915-1918 o il fatto che egli discenda da famiglia di patrioti (i suoi due fratelli sono caduti nella stessa guerra 15-18 e suo padre, siciliano, favorì l'impresa dei Mille, fu prefetto di Milano e senatore del Regno) possono valere ad attenuare la sua responsabilità, nemmeno sotto il profilo delle circostanze attenuanti generiche. Basile è stato inflessibile verso i patrioti Italiani ed oggi la Corte è inflessibile verso di lui. I giudici popolari, che del popolo che ha sofferto sono l'espressione più diretta, hanno del popolo sentito il grido

³²⁶ AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Sentenze, vol. 1, Sentenza 25/45, 15 giugno 1945

³²⁷ AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013, *Sentenza della sezione della Suprema Corte di Cassazione, 27 luglio 1945*

al presente dibattito, anche attraverso le rumorose manifestazioni del pubblico genovese accorso ad assistere³²⁸.

Secondariamente, la corte si rifiutò di ascoltare il teste Enrico Trinchieri, viceprefetto di Genova nell'epoca in cui era capo della provincia Basile, con la considerazione che tale testimonianza non fosse «essenziale», non essendo Trinchieri prefetto. Tale elemento, unito alle precedenti considerazioni dei giudici pavesi, fu un altro eloquente segnale di uno “scavalcamento” delle regole del diritto.

In questo caso, l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, che rinviò il giudizio alla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Venezia, si configurò – come ha osservato il giurista Fulvio Cortese³²⁹ – come un tentativo di razionalizzare, di ricondurre su un piano di equilibrio una sentenza priva di «ogni elemento di logica e di giustizia». Si spiega nella sentenza dell'8 giugno '46:

Alle argomentazioni della difesa la Corte (di Pavia) si è limitata a rispondere [...] che la deposizione del Trinchieri non è stata ritenuta essenziale anche perché il teste non è un prefetto ma un viceprefetto. Tale risposta non ha alcun senso logico se si pensi che si trattava di stabilire non se la deposizione fosse essenziale, ma soltanto se essa fosse necessaria e utile ai fini del giudizio, e quando si consideri ancora che, per valutare l'utilità della deposizione medesima, nessun criterio poteva fornire la carica di prefetto o di vice prefetto del teste. Tutto ciò dimostra che la Corte ha finito col commettere un atto di sostanziale ingiustizia per non essersi attenuta al criterio prudenziale di cui sopra e dà un certo fondamento all'asserzione della difesa in udienza che il tenore inconcludente dell'ordinanza attribuisce ad essa il colore di una anticipata e non ponderata condanna [...]³³⁰

Quello della Cassazione fu, dunque, un intervento in un certo senso “salvifico”, perché andò a ripristinare la legalità. Viceversa, quello pronunciato dalla Sezione Speciale della

³²⁸ AS di Pavia, Fondo CAS di Pavia, Vol. 2, Sentenza 66/46, 25 gennaio 1946

³²⁹ Si fa riferimento all'intervento *Leggendo le sentenze delle CAS: problemi speciali per decisioni speciali?* tenuto in occasione del convegno “Giustizia straordinaria tra guerra e dopoguerra. Tribunali speciali e tribunali militari” presso la Fondazione Bruno Kessler a Trento l'11 e il 12 dicembre 2017.

³³⁰ AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013, *Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 8 giugno 1946*

Corte di Assise di Pavia fu un giudizio mosso da un desiderio di regolare conti in sospeso piuttosto che dal rispetto di una corretta prassi giuridica. E forse si può dire che quella, sì, fosse stata una sentenza realmente fallimentare. In effetti, guardando alle evoluzioni successive del complessivo procedimento a Basile, la sentenza pavese appare come un clamoroso “autogol”. Non solo perché gli avvocati difensori riuscirono a rinviare nuovamente il processo e, dunque, a giovare di climi più benevoli verso i collaborazionisti, ma soprattutto perché Basile, a partire da quel giudizio ingiusto, ebbe buon gioco nell’iniziare ad accreditarsi di quell’immagine di “vittima”, di “perseguitato” del sistema giudiziario italiano, di “martire”, un’immagine che – come si è visto – col passare del tempo si sarebbe insinuata nell’opinione comune e, ampiamente cavalcata dagli ambienti neofascisti, avrebbe ostacolato una corretta lettura delle responsabilità del capo della provincia e, in generale, della RSI.

Al processo di Venezia, il comune di Genova, nella persona del sindaco Giovanni Tarello, e alcuni familiari delle vittime si costituirono parte civile. L’atmosfera in aula, ancora a distanza di ben due anni, era tesissima: basti pensare che durante il dibattimento la madre di uno dei partigiani fucilati su ordine dell’ex capo della provincia si scagliò sulla gabbia dove era rinchiuso Basile, al grido di “Assassino, hai fatto uccidere mio figlio!”, e poté essere fermata solo grazie all’intervento di alcuni astanti³³¹.

Il fatto più grave però fu l’aggressione ad uno degli avvocati difensori dell’imputato. L’occasione diede modo alla difesa di chiedere una rimessione del giudizio, *per legittima suspicione*. Il rinvio fu accolto dalla Suprema Corte di Cassazione che trasferì nuovamente il processo, questa volta alla Sezione Speciale della Corte d’Assise di Napoli³³².

Anche in questo caso, quindi, la Cassazione intervenne a ripristinare il diritto, sebbene questa volta il rinvio si rivelasse doppiamente vantaggioso per l’imputato. Esso, infatti, non solo consentì di dilatare ulteriormente i tempi del procedimento, ma anche di trasferire quest’ultimo in una corte geograficamente molto lontana dal luogo dove l’imputato aveva commesso i crimini e tra l’altro al Sud, una circostanza sicuramente di non poco conto.

³³¹ *Il terzo processo Basile alle Assise speciali di Venezia* in «Corriere della Sera» e *Un triste periodo di vita genovese rievocato alle Assise di Venezia* in «Il Secolo XIX», 22 aprile 1947

³³² AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013, *Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 2 maggio 1947*

La concessione a Basile dell'amnistia Togliatti nell'agosto '47 da parte della Sezione Speciale della Corte d'Assise di Napoli fu un esito quasi "scontato", considerando che a quella data già molti altri collaborazionisti, anche eccellenti, erano riusciti ad ottenere il beneficio. Lo stralcio finale della sentenza – «sembra alla Corte che ragioni di equità e di giustizia richiedono che sia concessa anche a lui l'amnistia, di cui hanno beneficiato tanti altri, che non si trovavano in migliori condizioni»³³³ – non fu però l'unica motivazione con cui a Basile fu accordato il beneficio. Andando a leggere il testo della sentenza, è possibile individuare, infatti, un ragionamento molto più articolato, in forza del quale i giudici partenopei riuscirono a "scavalcare" la causa ostativa dell'"elevata funzione di direzione civile o politica o di comando militare" stabilita dall'art. 3 del decreto 22 giugno 1946 n. 4³³⁴.

Innanzitutto, i giudici si richiamarono ai «principi affermati dalla Corte Suprema in numerose decisioni», cioè ai giudizi espressi in precedenza dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di alcuni eminenti collaborazionisti, tra cui ex capi della provincia. Una delle sentenze ricordate fu quella pronunciata il 1°luglio '46 nei confronti dell'ex capo della provincia di Pavia, Dante Maria Tuninetti³³⁵. Si consideri il seguente passaggio chiave:

[...] non basta l'esercizio della carica di prefetto per l'esclusione dall'amnistia, ma occorre indagare, caso per caso se, per effetto dell'occupazione del tedesco invasore, vi sia stata o meno menomazione della sua autonomia politico-amministrativa. In caso affermativo, vien meno l'estremo delle elevate funzioni [...]³³⁶

Analogamente, venne citato il giudizio pronunciato il 27 marzo '47 nei confronti dell'ex capo della provincia di Milano Oscar Uccelli (inizialmente condannato, come si è visto, a trent'anni di reclusione). La sentenza a carico di Uccelli aveva affermato:

³³³ *Ivi*, *Sentenza della Corte di Assise di Napoli, 29 agosto 1947*

³³⁴ Per il testo integrale si veda: M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 313

³³⁵ Sulle figure dei capi della provincia e sui processi nel dopoguerra si veda il prossimo capitolo.

³³⁶ AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013, *Sentenza della Corte di Assise di Napoli, 29 agosto 1947*

[...] non sussiste esclusione dall'ammnistia nel caso specifico di un prefetto che abbia dovuto chiedere la convocazione di tribunali straordinari, che ha emesso condanne a morte per rappresaglie di fascisti uccisi, se egli non è stato libero in tale convocazione e se ha fatto tutto il possibile per ridurre il numero delle vittime [...]³³⁷

Secondo i giudici napoletani nell'esperienza di Basile quale capo della provincia di Genova si potevano ravvisare entrambe le circostanze individuate dalle sentenze Tuninetti e Uccelli, cioè la “menomazione dell'autonomia politico-amministrativa” e l'“assenza di volontà liberamente determinata”, essenzialmente perché «a Genova, come altrove» – si legge nella sentenza – «imperavano i Tedeschi e ben poco potevano le autorità italiane». In forza di questo assunto, i giudici smontarono anche l'accusa più grave rivolta a Basile, quella di aver deportato maestranze operaie, osservando piuttosto il tentativo di mitigare la durezza degli ordini tedeschi. Essi affermarono, infatti: «si ha quindi la prova sicura che dette deportazioni non furono potute evitare perché avvenute in seguito ad uno sciopero (dal Basile sempre sconsigliato, per non fornire pretesto ai tedeschi) e che comunque furono da lui ridotte al minimo possibile»³³⁸.

Oltre al ricorso alle sentenze della Cassazione, per concedere l'ammnistia i giudici napoletani provvidero anche a fornire una ricostruzione completa della personalità dell'imputato, che sembra essere tutta indirizzata a mettere in risalto le qualità “positive” di Basile. Infatti, pur ammettendo preliminarmente che «indubbiamente» egli fosse stato «un fervente fascista ed un alto gerarca», essi recuperarono l'elemento – già presente nella sentenza della CAS di Milano – delle medaglie al valore ricevute dall'imputato per la Grande Guerra ed elencarono una lunghissima lista di buone azioni dispiegate da quest'ultimo durante il Ventennio e l'occupazione tedesca, tra cui salvataggi di partigiani, militari, civili e anche ebrei. Conclusero i giudici: «tenendo presenti tali insegnamenti nonché tutte le risultanze di sopra esposte, da essi emerge che il Basile, se pur fervente fascista, è stato più che altro un idealista, appartenente a famiglia con tradizioni patriottiche, ed egli stesso è stato un valoroso»³³⁹.

Dalla sentenza napoletana emerge dunque una particolare interpretazione del ruolo dei capi della provincia e della RSI: un'interpretazione secondo cui la Repubblica Sociale

³³⁷ *Ibidem*

³³⁸ *Ibidem*

³³⁹ *Ibidem*

Italiana non avesse avuto alcun margine di potere o di iniziativa, essendo totalmente soggetta al volere dei tedeschi, e che quindi la responsabilità di tutto – anche dei crimini di guerra – fosse da imputare ad essi. Inoltre, insistendo sulle medaglie al valore ottenute da Basile nonché sugli interventi a favore di nemici e avversari, la corte napoletana accreditò e restituì dell'ex capo della provincia una figura di “buon italiano” e di “fascista-patriota”.

Alla luce di tutto questo, si può dire che la sentenza napoletana contribuì alla costruzione di quella memoria differenziata della RSI di cui si parlava all'inizio. Ed è da notare che, in questo senso, l'operato della corte napoletana si distinse profondamente da quello delle corti del Nord: i giudici napoletani non negarono che Basile fosse stato un collaborazionista, però diedero del collaborazionismo una lettura del tutto opposta a quella che era stata data dai giudici di Milano e di Pavia. Si metta a confronto tale lettura con queste parole significative dei giudici della CAS di Pavia: «[...] Basile assume a Genova la carica col proposito di collaborare col tedesco con tutta lealtà e con tutte le forze agendo però in modo di mostrare agli italiani che egli non è un servo del tedesco e che la neo repubblica fascista, di cui egli è il più alto esponente in luogo, sia una realtà, una forza». E, ancora: «egli non si è mai sognato di interpretare la sua funzione come un necessario cuscinetto fra il prepotente teutonico e gli sventurati italiani; ha governato Genova quasi si trattasse di una città straniera, senza umanità, senza pietà»³⁴⁰.

È da osservare che, nel processo di ribaltamento della categoria del “collaborazionismo” attuato dai giudici napoletani, il discorso sulla Prima guerra mondiale assunse una rilevanza centrale: se per la CAS di Milano l'aver acquisito delle medaglie al valore semplicemente poteva giustificare una diminuzione della pena – così come previsto dal Codice Penale Militare di Guerra – per la corte di Napoli, invece, esso divenne la ragione in virtù della quale rovesciare l'accusa di aver collaborato con i tedeschi e dimostrare di essere veri patrioti. In fondo, nel caso Basile i giudici napoletani fecero proprio un paradosso, alimentato da quel mito della Grande Guerra che era stato elaborato dal fascismo in un'ottica di legittimazione del regime³⁴¹. Un paradosso riassumibile nei termini seguenti: come si può definire collaborazionista – nel senso di antipatriottico – un

³⁴⁰ AS di Pavia, Fondo CAS di Pavia, Vol. 2, Sentenza 66/46, 25 gennaio 1946

³⁴¹ Sul mito della Grande Guerra e sul suo utilizzo in chiave strumentale da parte del regime fascista si veda M. L. Salvadori, *L'Italia e i suoi tre stati. Il cammino di una nazione*, Bari, Laterza, 2011 e M. Baioni, *Le patrie degli italiani. Percorsi nel Novecento*, Pisa, Pacini, 2017

imputato che nel '15-'18 ha combattuto nella guerra patriottica per eccellenza – l'ultima guerra del Risorgimento, contro i Tedeschi – e che, addirittura, ha ottenuto per questo medaglie al valore?

É evidente poi che tutto questo discorso pone le basi anche per un altro meccanismo inquietante: quello, di segno opposto, della delegittimazione della lotta partigiana.

I tentativi di ricorrere contro l'amnistia concessa a Basile si rivelarono vani. Subito dopo la pronuncia della sentenza napoletana, alcuni parenti delle vittime di Basile si riunirono per denunciare l'ex capo della provincia, per alcuni reati di omicidio e di collaborazionismo commessi tra il dicembre '43 e il marzo '44, non contemplati nei precedenti dibattimenti: la convocazione di un tribunale militare straordinario che nel dicembre '43 aveva condannato a morte Armando Maffei e Renato Livraghi; la convocazione di un tribunale militare straordinario che nel gennaio '44, quale rappresaglia all'uccisione di due ufficiali tedeschi, aveva condannato a morte otto persone, tra cui il professor Dino Bellucci; la convocazione di un tribunale provinciale che nel marzo '44 aveva condannato a morte Giacomo Buranello, primo comandante dei GAP genovesi³⁴².

Sulla base delle nuove denunce, la procura di Genova, nella persona del giudice istruttore Francesco Paolo Altobelli, aprì una nuova istruttoria a carico di Basile e, in seguito, ordinò il rinvio a giudizio di quest'ultimo dinanzi alla Corte di Assise di Genova. Si trattò dell'ultimo, strenuo tentativo del capoluogo ligure di portare a processo il suo capo della provincia. Ma anche questa volta, il corso della giustizia fu tutt'altro che lineare. Se una prima istanza di rimessione del processo da parte di Basile fu respinta dalla Cassazione, a seguito della costituzione di diverse parti civili, la possibilità di vedere l'ex capo della provincia di Genova condannato andò via via sfumando, lasciando spazio a considerazioni di carattere più politico che giudiziario. «Purtroppo il caso Basile rappresenta l'ipotesi tipica in cui si inscena una sovrapposizione politica su di una manifestazione giudiziaria» – ebbe ad osservare l'avvocato difensore Annibale Angelucci³⁴³ – «Solo un ambiente che, per la sua lontananza dal focolaio ove più accesa

³⁴² AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013, *Denuncia contro C. E. Basile al Procuratore della Repubblica di Genova, 2 settembre 1947*

³⁴³ Annibale Angelucci, uno degli avvocati di Basile, difese altri fascisti illustri. Proprio mentre era in corso l'istruttoria a Genova a carico di Basile, ad esempio, era impegnato a Roma nel processo per il delitto Matteotti, processo che vedeva imputati Francesco Giunta e Filippo Filippelli. Anche l'altro avvocato di Basile, Paolo Toffanin, fu difensore di fascisti responsabili di

è la passione politica, possa non preoccuparsi della reazione, recriminazione illegittima ed ingiustificata contro una libera espressione di giustizia, è ambiente indicato a giudicare»³⁴⁴.

Il clima di tensione del capoluogo ligure diede a Basile una nuova occasione per consolidare l'immagine di "vittima" e per rivendicare il diritto ad essere giudicato altrove:

Il mio destino ha un suo particolare ed incredibile marchio. Dopo cinque giudici, io sono ancora giudicabile. A Napoli ritenevo di essere alla fine del mio calvario giudiziario ed invece, malgrado il verdetto dei giudici popolari che mi applicarono l'amnistia Togliatti, sono ripiombato nella tristezza del carcere. [...] quando io penso a Genova purtroppo io debbo pensare come ad una nemica; per un'incomprensibile deviazione dello spirito popolare, forse artificiosamente alimentata da ingannevole propaganda di pochi, malgrado il mio grido costante, sincero, irresistibile di protesta, Genova, questa città per la cui salvezza ho offerto tante volte la mia vita, non ha voluto e non vuole ascoltarmi e comprendermi.

Come potrà giudicarmi?³⁴⁵

Ancora una volta, con la motivazione del "legittimo sospetto", il 14 dicembre '49 la Suprema Corte di Cassazione rinviò il giudizio³⁴⁶.

L'ennesimo processo si aprì nella tarda primavera del '50 presso la Corte d'Assise di Perugia e vide sfilare a difesa di Basile una serie di esponenti illustri del fascismo repubblicano, come Angelo Tarchi, Piero Pisenti, Renzo Montagna. Tutti descrissero Basile come una persona mite e impegnata a salvaguardare gli operai italiani. «Il prefetto Basile fu costantemente preoccupato di far sì che gli operai di Genova fossero trattati bene, avessero lavoro, e di evitare che fossero trasferiti in Germania», osservò, ad esempio, l'ex ministro dell'Economia della RSI, che nel frattempo era stato amnistiato³⁴⁷. Molti dei testi d'accusa, invece, o per ragioni economiche o per motivi di salute, non poterono raggiungere il capoluogo umbro. Scrisse, ad esempio, la vedova di Amedeo

gravi crimini, come Carlo Scorza, che nel luglio '25 a capo di una squadraccia aveva aggredito e ferito a morte Giovanni Amendola.

³⁴⁴ AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013, *Brevi note di accompagnamento di documenti in favore dell'istanza di rimessione presentata da C. E. Basile*, 27 settembre 1948

³⁴⁵ *Ivi*, Lettera di C. E. Basile alla Corte Suprema di Cassazione, 14 settembre 1948

³⁴⁶ *Ivi*, Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 14 dicembre 1949

³⁴⁷ *Ivi*, Deposizione di A. Tarchi a favore di C. E. Basile, s.d.

Lattanzi al presidente della Corte d'Assise, che «per ragioni finanziarie» non le era «assolutamente possibile sostenere le spese di viaggio e di soggiorno a Perugia»³⁴⁸.

I giudici della Corte d'Assise di Perugia insistettero sulla “cosa giudicata”. Ecco il passaggio chiave del ragionamento:

[...] Senza bisogno di ricercare la definizione esatta del reato di collaborazionismo, se cioè sia un reato complesso e permanente ovvero unico a fatti plurimi, ossia una pluralità di atti quali manifestazioni della stessa attività, e di fare lunghe dissertazioni sul carattere e sulla estendibilità della cosa giudicata, appare chiaro che nella fattispecie si sia ormai formato un giudicato, che impedisce a questa Corte d'Assise di occuparsi delle imputazioni oggi rivolte al Basile, in quanto essa dovrebbe riesaminare se le cause ostative (omicidi), eliminate dalla Corte di Napoli, invece esistessero, con l'eventuale conseguenza di sentenziare che l'amnistia, da lei applicata, fosse invece inapplicabile³⁴⁹.

In conclusione, la corte dichiarò «non doversi procedere contro Basile Carlo Emanuele perché l'azione penale non poteva essere esercitata, ostandovi la cosa giudicata» ed ordinò che Basile fosse rimesso in libertà, se non detenuto per altra causa.

Complici un'atmosfera politica totalmente cambiata e la celebrazione del processo in un territorio geograficamente lontano dal luogo dove i crimini contestati erano stati commessi, i giudici della Sezione Speciale della Corte d'Assise di Perugia consacrarono la definitiva impunità per l'ex capo della provincia di Genova.

Inutile il ricorso promosso dal P.M.: la Suprema Corte di Cassazione a dicembre si espresse per il rigetto, chiudendo una volta per sempre il lungo capitolo del procedimento Basile³⁵⁰.

³⁴⁸ *Ivi*, Lettera da I. Lattanzi al Presidente della Corte d'Assise di Perugia, 6 giugno 1950

³⁴⁹ *Ivi*, Sentenza della Corte d'Assise di Perugia, 16 giugno 1950

³⁵⁰ *Ivi*, Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 19 dicembre 1950

4.5 I magistrati: tra politica, cultura, mentalità

I magistrati impegnati nei processi a Basile e di cui si è potuto esaminare il rispettivo fascicolo personale sono Ettore Acerra, Nicandro Siravo e Armando Carlevaris, rispettivamente P.M. a Pavia, Napoli e Perugia³⁵¹.

Su Giovanni De Matteo, P.M. alla CAS di Milano e citato da Becca quale «giovane valorosissimo sostituto procuratore»³⁵² non abbiamo purtroppo molte notizie, non essendo stato ancora versato il suo fascicolo nell'Archivio Centrale dello Stato. Sappiamo però che De Matteo era un magistrato giovane all'epoca dei processi alle CAS – era infatti nato nel 1912 ad Aquilonia, in provincia di Avellino –, che era entrato in servizio nel '39 e che era andato in pensione tra il '69 e il '71 (ciò probabilmente spiega anche perché il suo fascicolo si trovi ancora al dicastero)³⁵³. Inutile dire che tali dati non sono assolutamente sufficienti a ricostruire un profilo completo del personaggio; tuttavia, essi aiutano quantomeno a evidenziare qualche differenza rispetto al profilo degli altri tre magistrati.

Dall'analisi delle carte del Ministero di Grazia e di Giustizia, di Acerra, Siravo e Carlevaris emergono profili biografici decisamente simili. Innanzitutto, per quanto riguarda l'età e la provenienza geografica. Si tratta di magistrati, infatti, che (diversamente da De Matteo) sono nati tutti negli anni Ottanta o Novanta dell'Ottocento e che, quindi, al momento dei processi a Basile, pur essendo ancora abbastanza “giovani”, hanno già alle spalle una consolidata carriera. Inoltre, come De Matteo, provengono tutti dal Sud Italia. Acerra era nato a Caivano, un piccolo paese in provincia di Napoli, nel 1896, ed era divenuto giudice nel '28. Siravo, invece, era di Venafro, provincia di Campobasso, ed era entrato in magistratura nel '20. Carlevaris, infine, era nato a Campobasso il 22 settembre del 1899 ed era stato promosso a magistrato nel '30.

³⁵¹ ACS, Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970, b. 210, n. 70788, n. 82157, n. n. 85944

³⁵² G. Grassi - P. Lombardi (a cura di), *Democrazia al lavoro*, op. cit., p. 254

³⁵³ Si ringrazia per le informazioni biografiche su De Matteo Giovanni Focardi. Focardi accenna a De Matteo anche in *Arbitri di una giustizia politica*, art. cit., pp. 208-9. De Matteo scrisse nel '93 un'opera biografica dal titolo *Vita a rischio di un magistrato. Da Piazzale Loreto a via Fani*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1993

Dunque, i più giovani – Acerra, Carlevaris e De Matteo – erano entrati in magistratura durante il Ventennio, mentre Siravo, più anziano, poco prima. Tutti, comunque, avevano fatto carriera durante il fascismo.

Tra i percorsi di vita di Acerra, Siravo e Carlevaris balza poi subito all'occhio un altro elemento comune, assente ovviamente per ragioni anagrafiche nella biografia di De Matteo: e, cioè, il fatto di aver partecipato alla Prima guerra mondiale. Acerra e Siravo, più anziani, avevano prestato servizio come ufficiali, venendo decorati, rispettivamente, della medaglia d'argento e della Croce di Guerra al valor militare; Carlevaris, uno dei “ragazzi del '99”, aveva invece partecipato alla Grande Guerra come soldato di leva.

Acerra e Carlevaris erano stati richiamati al fronte anche durante la Seconda guerra mondiale: il primo nel '40 col grado di capitano dei bersaglieri e poi nuovamente nel '41 col grado di maggiore addetto ai Tribunali di Guerra della Quarta Armata; il secondo nel '41, quale capitano di fanteria di complemento con funzioni di sostituto avvocato militare presso il Tribunale militare di guerra della Seconda Armata in Croazia.

Complessivamente, dunque, si tratta di figure caratterizzate da esperienze analoghe – la partecipazione alla Grande Guerra (fatta eccezione per De Matteo), l'acquisizione di medaglie al valore, l'avvio e/o il consolidamento della carriera durante il fascismo. Ora – ci si chiede – in che misura un simile *background* influì sulla condotta assunta da questi magistrati, chiamati nel ruolo di P.M. all'interno delle CAS? L'aver avuto un vissuto simile significò automaticamente l'adozione di scelte uguali anche nei processi verso i collaborazionisti? E, nello specifico, quale fu la posizione assunta rispetto all'imputato Basile?

Innanzitutto, è da osservare che i giudizi espressi dai “superiori” rispetto al lavoro svolto nelle Corti d'Assise Straordinarie da questi tre magistrati sono tutti positivi. Si legge, ad esempio, nel fascicolo di Acerra, che il magistrato nelle Corti d'assise pavese «dimostrò sempre grande equilibrio e grande tatto e riuscì a portare a termine in modo lodevole e con generale plauso dei processi gravissimi»³⁵⁴.

Relativamente all'attività svolta presso la Sezione Speciale della Corte di Assise di Campobasso, si legge che Siravo «seppe arrecare un contributo assai apprezzato per le sue requisitorie serene ed equilibrate, che da tutti – non esclusi gli avversari – raccolsero

³⁵⁴ ACS, Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970, b. 210, n. 70788

consensi ed ammirazione, essendo sempre esse ispirate alle norme di legge, interpretate con sano criterio di diritto e di umanità»³⁵⁵.

Anche, infine, di Carlevaris, si evidenzia «l'opera di efficace collaborazione, per il raggiungimento dei fini di giustizia, fornita [...] nella discussione di gravi processi in Assise», ma soprattutto, si ricorda «la fierezza» e «l'energia spiegata» nel salvare alcuni importanti documenti processuali nel mandamento di Sora durante l'occupazione nazifascista³⁵⁶.

L'analisi delle requisitorie dei processi a Basile mette, tuttavia, in evidenza significative differenze di approccio tra i tre magistrati. Di Acerra, purtroppo, non è stato possibile reperire l'arringa, ma alcuni punti nevralgici del discorso sono ricavabili dalla stampa: egli definì quella di Basile un'«anima cinica, perversa e violenta» e paragonò l'attività politica dell'ex capo della provincia a quella di un «fascista fanatico», non mancando di ricordare gli ordini di deportazione degli operai in Germania, nonché l'eccidio del Turchino³⁵⁷.

Di carattere analogo fu la requisitoria di Carlevaris al processo di Perugia: quest'ultimo sostenne la volontarietà dell'azione del Basile circa gli omicidi con l'aggravante della meditazione ed escludendo che l'ex capo della provincia avesse agito in stato di necessità; pertanto chiese di condannare Basile a trent'anni di reclusione, in concorso delle attenuanti generiche³⁵⁸. Non solo: in seguito, pronunciata la riconferma dell'amnistia, si impegnò a fare ricorso, chiedendo che la Cassazione annullasse con rinvio la sentenza della Sezione Speciale della Corte d'Assise di Perugia³⁵⁹.

Due discorsi, dunque, quelli di Acerra e di Carlevaris, da cui emerge molto chiaramente il riconoscimento dei reati di collaborazionismo commessi da Basile e il tentativo di infliggere all'imputato una giusta condanna.

³⁵⁵ *Ivi*, b. 514, n. 82157

³⁵⁶ *Ivi*, b. 879, n. 85944

³⁵⁷ *Movimentato inizio del processo Basile e Basile condannato a morte dalle assise straordinarie di Pavia* in «Corriere della Sera», 25 e 26 gennaio 1946

³⁵⁸ AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013, *Requisitoria di A. Carlevaris alla quinta udienza del processo Basile, 15 giugno 1950*

³⁵⁹ *Ivi*, *Motivi del ricorso per Cassazione proposto dal P.M. contro la sentenza della Corte d'Assise di Perugia in data 16 giugno 1950, 13 luglio 1950*

La requisitoria di Siravo fu di tutt'altro tipo, come già chiarito dal magistrato stesso all'inizio del discorso: «Le richieste del P.M. a Napoli, invece, saranno molto diverse»³⁶⁰. L'arringa di Siravo conteneva tutti gli elementi che poi sarebbero stati accolti dalla corte di Napoli: l'attribuzione della responsabilità dei crimini ai tedeschi e al questore Bigoni, i tentativi del capo della provincia di mitigare gli ordini germanici, la bontà delle azioni dispiegate dal Basile, prima e durante l'occupazione tedesca. Si consideri qualche passaggio, significativo:

Vi dico chiaro il mio pensiero, il quale è come il succo di tutto il processo: a Genova, tra i tedeschi che spadroneggiavano ed il fascio repubblicano e, più ancora il famigerato questore Bigoni, che gli avevano preso la mano, il Basile ha fatta della retorica e della eloquenza!³⁶¹

Il suo è un collaborazionismo più ideologico che di fatto, tanto che di fronte ai ben diversi sistemi nazifascisti la sua sensibilità morale gli vieta di collaborare in quei sistemi e si ha la prova di sforzi fatti da lui per mitigare almeno la insuperabile azione tedesca³⁶².

Orbene, se Basile fosse stato quel feroce aguzzino che poi si è creduto rappresentare, con le esigenze tedesche, gli ordini del governo, le azioni energiche del questore Bigoni, quanto più alto sarebbe stato il numero dei deportati! Invece i proclami, le lusinghe, le parole grosse, perché si lavorasse e non si scioperasse, furono dirette allo scopo, in gran parte raggiunto, di non dare pretesto ai tedeschi per deportazioni in massa³⁶³.

La requisitoria di Siravo fu oggetto di aspre contestazioni, soprattutto per via di alcune affermazioni del magistrato che non vennero trascritte sui verbali d'udienza ma furono messe ben in luce da tutta la stampa che seguì il processo Basile. Egli sostenne, infatti, che le leggi eccezionali per le sanzioni contro il fascismo fossero state una mostruosità e che la magistratura del Nord nel giudicare i fascisti avesse subito interferenze estranee e avesse perciò compiuto non opera di giustizia, bensì di vendetta.

³⁶⁰ ILSREC, Fondo Dv 25, b. 3 "Denunce, processi a carico di nazi-fascisti", *Il processo Basile* in «Oratoria» (in fotocopia), s.d., p. 508

³⁶¹ *Ivi*, p. 515

³⁶² *Ivi*, p. 523

³⁶³ *Ibidem*

Il 19 novembre '47 gli onorevoli socialisti Pertini, Gaetano Barbareschi e Vannuccio Faralli presentarono un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro di Grazia e Giustizia quali provvedimenti intendesse prendere nei confronti di tali affermazioni. Nell'interrogazione Pertini sostenne che in Siravo l'animo politico avesse preso il sopravvento su quella che era la coscienza del giudice e che ciò non potesse essere tollerato in una democrazia. «Ecco la ragione di questa nostra interrogazione, perché se per caso noi lasciassimo, come sotto il fascismo, che la Magistratura venga inquinata dalla passione politica», concluse, «essa non farebbe più opera di giustizia, ma farebbe opera di vendetta, compirebbe atti di favoritismo ed allora mancherebbe una delle garanzie più sicure, perché veramente le libertà democratiche possano consolidarsi in Italia»³⁶⁴.

La magistratura, comunque, fu contestata sin dall'inizio del procedimento Basile. Subito dopo la sentenza di Milano, alcuni magistrati si erano sentiti in dovere di intervenire per puntualizzare il dissenso dimostrato dalla magistratura rispetto al fascismo, ma anche per sottolineare l'urgenza di non fomentare nella popolazione un sentimento di sfiducia verso la giustizia, che avrebbe potuto essere deleterio per la ricostruzione democratica del Paese. Aveva scritto, ad esempio, un magistrato anonimo su «l'Unità»: «I magistrati però non possono né debbono restare a lungo sotto il peso delle accuse contro di essi lanciate. Non lo consente la loro alta missione, soprattutto oggi che ad essi si chiede una così vitale partecipazione alla lotta contro i residui del fascismo»³⁶⁵.

L'idea che la magistratura fosse oggetto di continui attacchi e che la politica interferisse nelle funzioni dei magistrati fu al centro di una lunga lettera dell'avvocato Giovanni Napolitano, pubblicata sul settimanale «La Giustizia» all'indomani della sentenza napoletana di amnistia a Basile. In solidarietà con il collega Siravo, Napolitano sferrò un attacco alla stampa denunciando una mancanza di rispetto e di difesa dell'istituto giudiziario e sostenendo che il caso di Basile venisse in qualche modo strumentalizzato politicamente dalle forze di sinistra del Paese per creare disordini: «Proteste e clamori della piazza o delle masse, lavoratrici, reali o pubblicitari, non sono un fenomeno di spontanea suggestione [...] e il più semplice spettatore e lettore avverte *intuitu* il loro carattere di fatti tendenziosi e mosse di manovra»³⁶⁶. Un pensiero condiviso anche da altri

³⁶⁴ *Scritti e discorsi di Sandro Pertini*, op. cit., p. 159

³⁶⁵ INSMLI, CInI, b. 60, fasc. 218, *Il caso Basile e la magistratura*, s. d.

³⁶⁶ ACS, Mgg, (1851-1983), Gabinetto (1927-1976), Archivio Generale, Affari Diversi, 1925-1983, b. 21, *Silenzio intorno alla magistratura oltraggiata* in «La Giustizia», 30 settembre 1947

giornali come «Parola Nuova»: «La corte di Napoli non ha fatto che obbedire alla legge voluta dal capo dei comunisti italiani. È deplorabile quindi che le masse operaie italiane siano oggi sobillate dal partito comunista» – si legge in un articolo del 7 settembre – «Ma, più che deplorabile, è grave che si permetta che la magistratura sia vilipesa quando dà segno di quella indipendenza che tutti le riconoscono necessaria per il suo ministero»³⁶⁷. La polemica sorta intorno alla sentenza di amnistia pronunciata dal magistrato Siravo chiama in causa il tema della fascistizzazione della magistratura, denunciato da Becca già nell'estate '45, e individuato dalla storiografia come uno degli elementi più significativi della “continuità dello Stato”³⁶⁸. Ma evidenzia anche molto bene quell'attrito di lungo corso esistente tra la magistratura e il Partito Comunista Italiano, attrito che, nell'immediato dopoguerra, rese particolarmente difficili i rapporti tra il ministro guardasigilli Togliatti e i magistrati. Spiega Neppi Modona, in proposito:

[...] un ministro della giustizia comunista era difficilmente accettabile da una casta chiusa e per sua natura conservatrice quale era la magistratura che usciva dal ventennio fascista; per chi istituzionalmente svolgeva il ruolo di tutore dell'ordine, della legalità e della continuità giuridica, il PCI incarnava tuttora il simbolo della eversione e del disordine. In questa atmosfera un rapporto di sospetto, di sfiducia e di incomprendimento legava a doppio filo Togliatti ed i magistrati, posto che lo stesso Togliatti ebbe in più di una occasione a manifestare riserve, se non veri e propri pregiudizi, per la casta dei giuristi in quanto tali, intesi come ceto unitario, senza sfaccettature, senza distinguere all'interno della categoria i giuristi conservatori da quelli progressisti³⁶⁹.

Tornando alla requisitoria di Siravo, sembrano emergere alcuni altri aspetti meritevoli di riflessione. Si consideri, ad esempio, questo passaggio:

La motivazione di una delle medaglie per atto di valore compiuto a Pozzuolo del Friuli il 30 ottobre 1917 desta in me un ricordo particolare. Basile, volontario di guerra, era

³⁶⁷ *Ivi*, *Il confino di Basile* in «Parola Nuova», 7 settembre 1947

³⁶⁸ La storiografia sul tema è molto ampia. Si veda, ad esempio, il pionieristico studio di G. Neppi Modona, *La magistratura e il fascismo* in G. Quazza (a cura di), *Fascismo e società italiana*, op. cit. Tra i lavori più recenti, si segnalano E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, Laterza, 2018 e G. Scarpari, *Giustizia politica e magistratura dalla Grande Guerra al fascismo*, Bologna, il Mulino, 2019

³⁶⁹ G. Neppi Modona, *Togliatti guardasigilli* in A. Agosti (a cura di), *Togliatti e la fondazione dello stato democratico*, op. cit., p. 290

ufficiale nei Lancieri e con gravissimo rischio, alla testa del suo plotone, per difendere l'ingresso del paese contro l'incalzante nemico, caricò ripetutamente le migliatrici avversarie con slancio ed ardimento singolari, finché, avendo il cavallo ucciso, rimase travolto nella caduta di esso.

Si era nei giorni della disfatta di Caporetto, che le più recenti sventure della nostra Patria non possono far dimenticare completamente; e le divisioni di cavalleria ed i bersaglieri, nel settore della seconda Armata in disfatta, contendevano al nemico il terreno palmo a palmo per dar tempo di preparare la difesa del Piave. Ero allora anche io ufficiale di Cavalleria e ricordo che il 30 ottobre passai per Pozzuolo del Friuli poche ore prima dello scontro sanguinoso ed ivi incontrai e salutai i commilitoni dei reggimenti di Genova e Novara, i quali, "eroicamente sacrificatisi", come poi disse il bollettino di Cadorna, furono in questo additati con le altre truppe alla riconoscenza della Nazione³⁷⁰!

Questa parte dell'arringa è particolare e si distingue dal resto del discorso, perché Siravo si lascia andare ad un ricordo personale: la partecipazione alla Grande Guerra. Il fatto, vissuto dal magistrato in gioventù, sembra essere ricordato con un misto di nostalgia e soprattutto di orgoglio e di fierezza. L'impressione è che Siravo, nell'aula giudiziaria, si stia rivolgendo con queste parole proprio a Basile, coinvolgendolo nel ricordo di un'esperienza vissuta insieme, epica e tragica al tempo stesso. Esperienza di fronte alla quale tutto ciò che è venuto dopo – il fascismo, l'8 settembre, l'occupazione tedesca, la guerra civile – sembra svanire, lasciando posto esclusivamente ad una considerazione di pura etica militare, svincolata completamente dal contesto:

La parte civile contrasta con il beneficio dell'attenuante perché Basile compì gli atti di valore nella guerra contro i tedeschi – mentre ora ha collaborato con i tedeschi – E che significa questo? Il militare ha il dovere di combattere il nemico, quale che sia, ed il valore è sempre valore³⁷¹.

Siravo, cioè, in questo passaggio sta vedendo in Basile non il fascista, non il capo della provincia, non il sottosegretario alla Guerra della RSI, ma solo ed esclusivamente il soldato che, come lui, ha combattuto nella Prima guerra mondiale e come lui ha sofferto.

³⁷⁰ ILSREC, Fondo Dv 25, b. 3 "Denunce, processi a carico di nazi-fascisti", *Il processo Basile* in «Oratoria» (in fotocopia), s.d., p. 526

³⁷¹ *Ibidem*

Ed è naturale, quindi, che senta nei suoi confronti una fortissima affinità e nutra un moto di profonda riconoscenza.

Pare, dunque, piuttosto naturale che questo sentimento possa aver contribuito in qualche modo a condizionare il giudizio complessivo del magistrato nei confronti dell'imputato. Il richiamo alla comune esperienza concorre senz'altro ad influenzare le scelte del magistrato alla luce di quel mito della Grande Guerra che, elaborato e strumentalizzato dal fascismo, aveva sublimato una delle più grosse tragedie dell'umanità in un'esperienza rigeneratrice, fondativa, unificante.

Quello di Basile è solo un caso tra mille, ma certo può indurre a qualche considerazione sulla magistratura. C'è da dire in proposito che non tutti i magistrati furono fascisti, ma che certo alcuni lo furono; che all'interno delle CAS vi fu chi, come Acerra e Carlevaris, per quanto avesse fatto carriera nel Ventennio e non potesse essere definito propriamente un magistrato "resistente", tuttavia provò ad adempiere ad un principio di giustizia (e, in questa rosa, va probabilmente aggiunto anche De Matteo); che altri, invece, come Siravo, incarnarono appieno quella continuità col fascismo che ostacolò e, in ultima istanza, consentì di garantire l'impunità ad uno dei criminali fascisti più responsabili. Ma anche che, oltre alla politicizzazione, sulle scelte dei magistrati influirono elementi culturali, di mentalità, di formazione giuridica.

Un'ultima considerazione: la "continuità dello Stato" traspare anche dalle successive evoluzioni delle carriere dei magistrati analizzati. Infatti, chi avrebbe fatto più "carriera" tra i tre sarebbe stato proprio Siravo, che sarebbe diventato presidente di Sezione della Corte d'Appello di Napoli e presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione. Ciò, del resto, stupisce poco se si considera che anche altri magistrati – ben più apertamente fascisti – sarebbero giunti ad analoghi alti livelli. Si pensi solo al caso di Gaetano Azzariti che, presidente del Tribunale della Razza, avrebbe ricoperto, già a partire dal governo Badoglio, degli incarichi di rilievo, fino ad essere nominato nell'Italia repubblicana presidente della Corte costituzionale³⁷².

³⁷² Gaetano Azzariti (1881-1961), giurista e politico, nel '38 fu tra i firmatari del "Manifesto della razza". A dispetto di ciò e della presidenza ricoperta all'interno del Tribunale della Razza, sin dal crollo del fascismo ebbe incarichi di rilievo. Il 25 luglio '43 fu nominato ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo Badoglio e, dal giugno '45 al luglio '46, collaborò col ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti. Nel '55 fu nominato dall'allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi giudice costituzionale e due anni dopo divenne presidente della Corte costituzionale. Nel '70 a Napoli gli venne intitolata una via, che nel 2015 è stata rimossa per far spazio al ricordo di Luciana Pacifici, una bimba ebrea morta nel febbraio '44 a soli otto mesi su

L'aver ottenuto l'amnistia a favore di un personaggio giudicato tra i più grandi criminali di guerra fascisti, insomma, non avrebbe inficiato minimamente la carriera di Siravo che, ancora al momento del pensionamento, nel '59, sarebbe stato ricordato dall'allora ministro della Giustizia democristiano Guido Gonella come uno «fra i magistrati migliori», nonché «meritevole di ogni lode per la profonda dottrina e per la non comune esperienza profuse in pregevolissimi lavori giudiziari»³⁷³.

4.6 Manifestazioni e scioperi

Il caso politico-giudiziario creatosi attorno a Basile riscosse un grande clamore mediatico, dal Nord al Sud Italia, e fu seguitissimo dalla popolazione, la cui rabbia per la controversa vicenda processuale sembrò trovare dei «portavoce» dapprima nei Cln e poi, soprattutto a partire dalla sentenza di amnistia, nella CGIL.

Le reazioni alla sentenza milanese scoppiate nel capoluogo lombardo sono state già illustrate, ma la condanna di Basile a vent'anni ebbe una significativa risonanza anche altrove. A Bergamo, ad esempio, il primo congresso del Cln votò all'unanimità una mozione in cui chiese «un rinnovamento delle leggi sull'epurazione e la repressione dei delitti fascisti in modo da rendere impossibile il ripetersi di casi Basile»: un auspicio in linea con la proposta di Becca di inasprire la legislazione predisposta verso i collaborazionisti³⁷⁴.

un vagoni diretto ad Auschwitz (*Napoli cancella il giudice antisemita* in «Il Mattino», 7 ottobre 2015). Sulla controversa figura del magistrato si veda: M. Boni, *Gaetano Azzariti: dal Tribunale della Razza alla Corte Costituzionale* in «Contemporanea», 4/2014 ottobre-dicembre, il Mulino, pp. 577-608. Anche gli altri tre magistrati facenti parte del Tribunale della Razza, Antonio Manca, Giovanni Petraccone e Giuseppe Lampis ottennero incarichi prestigiosi nell'Italia repubblicana: Manca e Lampis divennero componenti della Corte costituzionale, mentre Petraccone venne eletto nel '46 vicepresidente dell'associazione nazionale magistrati e, in seguito, presidente di sezione della Cassazione. Sulla vicenda cfr.: E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, op. cit.

³⁷³ ACS, Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970, b. 879, *Lettera del ministro di Grazia e Giustizia G. Gonella al Presidente della Corte d'Appello di Napoli N. Siravo, 30 settembre 1959*

³⁷⁴ IPSREC, Fondo Cln provinciale clandestino, *Mozione votata all'unanimità al primo congresso di Cln della provincia di Bergamo, 17 giugno 1945*

Fu però soprattutto in Liguria e a Genova che si ebbero i moti di contestazione più accesi. La stampa e in modo particolare «l'Unità» registrarono accuratamente quanto accadde³⁷⁵. Il giorno successivo alla proclamazione della sentenza, gli operai dei vari stabilimenti colpiti dagli ordini di deportazione di Basile – Ansaldo, S. Giorgio, Giulio Campi – scioperarono in segno di protesta e le vie del centro di Genova si riempirono di manifestanti. Da tutta la Liguria giunsero proteste sottoscritte da vari soggetti e associazioni: partigiani, UDI, Fronte della Gioventù, deportati superstiti. Nel frattempo, il sindaco di Genova Vannuccio Faralli definiva «una mostruosità» quanto accaduto e tutti i prefetti della Liguria inviavano al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia dei telegrammi in cui si facevano interpreti della «profonda indignazione» della popolazione genovese e invocavano «severità» e «giustizia»³⁷⁶.

La situazione era molto tesa: il popolo genovese minacciava di farsi giustizia da solo. Su «l'Unità» del 17 giugno, nella rubrica dedicata alle “Voci dalla città” si legge, ad esempio: «Noi vogliamo Basile a Genova, e qua processarlo, perché altrimenti saremmo capaci di andarlo a prendere ed allora succederanno dei fatti gravi, molto gravi» o, anche, «Chiediamo a gran voce non vendetta, ma giustizia, e se non avremo soddisfazione di quello che chiediamo, noi, uomini di parola, compiremo quello che la giustizia reazionaria ci nega»³⁷⁷. Intanto Basile veniva definito “mostro”, “fucilatore”, “torturatore”, “traditore”, “criminale”, “sadico”³⁷⁸.

Della rabbia della popolazione genovese si fece interprete il Cln della Liguria, che il 26 giugno trasmise al Clnai un ordine del giorno accompagnato da alcuni brani di manifesti fatti affiggere da Basile durante la sua gestione della provincia. La lettera riassumeva in modo inequivocabile il giudizio senz'appello della popolazione genovese nei confronti dell'ex capo della provincia:

Basile, infatti, è stato, in Genova, il collaborazionista, il fascista repubblicano, il reazionario per eccellenza. Crediamo che in nessuna altra provincia nessun prefetto abbia fatto quello che Basile ha fatto a Genova. Deportazioni di operai, fucilazioni di detenuti

³⁷⁵ *Hanno condannato a Basile a vent'anni! e Volontà di giustizia e ordine popolare rispondono al tentativo reazionario di "provocazione" e di salvataggio del fascismo* in «l'Unità», 16 e 17 giugno 1945

³⁷⁶ ILSREC, Fondo Cln 25, b. 25, fasc. 9-10, *Telegramma dai prefetti della Liguria al ministro di Giustizia*

³⁷⁷ *Tutta la città ne parla* in «l'Unità», 17 giugno 1945

³⁷⁸ *Ibidem*

politici, prelevamenti e fucilazioni in massa di ostaggi, rastrellamenti i più feroci, da lui voluti ed attuati, sono il più grave e crudele aspetto del suo collaborazionismo ad oltranza e a tutti i costi. È con lui che la inquadratura della polizia politica si è costituita dopo l'8 settembre, è attraverso la sua costante cura che essa ha assunto quella virulenza della quale tante famiglie in lutto hanno subito le conseguenze³⁷⁹.

Odio che culmina con la considerazione secondo cui «per tali fatti (e cioè prescindendo da quello che ha fatto dopo la sua partenza da Genova) Basile ha meritato cento e cento volte la pena di morte»³⁸⁰.

In questo frangente, i sentimenti dell'opinione pubblica vennero intercettati dal Cln regionale, che cercò, mentre chiedeva giustizia, di placare gli animi della folla, ben consapevole del fatto che quest'ultima fosse «già profondamente turbata dalla insufficienza delle leggi e dalla maniera tutt'affatto blanda colla quale le stesse vengono, in genere, applicate nei confronti delle figure fasciste preminenti»³⁸¹.

In effetti, la stessa operazione di “argine” ai rischi di violenza incontrollata era stata fatta da Becca che, al termine del suo discorso agli operai giunti in delegazione al Cln lombardo, aveva garantito che la giustizia all'interno delle CAS avrebbe fatto il suo corso: «Però non dubitate – assicurò ai suoi interlocutori – che per questo ci sono dei rimedi ed io ho già cominciato a rimediare: 1) facendo dimettere [...] il Presidente e i quattro giurati [...]; 2) ricorso in Cassazione; 3) vigilanza sulla Corte di Cassazione [...] 4) L'ultimo rimedio [...] è proprio quello dell'epurazione [...]»³⁸².

Si può vedere, dunque, come nel caso Basile, sia il Commissariato alla Giustizia, organismo “tecnico” del Cln lombardo, sia il Cln ligure, pur schierandosi “dalla parte del popolo”, cercano di tenere a freno le incompete manifestazioni e le ricorrenti minacce della folla, faticosamente contenute nell'alveo della legalità. Essi, dunque, vengono ad assumere una funzione fondamentale, garantendo un punto di equilibrio tra quell'ansia di vendetta e quell'esigenza di giustizia in cui si misura tutta la partita della giustizia in transizione. Del resto, il ruolo dei Cln è ancora più straordinario se si tiene conto del fatto che esso viene garantito proprio mentre è in corso il declino di questi organismi

³⁷⁹ ILSREC, Fondo Ap, 3, *Lettera dal Cln ligure al Clnai, 26 giugno 1945*

³⁸⁰ *Ibidem*

³⁸¹ *Ibidem*

³⁸² G. Grassi - P. Lombardi (a cura di), *Democrazia al lavoro*, op. cit., pp. 253-4

resistenziali. È, anzi, quasi paradossale il fatto che i Cln rivestano un compito così importante e delicato proprio nel momento in cui, in effetti, stanno via via perdendo tutti i loro poteri.

Analizzando le reazioni al caso Basile, non si può non notare che a schierarsi in prima linea nelle proteste fu la classe operaia. Rispetto al tema sembra opportuno fare qualche considerazione. Già si è esaminata la protesta della delegazione di operai al Cln lombardo e già si è anche osservato come quella protesta fosse emblematica di un disagio complesso, in cui alla rabbia per il fallimento dell'epurazione e della giustizia verso i collaborazionisti si sovrapponeva un malcontento per la difficile situazione economica.

I processi a Basile furono seguitissimi dalla classe lavoratrice. Molti furono gli operai che presenziarono anche fisicamente nelle aule giudiziarie, sia come testimoni dei fatti, sia come semplici spettatori, allo scopo di partecipare, dare conforto ai parenti, esprimere una solidarietà – anche in quanto “classe” – nei confronti di coloro che erano stati fatti deportare da Basile: soprattutto quando venne celebrato il dibattimento a Pavia, anche per via della maggiore vicinanza geografica ai luoghi dei crimini, in centinaia furono gli operai che accorsero da Genova ad assistere al dibattimento³⁸³.

L'agitazione della classe operaia esplose più forte e intensa dopo la sentenza di Napoli³⁸⁴. Decine allora furono le proteste pervenute al Ministero di Grazia e Giustizia dalle maestranze operaie, soprattutto del Nord Italia: da Vicenza, Venezia, Savona, Paderno Dugnano, La Spezia, Saronno, Pavia, Torino, Torre Annunziata, Modena e molti altri centri ancora si levarono cori unanimi di disapprovazione per l'amnistia concessa al «torturatore dei lavoratori genovesi»³⁸⁵. A Milano e Monza, come già accaduto nel giugno '45, in tutti gli stabilimenti venne sospesa per un'ora ogni attività lavorativa³⁸⁶.

Il 30 agosto la Camera del Lavoro di Genova proclamò lo sciopero generale.

³⁸³ *Stamane la Corte d'Assise straordinaria inizierà il processo contro Basile* in «La Provincia Pavese», 25 gennaio 1946: «Le udienze si annunciano burrascose. È segnalata da Genova la partenza di un treno carico di operai che vengono ad assistere al dibattito».

³⁸⁴ Si consideri qualche titolo apparso su «l'Unità»: *Il fucilatore Basile è da ieri in libertà*, 30 agosto 1947, *Sciopero generale a Genova e fermento in tutta Italia*, 31 agosto 1947, *Sciopero a Milano per lo scandalo Basile*, 2 settembre 1947.

³⁸⁵ ACS, Mgg, (1851-1983), Gabinetto (1927-1976), Archivio Generale, Affari Diversi, 1925-1983, b.21, *Telegramma dalla Camera di Lavoro di Pavia al Ministero di Grazia e di Giustizia*, 1° settembre 1947

³⁸⁶ *Ivi*, *Rapporto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al Ministero di Grazia e Giustizia*, 2 settembre 1947

Lo sciopero generale – si legge nel manifesto dal testo emblematico – che si accompagna alla spontanea manifestazione di sdegno di tutti i lavoratori e dei cittadini genovesi contro una sentenza negatrice della giustizia, vuol essere l'espressione di protesta contro un fatto che, già grave di per se stesso, è l'indice di una risorgente reazione che tende ad annullare le conquiste democratiche del popolo italiano. I supplizi, le torture, le deportazioni dei patrioti, tutto ciò che rappresenta l'aristocrazia del sacrificio compiuto per liberare il popolo italiano dalla oppressione e dalla tirannide, non possono non sprigionare dal sentimento del popolo stesso una manifestazione di cordoglio e di protesta [...] La Camera del Lavoro, facendosi interprete dei sentimenti del popolo lavoratore genovese ha deciso di dichiarare lo sciopero generale per oggi a partire dalle 9.30 fino alla mezzanotte. I lavoratori e la popolazione tutta compostamente accoglieranno questa decisione col senso del nostro tradizionale civismo³⁸⁷.

Tra i vertici della CGIL si discusse se fosse il caso di invitare le masse a cessare l'agitazione oppure di proclamare lo sciopero generale. Alla fine, anche in considerazione del fatto che il Governo si era già espresso a favore di un nuovo arresto per Basile e probabilmente per non fare precipitare una situazione già tesissima, i membri del Comitato Esecutivo, riunitosi il 30 agosto d'urgenza, autorizzarono le manifestazioni già stabilite, ma decisero di soprassedere alla disposizione di sciopero generale³⁸⁸. Qualche giorno dopo, spiegò così Di Vittorio l'intervento della CGIL:

A coloro i quali ci chiedono quale titolo abbia la CGIL per intervenire in una questione del genere, rispondiamo che quando un organo qualsiasi dello Stato offende così profondamente il senso di giustizia del popolo, fino al punto di portare milioni di lavoratori ad esprimere la loro indignazione con l'attuazione spontanea di uno sciopero generale completo come quello di Genova; e quando tale indignazione è così diffusa nelle masse popolari del Paese da portare numerose Camere del Lavoro – con votazione unanime di tutte le correnti – a chiedere alla CGIL lo sciopero generale, è molto evidente che la CGIL non può disinteressarsi.

³⁸⁷ *L'ex prefetto Basile "fermato" per misure di ordine pubblico* in «Corriere della Sera», 31 agosto 1947

³⁸⁸ Archivio storico online CGIL, Archivio confederale, Organi statutari, Comitato esecutivo, Verbali del Comitato esecutivo, *Verbale del 30 agosto 1947: Situazione dopo l'assoluzione del prefetto Basile*

In regime di libertà, il popolo ha il diritto di manifestare il suo sentimento su tutti gli atti che toccano la sua sensibilità. Il C.E. della CGIL, con voto unanime di tutti i suoi membri, intervenendo, come è intervenuto, nella questione, ha interpretato i sentimenti dei suoi 7 milioni di iscritti e dell'enorme maggioranza del popolo italiano. Esso ha compiuto il suo dovere³⁸⁹.

Il pericolo di una crisi nazionale era stato comunque avvertito così concretamente da costringere perfino l'allora ministro della Giustizia Giuseppe Grassi a intervenire nella questione: quest'ultimo, subito dopo le imponenti manifestazioni, si era rivolto al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, chiedendo di «esaminare con attenta cura» la possibilità di proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Assise Speciale con la quale era stato assolto Basile, essendo la pubblica opinione «gravemente turbata» dall'accaduto³⁹⁰.

Alcune considerazioni emergono dall'analisi di queste proteste. La prima è che si trattò sicuramente di manifestazioni complesse, in cui si andarono intrecciando varie istanze, di natura giuridica, economica, politica, sociale. Inizialmente, nelle proteste dei lavoratori si mescolarono non solo rabbia per il malfunzionamento della giustizia e malcontento per i salari troppo bassi, il mercato nero, l'alto costo della vita, ma anche desideri di reale rinnovamento, in senso politico e sociale. Il discorso di Pertini agli operai genovesi all'indomani della sentenza di Milano pronunciata nei riguardi di Basile sembra incarnare questo composito insieme di aspirazioni, in cui l'auspicato «taglio netto col passato» viene a significare non solo «un'epurazione veramente radicale», ma anche l'avvento di una «repubblica» e di una «democrazia progressiva», nella quale attuare una serie di misure a favore della classe lavoratrice, come la socializzazione delle imprese, la riforma agraria, la soluzione del problema delle case e della ricostruzione³⁹¹. In questo senso, le proteste degli operai nei confronti di Basile sembrano diventare anche l'occasione per rivendicare, da parte della classe operaia, uno spazio all'interno della nuova vita democratica del Paese.

³⁸⁹ *Sciopero a Milano per lo scandalo Basile* in «l'Unità», 2 settembre 1947

³⁹⁰ ACS, Mgg, (1851-1983), Gabinetto (1927-1976), Archivio Generale, Affari Diversi, 1925-1983, b. 21, *Raccomandata dal Ministro Grassi al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, 1° settembre 1947*

³⁹¹ *Il compagno Pertini ai genovesi. L'unità proletaria garantisce la democrazia* in «l'Unità», 8 luglio 1945

L'esame delle successive proteste rivela tuttavia altri aspetti. Col passare del tempo, progressivamente, si osserva che le aspirazioni per un radicale rinnovamento sociale lasciarono il posto a considerazioni più disincantate, disilluse, in cui a farla da padrone era lo sdegno per il neofascismo risorgente, ufficialmente ricomparso a partire dalla fondazione del MSI alla fine del '45. «La sentenza oggi emessa è stata definita la “vergogna del foro napoletano”. Ed è una vergogna, perché la conclusione della causa non è il risultato di una obiettiva valutazione dei fatti. In Castel Capuano, in questi giorni, si aveva netta l'impressione che questo non fosse un processo normale» – si legge in un articolo apparso su «l'Unità» dopo la pronuncia dell'amnistia nel '47 – «In questo processo, mentre accanto al sindaco di Genova e all'avv. Ferri, c'era gente silenziosa, desiderosa soltanto che la giustizia avesse libero corso, d'altra parte, accanto a Basile ed agli avvocati, si sono affacciati tutti i capi e gli “scagnozzi” del neofascismo napoletano [...]»³⁹².

Tale disillusione fu anche il riflesso di una debolezza delle forze antifasciste, le cui divisioni – nel clima di Guerra Fredda incipiente – si traducevano anche nella incapacità di mantenere una linea coerente e unitaria rispetto alla punizione del fascismo. È da osservare che, una volta esaurita la forza del ciellenismo, solo i socialisti continuarono a muoversi, come si è visto, perché venisse fatta giustizia nei confronti dell'ex capo della provincia. Nessun altro partito si impegnò o si spese in questa direzione. A lottare per gli operai, gli antifascisti, i partigiani fatti uccidere da Basile rimasero, in effetti, in pochi: rimase soprattutto Pertini, che aveva il cuore a Genova.

In questo senso, l'indagine sul caso Basile conferma anche il sopravvento di quell'esigenza di “normalizzazione” che, anche per il progressivo consolidarsi del clima di Guerra Fredda, venne ad imporsi in cima all'agenda politica nazionale.

Un'ultima considerazione, più “positiva”, riguarda il fatto che le manifestazioni di piazza, gli scioperi operai, le denunce sulla stampa possono essere letti come il segnale di una democrazia nascente, in fase di costruzione.

Il caso Basile, catalizzando le tensioni dell'opinione pubblica e scatenando proteste perfino dopo la sentenza della Corte d'Assise di Perugia³⁹³ – giunta decisamente “tardi”,

³⁹² *Il fucilatore Basile è da ieri in libertà* in «l'Unità», 30 agosto 1947

³⁹³ Ancora il giorno della sentenza di Perugia vi furono pubbliche manifestazioni a Genova, Milano e altri centri del Nord Italia. L'ANPI inviò un telegramma di protesta all'allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi e al sostituto Procuratore Generale Carlevaris, in cui si leggeva:

quando la questione della punizione del collaborazionismo era ormai sulla strada della definitiva archiviazione – fu davvero un caso emblematico. Lungi dal garantire una pacificazione, dunque, si deve semmai dire che i processi delle CAS all'ex capo della provincia di Genova tracciarono e, anzi, esasperarono fratture già esistenti in seno alla società italiana, tra popolazione, magistratura, forze politiche.

Le tensioni scaturite dalle sentenze di Milano e di Pavia, in particolare, mostrarono la difficoltà di conciliare l'istanza di legalità con la richiesta di "giustizia esemplare" invocata a gran voce dalla popolazione: infatti, nel caso milanese, la sentenza, formulata in maniera ineccepibile sotto il profilo giuridico, fu aspramente contestata dall'opinione pubblica perché percepita non adeguata ai crimini commessi dall'imputato; viceversa, nel caso pavese, la sentenza fu accolta con giubilo popolare, ma lasciò adito a perplessità in quanto a correttezza giuridica.

Di certo, il caso Basile non esaurisce la problematicità della questione della giustizia in transizione in Italia, ma restituisce senza dubbio uno spaccato significativo di quella storia, mostrando che – come ebbero ad osservare alcuni giornali dell'epoca – non può esserci pacificazione senza giustizia³⁹⁴.

4.7 Il "problema definitorio" del fascismo

Si può aggiungere anche che il caso Basile sembra confermare quello che è stato definito come «un tema fondamentale [...] all'interno del processo di transizione italiano» e, cioè, «un problema definitorio del passato fascista»³⁹⁵. Su questo punto è opportuno fare una precisazione. In realtà, come si è visto, da parte delle CAS di Milano e di Pavia vi furono – sebbene in seguito vanificati dall'intervento dell'amnistia – un riconoscimento e una condanna dei crimini di collaborazionismo commessi da Basile. Quella che mancò del tutto, invece, fu una resa dei conti con le responsabilità assunte e le attività dispiegate

«dopo l'infame sentenza che assolve il massacratore Basile si segnala il profondo turbamento dell'opinione pubblica; e mentre si prende atto del fermo atteggiamento accusatore della S.V. in nome della legge e della giustizia si esprime la certezza che si impugnerà la sentenza perché sia resa giustizia alle vittime dell'assassino» (*La sentenza Basile. Il ricorso del P.M. e la causa per danni* in «La Stampa», 20 giugno 1950)

³⁹⁴ *L'amnistia a Basile è un insulto per l'Italia* in «La Voce», 30 agosto 1947

³⁹⁵ Cfr. P. Caroli, *Che cosa è il fascismo? Prove di confronto con il passato. Dalle Corti d'assise straordinarie al disegno di legge Fiano* in *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, op. cit. p. 126

dall'imputato durante il Ventennio, la quale avrebbe potuto innescare una riflessione, più ampia ed estesa al di fuori delle aule giudiziarie, su che cosa fosse stato il fascismo, chi fossero stati i fascisti e quali fossero state le loro azioni: ad esempio, il fatto che Basile avesse guidato squadre d'azione a Novara all'inizio degli anni Venti non concorse a formare oggetto di imputazione dinanzi ai giudici delle CAS³⁹⁶.

Anzi, talvolta, come alla Corte d'Assise di Napoli, la condotta tenuta da Basile nel corso della sua vita – e, quindi, per tutto il Ventennio – fu ritenuta encomiabile e richiamata dai giudici per sostenere la rettitudine e la probità dell'imputato. In questo senso, sembra quasi che il solo biennio '43-'45 venga percepito come una "parentesi", sopraggiunta dopo un Ventennio percepito in sostanziale continuità con le vicende italiane precedenti. In generale, comunque, da parte di tutte le corti, venne completamente rimossa la partecipazione di Basile alla vita del fascismo, il suo essere uno degli esponenti più significativi nonché uno dei principali promotori e sostenitori del regime. Ad essere considerata e, dunque, giudicata fu, esclusivamente, l'azione commessa dopo l'8 settembre. Anche le proteste popolari, del resto, confermano, in un certo senso, questa "distorsione", essendo dominate dalla contestazione verso ciò di cui Basile si era reso responsabile in qualità di capo della provincia di Genova e mai, invece, come esponente di primo piano del partito fascista.

Si potrebbe pensare che l'urgenza di lenire le ferite più recenti e dare una soddisfazione immediata all'ansia di vendetta facesse passare in secondo piano la necessità di elaborare un giudizio critico sul Ventennio, non escludendo che il rifiutare di fare i conti con il fascismo fosse anche dettato dalla volontà di evitare il confronto con un passato imbarazzante e vergognoso: un passato che oltretutto, all'indomani delle trattative di pace del '47, avrebbe messo gli italiani agli occhi dell'opinione pubblica internazionale in una posizione scomoda e, di sicuro, molto poco vantaggiosa. Uno scenario che aiuta a comprendere meglio la scelta politica di insabbiare i crimini di guerra commessi dagli

³⁹⁶ AS di Perugia, Fondo Corte d'Assise di Perugia, b. 83, fasc. 1013, *Rapporto a carico di C. E. Basile all'Alto Commissariato Aggiunto per la punizione dei delitti del fascismo, 29 maggio 1945*: «Carlo Emanuele Basile partecipò sin dall'inizio alla lotta fascista. Memorabili sono rimaste le sue gesta nella provincia di Novara, dove egli, a capo di squadre di azione, condusse una cruenta battaglia contro i fascisti del luogo».

italiani³⁹⁷, la strutturazione di una legislazione verso il fascismo poco efficace, nonché la scarsa determinatezza del testo del provvedimento dell'ammnistia Togliatti³⁹⁸.

Considerati il contesto generale e il già di per sé difficile compito di valutare i reati di collaborazionismo, viene spontaneo chiedersi se queste corti potessero effettivamente elaborare un giudizio anche sul Ventennio.

Comunque, a prescindere dalla questione se fosse ragionevole o meno demandare tale incombenza alle CAS, è certo che il disagio nel fare i conti con un recente passato di cui tutti – giudici *in primis* – erano stati più o meno attivi protagonisti, bloccò la ricerca della verità e impedì – come le “memorie divise” a proposito di Basile testimoniano – l'elaborazione di una narrazione comune sul fascismo³⁹⁹.

In questo senso, è forse proprio nella mancata definizione del fascismo e della sua natura che deve essere ravvisato il principale fallimento della transizione italiana: un fallimento le cui radici risiedono in una questione assai più profonda delle fragilità legislative o delle pressioni politiche internazionali, e che riguarda i problemi di autoanalisi e di autorappresentazione del popolo italiano.

³⁹⁷ Sull'insabbiamento dei crimini di guerra italiani nel cosiddetto “armadio della vergogna” cfr. M. Franzinelli, *Le stragi nascoste*, op. cit. e F. Giustolisi, *L'armadio della vergogna*, Roma, Nutrimenti, 2010. Ad essere “sepolti” furono anche i crimini di guerra commessi dalle truppe d'occupazione in Africa e nei Balcani: sul tema, si veda, ad esempio, D. Conti, *Criminali di guerra italiani*, op.cit.

³⁹⁸ Sulla questione si veda, almeno: G. Vassalli - G. Sabatini, *Il collaborazionismo e l'ammnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, op. cit.

³⁹⁹ Sul concetto di verità, cfr. P. Caroli, *Che cosa è il fascismo?* art. cit., pp. 126-7: «Non ci si riferisce a una verità storica che debba essere accertata necessariamente e in maniera definitiva per il tramite di una sentenza penale, bensì a una verità storica complessa e oggetto di costante ricerca; un concetto provvisorio e sfaccettato di verità, compatibile con un sistema democratico».

Capitolo 5 La punizione dei capi della provincia in Lombardia

5.1 Fascisti della prima ora

Le biografie dei capi della provincia sono molto simili tra loro⁴⁰⁰. Un dato comune è senz'altro quello anagrafico: i capi della provincia lombardi, infatti, fatta eccezione per Mario Bassi, Innocente Dugnani e Vittorino Ortalli (più giovani) e Carlo Riva (più anziano), sono tutti nati negli anni Novanta dell'Ottocento. Ciò significa che, allo scoppio della guerra civile, la maggioranza di essi ha un'età che si aggira tra i quaranta e i cinquant'anni.

Più varia è invece la provenienza geografica: tre sono nati nel Sud Italia, cinque nel Centro e altrettanti cinque nel Nord.

Quanto alla composizione socio-professionale, essa non è molto variegata: la maggioranza dei capi della provincia, infatti, è laureata in legge, ha il titolo di avvocato e svolge, dunque, la professione forense o quella di prefetto. Dei laureati, l'unico a non avere studiato giurisprudenza è Rodolfo Vecchini, capo della provincia di Pavia e poi di Bergamo, che ha conseguito la laurea in ingegneria civile. Giovanni Bocchio e Angelo Cesare Bracci, a guida della provincia di Mantova, sono ufficiali di carriera e partecipano ad alcune delle più importanti guerre del regime fascista: in Etiopia, in Spagna e nei Balcani. Dugnani e Rino Parenti, capi della provincia di Brescia e di Sondrio, sono gli unici che non hanno frequentato l'università e svolgono, rispettivamente, la professione di geometra e di commesso di negozio⁴⁰¹.

⁴⁰⁰ Non si è qui esaminata la figura di Emilio Grazioli, in quanto, benché capo della provincia di Bergamo dall'ottobre '43 al maggio '44, egli fu processato dinanzi alla CAS di Torino. Qui, il capo della provincia di Bergamo e, successivamente, di Ravenna e di Torino, fu condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione per collaborazionismo (si veda: M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 345). Grazioli non fu mai processato invece per i crimini di guerra commessi in Jugoslavia, in qualità di Alto commissario della provincia di Lubiana dal '41 (su questo aspetto si veda: D. Conti, *L'occupazione italiana dei Balcani*, op.cit., pp. 49-51). Degli altri che rivestirono la carica di capo della provincia in Lombardia e, cioè, di Gasparo Barbera, Franco Scassellati, Renato Celio, Giuseppe Ristagno, Eduardo Pallante, Pietro Giaccone, Enzo Savorgnan di Montaspro, non si è trovata traccia nella documentazione conservata nei fondi delle CAS lombarde. (Per l'elenco completo di tutti i capi della provincia si è fatto riferimento a M. Missori, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1989). È possibile che tali personaggi siano stati processati in altre regioni (come Grazioli) oppure che i rispettivi incartamenti giudiziari siano andati perduti. Barbera fu capo della provincia di Brescia, Scassellati e Celio di Como, Ristagno e Pallante di Cremona, Giaccone e Savorgnan di Varese.

⁴⁰¹ Si veda la tabella num. 1 al paragrafo 5.4

Essendo per la maggior parte nati nell'ultimo decennio dell'Ottocento, quasi tutti i capi della provincia considerati hanno preso parte alla Prima guerra mondiale, ottenendo medaglie al valore⁴⁰².

Un altro elemento sicuramente degno di nota è il fatto che tutti i capi della provincia siano fascisti della prima ora: tutti, infatti, si sono avvicinati al fascismo presto, molti guadagnandosi i brevetti di squadrista e di Marcia su Roma, nonché, talvolta, il titolo di sciarpa littorio. Tutti hanno fatto carriera nel Ventennio, divenendo esponenti di spicco del ceto politico fascista. Parenti, ad esempio, benché inizialmente semplice gregario della squadra d'azione "La Volante", assurge alla prestigiosa carica di segretario federale di Milano; Piero Parini, dopo la parentesi giornalistica a «Il Popolo d'Italia», fa una brillante carriera al Ministero degli Esteri, rivestendo, tra gli altri, gli incarichi di Segretario Generale dei Fasci all'Estero e di Direttore Generale degli Italiani all'Estero; Oscar Uccelli è tra i fondatori e più attivi promotori del fascio a Perugia; Vecchini opera nel mondo del sindacato fascista ed è segretario federale ad Ancona e in diverse città d'Italia. Particolarmente simile alla carriera di Basile è quella di Dante Maria Tuninetti che, come il capo della provincia di Genova, è dapprima segretario federale, a Torino, e quindi ispettore dei Fasci all'Estero, a Vienna⁴⁰³.

Dai numerosi documenti conservati all'interno dei fascicoli processuali – memoriali, lettere, interrogatori – emergono anche i giudizi dei capi della provincia rispetto alle vicende politiche più significative della storia d'Italia recente, come l'avvento del fascismo, il crollo del regime, l'8 settembre.

L'ascesa al potere di Mussolini è considerata da tutti molto positivamente. Si vedano, ad esempio, le parole di Dugnani, che, nell'esprimere rincrescimento per non aver potuto partecipare alla Grande Guerra – definita «guerra di liberazione» –, scrive nel suo memoriale che all'epoca Mussolini esercitava un «grande fascino» sugli studenti, apparendo quale «campione dell'interventismo italiano». «Quando nel 1919 incominciarono in Italia agitazioni a sfondo anarchico e aventi per piattaforma l'avversione alla guerra vittoriosa da poco conclusa e l'odio contro gli interventisti» – spiega – «Mussolini, che in quell'epoca insorse nuovamente contro coloro che erano stati neutralisti, apparve a noi come l'uomo della situazione. Di qui la nostra adesione ai fasci

⁴⁰² Si veda la tabella num. 2 al paragrafo 5.4

⁴⁰³ Si veda la tabella num. 3 al paragrafo 5.4

di combattimento che ritenevamo fossero la diga contro il disordine e la difesa di Vittorio Veneto»⁴⁰⁴. Analoghe le riflessioni di Parenti: «Mi iscrissi al partito fascista nel 1919 sia per difendere la vittoria che il nostro esercito era riuscito a conseguire dopo immani sacrifici, sia perché fra i fascisti c'erano i migliori combattenti»⁴⁰⁵.

Le adesioni al fascismo repubblicano dopo l'8 settembre vengono sempre motivate dall'intenzione di salvaguardare gli italiani e mitigare i rigori dell'occupazione tedesca. Racconta, ad esempio, Tuninetti, che, prima di giungere a Pavia, assunse la guida della provincia di Novara: «Partii così per Novara proponendomi di svolgere opera di pacificazione, evitare scontri tra italiani, assicurare tranquillità e serenità alle popolazioni»⁴⁰⁶. Anche Vecchini chiarisce che ha assunto l'incarico di capo della provincia di Pavia «con sentimento di italiano preoccupato delle sorti del proprio paese a seguito dell'occupazione tedesca» e spiega che sin dal primo momento ha cercato di difendere gli interessi degli italiani della provincia «in modo da evitare ed attenuare i disagi e i guai, conseguenti all'occupazione tedesca»⁴⁰⁷.

Alcuni imputati, tuttavia, dichiarano di accettare l'incarico di capo della provincia solo perché costretti. Singolare è il caso di Bracci, che il 26 luglio '43 ha strappato la tessera del Partito ed è stato per questo messo sotto inchiesta: «Dovetti ricorrere a ogni mezzo per salvarmi da provvedimenti di terrore; la mia azione veniva controllata e siccome negli ambienti fascisti [...] si commentava aspramente il mio caso ottenni di conferire con l'ex ministro Buffarini il quale mi promise il suo appoggio». Continua: «Nel mese di febbraio del 1944» – egli continua – «venni consigliato di accettare la nomina a prefetto e ritenni di aderire [...] perché in tal modo mi sarei creata una particolare situazione nei confronti dell'inchiesta»⁴⁰⁸. Anche altri, comunque, pur non in posizioni “scomode” come quella di Bracci, dichiarano di essere stati obbligati ad assumere l'incarico. «Chiarisco però che fu il ministro Buffarini ad obbligarmi di riprendere la carica di prefetto. Io avrei preferito

⁴⁰⁴ AS di Brescia, Fondo Corte di Assise Speciale di Brescia, vol. 7, fasc. 379/45, *Memoriale di I. Dugnani*, s.d.

⁴⁰⁵ AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 1, fasc. 7, *Processo verbale di interrogatorio di R. Parenti*, 4 maggio 1945

⁴⁰⁶ M. Scala, *L'ultimo prefetto fascista di Pavia: Dante Maria Tuninetti* in «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», Como, Litografia New Press, 1994, p. 318

⁴⁰⁷ AS di Bergamo, Tribunale di Bergamo, Fondo Corte d'Assise Sezione Speciale, fasc. 30, *Interrogatorio dell'imputato R. Vecchini*, 7 giugno 1945

⁴⁰⁸ AS di Mantova, Fondo CAS di Mantova, b.1, fasc. 1, *Esposto del Gen. A. C. Bracci, ex prefetto di Mantova*, 28 aprile 1945

vivere in pace e non interessarmi più di politica», dice Parenti nel suo interrogatorio⁴⁰⁹. Anche per Dugnani, capo della provincia di Brescia, l'adesione al PFR non è liberamente accettata, ma «imposta»⁴¹⁰.

Decisamente controverso è il rapporto con i tedeschi. Con questi ultimi, alcuni capi della provincia dichiarano di aver avuto dei conflitti. Bracci, ad esempio, scrive di un «grave dissidio» sorto tra di lui e il comandante tedesco della piazza: «Erano noti gli approcci da me compiuti per creare un “*modus vivendi*” con le formazioni partigiane e così le mie proteste al Governo per la distruzione e i saccheggi compiuti da parte di truppe tedesche che a mia insaputa entravano in provincia», osserva. «Ho impedito fucilazioni ed il mio intervento fu pronto e deciso anche quando tale atto voleva dire rischio per la propria vita di fronte agli ordini delle truppe di occupazione»⁴¹¹.

Altri capi della provincia, invece, si professano addirittura antitedeschi, rivendicando azioni di sabotaggio ai danni del comando germanico e, quindi, un atteggiamento “anticollaborazionista”. Parini, ad esempio, spiega che a Milano, già da podestà, la sua fu «una vera e propria opposizione ai tedeschi» e che, in seguito, accettò la carica di capo della provincia «con l'intendimento di ostacolare e sabotare i tedeschi che erano in Italia»⁴¹². Analogamente, Bassi asserisce di essere stato, sia nella provincia di Milano che in quella di Varese, «fieramente ed apertamente antitedesco», osteggiando le requisizioni di merci e impedendo l'invio di lavoratori italiani in Germania»⁴¹³.

Alcuni capi della provincia arrogano a sé il merito di essersi opposti, in nome dell'ordine, anche alle angherie perpetrate dalle pseudo-polizie, bande e reparti speciali della RSI. «Ho lottato [...] per frenare gli eccessi e lo strapotere della Muti, delle Brigate Nere e della X Mas» – commenta Bassi riferendosi alla sua attività a Milano – «facendomi

⁴⁰⁹ AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 1, fasc. 7, *Processo verbale di interrogatorio di R. Parenti, 4 maggio 1945*

⁴¹⁰ AS di Brescia, Fondo Corte di Assise Speciale di Brescia, vol. 7, fasc. 379/45, *Memoriale di I. Dugnani, s.d.*

⁴¹¹ AS di Mantova, Fondo CAS di Mantova, b.1, fasc. 1, *Esposto del Gen. A. C. Bracci, ex prefetto di Mantova, 28 aprile 1945*

⁴¹² AS di Varese, Tribunale di Varese, Fondo CAS, fasc. 10, *Interrogatorio dell'imputato P. Parini, s. d.* Sull'attività di Parini quale capo della provincia di Milano, cfr. M. Griner, *La «pupilla» del Duce. La Legione autonoma mobile Ettore Muti*, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, pp. 108-110. Per un resoconto generale della vita di Parini si veda, invece, la voce redatta da Elisabetta Colombo nel 2014 per il Dizionario Biografico degli Italiani:

[http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-parini_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-parini_(Dizionario-Biografico)/)

⁴¹³ AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Fascicoli processuali (1945-1947), b. 53, fasc. 231/1946, *Memoriale di M. Bassi, 28 febbraio 1945*

persino promotore, presso elementi della Resistenza, per la costituzione di una milizia volontaria apolitica di sicurezza, la quale avrebbe dovuto, se l'attuazione del mio progetto avesse avuto luogo, sostituire le formazioni fasciste che spadroneggiavano in Milano»⁴¹⁴. Un ultimo aspetto su cui tutti i capi della provincia insistono è la ridotta capacità d'azione delle forze e dei rappresentanti italiani. Interrogato sulla sua attività in Valtellina, Parenti risponde: «Tutti sanno che pur avendo la buffa qualifica di prefetto capo di provincia non si poteva avere ingerenza alcuna sui comandi della GNR e tanto meno dei famigerati uffici politici [...] Tutta la mia opera era, come è noto, controllato dal comando germanico, che di fatto comandava»⁴¹⁵.

5.2 L'interpretazione della “presunzione di colpevolezza”

Dei tredici capi della provincia esaminati, otto furono processati dinanzi alle CAS entro l'ottobre '45: di questi, fatta eccezione per Carlo Riva che venne assolto per aver ricoperto la carica prima dell'instaurazione della Repubblica Sociale Italiana⁴¹⁶, tutti gli altri – Bracci, Vittorino Ortalli, Parenti, Attilio Romano, Tuninetti, Uccelli, Vecchini – furono condannati a pene comprese tra la pena di morte e dieci anni di reclusione. Due – Uccelli e Ortalli – furono rinviati a giudizio dinanzi ad altre CAS lombarde, rispettivamente ai primi di ottobre del '45 e nel settembre '46.

Gli altri cinque capi della provincia – Bassi, Bocchio, Dugnani, Vincenzo Oliveri, Parini – furono processati tra la fine di ottobre '45 e il gennaio '47. Di questi ultimi, solo Parini fu rinviato a giudizio dinanzi ad una nuova corte lombarda. Considerando anche il secondo processo ad Ortalli, i giudizi emessi in questo secondo arco di tempo oscillarono tra gli otto e i tre anni di reclusione. A Dugnani fu estinto il reato per amnistia e a Bassi venne quasi del tutto condonata la pena della reclusione.

⁴¹⁴ *Ibidem*. Sui rapporti controversi di Bassi con le bande e le polizie speciali attive a Milano si veda: M. Griner, *La «pupilla» del Duce*, op. cit., pp. 110-113

⁴¹⁵ AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 1, fasc. 7, *Processo verbale di interrogatorio di R. Parenti, 4 maggio 1945*

⁴¹⁶ Nel caso di Carlo Riva, che aveva rivestito la carica di capo della provincia a Milano dall'8 a fine settembre, la corte dichiarò: «non si può dire che valga per lui la presunzione di collaborazione col tedesco invasore [...] perché le funzioni di prefetto (o di capo della provincia) vennero dal Riva esercitate “anteriormente” all'instaurazione della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana. Il primo atto ufficiale di governo in cui appare menzione dello “Stato Nazionale repubblicano” è infatti il decreto del duce del fascismo 8 ottobre 1943 (Gazz. Uff. 22 ottobre n. 247) riflettente la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di governo» (AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Sentenze, vol. 1, Sentenza 1/45, 29 maggio 1945)

Complessivamente, comunque, nell'arco di un paio d'anni, tutti i capi della provincia furono scarcerati, o a seguito di assoluzione o per effetto dell'applicazione dell'amnistia Togliatti⁴¹⁷.

Considerando esclusivamente gli esiti dei processi, si possono fare due prime considerazioni. La prima è che quanti avevano rivestito la carica di capo della provincia in Lombardia furono effettivamente processati dalle CAS lombarde, secondo quanto disposto dall'art. 1 del Dll 22 aprile 1945 n. 142; la seconda è che, di fronte al medesimo capo d'imputazione, la linea punitiva delle CAS sembra evolversi: fu più severa nei primi mesi di attività – tanto che addirittura venne comminata una condanna a morte – e progressivamente più blanda nei mesi successivi, sino a sfociare nell'applicazione dell'amnistia Togliatti. Come spiegare tale difformità di giudizio?

Andando a leggere i testi delle sentenze, ci si accorge che furono date dai giudici interpretazioni molto diverse del principio della “presunzione di colpevolezza”. Nelle sentenze emesse nella prima fase temporale (maggio-settembre '45) predomina l'idea secondo cui l'assunzione della carica di capo della provincia costituisca di per sé una manifestazione di collaborazionismo e che, in quanto tale, essa sia di per sé punibile. Si considerino, ad esempio, alcuni stralci delle sentenze pronunciate dalla CAS di Milano nei confronti di Uccelli il 28 maggio e dalla CAS di Mantova nei confronti di Bracci il 4 giugno:

Presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, come si evince dall'espressione “in ogni caso” usata dal legislatore. Perché la creazione e l'organizzazione di uno stato repubblicano fascista vengono considerate dalla legge in esame quale mezzo escogitato per meglio servire agli intenti dell'invasore; e quindi certe determinate cariche e funzioni in esso ricoperte ed esplicate sono per se stesse, indipendentemente dal modo in cui siano state esercitate, considerate come manifestazione di collaborazionismo⁴¹⁸.

Di fronte a così fatta presunzione è irrilevante salvo che agli effetti della commisurazione della pena, che un capo della provincia successivamente alla instaurazione della cosiddetta repubblica sociale italiana abbia fatto atti specifici di collaborazione volta ché

⁴¹⁷ Si veda la tabella num. 4 al paragrafo 5.4

⁴¹⁸ AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Sentenze, vol. 1, Sentenza 1/45, 29 maggio 1945

la legge ritiene, come d'altronde è indiscutibile ed evidente, che sia collaborazione il solo fatto di aver disimpegnato la carica di capo della provincia⁴¹⁹.

Nell'elaborazione del giudizio verso Uccelli e Bracci contò anche l'aver assunto «più gravi responsabilità» e, cioè, l'aver commesso atti specifici di collaborazione, ma quello su cui ora si vuole porre l'accento è piuttosto il fatto che, a prescindere da quello che l'imputato avesse compiuto, le CAS espressero una condanna in ragione della carica ricoperta. Emblematico il caso di Ortalli, a carico del quale, pur non essendo emersi «elementi seri di collaborazione col tedesco invasore», la CAS di Cremona sentenziò il 30 maggio «la pena minima stabilita dall'art. 58 del C.P.M.G., e cioè dieci anni di reclusione», in quanto l'imputato venne ritenuto «colpevole del delitto previsto dall'art. 1 Dll aprile 1945 n. 142»⁴²⁰.

Nella seconda fase temporale (ottobre '45-gennaio '47) e, in misura crescente dopo la promulgazione del decreto 22 giugno 1946 n. 4, invece, la lettura secondo cui la carica di capo della provincia costituisse di per sé manifestazione di collaborazionismo lasciò posto alla constatazione per cui il capo della provincia fosse, nei fatti, una figura del tutto priva di potere e margine d'azione e, dunque, non classificabile tra quelle figure dotate di «elevate funzioni politiche e militari», che l'articolo 3 del decreto a firma di Togliatti aveva indicato doversi escludere dall'applicazione dell'amnistia. Ad esempio, nel dicembre '46 i giudici della Sezione Speciale della Corte d'Assise di Brescia sostennero che Dugnani nell'esercizio della sua carica non fosse stato autonomo, avendo dovuto sottostare ad ordini superiori:

essendo Brescia il capoluogo della provincia nella quale risiedeva Buffarini, e nella quale svolgeva direttamente la sua attività di ministro dell'interno, tutte le funzioni di direzione e di responsabilità venivano assorbite dagli organi superiori, ai quali il prefetto era tenuto ciecamente ad obbedire⁴²¹.

⁴¹⁹ AS di Mantova, Fondo CAS di Mantova, vol. 23, Sentenza 1/45, 26 maggio 1945

⁴²⁰ AS di Cremona, Tribunale di Cremona, Fondo CAS di Cremona, b. 2428, Sentenze 1945, Sentenza 31/45, 21 settembre 1945

⁴²¹ AS di Brescia, Fondo Corte di Assise Speciale di Brescia, Sentenza 178/46, 10 dicembre 1946

La corte concludeva, pertanto, che «il solo fatto di aver rivestito la carica di capo della provincia» non potesse portare all'esclusione del beneficio di amnistia, «in quanto in realtà quella carica era stata spogliata di ogni e qualsiasi autonomia di direzione»⁴²².

Lo stravolgimento nell'interpretazione della figura e delle funzioni del prefetto della RSI sembra trovare origine da specifici orientamenti della Corte Suprema di Cassazione. Quest'ultima, infatti, già prima della promulgazione dell'amnistia Togliatti, aveva dispiegato un atteggiamento benevolo nei confronti dei capi della provincia, minimizzando le responsabilità e, anzi, stravolgendo concetto e immagine del collaborazionismo. Già nella sentenza pronunciata il 4 giugno '46 nei confronti di Ugo Leonardi, capo della provincia di Parma condannato dalla locale CAS a otto anni e quattro mesi di reclusione, ad esempio, la Cassazione aveva rilevato che l'aver rivestito la carica di capo della provincia non comportava «una meccanica applicazione della norma», (cioè, dell'art. 1 del Dll 22 aprile 1945 n. 142), in quanto il giudice aveva sempre il dovere di indagare, anche di fronte ad un presunto colpevole, se sussistevano cause che ne escludessero la imputabilità o la punibilità⁴²³. A tal proposito, i giudici avevano ricordato che il colpevole potesse essere dichiarato non punibile qualora risultasse che nella lotta contro i tedeschi si fosse particolarmente distinto con atti di valore (art. 7 Dll 27 luglio 1944 n. 159) oppure che avesse accettato ed esercitato la carica perché costretto dalla necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (art. 54 C.P.)⁴²⁴. Richiamandosi anche all'art. 2 del Dll 9 novembre 1945 n. 702 in materia di

⁴²² *Ibidem*

⁴²³ ACS, Corte Suprema di Cassazione (1882-1973), Sezioni Penali (1923-1968), Sentenze della seconda sezione penale in udienza pubblica, 1946, 931/46, Sentenza 974, 4 giugno 1946

⁴²⁴ Dll 27 luglio 1944 n. 159, art. 7: «Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni: a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo; b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi. Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto. Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore». C.P. art. 54, *Stato di necessità*: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo».

epurazione⁴²⁵, i giudici avevano osservato che sarebbe stato «sommamente ingiusto» colpire con sanzione amministrativa o, addirittura, con sanzione penale, chi, non solo non aveva collaborato, ma aveva dato «tangibili ed irrefutabili» prove di non aver voluto collaborare⁴²⁶. «È il caso di Leonardi Ugo che esponendo a gravi rischi la propria persona, liberò le notabilità detenute come ostaggi, sottrasse i renitenti di leva alla morte, mise alla porta il federale, favorì i partigiani e protesse la popolazione dai soprusi e dalle violenze dei nazi-fascisti» – aveva concluso la Cassazione – «dimostrando così di aver voluto, in realtà, sotto le mentite spoglie di prefetto della Repubblica, seguire le direttive del legittimo governo d'Italia»⁴²⁷. All'inizio di giugno '46 il capo della provincia di Parma era stato assolto perché il fatto addebitatogli non era previsto dalla legge come reato. La promulgazione dell'amnistia Togliatti a fine giugno '46 non fece che incentivare la deriva assolutoria della Cassazione nei confronti dei capi della provincia: i giudici, infatti, nel considerare la possibilità di applicazione del beneficio, misero a punto una serie di ragionamenti volti ad escludere che l'«elevatezza delle funzioni» fosse da annoverare tra le cause ostative alla concessione dell'amnistia⁴²⁸.

Per gli avvocati difensori dei capi della provincia, la sentenza pronunciata il 1° luglio '46 nei confronti di Tuninetti – già richiamata nell'analisi del caso Basile – divenne un vero e proprio punto di riferimento per garantire ai propri assistiti la scarcerazione: non a caso

⁴²⁵ Dll 9 novembre 1945 n. 702, *Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private* in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 13 novembre 1945, n. 136, art. 2: «Sono dispensati dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a qualunque categoria, gruppo o grado appartengano, la cui incompatibilità alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, dopo l'8 settembre 1943: a) prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore; b) aderito al partito repubblicano fascista; c) prestato servizio volontario nelle formazioni militari del governo della sedicente repubblica sociale italiana, o, col grado di ufficiale, in quelle del lavoro organizzate dal governo stesso; d) partecipato a rastrellamenti o ad esecuzioni sommarie e di condanna ordinate dai nazi-fascisti o svolto opera di delazione a favore di questi ultimi; e) esercitato funzioni di capo della provincia o di questore per nomina del sedicente governo della repubblica sociale, ovvero di presidente, di pubblico accusatore, o di membro dei tribunali speciali o straordinari istituiti dal detto governo; f) abbandonato la propria sede per seguire e servire il governo fascista; g) svolto opera specifica di collaborazione con i tedeschi o con la sedicente repubblica sociale italiana.

Non si fa luogo a dispensa quando le attività dopo l'8 settembre 1943 siano state svolte a seguito di coercizione o allo scopo di danneggiare l'azione dei tedeschi o del governo che solo apparentemente si serviva».

⁴²⁶ ACS, Corte Suprema di Cassazione (1882-1973), Sezioni Penali (1923-1968), Sentenze della seconda sezione penale in udienza pubblica, 1946, 931/46, Sentenza 974, 4 giugno 1946

⁴²⁷ *Ibidem*

⁴²⁸ Cfr.: *L'amnistia politica in Il collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, op. cit., pp. 535-40

essa si ritrova riprodotta all'interno di molti dei fascicoli processuali esaminati. Nei confronti di Tuninetti, condannato dalla CAS di Pavia a ventiquattro anni di reclusione, i giudici della Cassazione ritennero di dover applicare il beneficio dell'amnistia, con la motivazione che, nella situazione civile e politica creatasi in Italia dopo l'8 settembre, il capo della provincia non avesse poteri effettivi sul territorio e che, quindi, le sue funzioni, benché in linea teorica annoverabili tra quelle di direzione civile o politica, nella realtà fossero prive di qualunque efficacia:

Non che essa pensi sia possibile disconoscere, in linea teorica, che le funzioni del prefetto siano da porsi tra le più elevate, civili o politiche: per la vigente legge comunale e provinciale il prefetto è la più alta autorità dello Stato nella provincia ed il rappresentante diretto del potere esecutivo. Al prefetto fa capo tutta la vita della provincia, che da lui riceve impulso coordinazione e direttive [...] Ma si deve anche riconoscere che nella situazione civile e politica dianzi accennata nel territorio soggetto alla repubblica sociale ed ancor più per l'effetto da parte del tedesco invasore la realtà ha potuto essere ed è stata in molti casi ben diversa nel senso di una menomazione più o meno accentuata secondo le circostanze della autonomia politico amministrativa, del prefetto, si da far dubitare che le sue funzioni meritino in ogni caso di essere collocate fra quelle di direzione civile o politica [...] Donde la necessità ai fini dell'applicazione della stessa di un'indagine, caso per caso, sulla concreta situazione di fatto e di diritto in cui il prefetto ha agito [...] Tale Corte ritiene che il solo fatto dell'esercizio della carica di prefetto non porti all'esclusione dell'amnistia⁴²⁹.

Il deciso ribaltamento nell'interpretazione della categoria del collaborazionismo, invece, fu attuato con la sentenza Bracci del 27 luglio '46, che annullò senza rinvio il giudizio perché il fatto non era preveduto dalla legge come reato. Bracci era stato condannato con sentenza del 4 giugno '45 dalla CAS di Mantova a 18 anni di reclusione per avere, nella sua qualità di capo della provincia di Pesaro e poi di Mantova, commesso una serie di atti specifici di collaborazionismo, tra cui la precettazione di operai per l'invio in Germania e la costruzione di un cimitero germanico. Secondo la Cassazione, la corte di Mantova aveva applicato erroneamente l'art. 1 del Dll 22 aprile 1945 n. 142, per due motivi.

⁴²⁹ ACS, Corte Suprema di Cassazione (1882-1973), Sezioni Penali (1923-1968), Sentenze della seconda sezione penale in udienza pubblica, 1946, 931/46, Sentenza 1134, 1°luglio 1946

Innanzitutto, la CAS non aveva tenuto conto del fatto che Bracci avesse accettato la carica di capo della provincia perché «costretto»:

Ora, che la presunzione in esame abbia carattere assoluto, è stato ripetutamente affermato da questo Supremo Collegio, ma è altresì certo ed è stato riconosciuto in altri casi da questo Supremo Collegio, che esula l'elemento psicologico del reato di collaborazione, sia pure soltanto presunta, quando l'accettazione della carica o l'esplicazione della funzione, da cui la penale responsabilità dovrebbe direttamente dipendere, non sia stata volontaria, ma coatta, o comunque la carica sia stata accettata con preordinato proposito, poi attuato, di non esercitare funzioni o di esercitarle solo in senso contrario alla collaborazione col nemico tedesco [...]

In sostanza il Bracci assunse la carica di capo di provincia perché costretto dalla necessità di salvarsi dal pericolo di gravi danni alla persona, non altrimenti evitabili⁴³⁰.

In secondo luogo, i giudici mantovani avrebbero omissis – sempre secondo la Cassazione – di considerare le azioni dispiegate dal Bracci in senso antitedesco, nonché le testimonianze deposte a suo favore da personaggi di rilievo, come l'avvocato Tommaso Solci, esponente di spicco dell'antifascismo mantovano, nominato prefetto della città alla Liberazione. Si trattava di elementi che, secondo la Cassazione, provavano che l'attività del capo della provincia fosse stata, in realtà, «anti-collaborazionista»:

[...] l'opera, effettivamente svolta dal Bracci, fu diretta nonostante qualunque contraria apparenza, a danneggiare l'azione dei tedeschi ed a servire la causa della Liberazione; come tale non può qualificarsi collaborazionista, ai sensi dell'art. 1 del decreto 22 aprile 1945, ma addirittura anti-collaborazionista⁴³¹.

In forza di questi ragionamenti la corte concludeva che la carica di capo della provincia era stata assunta ed esercitata dal Bracci «solo in funzione di tutela dei diritti della cittadinanza, nei confronti del tedesco invasore» e, dunque, dichiarava l'accusa a carico di quest'ultimo «priva di fondamento»⁴³².

⁴³⁰ AS di Mantova, Fondo CAS di Mantova, b.1, fasc. 1, Sentenza 27 luglio 1946

⁴³¹ *Ibidem*

⁴³² *Ibidem*

A coronare il processo di ridimensionamento delle responsabilità del capo della provincia, infine, intervenne la sentenza pronunciata il 6 settembre '46 nei confronti di Vecchini, precedentemente condannato dalla CAS di Bergamo a tredici anni e quattro mesi per il reato di collaborazionismo, a quattro anni e 1000 Lire di multa per peculato, a quattro anni e 5000 Lire per il reato di ricettazione. In questo caso i giudici della Cassazione sentenziarono che fosse possibile applicare il beneficio dell'amnistia ai capi della provincia qualora non risultasse a carico di questi ultimi una concreta attività collaborazionistica:

[...] le funzioni, le quali importano un'ipotesi di responsabilità presunta, non possono valere altresì quali cause di esclusione soggettiva dall'amnistia: bisogna, invece, accertare, caso per caso, se le persone indicate nel decreto 22 aprile 1945 abbiano partecipato a fatti concreti di aiuto politico o militare al nemico, in modo da assumere le più elevate responsabilità previste dalla legge speciale⁴³³.

Le sentenze Tuninetti, Bracci e Vecchini, emesse dalla Cassazione nell'estate '46, e la sentenza Dugnani, emessa dalla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Brescia nel dicembre dello stesso anno, rivelano un contenuto del tutto opposto a quello delle sentenze emesse dalle CAS lombarde nei primi mesi dopo la Liberazione. È forse più giusto individuare una divergenza di giudizio nei confronti dei collaborazionisti, dunque, non tanto tra CAS e Cassazione, quanto tra CAS da un lato, e Sezioni Speciali di Corte d'Assise e Cassazione dall'altro: anche all'interno delle stesse corti preposte alla punizione del collaborazionismo, infatti, andarono maturando nel corso del tempo indirizzi assolutori, certamente influenzati dalle mutate atmosfere politiche e dal nuovo orientamento giurisprudenziale della Cassazione, incline, sin dagli inizi dei lavori, a svuotare di significato politico la carica del capo della provincia e a ribaltare – come ha osservato Franzinelli – il principio della presunzione di colpevolezza in quello della «presunzione di opposizione»⁴³⁴.

⁴³³ AS di Bergamo, Tribunale di Bergamo, Fondo Corte d'Assise Sezione Speciale, fasc. 30, Sentenza 6 settembre 1946

⁴³⁴ M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 142: «Il regime di Salò fu interpretato dalla Cassazione come "repubblica necessaria", guidata da elementi null'altro desiderosi che del riscatto patriottico e della protezione delle popolazioni. Alla presunzione di collaborazione con i tedeschi si sostituì la presunzione di opposizione. L'articolo 3 dell'amnistia, che escludeva dai benefici di legge le "persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di

Non tutte le sezioni speciali di Corte d'Assise, comunque, minimizzarono le responsabilità del capo della provincia o proposero una lettura alternativa del concetto di "collaborazionismo". Il giudizio di sei anni e otto mesi di reclusione pronunciato dalla corte di Milano nei riguardi di Bassi nel gennaio '47, benché di fatto annullato per effetto dell'applicazione dell'art. 9 lettera c) del decreto presidenziale 22 giugno 1946 n. 4⁴³⁵, scaturì dalla decisione dei giudici di escludere l'imputato dal beneficio di amnistia, con la motivazione che quest'ultimo avesse rivestito la carica di capo della provincia e, in tale qualità, esercitato un'attività non meramente amministrativa, ma «politica»:

Egli non può, tuttavia, beneficiare dell'amnistia concessa dall'art. 3 del decreto presidenziale 22 giugno 1946 n. 4, essendo innegabile che debbano considerarsi funzioni elevate di direzione civile e politica quelle inerenti alla sua carica di capo della provincia e da lui effettivamente esercitate per circa otto mesi a Varese e per ugual tempo a Milano. Nell'esplicazione di tali funzioni egli non si limitò, infatti, a prestare l'opera sua nel campo dell'economia e dell'ordine pubblico per la tutela dei singoli contro i pericoli della guerra o, nel campo amministrativo per la vigilanza sul funzionamento degli enti pubblici o delle aziende commerciali e industriali; ma, valendosi dei poteri di ampia discrezionalità dei quali era investito, svolse anche attività varia di natura politica, essenzialmente diretta in molti casi, come si è visto, ad assecondare le direttive della Repubblica Sociale Italiana o ad agevolare, così, il conseguimento dei fini perseguiti dal tedesco al quale la repubblica fascista era asservita⁴³⁶.

Quella emessa nei confronti di Bassi è, dunque, una sentenza che, benché perlopiù simbolica dal punto di vista dell'esito, rivela però il perdurante sforzo effettuato da alcune

comando militare", fu elegantemente aggirato in quanto l'assunzione di cariche direttive nella RSI venne ritenuta l'esito di "volontà nettamente anticollaborazionista" e dunque fattore di "esclusione dal reato". Si ipotizzò insomma un colossale doppio gioco da parte di personaggi schierati in apparenza con il Terzo Reich ma in realtà suoi nemici giurati. Chi prestasse fede alle sentenze della Corte suprema, dovrebbe riscrivere la storia del 1943-45 e presentare nella veste di avversari dell'occupazione nazista i capi della RSI, in luogo dei partigiani».

⁴³⁵ *Ivi*, p. 314: «Art. 9. *Condono e commutazione di pena per reati politici*. Fuori dei casi di amnistia di cui agli articoli 1, 2 e 3 per i delitti politici e per i delitti ad essi connessi a' sensi dell'articolo 45 n. 2, del Codice di procedura penale, si applicano le norme seguenti: a) la pena di morte è commutata in quella dell'ergastolo, salve le eccezioni disposte per l'amnistia dall'articolo 3; b) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per trenta anni; c) le altre pene detentive, se superiori a cinque anni, sono ridotte di un terzo; ma in ogni caso la riduzione non può essere inferiore a cinque anni; le pene detentive non superiori a cinque anni sono interamente condonate: d) le pene pecuniarie sono interamente condonate».

⁴³⁶ AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Sentenze, Sentenza 10/47, 21 gennaio 1947

corti provinciali per punire i responsabili del reato di cui all'art. 1 del Dll 22 aprile 1945 n. 142.

Del resto, nemmeno l'intervento della Cassazione dovrebbe essere valutato in maniera univoca. Come già emerso dall'analisi del caso Basile, se in linea generale la Cassazione fu indulgente nei confronti dei collaborazionisti, talvolta i giudici togati intervennero per equilibrare, razionalizzare, ricondurre nell'alveo della legalità alcune sentenze eccessivamente severe, viziate dal clima acceso del secondo dopoguerra e, quindi, ingiuste. Nel caso Uccelli, ad esempio, la Cassazione nel giugno '45 annullò il giudizio espresso dalla CAS di Milano e rinviò il giudizio alla CAS di Brescia, in quanto all'imputato non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'articolo 62 bis C.P.⁴³⁷ Secondo la Cassazione, i giudici non avevano tenuto conto della «volontà realmente manifestata dall'Uccelli, subito dopo la prima convocazione del primo Tribunale straordinario, di lasciare la carica di prefetto» e soprattutto avevano ommesso di considerare «alcuni elementi processuali inerenti alla condotta dell'Uccelli che non dovevano essere trascurati per una valutazione integrale della personalità dell'imputato e della condotta da lui tenuta posteriormente all'8 settembre 1943 e durante la carica di Capo della Provincia di Milano»⁴³⁸. I giudici bresciani, chiamati ad esprimersi sul punto ai primi di ottobre del '45, pur non disconoscendo l'intensità dell'azione delittuosa dispiegata dall'imputato, ritennero in effetti di dover applicare nei confronti dell'Uccelli le circostanze attenuanti generiche, degradando la pena di morte a quella di trent'anni di reclusione⁴³⁹.

Analogamente, nel caso Parini, i giudici della Cassazione accolsero il ricorso dell'imputato contro la sentenza della CAS di Milano, non essendo stata concessa all'imputato – decorato al valore per la Grande Guerra – la diminuzione di cui all'articolo 26 C.P.M.G.⁴⁴⁰

Nell'esame delle sentenze pronunciate dalle CAS nei confronti dei capi della provincia merita senz'altro una riflessione la punizione dei crimini contemplati dall'articolo 3 del Dll 27 luglio 1944 n. 159. Dei tredici capi della provincia considerati, cinque – Parenti,

⁴³⁷ Si veda la nota 136

⁴³⁸ AS di Brescia, Fondo Corte di Assise Speciale di Brescia, b. 4, Sentenza 15 giugno 1945

⁴³⁹ *Ivi*, Sentenza 2 ottobre 1945

⁴⁴⁰ AS di Varese, Tribunale di Varese, Fondo CAS di Varese, fasc. 10, Sentenza 25 maggio 1946

Parini, Tuninetti, Uccelli e Vecchini – furono imputati, oltre che di avere collaborato col tedesco invasore, di avere organizzato squadre fasciste che negli anni Venti avevano compiuto atti di violenza o di devastazione o di aver contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista. Tre di essi – Parini, Tuninetti, e Vecchini – vennero assolti, rispettivamente per non aver commesso il fatto, per insufficienza di prove e per non essere reati i fatti addebitatigli; gli altri due – Parenti e Uccelli – furono invece condannati entrambi alla pena della reclusione per dieci anni, ai sensi dell’articolo 120 del Codice Penale del 1889⁴⁴¹ (nel caso di Uccelli, la pena di dieci anni di reclusione per avere organizzato a Perugia squadre di azione fascista nel dopoguerra fu dichiarata dalla corte di Milano assorbita nella pena di morte).

Si può dunque constatare che, anche rispetto ai crimini contemplati dall’art. 3, in alcuni casi le CAS applicarono la legislazione speciale, comminando una pena detentiva. In altri, invece, esse non riuscirono ad esprimere una condanna. In parte, la causa della mancata giustizia in questo ambito fu da ascrivere alla difficoltà dell’accusa di reperire prove sufficienti. Del resto, tale problematica costituì un ostacolo anche per la punizione del reato di collaborazionismo, confermando quelle criticità nell’istruzione dei processi rilevate dal commissario Becca. I giudici della CAS di Cremona, ad esempio, pronunciando la sentenza a vent’anni di reclusione per collaborazionismo ai sensi dell’art. 58 C.P.M.G. a carico di Romano, lamentarono il fatto che non fosse stato possibile «fare opera di vera e sana giustizia». Ciò perché all’esame della corte era stato presentato «un quadro monco ed incompleto della personalità dell’imputato», benché fosse «noto» che tale personaggio, avesse «spadroneggiato» per oltre un anno nella città di Cremona, nonché commesso «ogni sorta di abusi e soverchierie» agli ordini di Farinacci e del comando germanico. «Se si fosse ricostruita l’attività di questo rinnegato italiano [...] sarebbero emersi fatti di collaborazione, costituenti se non altro intelligenza e corrispondenza col tedesco, i quali avrebbero potuto essere comprovati con i documenti esistenti in Prefettura e con la testimonianza di probi cittadini» – concludevano i giudici

⁴⁴¹ C. P.1889, art. 120: «Chiunque commette un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato è punito con la detenzione da sei a quindici anni. Se la insurrezione sia avvenuta, chi la promosse o diresse è punito con la detenzione per un tempo non inferiore ai diciotto anni. Chi solamente vi partecipò è punito con la detenzione da tre a quindici anni».

cremonesi – «e questa corte non assetata di vendetta, ma assolutamente animata dal desiderio di far giustizia avrebbe potuto erogare al giudicabile una pena adeguata»⁴⁴².

Altre volte, tuttavia, più che la mancanza di prove, si ravvisa nei giudizi delle corti la tendenza a spoliticizzare mansioni e attività dispiegate durante il Ventennio e, anzi, a presentare l'opera svolta anteriormente all'8 settembre dagli imputati come qualcosa di positivo, di benefico, di prestigioso per la Patria. Nella sentenza pronunciata verso Parini dalla CAS di Milano il 27 ottobre '45, ad esempio, i giudici negarono il carattere "politico" delle cariche rivestite dall'imputato, concludendo che Parini non avesse affatto contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista, ma avesse piuttosto mantenuto alto all'estero il prestigio della Nazione:

Quale capo-redazione de «Il Popolo d'Italia» per i servizi esteri, egli aveva [...] funzioni di semplice osservatore [...] non risulta in alcun modo che l'opera sua, del tutto circoscritta al settore giornalistica affidatogli [...] abbia notevolmente influito sulla diffusione all'estero della cosiddetta "dottrina fascista" e sullo sviluppo dell'azione propagandistica condotta dal partito in Italia [...]

Nella carica di Segretario dei Fasci all'Estero, Parini esplicava mansioni di carattere prevalentemente amministrativo quale funzionario di Stato [...] In fatto risulta che il Parini esercitò detta carica senza prevenzioni politiche, giovando indistintamente a fascisti e a non fascisti, ad ariani e ad ebrei, solo animato dal proposito di tutelare i diritti e gli interessi dei connazionali oltre frontiera [...]

Non si può, dunque, affermare che nelle diverse cariche ricoperte anteriormente all'8 settembre 1943 o in alcune di esse, egli si sia comportato in modo da tener viva, da rafforzare imponendola anche ai dissenzienti, l'autorità del regime fascista [...] ma è giusto riconoscere, in base alle testimonianze raccolte, che abbia, piuttosto, sempre e soltanto contribuito a mantenere alto, all'estero, il prestigio della Nazione⁴⁴³.

Nelle sentenze di alcune CAS, dunque, non sono solo la carica di capo della provincia e, più in generale, il governo della RSI, ad essere privati della caratterizzazione politica e a venire appiattiti su una dimensione prettamente amministrativa. Ma lo è anche l'immagine del ventennale regime fascista, i cui esponenti vengono presentati non come

⁴⁴² AS di Cremona, Tribunale di Cremona, Fondo CAS di Cremona, b. 2428, Sentenza 31/45, 21 settembre 1945

⁴⁴³ AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Sentenze, Vol. 3, Sentenza 261/45, 27 ottobre 1945

membri di un partito, assertori di una specifica ideologia politica, ma come funzionari al servizio dello Stato italiano. Ed è del tutto evidente che in questi casi i giudici, sia delle CAS che della Cassazione, scrissero una storia completamente diversa da quella che in seguito ci ha restituito la storiografia. Tale disarmonia nella ricostruzione della guerra civile e del ventennio è sicuramente una prova della difficoltà e dell'imbarazzo di fare i conti con ciò che il fascismo era stato e aveva fatto.

5.3 Tra odio e benevolenza

Contro le sentenze pronunciate nei confronti dei capi della provincia, non si verificarono clamori mediatici, manifestazioni di piazza, scioperi operai, paragonabili per numero, intensità e durata a quelli scatenati dalle sentenze Basile. Nei casi dei capi della provincia, le rivendicazioni di giustizia rimasero circoscritte ai territori dove i crimini erano stati commessi e furono perlopiù avanzate dai parenti delle vittime. A chiedere, ad esempio, al presidente della CAS di Milano che Bassi dovesse essere «giudicato severamente», affinché i colpiti avessero almeno «il conforto della comprensione da parte della Giustizia», fu Giacomo Canevari, padre di un ragazzo diciottenne che nel marzo '45 era stato ucciso barbaramente da banditi della Muti⁴⁴⁴.

Un dato interessante è rappresentato dal fatto che talvolta nelle proteste sorte nei confronti dei capi della provincia il rancore per i reati compiuti durante la guerra civile si mescola all'odio per i crimini fascisti commessi durante il Ventennio. Nel luglio '45 un cittadino di Brescia indirizzò alla Questura una lettera dal titolo "Che cosa si fa a Brescia? Cosa si aspetta a fare giustizia?" in cui riversò tutto il suo disappunto per il fatto che Dugnani, «prototipo del fascista» e «squadrista della prima ora», fosse ancora in libertà. Dugnani – spiegò – «Acquistò benemerienze bastonando e soprattutto facendo bastonare, sempre in molti contro pochi, persone colpevoli soltanto di pensarla diversamente. Vilipese anche la dignità umana costringendo ad ingoiare olio ed altre porcherie!». Oltre alle violenze perpetrate a capo delle squadre d'azione all'inizio degli anni Venti, nella lettera si accennava anche all'arricchimento illecito di Dugnani durante il gerarcato: «pensò soprattutto a sistemarsi economicamente arraffando una vistosa fortuna (forse in buona

⁴⁴⁴ *Ivi*, Fascicoli processuali, b. 53, fasc. 231/1946, *Lettera di G. Canevari al giudice Ventura della Corte d'Assise Straordinaria di Milano, 25 settembre 1946*

parte non rilevabile ed occulta perché sotto il nome di fedeli teste di legno e della moglie che all'inizio della nefasta carriera era come lui quasi nullatenente)». Concludeva il cittadino: «Ma la giustizia dovrà ben perseguirlo e colpirlo. Iddio non ha fatto scoccare l'ora del “*redde rationem*” per i nazifascisti perché Dugnani ne sorga impunito e con tutti i suoi milioni al sicuro”!⁴⁴⁵»

Quello che però stupisce maggiormente è il fatto che in altre circostanze la popolazione giudicò le sentenze pronunciate nei confronti dei capi della provincia troppo severe. Fu il caso, ad esempio, di Tuninetti, la cui condanna a ventiquattro anni di reclusione per collaborazionismo fu ritenuta eccessiva dalla popolazione pavese, tanto che gli Alleati raccomandarono che la sentenza venisse vagliata attentamente dalla Cassazione prima di essere confermata⁴⁴⁶.

Anche nel caso di Uccelli la popolazione umbra si meravigliò per la pena di morte comminata dalla CAS di Milano all'ex sindaco e segretario federale di Perugia, persona ritenuta mite e aliena da eccessi di violenza. In un'intervista, un avvocato perugino raccontò:

La condanna a morte di Oscar Uccelli ha un po' sorpreso gli umbri. Mi sono trovato a Perugia e a Foligno quando dal Nord è giunta la prima notizia della condanna. Uccelli non era il peggiore dei fascisti-gerarchi. Consento con i giornali che hanno ricordato la sua mitezza. Ricordo che, in una fase dura della lotta umbra contro un paio di gerarchi violenti o disonesti, Oscar Uccelli ci diede subito la sua approvazione: firmò lui varie lettere, da noi redatte, indirizzate a Mussolini in forma vivacissima, con cui si elencavano e documentavano le malefatte fasciste. Ora io non so per quali ragioni lo abbiano condannato a morte. So soltanto che egli è di ottima famiglia umbra, tradizionalmente dedicata all'agricoltura, proprietaria di un cospicuo patrimonio rustico fra i più noti. Di natura Uccelli è debole, mite, senza iniziative, facilmente suggestionabile. Da noi, in

⁴⁴⁵ AS di Brescia, Fondo Corte di Assise Speciale di Brescia, vol. 7, fasc. 379/45, *Lettera di un cittadino alla Questura di Brescia, luglio 1945*

⁴⁴⁶ IPSREC, Fondo ACC for Italy, bobina 4, 2202 Special Courts of Assise, in copia dai NAW, *Telegramma del delegato provinciale Bayliss alla Corte d'Assise Straordinaria, 4 ottobre 1945*: «Reliable reports of public opinion state that the sentence is considered to be too severe. In the interest of justice it is recommended that the Court of Cassation carefully consideres this case before the sentence to confirmed».

Umbria, non si arriva a capire come possa essere finito così... Ma forse, in Cassazione, sarà possibile ai suoi avvocati migliorare la sua situazione⁴⁴⁷.

Come spiegare una tale benevolenza? È da osservare, innanzitutto, che verosimilmente l'odio della popolazione e, quindi, gli sforzi per ottenere giustizia, si addensavano soprattutto nei confronti degli esecutori materiali delle stragi, come gli appartenenti a brigate nere e alle polizie speciali. Si è visto, ad esempio, come in provincia di Pavia a riscuotere maggiormente clamore fossero stati i processi ai membri della *Sichereits*, responsabili in prima persona dei gravissimi fatti di sangue che macchiarono l'Oltrepò pavese.

Vi è poi da tenere in considerazione anche il fatto che molti capi della provincia – così come tanti altri imputati di collaborazionismo – avessero praticato dopo l'8 settembre e soprattutto negli ultimi mesi della guerra – in vista del crollo dell'Asse – un astuto doppiogiochismo, che sicuramente, oltre a consentire l'applicazione di attenuanti in sede di giudizio, attirò loro non poca simpatia da parte della popolazione⁴⁴⁸. Basti pensare che al processo Dugnani, ad esempio, diversi partigiani testimoniarono in favore dell'ex capo della provincia di Brescia, asserendo, tra le altre cose, «che fu una fortuna per Brescia di avere trovato un prefetto come Dugnani che tanto si prodigò per evitare sciagure più gravi alla nostra provincia»⁴⁴⁹. A difesa di Uccelli, invece, si schierarono anche alcuni ebrei, che ricordarono l'intervento del capo della provincia di Milano contro le deportazioni: il commerciante ebreo Guido Zabban, ad esempio, scriveva che Uccelli nel settembre '43 aveva offerto «spontaneo rifugio» nella sua abitazione a lui e a tutta la sua famiglia, evitando così «una sicura deportazione tedesca»⁴⁵⁰.

⁴⁴⁷ *Come vanno le cose in Umbria?* in «Ricostruzione», 15 giugno 1945. La radicalizzazione di Uccelli – pur in contesti diversi – ricorda molto quella di Fiorentini, che, prima di assumere il comando della famigerata *Sichereits*, pareva un cittadino comune, come tanti. La trasformazione in carnefice – al pari di quella di Uccelli – apparve ai contemporanei assurda, inspiegabile. Cfr. Cronache dell'Oltrepò, Documentario n. 1, p. 54: «Come si spiega» - si chiede il P.M. Giallombardo durante la requisitoria del processo allo stato maggiore della *Sichereits* - «che un uomo come Fiorentini, il quale fino all'otto settembre aveva condotto una vita integerrima, potesse mescolarsi a simili orrori? Domanda che rimane senza risposta».

⁴⁴⁸ Sul doppiogiochismo si veda il paragrafo sui collaborazionisti economici nel prossimo capitolo.

⁴⁴⁹ AS di Brescia, Fondo Corte di Assise Speciale di Brescia, vol. 7, fasc. 379/45, *Deposizione di A. Facchinelli e D. Facchinelli, 31 agosto 1946*

⁴⁵⁰ *Ivi*, b. 4, *Deposizione di G. Zabban, 25 maggio 1945*

Anche l'applicazione del decreto 22 giugno 1946 n. 4 non sembra aver suscitato significativi malumori in seno alla popolazione, come dimostra l'assenza, nelle relazioni sull'amnistia inviate dai prefetti a Togliatti, di nominativi di capi della provincia⁴⁵¹.

⁴⁵¹ Si veda la nota 158

5.4 Dati biografici e processuali

Tabella n. 1

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Occupazione
Mario Bassi	27/10/1901, Firenze	Dal '24 al '29 praticante avvocato, dal '28 al '42 funzionario al Patronato Nazionale per l'assistenza sociale, dal '42 al '44 Direttore della Sezione Provinciale dell'Alimentazione presso la Sepral di Trieste
Giovanni Bocchio	18/2/1895, Alessandria	Ufficiale (combattente nella guerra di Spagna, nell'occupazione dell'Albania e nella 2GM)
Angelo Cesare Bracci	15/11/1898, Pesaro	Ufficiale (combattente nella guerra d'Etiopia e nell'occupazione dell'Albania)
Innocente Dugnani	4/3/1902, Milano	Geometra
Vincenzo Oliveri	18/6/1893, Catania	Prefetto del Regno

Vittorino Ortalli	5/5/1907, Terni	⁴⁵²
Rino Efrem Parenti	13/7/1895, Milano	Commesso di negozio, politico e prefetto del Regno (a Como)
Piero Parini	13/11/1894, Milano	Politico e prefetto del Regno
Carlo Riva	1883, Cagliari	Prefetto del Regno, viceprefetto di Milano dal 25 luglio all'8 settembre '43
Attilio Romano	22/10/1899, Napoli	-
Dante Maria Tuninetti	18/9/1899, Valenza (Al)	Impiegato, addetto a questioni sindacali
Oscar Uccelli	14/4/1894, Tavernelle (Pg)	Politico, prefetto del Regno (a La Spezia, Pescara, Siena, Forlì)

⁴⁵² Il simbolo “-” indica che il dato non è disponibile. Le lacune sono dovute al fatto che di alcuni capi della provincia - nello specifico, di Ortalli, Romano e Tuninetti – non sono più reperibili i fascicoli processuali e, dunque, non è possibile avvalersi di tutti quei documenti (come memoriali, lettere, interrogatori) dai quali desumere i dati biografici. In qualche caso, comunque, alcune informazioni – come l’iscrizione al PNF o gli incarichi ricoperti nel corso del Ventennio – vengono riportate, sinteticamente, nei dispositivi delle sentenze. Per Tuninetti, inoltre, si è potuto fare riferimento anche al saggio di M. Scala, *L'ultimo prefetto fascista di Pavia*, art. cit., che si avvale dei fascicoli processuali, oggi non più reperibili nel fondo della CAS di Pavia.

Rodolfo Vecchini	2/9/1898, Ancona	Ingegnere civile
------------------	------------------	------------------

Tabella num. 2

Cognome	Partecipazione alla 1GM e medaglie
Bassi	No
Bocchio	-
Bracci	Sì, come tenente dei Bersaglieri, medaglia d'argento al valor militare
Dugnani	No
Oliveri	Sì (mutilato)
Ortalli	No
Parenti	Sì, promosso al grado di sergente maggiore, medaglia di bronzo al valor militare e croce di guerra
Parini	Sì, come tenente colonnello di complemento, medaglia d'argento al valor militare

Riva	-
Romano	-
Tuninetti	Sì
Uccelli	Sì, croce al merito e promozione a capitano per merito di guerra
Vecchini	Sì, tre medaglie di bronzo al valor militare

Tabella n. 3

Cognome	Anno di iscrizione al PNF	Onorificenze fasciste	Incarichi nel PNF
Bassi	'21	Squadrista	-
Bocchio	'20 (ai Fasci)	Squadrista, Marcia su Roma, sciarpa littorio	Ufficiale della MVSN

Bracci	'22	Squadrista	-
Dugnani	-		Segretario federale di Brescia fino al '33, podestà di Brescia dal '42 fino al 28/7/'43
Oliveri	-	Squadrista	-
Ortalli	-	-	-
Parenti	'19 (ai Fasci)	Squadrista, Marcia su Roma	Membro del Direttorio della Federazione dei Fasci di combattimento di Milano dal '22 al '28; vicesegretario federale di Milano dal '24 al '28; fondatore e direttore del sindacato fascista dei conducenti delle auto pubbliche di Milano; segretario del Dopolavoro provinciale di Milano dal '31; segretario Federale di Milano dal '33; presidente del Comitato Olimpico Italiano dal '39 al '40
Parini	'22		Capo redazione de «Il Popolo d'Italia», console ad Aleppo nel '28, segretario Generale dei Fasci

			all'Estero, direttore Generale degli Italiani all'Estero, console generale di 1^ classe, ministro plenipotenziario nel '32, consigliere permanente del presidente del Consiglio albanese nel '35, segretario generale della Luogotenenza del Re in Albania, capo degli Affari Civili delle isole greche dello Jonio, podestà di Milano
Riva	-	-	-
Romano	-	-	Segretario federale di Brindisi e di Alessandria
Tuninetti	-	Squadrista	Segretario federale di Torino dal dicembre '24 alla prima metà del '26; commissario Straordinario del PNF per la Cirenaica dal luglio '30 al '37; ispettore dei Fasci a Vienna
Uccelli	'21	Squadrista, Marcia su Roma	Fondatore del Fascio di Perugia e comandante delle squadre d'azione di Perugia nel '21; sindaco e segretario federale di Perugia; vicegovernatore di Roma

Vecchini	'21	Marcia su Roma	Segretario sindacati lavoratori ad Ancona, Trieste, Firenze, Napoli; segretario di organizzazione nazionale dei lavoratori dell'abbigliamento prima e dello spettacolo poi; dal '27 al '28 componente di un triumvirato reggente la federazione dei fasci ad Ancona; consigliere nazionale nelle ultime due legislature; dall'aprile al luglio '43 presidente dell'ente acquedotto siciliano
----------	-----	----------------	--

Tabella num. 4

Capo della provincia	Organo giudicante	Imputazioni e fatti contestati	Sentenza
Bassi	Sezione Speciale della Corte d'Assise di Milano	aver collaborato col tedesco invasore rivestendo la carica di capo della provincia (c.d.p.) e, nella predetta qualità, assunto più gravi	25/1/'47, ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G. e con la concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis C.P., anni sei e mesi otto di reclusione per collaborazionismo. Visto l'art. 9

		<p>responsabilità: 1) a Varese: autorizzando o quanto meno non opponendosi alle esecuzioni di Mazzoleni e Poglistina delle quali era stato preventivamente avvisato, 2) ordinando l'arresto di Porrini 3) ordinando il 24/3/'44 l'arresto del sottotenente Vanaro che erasi rifiutato di giurare alla RSI 4) ordinando la precettazione per l'invio in Germania di Ferretti Achille, Bossi Giuseppe, Paris Beniamino, Magnani Luigi, Sartoro Camillo, Zomini Valentino, Arrigoni, Foglia, Magnani, Vigone, Bertone, Bolognini, Nardi, Saporiti, Boggino Giuseppe, Vernechi, Citterio, Molinari, Viola, Della Valle Pierino e Carlo, Pastrello, Masnari Luigi, Maggiani, Ortini ed Orsella; 5)</p>	<p>lettera c) del D.P. 22 giugno '46 n. 4, condizionalmente condonati anni cinque della pena come sopra inflitta.</p>
--	--	---	---

		<p>avendo, con ordine in data 14/3/'44, disposte indagini su attività antifasciste nel cartificio di Tradate; 6) avendo deciso, il 15/4/'44, l'invio in Germania di Bossi Giuseppe, approvata la proposta per l'invio in Germania di Anzini Angelo, ordinato l'invio in Germania di Giordano Carlo segnalato come pericoloso antifascista, ordinato il 4/7/'44 l'invio in Germania di Bodio Martino, ordinata la precettazione per l'invio in Germania di Piotti Giovanni, Gitti Mario e Soldati Angelo da Gallarate; inoltrato, il 17/5/'44 al tribunale speciale per la difesa dello stato contro Berini Aldo.</p> <p>A Milano: 1) autorizzando il 3/1/'45 l'esecuzione di Perotti Augusto, Varisco Francesco e Beniamini Franco</p>	
--	--	--	--

		<p>trovati in possesso di armi 2) autorizzando il questore Laria ad arrestare l'ing. Goggiola Pittoni che gli era stato segnalato di essersi rifiutato di giurare fedeltà alla RSI come sottotenente 3) sollecitando il 9/9/'44, un rastrellamento di partigiani nei boschi di Motta Visconti 4) essendosi opposto in data 21/1/'45 alla liberazione di Colombo Angelo e Lottes Ernestina, di razza ebraica, ed ordinato di procedere nei confronti di Viganò Luigi che li aveva occultati in Besana Brianza</p>	
	<p>Corte d'Assise d'Appello di Milano</p>		<p>4/12/'59, dichiarato estinto per amnistia, ai sensi dell'art. 1 lettera a) del D.P. 11.7.1959 n. 460⁴⁵³, il reato di collaborazionismo</p>

⁴⁵³ DPR 11 luglio 1959, n. 460, *Concessione di amnistia e indulto* in «Gazzetta Ufficiale», 11 luglio 1959, n. 163: «Art. 1 *Amnistia*. È concessa amnistia: a) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946».

Bocchio	CAS di Mantova	aver collaborato col tedesco rivestendo la carica di c.d.p e disponendo, in tale qualità: a) provvedimenti di polizia a carico di persone antifasciste b) provvedimenti di sequestro e confisca di beni a carico di persone di razza israelita c) invio di 15000 lavoratori in Germania, dei quali furono deportati circa 1200 d) un rastrellamento di partigiani e sbandati nella zona di Villimpenta (ottobre '44) durante il quale furono fermate 15 persone	11/3/'46, ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G. e con la concessione delle attenuanti di cui agli articoli 62 bis C.P., 5 anni di reclusione per collaborazionismo; confisca di 1/3 dei beni
	Cassazione		20/9/'46, estinzione del reato per amnistia e annullamento senza rinvio della sentenza
Bracci	CAS di Mantova	aver collaborato col tedesco rivestendo la carica di c.d.p e prestandogli inoltre, continuamente e volontariamente, aiuto e assistenza nel campo militare,	4/6/'45, ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G., 18 anni di reclusione per collaborazionismo

		politico, economico e amministrativo	
	Cassazione		27/7/'46, annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
Dugnani	Sezione Speciale della Corte d'Assise di Brescia	aver collaborato col tedesco rivestendo la carica di c.d.p.	10/12/'46, estinzione del reato per amnistia
Oliveri	CAS di Mantova	aver collaborato col tedesco rivestendo la carica di c.d.p e disponendo, in tale qualità, provvedimenti di polizia a carico di persone antifasciste	11/3/'46, con la concessione delle attenuanti di cui agli articoli 62 bis C.P., 5 anni di reclusione per collaborazionismo; confisca di 1/3 dei beni
	Cassazione		20/9/'46, estinzione del reato per amnistia e annullamento senza rinvio della sentenza
Ortalli	CAS di Cremona	aver collaborato col tedesco rivestendo la carica di c.d.p	30/5/'45, ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G., 10 anni di reclusione per collaborazionismo

	Sezione Speciale della Corte d'Assise di Cremona	//	30/9/'46: estinzione del reato per amnistia
Parenti	CAS di Sondrio	A) aver a Milano prima e fino al 28 ottobre 1922 organizzato squadre fasciste che compiono atti di violenza e devastazione; B) aver collaborato col tedesco rivestendo la carica di c.d.p.	16/6/'45, ai sensi dell'art. 120 C. P.1889, dieci anni di reclusione per il reato di cui alla lettera A); ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G., 15 anni di reclusione per il reato di cui alla lettera B); confisca dei beni
	Cassazione		8/7/'46, estinzione del reato per amnistia e annullamento senza rinvio della sentenza
Parini	CAS di Milano	A) aver collaborato col tedesco rivestendo la carica ed espletando le funzioni di podestà e di c.d.p. di Milano, facendo propaganda radiofonica e giornalistica allo scopo di raccogliere consensi ed accreditare presso il popolo la repubblica creata	27/10/'45, con la concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis C.P., anni otto e mesi quattro di reclusione per il reato di cui alla lettera A); assoluzione per il reato di cui alla lettera B)

		<p>dal risorto fascismo repubblicano e eccitando all'odio e al disprezzo per l'armistizio dell'8/9/43 concluso dai titolari dei poteri legittimi dello stato, assumendo più gravi responsabilità per non essersi, nella suindicata qualità di c. d.p., efficacemente adoperato per impedire che la mattina del 10/8/44 venisse, quale rappresaglia per lo scoppio di una bomba verificatosi su un autocarro tedesco sostante in una via cittadina, posta in essere la fucilazione, senza processo e perfino senza l'estrema assistenza religiosa, di quindici patrioti incolpevoli, scelti a caso fra i detenuti politici del carcere di San Vittore; disponendo altresì, sempre nella predetta qualità, di c.d.p., per azioni di rastrellamento contro</p>	
--	--	---	--

		<p>elementi della resistenza patriottica in città ed in campagna, prendendo tutte le misure opportune per il potenziamento dei battaglioni della legione "Muti" e, fra l'altro, effettuando il disarmo parziale del corpo agenti di PS composto da elementi ritenuti non completamente votati alla causa fascista repubblicana</p> <p>B) per avere, anteriormente all'8/9/43, quale direttore politico del "Popolo d'Italia" fino al '28, segretario dei Fasci all'estero, direttore generale degli Italiani all'estero, consigliere permanente presso il presidente del consiglio albanese, segretario generale della luogotenenza del re in Albania e commissario civile delle isole greche dal maggio '41 al settembre '43,</p>	
--	--	--	--

		contribuito con atti rilevanti a mantenere in vita il regime fascista	
	Cassazione		25/5/'46, annullamento con rinvio della sentenza alla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Varese per erroneità e mancanza di motivazione, limitatamente al diniego delle attenuanti di cui all'art. 26 C.P.M.G. e all'art. 7 lettera b) del DLL 27 luglio 1944 n. 159
	Sezione Speciale della Corte d'Assise di Varese		26/6/'46, 3 anni di reclusione, interamente condonati
Romano	CAS di Cremona	aver collaborato col tedesco rivestendo la carica di c.d.p, dando tra l'altro il 24/5/'44 i mezzi di trasporto a 187 militi ed a cinque ufficiali per un rastrellamento dell'Isola Serafini che si concluse con la cattura di tre	21/9/1945, ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G., 20 anni di reclusione per collaborazionismo e confisca dei beni

		prigionieri inglesi ed otto sbandati o disertori	
	Cassazione		13/9/'46, estinzione del reato per amnistia e annullamento senza rinvio della sentenza
Riva	CAS di Milano	aver collaborato col tedesco rivestendo la carica di c.d.p	28/5/'45, assoluzione perché il fatto non costituisce reato
Tuninetti	Sezione Speciale della Corte d'Assise di Pavia	A) aver collaborato col tedesco rivestendo la carica di c.d.p. e, in predetta qualità: a) predisposto e ordinato rastrellamenti di partigiani renitenti e disertori a Novara e provincia; b) predisposto e ordinato nel febbraio del '44 un rastrellamento dei partigiani della Divisione "Quarna", nel corso del quale furono uccisi il cap. comandante Beltrami Filippo Maria, il tenente Di Dio Antonio, Paietta Gaspare e 16	29/9/'45, 24 anni di reclusione per il reato di cui alla lettera A); assoluzione per insufficienza di prove per il reato di cui alla lettera B); confisca dei beni

		<p>partigiani;</p> <p>c) ordinato rastrellamenti di partigiani renitenti disertori e prigionieri inglesi a Pavia e provincia, in concorso col comandante della GNR provinciale Cappelli Guido, nonché rappresaglie contro la popolazione civile;</p> <p>d) consentito che la banda <i>Sichereits</i> commettesse omicidi, rapine, estorsioni, furti, torture; e) deciso la fucilazione del tenente dei partigiani Milazzo Placido; f) consegnati al comando germanico perché fossero fucilati per rappresaglia all'uccisione di un militare tedesco i partigiani Gabetta Diego, Barbieri Franco, Ghisolfi Carlo ed un altro di cui non si conoscono le generalità; g) non impedito la fucilazione dell'agricoltore</p>	
--	--	--	--

		<p>Malandra Luigi di Cilavegna, accusato di avere ucciso un brigatista; h) fatto perseguire dai tedeschi e da Fiorentini il Consigliere della Prefettura di Pavia Dr. Pitta Vittorio; non impedito la deportazione in Germania del Consigliere della Prefettura di Pavia Dr. Gragnani Ernesto e di sua moglie Canera Luisa di Salasco entrambi antifascisti; fatto oggetto di persecuzione politica l'industriale Crespi Angelo; arrestato la moglie di quest'ultimo; disposto per la precettazione e l'invio in Germania Chiodi Alessandro, Fontana Giuseppe, Maviero Giacomo; arrestato Moro Guido, Folghera Giovanni, Malcovati Enea, Taramelli Edoardo, Morelli Battista, Codecà Luigi, Virillo</p>	
--	--	---	--

		Riccardo, tutti antifascisti; licenziato dall'impiego De Polli Maria, perché il figlio di quest'ultima era renitente alla leva; i) fatto rilasciare all'ex-maresciallo Rodolfo Graziani e alla moglie di quest'ultimo carte d'identità e tessere postali false; l) fatto apologia di Mussolini e della sedicente RSI; B) aver contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista	
	Cassazione		1/7/'46, estinzione del reato per amnistia e annullamento senza rinvio della sentenza
Uccelli	CAS di Milano	1) aver collaborato col tedesco rivestendo la carica di c.d.p. e assumendo in tale carica più gravi responsabilità con il trasmettere a due Tribunali Straordinari le liste di coloro tra i quali dovevano essere e furono	28/5/'45, pena di morte

		scelti una quindicina di predestinati alla pena di morte in rappresaglia dell'uccisione di Aldo Resega e di altri fascisti a opera di ignoti; 2) aver organizzato nell'altro dopoguerra a Perugia squadre fasciste di azione violenta	
	Cassazione		15/6/'45, annullamento con rinvio della sentenza alla CAS di Brescia per difetto di motivazione in ordine alla richiesta delle circostanze attenuanti generiche
	CAS di Brescia		2/10/'45, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis C.P., trent'anni di reclusione per collaborazionismo; confisca dei beni
	Sezione Speciale della Corte d'Assise di		3/12/'46, rigetto della domanda per ammissione al beneficio di amnistia, dichiarata condonata 1/3 della pena e quindi ridotta la medesima a venti

	Brescia		anni di reclusione
	Cassazione		26/3/'47, estinzione del reato per amnistia e annullamento senza rinvio della sentenza
Vecchini	CAS di Bergamo	A) aver collaborato col tedesco invasore rivestendo la carica di c. d. p., e assumendo in tale carica più gravi responsabilità convocando a Bergamo nel giugno '44 un Tribunale Militare Straordinario che condannò alla fucilazione tre patrioti per rappresaglia all'uccisione di uno squadrista e inviando in Germania al lavoro obbligatorio partigiani e renitenti rastrellati; B) di avere, quale segretario federale di Ancona, segretario di organizzazione nazionale dei lavoratori dell'abbigliamento e dello spettacolo, consigliere nazionale nelle	1/9/1945, ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G., anni tredici e mesi quattro di reclusione per il reato di cui alla lettera A); ad anni quattro di reclusione e L. 1000 per il reato di peculato; ad anni quattro di reclusione e L. 5000 per il reato di ricettazione; confisca dei beni. Assoluzione per tutte le altre imputazioni per non essere reati i fatti addebitatigli

		<p>ultime due legislature, contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista; C) di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, valendosi della situazione creata dal fascismo e per motivi fascisti, distratto a favore del comando della GNR di Bergamo, in danno dello Stato, la somma di L. 10.000.000; D) di avere distratto la somma di L. 25.0000, prelevandola dal fondo confidenziale esistente nelle singole prefetture; E) di avere distratto in danno dell'ente pubblico Cassa Bischi e Conguagli la somma di L. 2.036.410, 60; F) di avere, abusando dei suoi poteri e valendosi della situazione creata dal fascismo, proceduto arbitrariamente alla nomina</p>	
--	--	---	--

		<p>di un commissario straordinario nell'azienda Officine Meccaniche Enrico Battagioni e ciò allo scopo di creare un danno al proprietario della ditta; G) avere emesso un decreto di requisizione di un'autovettura, che adibiva prima per il proprio uso personale e, in seguito, acquistava per la somma di L. 40.000; H) per avere acquistato, al fine di procurarsi un profitto, un autobus di militari tedeschi, che l'avevano prelevato a persona sconosciuta, pur sapendone la provenienza illegittima.</p>	
	Cassazione		6/9/'46, estinzione del reato per amnistia e annullamento senza rinvio della sentenza

Capitolo 6 Il caso Donegani: la scarcerazione del presidente della Montecatini (luglio '45)

6.1 L'imprenditore geniale

Innanzitutto non ho mai collaborato col tedesco invasore in nessuna forma anche la più lieve [...] Quando sopravvennero i tedeschi a Milano cercarono d'imporci acciocché mettessi a loro disposizione tutti gli ingenti apprestamenti industriali che il gruppo possedeva in tutti i luoghi dell'Italia occupata [...]

Io avrei potuto rifiutando di eseguire gli ordini dei tedeschi mettere in liquidazione la società licenziando di conseguenza tutto l'enorme personale operaio ed impiegatistico. Di conseguenza avrei provocato enorme disoccupazione senza raggiungere lo scopo perché i tedeschi o avrebbero gestito direttamente o trasferiti in Germania tutti gli impianti ed operai relativi con gravissimi danni dell'intera nazione perché certamente gli impianti non sarebbero mai stati restituiti. Io mi preoccupavo anche delle sorti dei miei operai, circa 72 mila, nonché degli impiegati nel numero da 8 a 10 mila. In altri termini io sono stato costretto a fare buon viso a cattivo gioco non tanto negli interessi degli operai che assommano al n. 57000 ma anche e principalmente nell'interesse delle maestranze che con il trasferimento sicuro in Germania avrebbero subito gravissimi danni⁴⁵⁴.

Guido Donegani, nell'interrogatorio svolto presso la Questura di Milano tra il 12 e il 13 luglio '45, prova in tal modo a difendersi dall'accusa di collaborazionismo, affermando di non aver mai collaborato con i tedeschi e di aver agito in obbedienza al comando germanico esclusivamente per salvaguardare gli operai e gli stabilimenti industriali italiani.

Il presidente della Montecatini precisa anche che il suo atteggiamento nei confronti dei tedeschi è sempre stato ostile, avendo percepito l'occupazione straniera quale parte integrante di un piano di lungo periodo volto all'annientamento dell'economia italiana. «È da notare» – osserva, infatti, – «che i tedeschi tendevano alla distruzione dell'industria

⁴⁵⁴ ACS, Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970, b. 202, 70742, *Interrogatorio di G. Donegani, 12-13 luglio 1945*

chimica italiana che si era mostrata concorrente molto temibile, ed agivano in questo senso per paralizzare questa industria anche per l'avvenire»⁴⁵⁵.

Donegani rigetta anche l'accusa di aver contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista, asserendo di non aver mai svolto attività politica, dal suo punto di vista poco interessante e comunque incompatibile con la presidenza della Montecatini:

Mi sono iscritto al P.F. nei primi mesi del 1926 in conseguenza dello scioglimento del Partito Liberale. Io non ho mai avuto cariche nel P.F. e così non ho partecipato affatto alla Marcia su Roma, alla organizzazione di squadre fasciste in occasione del primo colpo di Stato del 28 ottobre 1922, né nel secondo del 1925.

Non sono mai stato ufficiale della Milizia, sciarpa Littorio e non ho nemmeno partecipato a qualsiasi assemblea di fasci provinciali o rionali. In concreto non mi sono mai occupato di politica in forma attiva, ma bensì solamente dell'azienda Montecatini, che aumentò sempre d'importanza giorno per giorno, che di per sé sola assorbiva tutta la mia attività⁴⁵⁶.

L'estraneità alla politica, infine, viene rimarcata anche per corroborare la tesi della mancata collaborazione col tedesco:

Dopo l'8 settembre non ho avuto pressioni per iscrivermi al P.F.R., né per la prestazione del giuramento. Ho continuato solamente ad occuparmi dell'Azienda in modo tale da evitare qualsiasi interferenza tedesca, e del governo della pseudo repubblica Sociale. E con Mussolini ho avuto qualche rapporto più che altro unicamente per ciò che rifletteva l'Azienda. Dopo l'8 settembre, non ho più visto Mussolini, né mai sono stato chiamato da lui. Qualche rapporto invece ho dovuto avere con Tarchi ministro dell'economia nazionale per ciò che rifletteva la socializzazione⁴⁵⁷.

Complessivamente, dal verbale emergono due aspetti importanti, già riscontrati in precedenza a proposito dei capi della provincia. Innanzitutto, fa capolinea una interpretazione rovesciata del collaborazionismo, a cui non solo e semplicemente viene

⁴⁵⁵ *Ibidem*

⁴⁵⁶ *Ibidem*

⁴⁵⁷ *Ibidem*

conferito il significato di difesa della Patria, ma a cui viene attribuita anche – secondo una strategia difensiva del tutto analoga a quella seguita da alcuni capi della provincia – una finalità antitedesca.

Secondariamente, dall'interrogatorio emerge l'idea secondo cui, sia nel Ventennio che dopo l'8 settembre, tra Montecatini e Donegani, da una parte, e regime fascista dall'altra, non vi fossero stati rapporti o interferenze di alcun tipo.

Il collaborazionismo di Donegani con il regime è un aspetto non ancora del tutto chiarito in sede storiografica. Le indagini finora condotte dagli studiosi di storia economica e, in particolare, dagli esperti di *business history*, infatti, si sono concentrate perlopiù tutte sull'azienda Montecatini e, in ogni caso, laddove abbiano volto uno sguardo specifico al presidente, esse si sono limitate a commentare – anche comprensibilmente, dato l'indirizzo degli studi – il profilo tecnico, manageriale, piuttosto che quello politico⁴⁵⁸.

Ciononostante, si è avvertita ed evidenziata la difficoltà di studiare la relazione tra industria e potere politico in Italia. «Comprendere la natura dei rapporti fra industria e potere politico in Italia vuol dire dispiegare la logica e i meccanismi della genesi e dell'evoluzione della grande impresa e il ruolo che questa ha avuto nello sviluppo industriale del paese» – ha avvertito Amatori – «L'Italia si inserisce nel processo di industrializzazione in una fase storica e con una dotazione di risorse tali, che lo stretto rapporto fra Stato e grande impresa appare come un dato ineliminabile»⁴⁵⁹.

Né la storiografia si è dimenticata di mettere in risalto la problematica delineazione intorno all'azienda guidata da Donegani, già a partire dagli anni Venti, di due opposti paradigmi. Da un lato, «in sapiente rapporto dialettico con la retorica della battaglia del grano», si andò costruendo e alimentando negli anni del fascismo un vero e proprio

⁴⁵⁸ Alcuni cenni alla Montecatini si possono trovare già in R. Morandi, *Storia della grande industria in Italia*, Torino, Einaudi, 1966, pp. 240-7 e R. Romeo, *Breve storia della grande industria in Italia 1861-1961*, Milano, Il saggiatore, 1988, pp. 114, 120, 143. Tuttavia, fu solo a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta che, grazie alla possibilità di visionare i documenti degli archivi dell'azienda, venne avviata una ricerca di ampio respiro finalizzata alla ricostruzione delle vicende della Montecatini, dalla sua fondazione nel 1888 alla fusione con la Edison nel 1966, e successivamente confluita in: F. Amatori - B. Bezza (a cura di), *Montecatini 1888-1966. Capitoli di storia di una grande impresa*, Bologna, il Mulino, 1990. Tra gli articoli e saggi più recenti, invece, si segnalano: F. Crimeni, *I Donegani. Una famiglia del primo capitalismo italiano* in *Studi Storici*, anno 38, n. 2, 1997, pp. 383-429 e M. Perugini, *Il farsi di una grande impresa. La Montecatini fra le due guerre mondiali*, Milano, Franco Angeli, 2014

⁴⁵⁹ F. Amatori, *Montecatini: un profilo storico*, in *Montecatini 1888-1966*, op.cit., p. 39. Sui rapporti tra grande industria e fascismo si veda anche: R. Sarti, *Fascismo e grande industria: 1919-1940*, Milano, Moizzi, 1977 e S. La Francesca, *La politica economica del fascismo*, Bari, Laterza, 1972

«mito» della Montecatini. Come ha osservato Roberto Petrini, la Montecatini giocò, infatti, un ruolo «centrale, quasi istituzionale» nella “battaglia del grano”, che le consentì di costruirsi, facendo proprio «l'intero apparato ideologico e ruralista del regime», un'immagine potentissima⁴⁶⁰. A tale costruzione mitica contribuì in modo decisivo la presentazione di Donegani quale difensore degli interessi italiani. Nel volume edito dalla società per commemorare i venticinque anni dell'industriale alla guida dell'azienda, si insistette molto su tale aspetto⁴⁶¹.

Dall'altro lato, nel corso degli anni Venti e Trenta l'azienda fu oggetto di aspre critiche da parte di varie frange della cultura, della società e della politica italiana. Liberali, antifascisti e sindacalisti (anche fascisti), infatti, accusarono negli anni la Montecatini di “pescecanismo”, monopolizzazione, sfruttamento dei lavoratori, accreditando un'immagine anti-mitica dell'azienda⁴⁶².

È da notare che nell'elaborazione memoriale della figura e della vita di Donegani sembra riecheggiare la forza di quel mito creatosi a partire dall'impegno della Montecatini nella battaglia del grano e che, però, viene del tutto privato degli aspetti meno lusinghieri e più controversi. A predominare, infatti, è la rappresentazione di Donegani quale genio imprenditoriale, capitano d'industria, *self-made man*, campione dell'italianità. In questa narrazione, non trovano posto la connivenza col fascismo e lo sfruttamento degli operai – già denunciati durante il Ventennio – né viene fatta menzione alcuna della collaborazione col tedesco, di cui l'industriale venne accusato già nel corso della guerra. Ancora oggi la Rete ci restituisce quell'immagine univoca di Donegani e del fascista e

⁴⁶⁰ R. Petrini, *L'azienda giudicata: la Montecatini tra mito, immagine e valore simbolico* in *Montecatini 1888-1966*, op. cit., p. 275. Sulla “battaglia del grano” cfr. F. Amatori, *Montecatini: un profilo storico*, in *Montecatini 1888-1966*, op. cit., p. 39: «Obiettivo comune del regime e della Montecatini» – scrive a tal proposito Amatori – «è il consenso del mondo rurale, ritenuto determinante per la costruzione politica totalitaria e altrettanto decisivo per l'espansione aziendale».

⁴⁶¹ *La società Montecatini ed il suo gruppo industriale nel venticinquesimo anno di amministrazione dell'onor. ing. Guido Donegani*, Milano-Roma, Istituto Bertieri, 1935, p. 32. Si osserva che si doveva «all'azione decisamente condotta dall'on. Donegani il riscatto di industrie di geloso interesse nazionale (come gli esplosivi, l'alluminio) [...] e la prevalenza di iniziative esclusivamente italiane in campi che erano già dominati da emanazioni straniere».

⁴⁶² R. Petrini, *L'azienda giudicata: la Montecatini tra mito, immagine e valore simbolico* in *Montecatini 1888-1966*, op. cit., p. 308: «Il partito anti-Montecatini – assolutamente eterogeneo e scoordinato – ebbe i propri militanti nelle file degli esiliati comunisti della rivista parigina “Stato operaio” che la accusavano di “pescecanismo” e di arricchirsi con le guerre, dello schieramento facevano parte intellettuali liberali come Carlo Rosselli che accusavano il colosso chimico di monopolismo ma anche sindacalisti fascisti che imputavano all'azienda i danni all'ambiente e il mancato rispetto delle leggi in fabbrica».

del collaborazionista dei tedeschi non c'è traccia alcuna. Si consideri, ad esempio, quanto si legge sul sito della testata giornalistica "Scienza in rete": «Guido Donegani [...] fa parte di quella schiera non fittissima ma geniale di ingegneri/imprenditori italiani che hanno puntato sulla ricerca scientifica per realizzare lo sviluppo industriale dell'Italia. In questo senso è stato uno dei protagonisti del "vero miracolo economico italiano" [...]»⁴⁶³.

Del resto, basta guardarsi intorno per accorgersi di quanto la vicenda di Donegani fascista e collaborazionista sia stata completamente rimossa: ad oggi in Italia al presidente della Montecatini sono intitolate moltissime vie, piazze, scuole e persino una fondazione, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, che – si legge nello Statuto – ha l'obiettivo di «promuovere l'incremento degli studi di chimica in Italia, così come voluto dal Fondatore»⁴⁶⁴.

Si tratta, in effetti, di una delle innumerevoli circostanze in cui l'onomastica rivela in maniera eloquente un problema di mancanza dei conti col passato⁴⁶⁵, evidenziando la necessità di elaborare una riflessione storiografica sui luoghi della memoria del fascismo: non solo su quelli epicentro di una memoria fascista attiva (si pensi ai cimiteri, teatri, periodicamente, di commemorazioni nostalgiche) ma anche su quelli come vie, strade, piazze che – seppur in maniera forse meno evidente rispetto ai primi e quasi in sordina – provano tuttavia l'assenza di una memoria condivisa rispetto al fascismo e alla sua storia⁴⁶⁶.

⁴⁶³ <https://www.scienzainrete.it/italia150/guido-donegani>

⁴⁶⁴ Si veda lo statuto della Fondazione Guido Donegani: <http://villafarnesina.it/files/fondazioni/06.Donegani.pdf>

⁴⁶⁵ Sono numerose in Italia le vie e i luoghi dedicati ad esponenti del fascismo: si pensi soltanto, per fare un esempio, alla piscina comunale de L'Aquila che nel 2001, su iniziativa dell'allora giunta di centro-destra, fu intitolata ad Adelchi Serena, ministro dei Lavori Pubblici e segretario del PNF (<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/12/19/piscina-alla-memoria-del-gerarca-aquilano.html>). Particolare scalpore ha destato poi nel 2012 la costruzione di un sacrario in memoria di Graziani (https://www.corriere.it/politica/12_settembre_30/mausoleo-crudelta-non-fa-indignare-italia-gian-antonio-stella_310bba88-0ac9-11e2-a8fc-5291cd90e2f2.shtml)

⁴⁶⁶ I luoghi di memoria hanno ricevuto grande attenzione a partire dal lavoro omonimo di P. Nora, *Les lieux de Mémoire*, Parigi, Gallimard, 1984-1992 e, in generale, dallo sviluppo dei *memorial studies*. In Italia la ricerca di Nora è stata ripresa da M. Isnenghi nei tre volumi pubblicati per Laterza nel 1996-1997: *Strutture ed eventi dell'Italia unita; Personaggi e date dell'Italia unita; Simboli e miti dell'Italia unita*. In anni recenti, i principali luoghi di memoria italiani legati alla guerra, alla deportazione e alla Resistenza sono stati riuniti nella rete Paesaggi della Memoria (www.paesaggidellamemoria.it), associazione che ha pubblicato un volume omonimo curato da P. Pezzino, Pisa, Ets, 2018. Attualmente, l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri ha avviato una ricerca destinata a censire e a studiare i luoghi della memoria del fascismo.

Al pari della vicenda giudiziaria di Basile, dunque, anche l'esame del caso scoppiato intorno a Donegani nel luglio '45, può essere utile, oltre che per studiare le dinamiche della giustizia in transizione, anche per iniziare a decostruire la mitizzazione perdurante nei confronti di un personaggio che fu indiscusso protagonista della storia industriale e politica italiana.

6.2 La figura di Guido Donegani

Guido Donegani nacque a Livorno da famiglia di imprenditori il 26 marzo 1877. Laureatosi in ingegneria industriale al Politecnico di Torino nel 1901, cominciò molto presto a lavorare assieme al padre e allo zio nella Società Anonima delle Miniere di Montecatini, che era stata fondata a Firenze nel 1888 da possidenti e uomini d'affari italiani e stranieri per sfruttare le miniere di rame di Montecatini, un piccolo villaggio della Maremma toscana in Val di Cecina. Nel 1910, alla morte del padre, Donegani subentrò nel consiglio d'amministrazione dell'azienda. Ambizioso e capace, in breve tempo scalò i vertici della società, divenendo dapprima amministratore delegato e, in seguito, nel '18, presidente.

Il suo ingresso nella Montecatini segnò un decisivo mutamento nella *leadership* aziendale, all'insegna di una riorganizzazione del complesso minerario – iniziata con l'assorbimento della Società anonima Miniere Solfuree Trezza-Albani-Romagna – e, soprattutto, di un audace disegno di integrazione verticale nel settore chimico – culminato nel '20 con la fusione tra Montecatini, Unione Concimi e Société des Phosphates Tunisiens.

Grazie anche all'appoggio di alcuni dei più importanti banchieri dell'epoca come Josef Leopold Toeplitz e alla collaborazione di illustri ingegneri e chimici come Giacomo Fauser, nel giro di pochi anni Donegani riuscì a trasformare la Montecatini in uno dei complessi industriali più importanti del Paese, in grado di competere sulla scena internazionale con altri colossi del settore chimico⁴⁶⁷. Basti soltanto pensare che alla

⁴⁶⁷ Józef Leopold Toeplitz (1866-1938) fu un banchiere polacco, amministratore delegato della Banca Commerciale Italiana. Per la Montecatini fu dapprima Consigliere d'amministrazione e in seguito, dal '18 all'anno della morte, vicepresidente. Giacomo Fauser (1892-1971) fu un ingegnere e chimico italiano, tra i più importanti nomi legati al successo della Montecatini. Agli inizi degli Anni Venti ideò il processo che porta il suo nome, basato sulla produzione

vigilia della crisi del '29, l'azienda controllava 44 società, dava lavoro a 18000 operai, produceva l'80% delle piriti italiane, il 55% dell'acido solforico, il 62% dei perfosfati, il 65% del solfato di rame, poco meno dell'80% dell'acido nitrico, i due terzi dei concimi azotati. «La Montecatini si caratterizzava dunque come un poderoso complesso chimico-minerario paragonabile, nella chimica inorganica ed in particolare nel ramo dei composti azotati, ai maggiori gruppi dell'industria europea» – ha osservato Amatori – «Essa disponeva anche di diverse partecipazioni azionarie in società estere che utilizzavano il procedimento Fauser, mentre va senz'altro ricordata la sua presenza nel cartello internazionale dell'azoto»⁴⁶⁸.

Parallelamente all'attività industriale, Donegani si dedicò alla politica. Inizialmente vicino al partito liberale – era stato eletto consigliere provinciale nelle liste del partito nel 1903, all'età di ventisei anni – sin dai primi anni Venti egli mostrò un'evidente simpatia per il fascismo o, quantomeno, come osserva Amatori, non sembrò avere «esitazioni» nei confronti di esso⁴⁶⁹. La sua carriera fascista iniziò nel '24, quando venne incluso nella lista nazionale “bis per la Toscana”, dopo essere stato iscritto nel '21 alla lista del blocco nazionale. La vicinanza a Mussolini fu poi confermata durante la crisi successiva al delitto Matteotti, quando l'industriale scelse di non schierarsi apertamente contro il Governo, ma di lavorare a favore di Mussolini, per il quale votò nella seduta del 15 novembre '24, in piena astensione aventiniana⁴⁷⁰.

Negli anni Trenta, passata la burrasca che seguì il crollo di Wall Street, la Montecatini conobbe una veloce ripresa e completò il proprio assetto industriale entrando nel settore della chimica organica con l'acquisizione dell'Azienda Colori Nazionali e Affini (ACNA), il più importante produttore italiano di coloranti artificiali. Alla fine del decennio, essa esercitava «un peso determinante» nei cartelli dei settori minerario e chimico, come nell'azoto con la quota del 71%, negli anticrittogamici con il 60%, negli esplosivi con il 65%⁴⁷¹. Nel '35 il numero degli operai dell'azienda era salito a quota 40000⁴⁷².

dell'idrogeno dall'acqua per elettrolisi, e in breve esportato in tutto il mondo. Grazie al processo Fauser la Montecatini poté sintetizzare autonomamente l'ammoniaca.

⁴⁶⁸ F. Amatori, *Montecatini: un profilo storico in Montecatini, 1888-1966*, op. cit., p. 45

⁴⁶⁹ *Ivi*, p. 38

⁴⁷⁰ *Ibidem*

⁴⁷¹ *Ivi*, p. 50

⁴⁷² *La società Montecatini ed il suo gruppo industriale nel venticinquesimo anno di amministrazione dell'onor. ing. Guido Donegani*, op. cit., p. 575

Nel frattempo, nel '34 Donegani entrava alla Camera con la qualifica di Consigliere Nazionale e nel '43, poco prima del crollo del fascismo, otteneva la nomina a senatore del Regno d'Italia.

La caduta del regime travolse la carriera e la vita di Donegani. Dopo essere stato allontanato dalla guida della Montecatini, per l'industriale iniziò, infatti, una lunga e complicata vicenda di arresti, interrogatori, processi, scarcerazioni. Arrestato e rilasciato dai tedeschi nel marzo del '44, fu posto in stato di fermo una seconda volta dagli inglesi nel maggio del '45 e, quindi, trasferito alla competenza dell'autorità giudiziaria italiana. Dopo la scarcerazione nel luglio successivo, fu di nuovo colpito da mandato di cattura del Clnai, con l'accusa di aver commesso atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista e di collaborazionismo economico. Nel frattempo, il caso venne segnalato anche all'attenzione dell'Alto commissario, affinché quest'ultimo valutasse se fosse il caso di trasmettere il procedimento all'Alta Corte di Giustizia⁴⁷³.

Il deferimento ad altro organo, tuttavia, non avvenne mai e il 31 luglio '46 Donegani venne definitivamente assolto con formula piena dalla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Milano. La sentenza negava che la Montecatini avesse mai perseguito finalità «di carattere politico» e che le direttive del presidente erano state «precise e categoriche nel senso di produrre il meno possibile, solo quel tanto necessario per mantenere in funzione gli stabilimenti e salvaguardare gli operai e gli impianti»⁴⁷⁴.

Poco meno di un anno dopo, l'industriale morì a Sanremo⁴⁷⁵, non prima di aver ricordato, nella sua *Lettera di commiato ai lavoratori e agli azionisti della Montecatini*, che, se nel 1910 la società era «un piccolo organismo fornito di un capitale di appena due milioni di lire con poche miniere di piombo e di rame in via di esaurimento in Maremma e qualche centinaio di dipendenti», in quel momento essa era «un grande organismo con due miliardi di capitale di lire anteguerra con oltre 50000 tra tecnici e operai, con molte decine di stabilimenti aperti in tutta Italia: la prima fra le società italiane nel campo minerario ed

⁴⁷³ ACS, Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970, b. 202, 70742, *Lettera: "Scarcerazione di G. Donegani", del Procuratore Generale G. Ciaccia alla Commissione Alleata di Controllo, 13 agosto 1945*

⁴⁷⁴ *Donegani assolto e Fuscà amnistiato* in «Corriere della Sera», 31 luglio 1946

⁴⁷⁵ *L'industriale Donegani morto a Sanremo* in «Corriere della Sera», 16 aprile 1947

in quello chimico, tanto per i prodotti chimici agricoli quanto per i prodotti chimici industriali»⁴⁷⁶.

6.3 Una strana scarcerazione

Ricostruire il percorso che portò alla scarcerazione di Donegani significa, innanzitutto, mettere a fuoco le responsabilità di una serie di soggetti che, a vario titolo, si mossero sia dentro che fuori le aule di giustizia. Uno dei principali protagonisti della vicenda fu senza dubbio il magistrato inquirente: Carlo Druetti.

Classe 1883, originario di Bergamo, dopo essersi laureato in Giurisprudenza all'Università di Napoli nel 1906, Druetti ebbe una lunga e impegnativa carriera. Vicepretore onorario a Genova dal '13 al '20 e pretore a Notaresco (in provincia di Teramo) nei quattro anni successivi, nel '24 era stato messo a disposizione del Governo di Rodi, esercitando dapprima le funzioni di P.M., e poi di Procuratore del Re presso il Tribunale di 1^a e 2^a istanza e la Corte d'Appello Consolare di Rodi. Nel '29 era stato quindi richiamato in ruolo e destinato quale giudice ai tribunali, nell'ordine, di Vicenza, Brescia e Milano. Si iscrisse al PNF il 31 luglio del '33⁴⁷⁷.

Dallo stato di servizio risulta anche che, col grado di primo capitano di complemento di fanteria, avesse combattuto valorosamente nel primo conflitto mondiale, tanto da essere autorizzato a fregiarsi del distintivo delle fatiche di guerra e della croce al merito di guerra⁴⁷⁸.

Forte di meriti sia "tecnici" che "politici", non stupisce che nelle note informative annuali stese tra il '33 e il '39 Druetti fosse stato definito dai capi della Corte di Appello di Milano «magistrato intelligente, di pronto intuito, di molta cultura civile e penale, equilibrato, diligente, chiaro e preciso nelle sue relazioni in Camera di Consiglio, chiaro e sobrio nella motivazione delle sentenze», nonché «di condotta morale e politica ottima e in possesso delle qualità necessarie per occupare posti direttivi»⁴⁷⁹.

⁴⁷⁶ A. Damiano, *Guido Donegani*, op. cit., p. 146

⁴⁷⁷ ACS, Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970, b. 202, 70742, *Stato di servizio*

⁴⁷⁸ *Ivi*, *Copia dello stato di servizio, Regio Esercito Italiano*

⁴⁷⁹ *Ivi*, *Note biografiche*

La vera svolta nella carriera era però arrivata per Druetti nel '39, con la promozione in Corte d'Appello, per le «ottime qualità di magistrato», la «mente chiara ed aperta», la «vasta e solida cultura»⁴⁸⁰.

Se a prima vista la vita e la carriera di questo magistrato appaiono sfavillanti e senza macchia – tanto da garantirgli un'onorificenza post-mortem – zone d'ombra sembrano emergere quando si considera la parentesi presso la CAS di Milano, quale capo dell'Ufficio del P.M., nel secondo dopoguerra. Nel fascicolo personale conservato nell'Archivio Centrale dello Stato, si leggono infatti, oltre alle note biografiche, alcune pratiche che danno adito a qualche dubbio circa la condotta di Druetti. È del 7 agosto '45, ad esempio, un'inchiesta per irregolarità a carico di un giudice in quell'epoca addetto all'ufficio del P.M. presso la CAS di Milano, Giuseppe Leopardi. Nel documento si legge che quest'ultimo fosse stato accusato di aver scarcerato arbitrariamente una donna arrestata per collaborazionismo, Vittoria Maraffi (si supponeva per i rapporti «più che amichevoli» tra i due)⁴⁸¹. Gli inquirenti adombravano l'ipotesi che il consenso per la scarcerazione fosse stato dato da Druetti in persona, anche se ciò era impossibile da dimostrare: inspiegabilmente, infatti, non era rimasta traccia né del verbale di interrogatorio a carico dell'imputata, né del provvedimento di scarcerazione. Druetti si difese sostenendo di aver firmato un ordine di scarcerazione per una donna (non sapeva però se fosse la Maraffi) perché convinto sulla fiducia da Leopardi che l'istruttoria nei confronti dell'imputata fosse stata favorevole. Sulla strana questione intervenne il Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano, ammonendo Druetti ad un'opera di maggiore vigilanza. Dopodiché, pare che la questione fosse stata archiviata.

Ancora più inquietante appare l'inchiesta, datata 2 marzo '47, riguardante un episodio di sottrazione e di incendio di alcuni atti, avvenuto nell'ottobre '46, negli uffici giudiziari di Milano. Dall'indagine risultavano rubati, tra le altre cose, incartamenti giudiziari relativi ad alcuni importanti casi di collaborazionismo, come quello della banda Calatroni⁴⁸². Nel

⁴⁸⁰ *Ibidem*

⁴⁸¹ *Ivi*, *Inchiesta per irregolarità a carico del giudice G. Leopardi, addetto al Tribunale di Milano, della Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano alla Commissione Alleata di Controllo, 7 agosto 1945*

⁴⁸² Luigi Calatroni, nato a Cigognola (in provincia di Pavia) nel 1905, fu un famigerato criminale attivo nel nord Italia negli anni Trenta e Quaranta. Dopo l'8 settembre, collaborò con i tedeschi, assumendo la carica di capitano della *Sichereits* a Broni, nell'Oltrepò pavese. Il 30 giugno del '47 fu processato assieme alla moglie Wanda Arbasini presso la Sezione Speciale della Corte d'Assise di Pavia con le accuse di collaborazionismo militare, quadruplice omicidio ed evasione dal carcere, ma venne assolto per insufficienza di prove (AS di Pavia, Fondo CAS Pavia, Vol. 2,

documento si legge: «Tutto il meccanismo di azione fa pensare che il piano fu minuziosamente studiato da gente ben decisa e organizzata» e «non [era] da escludere la partecipazione diretta o indiretta di persona pratica dell'ambiente giudiziario, e forse non estranea agli stessi uffici»⁴⁸³. Non è chiaro perché quest'ultima inchiesta fosse stata inserita nel fascicolo relativo a Druetti (allora consigliere della Corte di Appello di Milano) in quanto non ci sono dei richiami specifici alla sua persona (se non un accenno al fatto che il figlio svolgesse presso la stessa corte il lavoro di avvocato). Tuttavia, la presenza di queste carte getta un'ombra sulla figura del magistrato e, in generale, sui possibili (e assai probabili) inquinamenti dell'ambiente giudiziario milanese.

Molto più corposa appare la pratica relativa al caso Donegani. L'8 agosto '45, a distanza di poche settimane dalla scarcerazione del presidente della Montecatini e dalle accuse rivolte da Becca e da altri esponenti del Clnai all'autorità giudiziaria, Druetti stendeva una relazione apologetica sulla procedura che aveva portato al rilascio di Donegani. Nel documento, il magistrato asseriva di aver svolto la pratica «regolarmente» e che la scarcerazione materiale del prigioniero risultava essere avvenuta «con firma del questore».⁴⁸⁴ In effetti, la decisione di Druetti era stata presa in ottemperanza alla legge, la quale stabiliva che, in assenza di accuse specifiche nei confronti di un imputato, l'autorità giudiziaria dovesse procedere alla scarcerazione di quest'ultimo, se non detenuto per altra causa. Ora, verso Donegani non esistevano accuse, in quanto il fascicolo contenente informazioni sul presidente della Montecatini era misteriosamente scomparso dagli uffici della Questura; vi erano, semmai, delle relazioni apologetiche, stese dalle forze di Pubblica Sicurezza. Druetti aveva ragione anche a proposito della firma del questore: era vero, infatti, che la Questura, se avesse voluto, avrebbe potuto sospendere l'esecuzione della scarcerazione, adottando delle misure politiche opportune, in primo luogo l'avviso al prefetto. Druetti non mancava nemmeno di precisare che, benché egli non fosse solito trattare in modo diverso la procedura di una

Sentenza 170/47, 30 giugno 1947). Calatroni e la sua banda furono oggetto di grande attenzione mediatica, come testimoniano i numerosi articoli pubblicati sul suo conto sui quotidiani locali e nazionali (ad esempio: *Le prodezze di una banda* in «Corriere della Sera», 5 giugno 1945)

⁴⁸³ ACS, Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970, b. 202, 70742, *Relazione: Sottrazione e incendio di atti negli uffici giudiziari di Milano dell'ispettore superiore M. Giurazza al Ministro di Grazia e di Giustizia, 2 marzo 1947*

⁴⁸⁴ *Ivi*, *Relazione sulla procedura Donegani, 8 agosto 1945*

personalità e quella di uno sconosciuto, tuttavia si era preoccupato di «dare risalto alla sua decisione definitiva inviando notizia particolareggiata [della scarcerazione] personalmente al questore: contrariamente a qualsiasi prassi giudiziaria»⁴⁸⁵. Insomma, non solo Druetti si dichiarava innocente, ma addirittura rivendicava a sé il merito di aver fatto più di quanto richiestogli dal suo incarico!

Dal punto di vista strettamente giuridico, la difesa di Druetti era inoppugnabile. La sua condotta, però sembra del tutto ispirata alla volontà di liberare Donegani (forse in complicità con la Questura), salvo poi – essendo scoppiata una polemica che rischiava di ritorcersi contro – addebitare astutamente a quest’ultima ogni responsabilità in proposito. Più difficile è capire le motivazioni sottese a questo gesto e, cioè, comprendere perché un magistrato – chiamato ad un compito così alto e grave come quello di fare giustizia dei crimini commessi contro il popolo italiano – non avesse fatto assolutamente nulla per impedire il ritorno in libertà di uno dei principali accusati di collaborazionismo col tedesco. Dove ricercare le ragioni del suo comportamento?

Sulla scia di quanto osservato dagli studi recenti sui magistrati, è legittimo pensare che il nazionalismo e il classismo della magistratura abbiano pesato sulle scelte singole dei magistrati, soprattutto nei casi in cui ci si trovò a giudicare – ed è il caso Donegani – fatti attinenti alla guerra di classe e, quindi, a dover soddisfare una richiesta di giustizia sociale, alla quale erano sottese istanze di profondo rinnovamento sul piano socioeconomico⁴⁸⁶.

Non potremo mai sapere se (ed eventualmente fino a che punto) Druetti avesse manovrato per far sparire il fascicolo delle denunce relativo a Donegani, ma certo, considerata la sua condotta, possiamo affermare che non si fece molti scrupoli ad ordinare la procedura per la scarcerazione dell’industriale fascista più famoso d’Italia. Comunque sia, il magistrato sarebbe stato scagionato da ogni accusa, come si legge in un telegramma dell’8 novembre del ’45 indirizzato dall’Ufficio Superiore della Magistratura alla Presidenza del Consiglio dei ministri: «Dagli atti pervenuti a questo Ministero, relativi alla scarcerazione del noto industriale Guido Donegani, non è emerso

⁴⁸⁵ *Ibidem*

⁴⁸⁶ Si veda quanto osservato da G. Focardi (nota 76)

alcun elemento che possa fondatamente dar luogo a rilievi circa l'operato dell'autorità giudiziaria»⁴⁸⁷.

Lo scandalo suscitato dall'accaduto non sembrò compromettere affatto la carriera di Druetti, che, anzi, avrebbe ottenuto incarichi assai prestigiosi nell'Italia repubblicana: già nell'agosto '46, infatti, sarebbe stato nominato Consigliere della Corte di Appello di Milano e nel novembre '51, a riprova dell'alta considerazione in cui era tenuto, sarebbe stato addirittura chiamato a presiedere l'importante processo a carico dell'ex ministro della Giustizia fascista Alfredo Rocco⁴⁸⁸.

Esaminata la responsabilità dell'autorità giudiziaria, è da valutare il coinvolgimento della Questura e dell'Arma dei Carabinieri. Dopo la scarcerazione del presidente della Montecatini, il prefetto Lombardi fece promuovere un'inchiesta interna alla Questura per capire chi fosse stato l'esecutore materiale della sparizione dei fascicoli contenenti le denunce verso Donegani. L'indagine portò dritta al nome del commissario della polizia politica, Alfredo Cuccaro. Il personaggio non era nuovo sulla scena milanese: negli anni della RSI, infatti, Cuccaro aveva diretto niente meno che l'Ufficio politico della Questura repubblicana, collaborando con i tedeschi. Nel marzo del '46, sarebbe stato sottoposto a processo dinanzi alla CAS di Milano per avere contribuito, nel suo incarico, alla formazione di elenchi di nominativi di persone da arrestare per antifascismo o eccitamento agli scioperi, provocando tra l'altro l'arresto e la deportazione in Germania di diverse persone, e per avere contribuito, il 14 settembre del '44 in Piazza S. Ambrogio, all'arresto di numerosi elementi della lotta clandestina. Cuccaro sarebbe stato condannato a otto anni e quattro mesi di reclusione, sebbene già a luglio la Corte di Cassazione si sarebbe pronunciata per l'annullamento senza rinvio della sentenza, «per non avere commesso il fatto»⁴⁸⁹.

Ma perché a Cuccaro, noto fascista, fu permesso di continuare a ricoprire l'incarico di commissario della Polizia politica? Qualcuno sui giornali ipotizzò che egli avesse sfruttato il fatto di essere stato rinchiuso in un campo di concentramento per rivendicare il proprio contributo nella lotta contro i tedeschi. La vera causa del suo arresto era stato,

⁴⁸⁷ ACS, Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970, b. 202, 70742, *Relazione dell'Ufficio Superiore del personale e degli affari generali*, 8 novembre 1945

⁴⁸⁸ *Ivi*, *Decreto del Primo Presidente della Corte d'Appello di Milano*, 10 novembre 1951

⁴⁸⁹ AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Sentenze, vol. 6, sentenza 117/46, 11 marzo 1946

però, il contenzioso con il capobanda Mario Finizio, in precedenza arrestato dalla Questura su ordine di Mussolini a causa dei metodi di tortura praticati, eccessivamente brutali⁴⁹⁰. Un'altra giustificazione per la sua nomina potrebbe ravvisarsi nella cronica e desolante mancanza di uomini in organico, che rese spesso inevitabile servirsi anche di figure di non proprio provata fede antifascista o, quantomeno, di discutibile affidabilità. Al di là delle ragioni di Cuccaro – che, più semplicemente, poteva anche essere stato corrotto – ciò che è più importante osservare è il fatto che il commissario della polizia politica non fosse stato il solo all'interno della Questura a spendersi per salvare Donegani. Anzi, è altamente probabile che Cuccaro fosse stato usato come capro espiatorio per celare aiuti provenienti dalle alte sfere.

Quando l'autorità giudiziaria sollecitò le forze di Pubblica Sicurezza a fornire denunce a carico di Donegani, sia il comandante dell'Arma dei Carabinieri, Ettore Giovannini, che il questore, Emilio Elia, non solo inviarono delle risposte negative in merito alle responsabilità dell'industriale, ma presentarono alcune note molto significative sul suo conto.

Ecco il rapporto steso il 7 luglio dal comando dei Carabinieri:

L'ing. Guido Donegani [...] non risulta abbia commesso reati comuni per motivi fascisti, né delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato.

Egli, dopo l'8 settembre, non ha potuto, come tutti i dirigenti delle grandi industrie, sottrarsi ai contatti col tedesco invasore, ma si è limitato a dare quelle prestazioni indispensabili per limitare un diretto intervento degli occupatori nelle cose della società e per conservare intatta l'attrezzatura industriale e per salvare le maestranze dalla deportazione [...]

Si ritiene necessario aggiungere che l'ing. Donegani, uomo naturalmente portato alla rigidezza e maggiormente costretto ad imporsi e ad imporre una rigida disciplina per condurre un così vasto organismo industriale, gode scarse simpatie fra gl'impiegati e le maestranze della Società. Comunque si può affermare che la rigida concezione

⁴⁹⁰ Mario Finizio, napoletano, ex venditore di pellicce, fu a capo di un raggruppamento poliziesco-spionistico che operò a Milano, a partire dall'estate del '44, alle direttive del colonnello Walter Rauff e del ministro dell'Interno Buffarini Guidi. Il 28 giugno del '45 la CAS di Milano processò i membri della banda Finizio, comminando 7 condanne e decretando 21 scarcerazioni per amnistia. Finizio fu condannato a 26 anni di reclusione, ma il 27 settembre del '46 fu amnistiato dal tribunale di Roma. Si veda: M Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 95-6

dell'ing. Donegani, in materia di economia industriale e di governo della Società, non ha alcuna relazione con teorie o preconcetti di carattere politico dai quali la mente eminentemente speculativa del grande industriale ha sempre certamente rifuggito⁴⁹¹.

Tenore sostanzialmente analogo quello della relazione inviata dalla Questura qualche giorno dopo, l'11 luglio:

Non consta che il Donegani abbia commessi reati comuni per motivi fascisti. Con nessun mezzo ha commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, né ha mai collaborato col tedesco invasore ed è merito del Donegani il quale assorbì nella Montecatini l'industria coloristica dell'ACNA, sottraendola così all'industria tedesca [...] Altro campo nel quale il Donegani si oppose all'espansione di interessi tedeschi fu quello farmaceutico [...]

Il Donegani con ciò ha sempre combattuto per la libertà economica italiana. Non è mai stato organizzatore di squadre fasciste di alcun genere perché lo stesso non ha mai sentito la politica di nessun partito, ma ha sempre lavorato instancabilmente negli interessi della Soc. Montecatini, che lui dirigeva, ed il suo carattere forte e pieno di volontà, era per coloro che volevano fare dell'Italia un loro feudo, una continua minaccia⁴⁹².

È del tutto evidente che comandante dei Carabinieri e questore assunsero entrambi la esplicita difesa di Donegani, insistendo su due aspetti: l'opera svolta per la Patria e l'estraneità alla politica. Si badi bene che l'elaborazione di tale linea difensiva fu precedente a qualsiasi processo e sentenza, nonché all'interrogatorio del prigioniero, che si tenne infatti solo qualche giorno dopo.

Ma come giustificare l'intento di Giovannini e di Elia di presentare Donegani come paladino della libertà economica italiana, lavoratore infaticabile al servizio della Montecatini, imprenditore lontano dalle logiche perverse del mondo politico?

⁴⁹¹ ACS, Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970, b. 202, 70742, *Rapporto del Maggiore Comandante dei Carabinieri E. Giovannini al capo dell'ufficio del P.M. della CAS di Milano C. Druetti, 7 luglio 1945*

⁴⁹² *Ivi, Rapporto del questore E. Elia al capo dell'ufficio del P.M. della CAS di Milano C. Druetti, 11 luglio 1945*

Sia Giovannini che Elia erano antifascisti e avevano combattuto attivamente e con valore nei ranghi della Resistenza: Giovannini (nome di battaglia Gerolamo), a capo di una formazione clandestina attiva nel Nord Italia a partire dall'aprile del '44⁴⁹³; Elia (nome di battaglia Nemo) a capo di una missione infiltrata dal SIM per conto dell'intelligence britannica e anch'essa operativa nel nord Italia dal marzo del '44⁴⁹⁴. In questo caso, dunque, sembra più difficile spiegare le loro scelte. Forse, come per la magistratura, per comprendere l'atteggiamento nei confronti di Donegani, occorre fare riferimento a un preciso *background* mentale e culturale.

Né su Giovannini né su Elia abbiamo molte informazioni. Sappiamo che il primo era stato Maggiore Comandante del XIV Battaglione dei Carabinieri reali, mandato a presidiare i territori sloveni occupati dopo l'aprile del '41⁴⁹⁵, e che il secondo era uomo della Marina, promosso nel '38 per meriti eccezionali a capitano di corvetta⁴⁹⁶. Dunque, entrambi erano militari.

Amedeo Osti Guerrazzi, in uno studio dedicato all'esercito italiano tra fascismo e democrazia, ha provato a spiegare la mentalità di alcuni militari italiani che, dopo l'8 settembre, furono scelti per prestare servizio in Italia a fianco degli Alleati. Analizzando le conversazioni dei prigionieri italiani intercettate dall'*Intelligence service* britannico nella villa di Whilton Park, Guerrazzi ha evidenziato nelle ricostruzioni offerte dai militari alcune tendenze di stampo conservatore e soprattutto un profondo e spiccato anticomunismo: ad esempio, furono in molti ad esprimersi a favore dell'instaurazione in Italia, dopo la guerra, di un governo forte che potesse stabilire il controllo sulle masse, al riparo dal pericolo rosso. Secondo Guerrazzi, opinioni di questo tipo mostrano come quella dei militari fosse una cultura impregnata di un'idea fortissima di "continuità dello Stato", che non contemplava né «alcuna profonda rottura col passato», né «un ripensamento del proprio ruolo come classe dirigente»⁴⁹⁷.

⁴⁹³ <http://www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/r/resistenza-e-guerra-di-liberazione>

⁴⁹⁴ Sulla missione si veda: F. Gnechi Rusconi, *Missione "Nemo". Un'operazione segreta della Resistenza militare italiana 1944-1945*, Milano, Mursia, 2010

⁴⁹⁵ A. Galli, *Carabinieri per la libertà. L'Arma nella Resistenza: una storia mai raccontata*, Milano, Mondadori, 2016

⁴⁹⁶ http://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/editoria/2016/uomini-mm/Pagine/files/basic-html/page211.html

⁴⁹⁷ Amedeo Osti Guerrazzi, *Noi non sappiamo odiare. L'esercito italiano tra fascismo e democrazia*, Torino, UTET, 2010, p. 269

È del tutto verosimile che Giovannini ed Elia condividessero l'impostazione mentale della maggioranza dei militari e, cioè, che vedessero in Donegani l'uomo che aveva contribuito – finanziando il fascismo – a garantire la stabilità del Paese, al riparo dai disordini e dalle violenze del primo dopoguerra, e che avrebbe potuto, al termine della Seconda guerra mondiale, aiutare l'Italia a riprendersi economicamente dal disastro in cui era sprofondata, allontanando ancora una volta lo spettro del bolscevismo.

Quale fu, invece, il ruolo degli Alleati nella vicenda? Il 22 giugno il *Counter Intelligence Corps* (CIC), l'agenzia di spionaggio dell'Esercito statunitense, su richiesta del questore di Milano, aveva consegnato Donegani nelle mani delle autorità italiane, dando l'ordine del trasferimento del prigioniero dal terzo raggio del carcere di S. Vittore all'area di competenza italiana⁴⁹⁸.

Dopo la scarcerazione dell'industriale, la *Public Safety Division* inviò al commissario Regionale un rapporto in cui si dava comunicazione dell'indagine avviata su indicazione del prefetto in seno alla Questura. Nel documento si specificava che la questione era «esclusivamente italiana» e che «l'autorità militare alleata non era stata coinvolta». Successivamente, però, l'ufficiale di Pubblica Sicurezza, faceva presente la necessità di nominare al più presto un nuovo questore, che fosse un «uomo in carriera, efficiente ed energico»⁴⁹⁹.

Contemporaneamente, in un'altra relazione intitolata “The Donegani scandal”, si ricostruivano con minuzia le reazioni di protesta dei lavoratori della Montecatini⁵⁰⁰.

Dai documenti della Commissione Alleata di Controllo nulla sembra emergere riguardo ad una possibile interferenza sulla vicenda, se non la richiesta di sostituzione di Elia.

La storiografia sull'epurazione ha evidenziato che sebbene gli Alleati, formalmente, non fossero mai venuti meno all'impegno di defascistizzare il Paese, tuttavia, nella pratica agirono per salvare personalità che avrebbero potuto essere utili alla stabilizzazione o, come in questo caso, alla ricostruzione economica dell'Italia⁵⁰¹. Che il presidente della Montecatini fosse tra questi, è chiaro. Inoltre, bisogna ricordare che Donegani aveva

⁴⁹⁸ ACS, Allied Control Commission- Allied Military Government, Italy, Region n. 11-Lombardia-Legal, Milano Province, Donegani, giugno/luglio 1945, n. 785029, *Telegramma di J. Marino (Counter Intelligence Corps) al questore di Milano, 22 giugno 1945*

⁴⁹⁹ *Ivi*, *Telegramma dall'Ufficiale di Pubblica Sicurezza al commissario regionale di Milano, 18 luglio 1945*

⁵⁰⁰ *Ivi*, *Relazione sullo scandalo Donegani*, s.d.

⁵⁰¹ D. Roy Palmer, *Processo ai fascisti*, op. cit., p. 202

coltivato, nel corso del Ventennio, importanti legami soprattutto con gli Americani, aprendo le porte della sua società al mercato finanziario statunitense e raccogliendo capitali: garantire la salvezza di Donegani significava quindi preservare anche gli interessi dei creditori statunitensi.

Del resto, che Donegani avesse rapporti con gli Americani – suscitando l’ostilità delle autorità della RSI – risulta confermato anche da una lettera conservata presso l’archivio federale di Berna, in cui il delegato commerciale della Svizzera in Italia, Max Troendle, scriveva ad alcuni importanti industriali elvetici del tentato assalto al presidente della Montecatini da parte di un gruppo di fascisti repubblicani:

[...] in occasione della mia ultima visita a Milano, ho appreso da fonti assolutamente affidabili che il signor Donegani avrebbe dovuto essere oggetto di un’azione della milizia fascista.

Un certo numero di miliziani armati – probabilmente della legione Muti a Milano – hanno assaltato gli uffici della Montecatini [...] per espellere il signor Donegani.

Fortunatamente, questi non era nel suo ufficio, quindi gli intrusi si sono dovuti accontentare di lasciare una nota con l’osservazione: “Sappiamo che stai aspettando gli americani, ma non ti troveranno vivo!”⁵⁰²

Se, dunque, non furono gli Alleati a scarcerare materialmente Donegani e non abbiamo a disposizione documenti che provino in maniera inequivocabile una responsabilità nella scarcerazione, si può però affermare che certamente essi non poterono restare indifferenti alla vicenda giudiziaria di un personaggio così noto e rilevante per l’economia italiana come il presidente della Montecatini.

Né a rimanere indifferente fu la Svizzera, paese in cui, come tanti altri fascisti e criminali di guerra, Donegani trovò rifugio. Scorrendo la documentazione relativa alla Montecatini conservata presso l’Archivio Federale di Berna, si nota che nel corso della guerra vi fosse stata un’attenzione costante da parte di alcuni esponenti del capitalismo elvetico per le sorti dell’importante azienda chimica italiana, a testimonianza della presenza di interessi

⁵⁰² Schweizerisches Bundesarchiv, Archiv des Schweizerischen Bundesstaates ab 1848, Schweizerische Vertretung, Salò (1944-1945), Angelegenheit des konsulats, Schäden von der Montecatini - Gesellschaft, 1944- 1945, *Lettera di M. Troendle ad A. Bloch, 1° agosto 1944*

economici significativi oltralpe. Si legge, ad esempio, in una lettera confidenziale inviata da Troendle al direttore della Compagnia per l'industria chimica Armando Bloch:

Ho l'onore di informarti che ho ricevuto un rapporto dalla nostra legazione a Roma in questi giorni [...] il danno subito dalla Società Montecatini nell'Italia meridionale ammonta a soli 20-30 milioni di lire. Delle due fabbriche della Montecatini situate a Roma, si dice che una sia intatta e pronta a funzionare di nuovo, mentre l'altra dovrebbe essere distrutta circa per il 25%.

Secondo un anonimo direttore generale della Montecatini, questa azienda è stata in grado di riprendere in pieno o almeno per il 50% il suo lavoro nella maggior parte delle fabbriche dell'Italia occupata [...]

Suppongo che tu sia interessato a questi messaggi sommari e che ti rassicurino [...] ⁵⁰³

Analizzando il complesso scenario dietro la scarcerazione di Donegani non si può non fare una riflessione, infine, sulla debolezza del fronte antifascista.

Nel discorso al 1° Congresso del Cln della provincia di Milano, il 5 agosto del '45, il presidente del Cln lombardo Emilio Sereni constatò il fallimento nella punizione del presidente della Montecatini e degli altri grandi industriali, finanziari e agrari:

[...] noi abbiamo ancora di fronte a noi vive, troppo vive ed operanti, queste stesse vecchie caste reazionarie che hanno alimentato, finanziato ed armato il fascismo [...]

Noi pensiamo che il regime democratico in Italia non è ancora consolidato, che noi non abbiamo ancora consolidata la democrazia italiana, non la abbiamo ancora garantita contro le provocazioni di guerra e di guerra civile. Quando, noi vediamo ancora passeggiare impunemente in libertà, con troppe complicità, degli uomini come Donegani, noi dobbiamo dire che ancora la democrazia italiana non è consolidata, noi non l'abbiamo garantita contro i ritorni offensivi e provocatori della reazione ⁵⁰⁴.

Dall'analisi del caso Donegani emergono lacune conoscitive in seno allo schieramento ciellenista rispetto alle procedure giuridiche. Come si vedrà più avanti, nella polemica sorta sui giornali dopo la scarcerazione dell'industriale, ad esempio, al Clnai venne

⁵⁰³ *Ivi*, Angelegenheit des konsulats, Schäden von der Montecatini - Gesellschaft, 1944- 1945, *Lettera di M. Troendle ad A. Bloch, 16 ottobre 1944*

⁵⁰⁴ P. Lombardi, *L'illusione al potere*, op. cit., pp. 267-8

rimproverato il fatto di non aver formulato specifici atti di accusa nei confronti di Donegani.

Ancora una volta si può vedere come l'inesperienza nell'ambito giuridico avesse rappresentato un problema serio per la giustizia in transizione. Si capisce, perciò, la polemica di Becca, che, da avvocato, aveva intuito i termini del problema, constatando, nella già più volte citata relazione sul funzionamento della giustizia in Lombardia, che il caso Donegani rivelava la deficienza di sensibilità politico-giuridica nonché l'influenzabilità dell'organo inquirente⁵⁰⁵.

Inoltre, anche in questo caso, la situazione caotica che imperversava nel settore della giustizia – si pensi soltanto al numero impressionante di processi pendenti sulla CAS di Milano – influì sicuramente in negativo sulla possibilità di un esteso e capillare controllo da parte delle forze antifasciste, nonché sul grado di coordinamento di queste ultime.

Forse, però, il fallimento del Clnai nell'assicurare Donegani alla giustizia risiedette soprattutto, più che nella poca conoscenza del diritto e nella scarsa comunicazione tra i vari organi, nelle divergenze profonde, di tipo politico, insite nello schieramento ciellenista. È abbastanza ovvio che da parte liberale democristiana, ad esempio, non vi fosse l'inclinazione ad accogliere con favore le istanze progressiste sottese alle proteste

⁵⁰⁵ INSMLI, Clnl, b. 60, fasc. 220, cartellina n. 35, "Relazioni", *Relazione sul funzionamento della giustizia in Lombardia*, s. d.: «Questo cattivo generale funzionamento della macchina giudiziaria non può non portare – ogni tanto – ad incidenti gravi, con carattere talvolta scandaloso. Sul caso Basile mi sono già espresso ampiamente; esso ha tradito una grave deficienza di funzionamento dell'organo giudicante [...] Il caso Donegani rivela a sua volta il cattivo funzionamento dell'organo inquirente (l'ufficio del P.M.) la sua deficienza di sensibilità politica – oltreché giuridica – e, forse anche, la sua influenzabilità. Non occorre qui fare molte indagini per rintracciare le responsabilità di questa scarcerazione. Essa ricade certamente sul Capo dell'ufficio del P.M., il consigliere Druetti: e mi duole dirlo date le benemeritenze che si era acquistato questo Magistrato nell'impianto e nella direzione di questo ufficio sin dal periodo clandestino. Sta bene che la denuncia contro il Donegani non fosse circostanziata, ma in che modo essa è stata istruita? Con l'invio di un modulo di richiesta d'informazione alla Questura (buona tutt'al più, per sincerarsi sullo stato di servizio di un borsaiuolo o di una domestica infedele) e con il prestar fede ad una risposta apologetica della stessa Questura: tutto qui! Bastava che l'inquirente riflettesse sul fatto che il Donegani era stato arrestato per ordine del Cln dell'Alta Italia per giudicare indispensabile richiedere informazioni allo stesso Organo. Bastava che l'inquirente rivolgesse una richiesta verbale a me (come ad impegno assunto genericamente per tutti i casi di grossi personaggi) ed io avrei fornito quanto bastava per tenere il Donegani sotto chiave. Quanto, poi, a pretese questioni giuridiche o di competenza, esse non esistevano, perché già risolte in occasione di un precedente caso [...] Andrà esaminata anche la posizione del Procuratore Generale Ciaccia, ove abbia aderito alla scarcerazione del Donegani senza richiedere altre indagini [...]»

degli operai della Montecatini: già Roy Palmer osservò che, non a caso, il quotidiano della Democrazia Cristiana era rimasto silente sulla vicenda della scarcerazione⁵⁰⁶.

Il caso Donegani, quindi, evidenzia come progettualità politiche di segno diverso abbiano accompagnato l'esercizio della "giustizia in transizione", giocando un ruolo determinante, minando la coesione e non permettendo l'elaborazione di una linea forte e coerente nella gestione della punizione del fascismo: ciascun partito, cioè, guardò in modo diverso ai processi, in base a logiche e calcoli politici spesso incompatibili tra loro e non coincidenti con l'esigenza di giustizia rivendicata dalla popolazione.

Se a ciò si aggiunge il fatto che lo schieramento ciellenista fu chiamato ad occuparsi della giustizia in un contesto in cui i Cln erano stati progressivamente esautorati dei loro poteri e ridotti ad organi puramente consultivi, si capisce perché il Clnai – già alle prese con la sua notevole frammentazione interna – poté poco o nulla contro i paladini della continuità e della conservazione.

6.4 Proteste

Prima della clamorosa scarcerazione, l'arresto del presidente della Montecatini aveva riscosso ben scarso eco sulla stampa italiana: il solo ad occuparsene era stato, infatti, un cronista de «l'Unità», che l'11 luglio del '45, a chiosa di un articolo sulla condanna a morte dell'ex ministro dell'Interno della RSI Buffarini Guidi, aveva osservato, laconico: «Donegani sta dormendo tranquillo a S. Vittore: cella numero 6, pianterreno del terzo raggio»⁵⁰⁷.

A quanto pare, anzi, fu proprio grazie a questa nota che si scoprì che fine avesse fatto il presidente della Montecatini, che dopo la Liberazione sembrava misteriosamente scomparso nel nulla⁵⁰⁸.

Nei giorni immediatamente successivi all'ordine di liberazione, l'attenzione mediatica verso l'industriale crebbe a dismisura. Sulle prime pagine di tutti i principali quotidiani

⁵⁰⁶ D. Roy Palmer, *Processo ai fascisti*, op. cit., p. 219

⁵⁰⁷ *L'esecuzione di Buffarini Guidi. Il massacratore di patrioti non osa affrontare la morte* in «l'Unità», 11 luglio 1945

⁵⁰⁸ *Lo scandalo Donegani. Il prefetto ci dichiara di aver appreso la notizia da "l'Unità" - Che succede in Questura? - Il "dossier" sul magnate scomparso - Agitazioni alla "Montecatini"* in «l'Unità», 17 luglio 1945

del dopoguerra, infatti, si leggeva dello “scandalo Donegani” e delle proteste che la scarcerazione aveva fomentato, soprattutto negli ambienti operai.

I tentativi giornalistici di ricostruzione delle responsabilità furono innumerevoli. Uno dei commenti più taglienti fu quello de «l'Unità» che, a proposito del rapporto apologetico steso dalla Questura, osservò con sarcasmo pungente:

Lo scandalo Donegani si gonfia, si gonfia come un pallone. Tante parole, ma che si fa, in concreto? Il questore ha trovato il tempo di dettarci, finalmente, un rapporto completo sugli avvenimenti. [...] Il questore si è diffuso su molti particolari, inutili particolari, che non riteniamo di raccogliere per non annoiare il lettore. Ci siamo sentiti dire a proposito della mancata telefonata al prefetto:

«Riconosco di aver mancato ad un dovere di riguardo verso il prefetto, per il quale gli ho fatto le mie scuse».

D'altra parte però il questore ha dato prova di infinita delicatezza nei riguardi del prof. Narbone, l'amico di Donegani, al quale volle evitare la «trafila burocratica», volle dare la gioia di abbracciare il suo Guido in una sola ora di tempo. Evviva le procedure-lampo! È veramente triste però che proprio quando la burocrazia porterebbe a dei buoni risultati, essa venga dileggiata e messa da parte. Può essere l'inizio di un nuovo stile, lo è anzi: a quando le gite premio e i treni popolari per gli ex-detenuiti di San Vittore? [...]

Chiediamo un'altra inchiesta. Ma forse anche questo articolo servirà a ingigantire quel famoso pallone dello scandalo Donegani. Un giorno un piccolo spillo lo bucherà e ce ne dimenticheremo. Il buon Donegani ci manderà dal Portogallo o dall'America del Sud qualche suo nuovo prodotto, creato solo per «aiutare gli operai»⁵⁰⁹.

Se per «l'Unità» la colpa della scarcerazione ricadeva principalmente sul questore, reo di non avere avvisato il prefetto, per “L'Italia Libera”, il quotidiano del Partito d'Azione, le responsabilità erano da ripartirsi piuttosto tra tre soggetti, ovvero la magistratura, che aveva trattato il caso come se Donegani fosse «uno sconosciuto

⁵⁰⁹ *Lo scandalo Donegani. Le cortesie del questore. Alla ricerca del magnate nelle sue ville - Una piccola mancanza di riguardo - Si sono scordati l'articolo 3 in «l'Unità», 20 luglio 1945*

qualsiasi», la Questura, che aveva redatto un rapporto «apologetico» sul presidente della Montecatini, e il Clnai, che non aveva precisato i capi d'accusa⁵¹⁰.

Particolarmente eloquenti del malessere per quanto accaduto furono le proteste dei Cln aziendali, giunte a decine al Clnai. Scrisse, ad esempio, il Cln ferrovieri smistamento di Milano:

[...] protestiamo contro le decisioni delle Autorità che hanno rimesso in libertà il più iniquo sfruttatore di lavoratori che la storia italiana ricordi. È stato votato il seguente ordine del giorno approvato all'unanimità:

- 1) punizione severa ai responsabili che hanno messo in libertà il noto fascista Guido Donegani, essere indegno a tutti i ferrovieri
- 2) l'arresto immediato del famigerato sfruttatore Guido Donegani
- 3) che il giudizio sia fatto da un Tribunale Speciale i cui giurati siano scelti fra i suoi ex dipendenti sfruttati dalla Montecatini
- 4) tutti i ferrovieri di Milano-smistamento chiedono la condanna a morte del traditore e sfruttatore di vite umane Guido Donegani⁵¹¹.

Il Cln della Carbonizzazione e Carboni attivi chiese «giustizia inflessibile nei confronti dei magnati traditori della Patria che cercano tutt'ora con subdole manovre di sottrarsi al castigo»⁵¹². Argomenti non diversi nella sostanza usarono il Cln della Fassa, della ditta Caspani di Crescenzero, della ditta Pompe Sihi e del Cln Peghetti-Corsini, che osservò: «non possiamo assistere in silenzio a questi soprusi, vogliamo che questi magnati vengano epurati dalla società perché con la loro opera diabolica cercheranno sempre di ostacolare la ricostruzione della Nazione»⁵¹³. L'incipit della lettera dei Cln Scaini e Dell'Orto Frigoriferi, addirittura, era «Rifiuti dell'umanità»⁵¹⁴.

L'impatto della scarcerazione di Donegani sull'opinione pubblica merita alcune osservazioni. La prima è che, ancora una volta, il malfunzionamento della giustizia,

⁵¹⁰ *Lo scandalo Donegani. Precisazioni del questore sullo svolgimento dei fatti* in «L'Italia libera», 20 luglio 1945

⁵¹¹ ACS, Fondo Archivi dei Comitati di Liberazione Nazionale, Comitato centrale di liberazione nazionale 1944- 1946, busta 2, fasc. 38/A, *Proteste di Cln regionali per la scarcerazione di G. Donegani*, 26 luglio 1945

⁵¹² *Ibidem*

⁵¹³ *Ibidem*

⁵¹⁴ *Ibidem*

unito ad una condotta poco trasparente dell'organo di polizia, contribuì ad alimentare nella cittadinanza l'impressione che i colpevoli di crimini di collaborazionismo potessero farla franca. «Le evidenti reticenze, i comunicati sibillini diramati intorno a un'inchiesta che, svolgendosi in seno alla Questura, la diretta responsabile dell'accaduto, dovrebbe al più presto mettere l'opinione pubblica in condizione di giungere a delle conclusioni» – osservava ad esempio un cronista de «L'Italia Libera» – hanno contribuito a creare un'atmosfera di incertezze e di sfiducia nella quale prendono logicamente rilievo ipotesi e critiche affacciate dalla stampa»⁵¹⁵. Quello di Donegani, insomma, veniva avvertito come l'ennesimo clamoroso insuccesso per la giustizia, ritenuto analogo, per la rilevanza dell'imputato e la gravità dei crimini contestati, a quello di Roatta⁵¹⁶.

La seconda osservazione riguarda la natura delle proteste della classe operaia. L'impressione che si ha leggendo le proteste è che gli operai detestassero Donegani più per avere, quale grande industriale, contribuito a mantenere in vigore il regime fascista e sfruttato i propri lavoratori, piuttosto che per aver commesso crimini di collaborazionismo. Tanto è vero che il fatto che Donegani avesse finanziato i tedeschi o non viene menzionato o, comunque, resta secondario all'addebito principale di aver sostenuto il regime fascista. Emblematico l'ordine del giorno votato dagli operai della Montecatini, in cui l'industriale venne definito «magnate fascista, sfruttatore dei propri dipendenti, vampiro dell'economia nazionale, responsabile fra i più alti delle attuali sciagure della Patria»⁵¹⁷.

In questo senso, sembra potersi scorgere un'importante differenza rispetto al caso Basile. L'odio verso quest'ultimo, infatti, nasceva, essenzialmente, dalle responsabilità assunte nella deportazione di operai in qualità di capo della provincia e, quindi, dalle

⁵¹⁵ *Una mozione del Clnai sullo scandalo Donegani e la Questura* in «L'Italia libera», 19 luglio 1945

⁵¹⁶ Si legge, ad esempio, su «Il Progresso»: «Ma come sono andate le cose? Ha chiesto il pubblico. I giornali gli hanno spiegato, hanno raccontato la buffissima storiella d'un questore che firma un ordine di scarcerazione e poi promuove una inchiesta sulla scarcerazione stessa... Pare una farsa, ma è invece una tragedia! Alla fuga di Roatta il governo Bonomi ha vacillato; si lascia fuggire Donegani, anzi lo si libera con mille scuse, ed il governo Parri si sente più forte che mai; perché ormai ha fatto l'abitudine a queste cose» (*Rivelazioni sul "caso" Donegani. Il retroscena della compilazione del famoso "modulo 28" - Quello che è successo in Questura e al Palazzo di Giustizia - Altri misteri della bizzarra vicenda* in «Il Progresso», 21 luglio 1945). Sul caso Roatta cfr. L. Bordoni, *Il caso Roatta*, op. cit.

⁵¹⁷ *Il "caso" Donegani. Un'inchiesta del prefetto - Un ordine del giorno dei lavoratori della "Montecatini"* in «L'Italia libera», 17 luglio 1945

responsabilità assunte quale collaborazionista. Inversamente a quanto accaduto per Donegani, i trascorsi fascisti di Basile furono perlopiù sottaciuti: ad esempio, l'aver organizzato e guidato squadre d'azione a Novara emerse molto sporadicamente sui giornali e non pare aver esercitato un peso determinante nella valutazione della complessiva vicenda processuale da parte dell'opinione pubblica⁵¹⁸.

Un filo rosso sembra comunque legare le proteste scaturite nei confronti delle sentenze Basile e della scarcerazione Donegani ed è il fatto che, in ambedue i casi, ad esse fu sottesa una dinamica di lotta di classe. Nel caso Donegani, peraltro, le proteste susseguitesì alla scarcerazione dell'industriale sembrano in continuità con quelle sorte già durante il Ventennio – ad opera soprattutto del mondo sindacale – rivelando una contrapposizione operai vs padrone e, quindi, socialismo vs fascismo, di lunga data. Infine, è da notare che in entrambi i casi la lotta di classe non si esaurì nello scontro tra imputato e operai, ma coinvolse anche la magistratura e la politica, esacerbando una serie di lacerazioni insite nel tessuto sociale italiano con cui la “giustizia in transizione” dovette necessariamente confrontarsi.

6.5 I collaborazionisti economici: qualche considerazione

Prendere in esame i processi per collaborazionismo economico non è semplice, soprattutto laddove si provi ad indagare le vicende di figure molto note: la documentazione giudiziaria in proposito, infatti, è non di rado scarna o, addirittura, irreperibile. Sarebbe stato molto interessante, ad esempio, analizzare la vicenda giudiziaria di Caproni, data la rilevanza del personaggio e le compromissioni di quest'ultimo con i vertici politici e militari italiani durante il Ventennio⁵¹⁹. Purtroppo,

⁵¹⁸ «Carlo Emanuele Basile partecipò sin dall'inizio alla lotta fascista. Memorabili sono rimaste le sue gesta nella provincia di Novara, dove egli, a capo di squadre di azione, condusse una cruenta battaglia contro i fascisti del luogo» (AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013, *Rapporto a carico di C. E. Basile all'Alto Commissariato Aggiunto per la punizione dei delitti del fascismo, 29 maggio 1945*)

⁵¹⁹ Caproni aveva preso nel '26 la tessera del PNF e nel '37 era stato nominato squadrista *ad honorem*. Dopo il 25 aprile '45 fu denunciato a Milano per “atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista” e per collaborazionismo, ma venne prosciolto in istruttoria a metà del '46 per non avere commesso i fatti (http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-caproni_%28Dizionario-Biografico%29/). Manca, attualmente, una ricerca sul fascismo e sul collaborazionismo di Caproni. Gli studi finora condotti si sono esclusivamente soffermati, infatti, sugli aspetti tecnici dell'attività del noto industriale (si veda, ad esempio, R. Abate - G. Alegi - G.

però, all'interno del fondo della CAS di Milano, il nome del grande industriale trentino non compare e, nonostante alcuni tentativi, non è stato possibile ricavare informazioni in merito neanche nell'Archivio provinciale di Trento, attuale depositario della documentazione bibliografica e archivistica del Museo Gianni Caproni⁵²⁰.

Ciononostante, alcune considerazioni sono emerse dall'indagine di altri casi. Ad esempio, l'idea secondo cui, chi avesse prestato aiuto economico al tedesco, avesse in realtà agito nell'interesse della Patria, non fu appannaggio esclusivo della difesa di Donegani. Anche Giorgio Castelnuovo, industriale processato presso la CAS di Varese, usò argomentazioni analoghe a quelle del presidente della Montecatini:

nella sua lunga ormai vita industriale il sottoscritto ha avuto sempre di mira due scopi: agire con la più adamantina rettitudine e servire la sua Patria. Egli non intende per ora e in questa sede rivendicare le sue benemeritenze verso i "Patrioti" e i "Partigiani", quando si amava definirli con demagogico disprezzo "banditi" o "briganti", benemeritenze che vanno dalle sovvenzioni ai salvataggi di operai destinati all'inferno della deportazione in Germania e persino di ebrei perseguitati. Fatto sì che egli si è rifiutato, come industriale, di mettersi sotto la protezione tedesca e di fornire in linea generale merci di sua produzione agli invasori o alla borsa nera⁵²¹.

Argomentazioni simili quelle avanzate dai giudici delle CAS nell'elaborazione delle sentenze verso i collaborazionisti economici. Significativa è, ad esempio, la motivazione data dalla Sezione Speciale della Corte d'Assise di Milano all'assoluzione del commerciante in carta Mario Console. Quest'ultimo, già sottoposto a giudizio di

Apostolo, *Aeroplani Caproni: Gianni Caproni ideatore e costruttore di ali italiane*, Trento, Museo Caproni, 1992). Anche Caproni, come Donegani, viene ricordato in Rete tra «quei capitani d'industria e/o inventori che hanno sostanzialmente contribuito al progresso industriale del mondo occidentale con particolare riguardo dell'Italia» (http://www.impresaoggi.com/it2/1557-caproni_quando_litalia_vendeva_aerei_in_tutto_il_mondo/).

⁵²⁰ Mario Barsali nella voce per il Dizionario Biografico degli Italiani scrive che una copia delle istanze, difese e atti del procedimento penale a carico di Caproni è conservata nell'archivio privato della famiglia a Roma e a Venegono (in provincia di Varese) e che presso il Museo G. Caproni di Trento è depositata, invece, una parte della documentazione bibliografica (<http://www.museostorico.it/index.php/Luoghi/I-luoghi-della-Fondazione/Museo-dell-aeronautica-Gianni-Caproni>). A seguito della recente riorganizzazione del Museo, la Provincia autonoma di Trento, proprietaria dell'intero patrimonio, ha affidato alla Fondazione Museo Storico del Trentino la gestione del Museo e del patrimonio di velivoli, opere storico-artistiche, (come quadri, sculture), strumentazione tecnico aeronautica, cimeli di vario genere. La biblioteca e la documentazione archivistica, i fondi fotografici e il fondo di pellicole sono invece depositate e gestite dall'Archivio provinciale.

⁵²¹ INSMIL, CInI, b. 60, fasc. 220, *Esposizione di G. Castelnuovo, 6 giugno 1945*

epurazione dall'Unione provinciale dei commercianti, era stato denunciato nell'agosto del '45 con l'accusa di avere, agendo da intermediario tra le autorità germaniche e le cartiere italiane, fornito al tedesco tutta la carta prodotta dall'industria italiana⁵²². A dispetto degli innumerevoli allegati prodotti a sostegno della denuncia, la corte di Milano assolse Console perché il fatto addebitatogli non costituiva reato, adducendo tre motivazioni principali. La prima era che l'imputato avesse in realtà agito in un'atmosfera di coercizione e paura e che, quindi, non si potesse dire che da parte sua vi fosse stata la volontà di collaborare col tedesco invasore. Si consideri la riflessione dei giudici:

Orbene, il consenso e l'accettazione dati in tali circostanze sono ben lontani dal potersi riguardare come atti di volontaria e libera determinazione verso una collaborazione penalmente punibile. Perché questa particolare ipotesi di aiuto dato al nemico, anche se prevista e formulata in Leggi Speciali con i D.L. 27 luglio 1944 e 22 aprile 1945, costituisce pur sempre una forma di tradimento del dovere di fedeltà verso lo Stato in guerra, cioè un delitto essenzialmente doloso in cui l'elemento intenzionale è costituito dalla volontà libera e cosciente di tradire gli interessi dello Stato in guerra; volontà che non si riscontra quando il cittadino viene indotto all'azione per conseguenza di una coercizione morale che limita le sue possibilità di determinazione e di scelta⁵²³.

In secondo luogo, secondo la corte, Console aveva cercato, «con pretesti e sotterfugi di vario genere» di limitare e di eludere l'esecuzione delle forniture che i tedeschi richiedevano, «secondo la tattica di dare un poco per non farsi portare via tutto»⁵²⁴: un ragionamento che ricorda molto da vicino quello di Basile e di altri capi delle provincia, che avevano spiegato di aver acconsentito al trasferimento coatto in Germania di un certo numero di operai esclusivamente per evitare deportazioni ben più massicce.

⁵²² *Ivi*, b. 60, fasc. 218, *Lettera di A. Becca all'ufficio del Pubblico Ministero presso la CAS di Milano, 11 agosto 1945*: «Risulta da questa denuncia e dagli importantissimi documenti alla stessa allegati che il Console – appena avvenuta l'occupazione dell'Italia da parte dell'invasore tedesco – si mise a disposizione dello stesso per fornire alla Germania tutta la carta disponibile prodotta dall'industria italiana ed in effetti divenne il fornitore pressoché esclusivo di tale merce che era, in conseguenza, fatta mancare al consumo italiano. In tal modo il Console – oltre ad aver tradito il Paese – si è enormemente arricchito ai danni della Nazione e si impone, pertanto, il suo immediato arresto e la nomina di uno o più sequestratari del suo patrimonio privato e delle sue aziende».

⁵²³ AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Sentenze, vol. 5, Sentenza 6/46, 8 gennaio 1946

⁵²⁴ *Ibidem*

Un terzo punto interessante è il fatto che l'azione dell'imputato venga ricondotta al tentativo di aiutare e proteggere i partigiani. «[...] è da rilevare che non solo il Console non diede mai la sua adesione al P.F.R., ma incoraggiò e favorì in tutti i modi, fin dal suo nascere, il movimento di resistenza e d'azione dei partigiani», si legge nella sentenza. «[...] la sua casa di Germagnano, in quel di Lanzo Torinese, fu sede di convegni e rifugio di moltissimi patrioti, fra cui la medaglia d'oro generale Perotti⁵²⁵; le sue finanze vennero largamente in soccorso dei partigiani lottanti nelle zone della Val di Lanzo e del Canavese [...]»⁵²⁶. Concludevano i giudici: «comportamento questo che sta a dimostrare in modo inconfondibile quali fossero i veri sentimenti del Console verso gli oppressori nazi-fascisti, e come sia inconcepibile l'idea che vorrebbe fare di lui soltanto uno scaltro profittatore sul cadavere della nazione prostrata sotto il tallone germanico»⁵²⁷.

Naturalmente le sentenze Donegani e Console non esauriscono la varietà e la problematicità dei giudizi emessi nei confronti dei collaborazionisti economici. Basti pensare che, ad esempio, un altro importante industriale il cui nome affiora dalle carte del Commissariato alla Giustizia, Tommaso Cacciapuoti, fu condannato dalla CAS di Milano, nel luglio '45, a dodici anni di reclusione, ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G.⁵²⁸ Analogamente, Paride Craperi e Gregorio Attilio Del Giovannino, accusati di aver costruito, pagati dai tedeschi, opere di interesse militare in alta Valtellina, furono condannati dalla CAS di Sondrio nell'agosto '45, rispettivamente a sei anni e otto mesi, e a due anni e sei mesi di reclusione, secondo quanto predisposto dall'art. 58 C.P.M.G.⁵²⁹

Certamente non si può, quindi, dire che da parte delle CAS non vi sia stata mai, in assoluto, una condanna del collaborazionismo economico. Probabilmente è vero, invece, che anche sulla punizione di questa forma di collaborazione influì in buona parte la tempistica: infatti, i giudizi emessi nei confronti di Cacciapuoti, Craperi e Del

⁵²⁵ Giuseppe Perotti (1895-1944), nato a Torino, fu un generale, ingegnere e partigiano italiano. Si veda P. Malvezzi - G. Pirelli (a cura di), *Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana (8 settembre 1943-25 aprile 1945)*, Torino, Einaudi, 2003, pp. 248-250

⁵²⁶ AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Sentenze, vol. 5, Sentenza 6/46, 8 gennaio 1946

⁵²⁷ *Ibidem*

⁵²⁸ *Ivi*, vol. 1, Sentenza 45/45, 6 luglio 1945

⁵²⁹ AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 2, Sentenza 32/45, 13 agosto 1945

Giovannino, giunti nel '45, furono molto più severi rispetto a quelli emessi verso Console e Donegani, pronunciati "solo" nel '46.

In mancanza ancora di un quadro completo sui processi ai collaborazionisti economici in Lombardia e in Italia, si deve anche constatare che probabilmente tale tipologia di collaborazionismo risultava assai più difficile da punire rispetto ad altre. Intanto perché non era stata fornita dal legislatore una fattispecie del reato di collaborazionismo economico (diversamente da quanto previsto per i capi della provincia e per chi, in generale, avesse rivestito determinate cariche o esercitato certe attività all'interno della RSI, per cui, come si è visto, vigeva il principio della presunzione di colpevolezza). Di conseguenza, quello del collaborazionismo economico era un reato ancora più sfuggente di altri, interpretabile in tanti modi diversi a seconda della sensibilità dei giudici. Il P.M. avvocato Flora, in occasione del processo a Sondrio agli imputati Craperi e Del Giovannino, provò a spiegare al pubblico presente in aula chi fossero, in sostanza, i collaborazionisti economici, non nascondendo la difficoltà ad inquadrare e a definire chi agiva «al coperto»:

Oggi si conclude il primo dei processi a carico di coloro che con terminologia impropria sono chiamati collaborazionisti economici. Dico con terminologia impropria perché costoro si trovano nella medesima posizione di una spia, di un soldato al servizio degli stranieri. Collaborare nella specie significa operare, lavorare con lo straniero od a danno degli interessi nazionali.

Cosicché come il soldato determina la sua personalità collaborazionistica combattendo a fianco del nemico, come la spia mobilita le sue attitudini per favorire le mire dell'avversario, il collaborazionista economico mette a disposizione del tedesco invasore le sue capacità tecniche. Unica caratteristica che differenzia questi collaboratori del nemico è che, mentre il soldato paga spesso con la sua vita e la spia si espone ad un rischio, i collaborazionisti economici lavorano al coperto e si arricchiscono a spese del popolo contro cui combattono. La loro opera di fortificazione tocca di più ma non balza evidente. Così si dice non è un reato. Ma è sufficiente che il cittadino si metta al servizio del nemico perché debba rispondere di ciò anche se il suo operato sia stato poi sterile⁵³⁰.

⁵³⁰ *Craperi e Del Giovannino impresari venduti ai tedeschi aprono la serie dei collaboratori economici prezzolati dalla Todt* in «Cronaca Giudiziaria della Corte di Assise Straordinaria di Sondrio», 6 agosto 1945

Punire il collaborazionismo economico era difficile anche per via della strategia del doppiogioco, già risultata vincente per scampare alle sanzioni epurative. Del resto, anche le reazioni dell'opinione pubblica vengono a confermare la notevole ambiguità di giudizio nei confronti dei collaborazionisti economici, considerati, ora biechi sfruttatori al soldo dei tedeschi, ora manager illuminati e indispensabili per il buon funzionamento delle aziende. Ad esempio, nel processo celebrato dalla CAS di Sondrio a carico di Genesio Martinelli, industriale a capo di una ditta a Morbegno, accusato di aver eseguito forniture militari per i nazi-fascisti, le testimonianze degli operai furono marcatamente contrastanti. Da un lato, un gruppo di lavoratori denunciò Martinelli, spiegando: «I nostri padroni, mentre rimpinguavano le loro casse con l'oro dei nazisti, ci hanno tenuti allo stato di selvaggi. Non debbono prevalere ed opprimerci ancora». Altri operai, invece, osservarono: «Martinelli Genesio gode l'affetto e la stima di tutte le maestranze che desiderano riaverlo al più presto, perché dirigente capace e pratico, e sono sicure che egli continuerà a trattarle con l'abituale generosità»⁵³¹.

Tale ambiguità, comunque, non deve far pensare che da parte della popolazione non fossero sorte proteste di una certa entità, soprattutto verso i personaggi più in vista e più chiaramente compromessi coi tedeschi. A Sondrio, al processo ai principali collaboratori della Todt in Valtellina, Carlo Negri, Otello Franzoni, Pietro Della Bona, Pellegrino Ghisla, l'atmosfera era «straordinariamente tesa» e la folla «enorme», tanto che più volte nel corso del dibattimento il presidente fu costretto ad ordinare «silenzio» e a minacciare «di far sgomberare l'aula e svolgere il processo a porte chiuse»⁵³². Dopo l'assoluzione di Negri e Della Bona nel settembre '45⁵³³, gli operai del capoluogo valtellinese insorsero, elaborando una mozione di protesta dai toni e contenuti analoghi alle contestazioni suscitate dalla scarcerazione di Donegani:

Le commissioni interne di fabbrica, i lavoratori e il proletariato di Sondrio, espressione più autentica del popolo di tutta la Provincia che ha dato il sangue dei suoi figli migliori nei 18 mesi di oppressione nazifascista per la conquista di una libertà fondata sulla

⁵³¹ *Martinelli Genesio - Imputato di collaborazione economica e di aver denunciato Ghislanzoni - Assolto* in «Cronaca Giudiziaria della Corte di Assise Straordinaria di Sondrio», s. d.

⁵³² *Il processo più clamoroso. L'accusa più ardente. La difesa più accanita* in «Cronaca Giudiziaria della Corte di Assise Straordinaria di Sondrio», 11 settembre 1945

⁵³³ AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 3, Sentenza 56/45, 10 settembre 1945

giustizia sociale, constatato che gli ultimi processi della Corte d'Assise Straordinaria contro i più compromessi collaborazionisti del tedesco invasore, sono terminati con inaccettabili ed inesplicabili sentenze di assoluzione, protestano contro le leggi insufficienti che permettono alle forze reazionarie di irridere alle loro miserie e rendono vano il sacrificio del sangue versato, chiedono la revisione dei processi, riaffermano la loro volontà per l'immediata convocazione della Costituente la quale dia finalmente alla Nazione un ordinamento giuridico che stronchi ogni ritorno reazionario e consenta il sicuro sviluppo della Repubblica democratica progressista dei lavoratori⁵³⁴.

⁵³⁴ *Mozione* in «Cronaca Giudiziaria della Corte di Assise Straordinaria di Sondrio», 13 settembre 1945

Appendice documentaria

1. Elenco dei giudici popolari redatto dal Cln di Sondrio (AS di Sondrio, Fondo CAS di Sondrio, b. 13, *Rapporto n. 80 del Cln per la provincia di Sondrio al presidente del Tribunale di Sondrio, 2 giugno 1945*)

C. L. N. A. I.
COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
per la Provincia di **SONDRIO**

N. di Prot. 80 Sondrio, 2 Giugno 1945
Risposta al foglio N. _____
del _____

OGGETTO: Al Sig. Presidente del Tribunale SONDRIO

Le trasmetto l'elenco delle persone tra le quali potrà scegliere i 50 giudici popolari per la Corte Straordinaria di Assise.

Si comunicano soltanto 94 nomi essendo difficoltoso segnalarne di più:

Peppino Mitta di Cesare	Torre S.Maria
Lorenzini Ezio di Pietro	Mossini
Carbonera Diego di Antonio	Sondrio
Parravicini Cesare fu Rino	Castione
Melazzini Bruno di Giuseppe	Sondrio
Ponti Attilio di Paolo	Sondrio
Pedrazzoli Giuseppe fu Pietro	S.Anna
Spinelli Ugo	Sondrio
Della Marianna Gildo fu Domenico	Sondrio
Nobili Alfonso di Giovanni	S.Anna
Stangoni	Sassella
Masoli Giovanni fu Fedele	Mossini
Parolo Giuseppe di Sirio	Torre S.Maria
Menesatti Giuseppe fu Omobono	Mossini
Flematti Pompeo di Sperandio	Spriana
Vanotti Alfonso fu Giuseppe	Torre S.Maria
Colombera Lino di Gervasio	S.Anna
Isella Ercole fu Ercole	Sondrio
Garancini Giuseppe fu Federico	Sondrio
Baroni Onorato fu Cirillo	Semogo
Binda Osvaldo da Eugenio	Bormio
Botta Andrea fu Olimpio	Morbegno
Trutalli Cirillo fu Ulisse	Fusine
Panella Luigi di N.N.	Tresenda
Varenna Giuseppe di Pietro	Grosio-Via S.Giovanni, 6
Varenna Enrico fu Cristoforo	" " " "
Caspani Giovanni fu Martino	" " " Giorgio, 3
Pruneri Guido fu Antonio	" " " "
Pini Domenico fu Giuseppe	" " " "
Valmadre Pierino di Giacomo	" - Tiolo
Palo Alfredo	" " " "
Caspani Emilio di Enrico	" " " "
Maffi Elio di Pietro	" Tiolo
Pruneri Paolo fu Ernesto	" " " "

./.

2. Prima sentenza pronunciata dalla CAS di Milano (AS di Milano, Fondo CAS di Milano, Sentenze, vol. 1, Sentenza 1/45, 29 maggio 1945)

In Nome di Umberto I. Savoia
 Principe di Piemonte
 Luogotenente Generale del Regno
 IN NOME DELLA LEGGE

N. 7 della Sentenza
 N. 789 Reg. Gen.

UDIENZA
 del giorno
 194

La Corte d'Assise del Circolo di Milano

Composta dagli illustrissimi signori:

1°	Mattus Dott. G. B.	Presidente	contro
2°	Venturi Natale	Consigliere S. ret. pop.	+ Buffarini Guido
3°	Ferraresi Romeo	Assessore	" 2 Uccelli Oscar
4°	Pulici Virginio	"	" 3 Gotta Carlo
5°	Bogetti prof. Gaetano	"	
6°		"	
7°		"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA DEL PUBBLICO MINISTERO

Redatti i cartellini
 oggi 194

IL CANCELLIERE

contro

1) Buffarini Guido Guido fu Luigi e fu Lilla
 nato Barielli nato a Piza il 17.8.1895 res.
 a Marsano - Selenuto -

2) Uccelli Oscar S. Emilio e S. Emma
 Pianconi nato a Casermetta (Perugia)
 il 17.4.1894 res. Gardone Riviera - Selenuto -


3) Gotta Carlo fu Serafino
 Trami 62 nato a Capriano res. a
 Milano Via dei Togni 27 - Selenuto
 Selenuto

27-9-58 unia copola
 al Distretto U.I.T.
 di Perugia per
 Uccelli Oscar

6/11
 Imp. al P.M.

3. Stralcio del resoconto del processo allo stato maggiore della *Sicherheits* (Cronache dell'Oltrepò, Documentario n. 1, Voghera, Officina d'arti grafiche di Boriotti e Zolla, 1945)

La banda Fiorentini alla sbarra



**PASTORELLI
BACCANINI
MICHELINI
e BERTOLUZZI**

Lino Michelini, l'Alutante del Luogotenente Pastorelli, sembra tranquillo. Ha una voce stridula prepotente da vero gerarca.

Il primo atto d'accusa, il più terribile, il più solenne contro i quattro imputati che rappresentano per la prima volta la *Sicherheits* nella gabbia, è determinata da quella folla di persone che, prima dell'inizio del dibattito, è ammassata alla sinistra del banco presidenziale.

Centotrentasette testimoni e possiamo dire 137 vittime: chi ha perduto il figlio, il fratello, il marito.

Storia della *Sicherheits*: una storia che difficilmente potrà essere scritta, soprattutto difficilmente potrà essere compresa in tutto il suo orrore; a volta a volta che questi processi si

4. Elenco nominativo delle persone di razza israelita contro le quali viene disposto decreto di confisca da parte del capo della provincia di Mantova Angelo Cesare Bracci (AS di Mantova, CAS di Mantova, b. 1, fasc. 1)

ELENCO NOMINATIVO DELLE PERSONE DI RAZZA ISRAELITA CONTRO LE QUALI E' STATO EMESSE DECRETO
DI CONFISCA DA PARTE DEL CAPO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA SIG. BRACCI

= o = o = o = o = o = o = o = o =

n. DCRETO=DATA	COGNOME E NOME	NATURA DEI BENI ED ENTITA'	NOTE
21424-26.10.44	CANTONI GUIGLIELMO E CANTONI MA- TILDE	Fondo Casamento o Convento in Viadana ettari 0.73.72 = appezzamenti in Viadana na ett.0.90.59 ettari 1.79.03 = ettari 0.55.92 = Scorte vive e morte di perti- nenza dei fondi.	
21419- "	MONTEMANTOVA PORTI SILVIA EMILIA ED ELDA e LEMHANN FRIEDA E ISOLDE	appezzamento di terra in Volta Mantov. ett.1.75.87.	
20439-3.10.44	PANO PROF. GINO FU UGO	n.140 azioni società Ceramica M.	
20428-3.10.44	SEGRE' ALBERTO DI UGO	n. 30 azioni Soc.An. Immobiliare di Bozzolo	
24830- 21.12.44	RIMINI PIRRO fu Alessandro	Cassa in Mantova via Governolo n.7-9=14	
20433- 3.10.44	NORSA ING. GINO FU GUIDO	n.450 azioni Ceramica Mantovana	
21412 -26.10.44	NORSA UGO di Umberto	n.35 obbligazioni Ist.Credito per l'impresa di Pubblica Utilità n.20rd.L.480.90=479.95 presso Banca Italia;	
22879 -28.11.44	MOISE' GINO VIVANTI	L. 6043,50 Rimborso tassa reg.	
21426 -26.10.44	CASES MOISE' GIULIO fu Giacomo	1/4 di usufrutto fondo Cherardina In comune di Virgilio ettari 0.20.51 e bara in Mantova via Arrivabene n.52=60	
20430 -3.10.44	PROVENZALI ALDO fu Primo	n.450 azioni Ceramica Mantovana c/c presso Banca Italia garantito da titoli rend.Ital.per L.180.000	
21417- 26.10.44	LEVI ABRAMO ALESSANDRO	Fondo Corradama in Suzzara ett.16.28.84	
20440- 3.10.44	DINA DOTT. ENRICO fu Cesare	n.1 azione Ceramica Mantovana	
20441 "	DINA EMANUELE fu Cesare	" "	

BANCA AGRICOLA MANTOVANA
Soc. Coop. 1911

5. Elenco degli individui liberati per l'applicazione dell'amnistia redatto dal prefetto di Mantova nel settembre '46 [ACS, Ministero dell'Interno 1814-1986, Direzione Generale Pubblica Sicurezza (1861-1981), Sezione Servizi informativi e speciali SIS (1946-1948), Sezione confino politico (1926-1949), b. 254]

PREFETTURA DI MANTOVA

N. 85/ Ris. di Prot. 19 Settembre 1946

OGGETTO: Elencò individui liberati per recente amnistia.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direz. Gen.le P.S.

RISERVATA

ROMA

In esito al telegramma n.79/876/224/81714 del 28 agosto u.s., relative all'oggette, si comunicano i nominativi degli ex fascisti di questa Provincia recentemente liberati per amnistia, nei confronti dei quali il provvedimento di clemenza ha predette nel pubblico impressioni e commenti sfavorevoli:

- 1) FACCIOLONGO GIUSEPPE di Savine e fu Brandi Francesca, nato a Canesa di Puglia il 10/3/1905, domiciliato a Mantova in Via Frattini 1. Ha appartenuto all'U.p. dell'ex. g.n.r. di Mantova, partecipando a numerosi arresti e perquisizioni domiciliari. E' malvisto per il suo carattere prepotente.
Condannato con sentenza della C.A.S. di Mantova del 27/9.1945, ad anni 8 di reclusione per collaborazionismo.
Amnistiato in data 6 luglio 1946. E' in corso di istruzione la pratica per la di lui preposta di iscrizione nel Casellario Politico Centrale.
- 2) PANIZZA GIUSEPPE fu Cesare e fu Mamè Dari Viterria, nato il 25/5/1889 a Mantova, ivi domiciliato in Viale S. Longino n.44.-
Fascista tra i primi, attivo propagandista negli anni 1921-1922. Iscritto al p.f.r. e nominato Commissario del fascio repubblicano di Castiglione delle Stiviere, esercitò con molta faziosità tale funzione, accattivandosi l'odio della popolazione.
Condannato dalla C.A.S. di Mantova con sentenza 2/7/1945 ad anni 30 di reclusione per collaborazionismo; amnistiato il 2/7/1946. E' in corso di istruzione la pratica per la di lui preposta di iscrizione nel C.P.C.
- 3) POLIANDRI AURELIO fu Antonio e fu Cellini Maria, nato a Cattolica il 12/12/1893, domiciliato a Mantova in Via Carducci 51, ex capo stazione ff.ss.
Iscritto al p.n.f. dal 1920, squadrista, marcia su Roma e sciarpata littorie. Fu membro del direttorio del fascio di Mantova e fiduciario provinciale dei ferrovieri fascisti dal 1923 al 1927.
Iscrittosi, nel settembre 1943, al p.f.r., venne successivamente nominato comandante della g.n.r. ferroviaria di Mantova, con grado di capitano. Elemento fazioso e prepotente.
Condannato dalla C.A.S. di Mantova il 21/7/1945 a 20 anni di reclusione per collaborazionismo; amnistiato il 15/7/1946. E' in corso di istruzione la pratica per la di lui preposta di iscrizione al C.P.C.

./.

BUZANIGA ANTONIO di Ettore e di Frizzi Adele, nato a Redigo 10/1/1924


6. Scheda biografica di Aurelio Becca nel Casellario Politico Centrale (ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza 1861-1891, Divisione Affari Generali e Riservati. Uffici dipendenti dalla sezione prima 1894-1945, Fascicoli personali 1894-1945, b. 426, n. 25427)

Cognome e nome Becca Aurelio
 Paternità e maternità d'Angelo e d. Gavelli Silvia
 Luogo e data di nascita Rimini (Forlì), 13. 2. 1896
 Professione o mestiere avvocato residenza Bologna domicilio id.
 Colore politico socialista

CONNOTATI

Statura <u>alta</u>	Naso	forma _____ dimensioni <u>grande</u>	Collo	lunghezza <u>alto</u> groschezza _____
Corporatura <u>snello</u>	Orecchio	forma _____ dimensioni _____	Spalla _____	
Capelli		forma _____ dimensioni _____	Gambe _____	
colore <u>castano scuro</u>		forma _____	Mani _____	
forma <u>onde</u>		foltezza _____	Piedi _____	
foltezza _____		colore _____	Andatura _____	
Viso	Barba	foltezza _____	Espressione fisionomica _____	
colorito <u>rosso</u>		forma _____		
forma <u>ovale</u>	Barba	colore _____	Abbigliamento abituale _____	
dimensioni _____		foltezza _____		
forma <u>alta</u>	Mandibola _____	forma _____	Segni speciali (cicatrici, tatuaggi, deformità, ecc.) _____	
Fronte	Mento <u>largo</u>	colore _____		
sporgenza _____	Rughe _____			
dimensioni _____				
Sopraciglia				
forma _____				
colore _____				
Occhio				
forma _____				
dimensioni _____				
colore <u>castano scuro</u>				


Aurelio Becca
Becca



Bologna 28. 2. 1929 N° 628

Scheda biografica - sì - no -

7. Relazione di Aurelio Becca allo schema di provvedimento integrativo della legislazione sulla punizione dei delitti fascisti e nazisti (INSMLI, Clnl, b. 60, fasc. 220, cartella n. 36 "Studi legislativi", s.d.)



8. Carlo Emanuele Basile nelle vesti di ispettore dei Fasci all'Estero di Parigi e sottosegretario di Stato per l'Esercito della RSI (AS di Perugia, Fondo Corte di Assise di Perugia, Processi penali, b. 83, fasc. 1013)



9. Bando del prefetto Basile ai tranvieri genovesi contro lo sciopero del 27 novembre 1943 (ILSREC, Fondo Gimelli, 2/22)

BANDO DEL PREFETTO BASILE AI TRANVIERI GENOVESI
CONTRO LO SCIOPERO DEL 27.11.1943

TRANVIERI GENOVESI !

Elementi irresponsabili già sin d'ora individuati cercano di creare una situazione che potrebbe risolversi per voi in qualcosa di veramente grave;

Ricordatevi che siamo in stato di guerra e che qualora l'atteggiamento vostro dovesse mantenersi su una linea di non perfetta assoluta disciplina, le misure saranno pronte ed energiche.

L'operaio di questa Liguria, superba anche nel patimento, ha sempre dimostrato nella sua lunga e gloriosa storia di possedere un sentimento di italianità superiore ad ogni altra considerazione e, per l'amore della propria famiglia, di misurare col suo infallibile buon senso la gravità di ore simili a quelle che attraversa il Paese e specie la vostra regione martoriata dai bombardamenti.

Pertanto, ciascuno mediti che sarebbe un delitto di lesa Patria l'aggiungere nuove sofferenze a quelle infinite che già dobbiamo sopportare con maschie coraggio.

E' mio dovere di Capo, e soprattutto di italiano avvertire ciascuno che, qualora la situazione non si normalizzi immediatamente, non frapperò tempo ad agire col massimo rigore. E in tal caso, come purtroppo spesso accade, le vittime si conteranno più numerose fra gli innocenti che nelle file dei colpevoli.

TRANVIERI !

Chi vi rivolge queste parole con tono e con animo paterno - come veterano di più guerre - non è uso a subire imposizioni di sorta. E' solito, affiancando l'opera germanica con senso di schietto cameratismo, a far suo il motto: " Ardire e non ordire ".

CARLO EMANUELE BASILE

10. Articoli apparsi su «Il Corriere della Sera» a proposito delle sentenze pronunciate verso Basile dalle CAS di Milano e Pavia, 1945-'46

Spontanea manifestazione di popolo contro la sentenza del processo Basile

Un ordine del giorno del C. L. N. A. I. - Telegrammi di protesta dei prefetti della Liguria

La notizia dell'esito del processo Basile, diffusa dalle edizioni dei giornali di ieri, ha reso più vivo ancora il senso di indignazione provocato dal primo annuncio della sentenza e ha dato luogo a vive manifestazioni.

Sin dalle prime ore del mattino interminabili colonne di cittadini preceduti da cartelli con scritte: « Vogliamo giustizia », « Epurazione fra i magistrati », « Rivedere il processo Basile », ecc., si sono portate dalla periferia verso il centro, in perfetta disciplina e compostezza. Anche a Sesto San Giovanni gli operai hanno spontaneamente sospeso il lavoro, per unirsi ai compagni di Milano nella manifestazione di protesta.

Al Palazzo di Giustizia

Le numerose colonne, — si calcola vi partecipassero oltre 200 mila cittadini, fra i quali si notavano moltissime donne, — attraversate le strade del centro, si sono recate dinanzi alla Prefettura e al Palazzo di Giustizia ove al dimostranti hanno parlato il commissario alla giustizia, avv. Becca, il P. M. al processo Basile, avv. De Matteo, e Alberti, della Camera del Lavoro. Essi hanno raccomandato la calma e la disciplina, assicurando che la spontanea dimostrazione di sdegno della cittadinanza avrà effetto e che giustizia sarà fatta.

Dopo di che i dimostranti, incollatisi nuovamente, si sono diretti verso le proprie officine e agli uffici, ove hanno ripreso il posto di lavoro.

quale, pur nella sua spontaneità e imponenza, è stata condotta la manifestazione.

La segreteria del partito socialista ha infine esaminato i problemi posti dalle attuali condizioni di vita per il mancato adeguamento dei salari ai prezzi crescenti, problemi di natura soprattutto politico-economica e ai quali il nuovo Governo, col valido concorso degli alleati, dovrà dare una pronta soluzione.

Il prefetto di Genova ha inviato all'ing. Lombardi il seguente telegramma:

« La popolazione e gli operai genovesi, ancora feriti dalla criminosa attività di Basile, sono esplosi indignati contro la mite condanna reclamando il rinnovamento del processo a Genova per competenza. Sono la disciplina e la maturità politica della massa operaia e la fiducia nella giustizia hanno evitato incidenti ».

In tale senso si sono espressi anche i prefetti della Spezia, di Savona e di Imperia in un telegramma al prefetto della nostra città.

Il ricorso del P. M.

Come s'è già annunciato il sostituto procuratore del Regno, dott. De Matteo, che rappresentò il P. M. nel processo dell'ex-prefetto di Genova Carlo Emanuele Basile, ha ricorso contro la deplorata sentenza di condanna dell'imputato a 20 anni di reclusione, sostenendo ricorso nel caso l'applicazione dell'art. 51 del Codice penale militare di guerra senza attenuanti di sorta e quindi essere il Basile passibile della pena di mor-

te, come da richiesta fatta dal ricorrente all'udienza.

Gli avv. O. Cecchi e Debenis hanno presentato ieri al Procuratore generale comm. Giacca ricorso in grazia per l'ex-ministro Guido Buffarini Guidi, condannato dalla Corte d'Assise straordinaria alla pena di morte con sentenza confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.

A sua volta l'ex-generale della G.N.R. Bruno Biagioni ha dichiarato a mezzo del suo difensore avv. Pisapia di ricorrere in Cassazione contro la sentenza che venerdì lo condannava alla pena capitale.

Protendo sdegno a Genova

Ci telefonano da Genova: La sentenza della Corte d'Assise di Milano nei confronti di Basile ha prodotto a Genova, dove tutti conoscono l'ex-garcarca per la sua maleduca attività, una enorme impressione. « È una mostruosità » ha detto stamane il sindaco Cavalli.

Lo sdegno è profondo e unanime, specialmente tra coloro che hanno combattuto e sofferto per lunghi anni e così pure tra i molti che sono stati profondamente colpiti dal criminale.

Le impressioni si rilevano dai titoli e dai commenti dei giornali di tutti i partiti. Il « Lavoro Nuovo » rileva che mentre la condanna alla massima pena è stata inflitta a figure minori, si danno venti anni a un criminale che ha la coscienza oberata di delitti e le mani lorde del sangue di centinaia di vittime.

La classe operaia è stata ieri in grande agitazione. Verso le 10 ha sospeso per mezz'ora il lavoro quando una folla di dimostranti, quasi tutti operai provenienti da Sestri, si è avviata per le vie del centro e di fronte alla Prefettura ha inscenato una manifestazione di protesta. Rendendosi interprete dello stato d'animo della popolazione, il C.L.N. ligure ha votato un ordine del giorno trameso telegraficamente al C.L.N.A.I. I prefetti e i presidi delle province liguri hanno inviato al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia a Roma telegrammi in cui si constata la profonda e comprensibile indignazione genovese e si invocano severità e giustizia.

Basile condannato a morte dalle Assise straordinarie di Pavia

Pavia 25 gennaio, notte.

Davanti alle Assise straordinarie di Pavia si è celebrato oggi il processo contro Carlo Emanuele Basile, già capo della provincia di Genova e sottosegretario alla Guerra nella repubblica sociale italiana.

Il dibattito si è iniziato alle 9.15 con l'interrogatorio dell'imputato. Parlando egli assume e mantiene un atteggiamento tranquillo e indifferente; atteggiamento che, nell'atmosfera già tesa dell'udienza, non poteva non eccitare maggiormente la folla.

Ad una ad una vengono contestate all'imputato le varie imputazioni: triste bilancio della sofferenza popolare. Si fa carico al Basile di essere stato il responsabile delle fosse comuni al Turchino e al forte San Marino; di aver provocato la chiusura degli stabilimenti per punire gli operai che avevano scioperato, di avere ordinato l'affissione di manifesti e proclami intimidatori per soffocare ogni reazione da parte della massa dei lavoratori e di aver predisposto la cattura del capo del G.A.P. di Genova, Basile di fronte a questa cruda esposizione delle sue colpe, non ha altra risorsa che mantenersi sulla negativa rispondendo evasivamente alle domande, mentre un certo tremore e l'occhio, insolitamente acceso denunciano chiaramente che egli prima del-

ta una reazione da parte del Basile, cui spiace, evidentemente, che un particolare di tale natura affiori in udienza.

Viene poi interrogato un operaio della San Giorgio di Genova. Egli ricorda tutte le violenze compiute per ordine e con l'acquiescenza del Basile, tra cui la uccisione di parecchi giovani per rappresaglia all'uccisione di alcuni Tedeschi, la reata di sei mila operai per essere mandati in Germania e l'adattamento della Casa dello studente a luogo di tortura. L'imputato nega anche questa accusa.

Alle 11.20 seguono le escussioni dei testi della difesa: Guido Parisi, Elsa Guttero, il nipote del Basile e altri. Segue poi la lettura delle deposizioni del generale Paladino e dell'operaio Boschi della Montecatini di Genova. Il dibattito è chiuso.

Prende la parola il P. M. che tratteggia la figura morale dell'accusato autore di tre romanzi che rivelano un'animo cinico, perverso e violento e ciò specie nel romanzo *La tua legge del 1919*. La folla applaude al P. M. il quale continua nella sua esposizione dimostrando che l'attività politica dell'imputato è stata quella di un fascista fanatico. Il Basile dice che non c'è niente di strano: egli fu « un sincero ».

Il P. M. ricorda quindi tutte le masse operaie cacciate in Germania: cita cifre esatte sulle de-

pre contrarie alla pena di morte e che la stessa fu introdotta in Italia durante il periodo dittatoriale. L'avvocato continua polemizzando con il pubblico. L'imputato, che è seduto con la testa bassa e con la mano sinistra appoggiata al mento, ascolta. L'avvocato Degli Occhi riesce a finire la sua arringa e a presentare le sue conclusioni per iscritto al presidente.

Alle ore 13.30 la Corte si ritira in Camera di consiglio. Alle ore 14 la Corte ricompare ed il presidente legge la sentenza con la quale il Basile è condannato alla pena capitale.

Attentato terroristico contro la casa di un sacerdote

Roma 25 gennaio, notte.

Una carica di gelatina è scoppiata nella casa di don Castellani, parroco di Cavé, presso Roma. L'abitazione è stata danneggiata, ma non vi sono vittime, nonostante che in una stanza prossima a quella dello scoppio la vecchia mamma del sacerdote si trovasse a letto ammalata. Don Castellani si trovava, al momento dell'esplosione, al capezzale di un moribondo. Pochi giorni prima egli era stato minacciato da alcuni individui, tra i quali la polizia ha operato dei fermi,

11. Articolo de «l'Unità» sulla sentenza Basile pronunciata dalla CAS di Milano (ILSREC, «l'Unità», 1945)

ANNO XXII - N. 46 DOMENICA 17 GIUGNO 1945

IL POPOLO DI GENOVA E' INSORTO CONTRO LA MEZZA ASSOLUZIONE DEL SUO CARNEFICE BASILE

Volontà di giustizia e ordine popolare rispondono al tentativo reazionario di "provocazione,, e di salvataggio del fascismo

Ordini del giorno

La sentenza di Milano rivela chiaramente il duplice tentativo che compie oggi la reazione per salvare il fascismo e per «provocare» il popolo italiano cercando nel disordine e nel caos il pretesto per rispuntare nella vita della nazione. Ma i lavoratori che con il carcere, la lotta partigiana, le deportazioni, le torture, la morte, l'insurrezione vittoriosa si sono conquistati il diritto a giudicare le caste che li oppressero e tradirono, hanno dimostrato nell'immensa manifestazione di ieri — piena di passione, d'ira, di pietà per i caduti, e rigorosamente contenuta da una ferma coscienza politica — che anche questi tentativi falliranno. I compagni condannati da tutti i «Basile» d'Italia non sono morti invano.

*

In silenzio, in lunga interminabile colonna di operai delle officine occidentali hanno marciato sino a Sampierdarena a Genova: una bandiera sventolava una parola d'ordine:

Le classi lavoratrici che più hanno sofferto per il fascismo e che nella lotta partigiana e nell'insurrezione hanno dimostrato di non cercare vendetta ma una decisa giustizia nazionale, chiedono per i loro partiti il

guria, si raduna la folla di tutti blu che scandisce una sola voce: «Pessi, Pessi».

Il presidente del C.L.N. si affaccia al balcone:

«Operai genovesi, a nome del C.L.N. mi rendo interprete della vostra indignazione per la mezza condanna pronunciata dalla Corte di Milano nei riguardi del criminale Basile. Non per questa giustizia abbiamo avuto tanti caduti! Chi ha fatto tanto male al popolo italiano, chi ha commesso tanti crimini deve essere giudicato e punito secondo giustizia.

A nome del C.L.N. per la Liguria mi impegno a chiedere che per i suoi crimini commessi a Genova, Basile venga giudicato dalla Corte di Assise di Genova.

Voi, operai, anche in questo frangente dovete dimostrare serietà, senso di responsabilità e disciplina. Vi invito pertanto a ritornare ordinati e fiduciosi ai vostri posti di lavoro.

Si rinnovano le grida insistenti di: «Giustizia, giustizia, morte a Basile». Poi i manifestanti rientrano inquisiti nelle officine: intanto anche i tranvieri hanno scioperato.

Prefetti Liguria

«Al Ministro Interni - Roma - Al Ministro Giustizia - Roma - Al Prefetto Milano.

Prefetti Liguria riuniti Genova, constatacono profonda comprensibile indignazione popolazione genovese contro sentenza Corte Milano, ritenuta inadeguata crimini Basile, invocano severità, giustizia evitare incidenti -- Brighi - Bruzzone - Martino - Viale.

Unione Donne Italiane

Solo vent'anni! Mentre tante madri piangono ancora la morte dei figli che egli ha fatto uccidere, mentre nei campi di concentramento sono ammucchiati i cadaveri degli uomini che egli vi ha deportati, mentre i pochi rimasti tornano quasi senza vita per le inumane sofferenze. Noi donne che abbiamo lottato e sofferto sperando in un avvenire di libertà e giustizia, oggi vogliamo che il nostro dolore sia utile a quello del popolo genovese che si ritiene offeso dalla ridicola condanna inflitta al colpevole delle sue maggiori rovine. Noi ci sentiamo in diritto di credere che sia annullata la sentenza nei riguardi di C.E. Basile e che egli venga processato a Genova, nella

Una deliberazione del C. L. N. A. I.

MILANO, 16.

Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, riunitosi in seduta straordinaria, in seguito alla sentenza emessa a carico del traditore e criminale Basile, ha espresso la sua partecipazione al senso di inquietudine diffuso nell'opinione pubblica per tale sentenza, potendo nessun criminale fascista

Secondo il del popoli

Una seconda

CARNEFICE BASILE

rispondono

io del fascismo

el giorno

Ordini del giorno

Unione Donne Italiane

Solo vent'anni! Mentre tante madri piangono ancora la morte dei figli che egli ha fatto uccidere, mentre nei campi di concentramento sono ammucchiati i cadaveri degli uomini che egli vi ha deportati, mentre i pochi rimasti tornano quasi senza vita per le inumane sofferenze. Noi donne che abbiamo lottato e sofferto sperando in un avvenire di libertà e giustizia, oggi vogliamo che il nostro dolore sia utile a quello del popolo genovese che si ritiene offeso dalla ridicola condanna inflitta al colpevole delle sue maggiori rovine. Noi ci sentiamo in diritto di credere che sia annullata la sentenza nei riguardi di C.E. Basile e che egli venga processato a Genova, nella città che ne conosce tutti i crimini. Chiediamo giustizia a nome di tutte le donne italiane.

vogliamo che il boia BASILE sia giudicato a GENOVA

ta Italia

ordi

di presidente

entro sabato

incontrato con i rap- del C. L. N. A. I. la avuto luogo in una rivista. Nel corso del- venivano considerati politici relativi ad- alla possibilità di la crisi. Dopo avera conclusioni dei vari menti, Furri ha an- accettare l'incarico è stato invitato a che anche le riserve a partecipazione al no dei segretari di che sembravano o- possibilità di risolve.

Secondo il principio stabilito dagli Alleati durante la guerra, e che esprimeva la volontà del popoli oppressi, i criminali fascisti devono essere giudicati nel luogo dei loro delitti

Una seconda manifestazione a Milano **Le classi lavoratrici devono essere**

12. Stralcio della requisitoria del P.M. Nicandro Siravo al quarto processo Basile (ILSREC, Fondo Dv 25, b. 3 "Denunce, processi a carico di nazi-fascisti", *Il processo Basile* in «Oratoria», s.d.)

NICANDRO SIRAVO

La requisitoria

Signori della Corte,

Trent'anni di reclusione vi chiedeva ieri l'altro per Carlo Emanuele Basile il difensore della parte civile, il valoroso avvocato Ferri, che è apparso questa volta, come sempre, il signore della forma, del sentimento e della parola; l'assoluzione per amnistia, invece, vi ha chiesto ieri il primo dei difensori dell'accusato, l'altrettanto valoroso avvocato Angelucci, nella sua discussione serrata ed alla fine addirittura appassionata.

Tra queste tesi opposte, tra le fosche nubi addensate dal privato accusatore sul capo dell'imputato e gli sprazzi di luce intorno a lui ravvivata dal difensore, — in questo contrasto profondo ed inconciliabile, prendo io oggi la parola, dopo una vigilia tormentosa di riflessione e di studio. Che devo dirvi? Che Iddio mi illumini e mi sorregga la vostra comprensione!

Ma altre voci ho il dovere di ricordarvi per completare il quadro, se pur voci ormai sorpassate, spente, lontane. Quelle dei rappresentanti il P. M. dinanzi le Corti di Milano e Pavia, che uniformemente conclusero per la condanna a morte dell'accusato; e, se il dibattimento fosse proseguito a Venezia, forse anche nella pace di quella laguna si sarebbe intesa la eco lugubre di una terza richiesta di condanna capitale!

Le richieste del P. M. a Napoli, invece, saranno molto diverse.


E ciò non deve meravigliare se per suo la parte civile ha invocate per Basile le attenuanti generiche, malgrado sia stato definito il boia, la iena, il carnefice di Genova. Concessione questa che ha un significato, perchè vi dice che secondo la stessa parte civile non siede più dinanzi a voi una belva, per la quale non v'è possibilità di alcuna attenuante, ma un colpevole nella veste almeno di creatura umana.

La diversità delle mie richieste mette capo a vari motivi direi quasi intuitivi, che non attengono ancora alla questione dell'amnistia, e prescindono, taluni di essi, dal processo Basile per ispirarsi a criteri più alti ed astratti sulla funzione della giustizia.

13. Tessera di riconoscimento del candidato Ettore Acerra per l'esame di concorso ai posti di Uditore Giudiziario, 10 aprile 1922, [ACS, Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970, b. 210, n. 70788]



14. Sentenza della Suprema Corte di Cassazione pronunciata nel luglio '46 nei riguardi del capo della provincia Dante Maria Tuninetti [ACS, Corte Suprema di Cassazione (1882-1973), Sezioni Penali (1923-1968), Sentenze della seconda sezione penale in udienza pubblica, 1946, 931/46, Sentenza 1134, 1° luglio 1946]



15. Stralcio dell'interrogatorio di Guido Donegani all'interno del fascicolo personale del magistrato Carlo Druetti [ACS, Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970, b. 202, 70742, 12 luglio 1945]

- 1 -

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Affegliaz. n° 48

L'anno milenevecentequarantacinque il giorno 12 del mese di luglio alle ore 18,30

AVANTI A NOI Dott. DRUETTI CARLO

Magistrate addette all'Ufficio del P.M. presso le Corti d'Assise Straordinarie di Milano,

assistiti dal SEGREARIO sottoscritto

E' comparsa l'imputato sette indicate il quale viene da Noi invitato a dichiarare le proprie generalità; ammonendolo delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle e le dà false.

L'imputato risponde :

Sono e mi chiamo

DONEGANI GUIDO fu Giovannibattista e fu Cerridi Albina, nato a Livorno il 26/3/1877, e residente a Milano- via della Posta n° 3.

Ingegnere-Presidente del Gruppo Montecatini, ammogliato, senza figli, incensurato. *

a D.R. Contestategli il reato di cui all'art. 1 del D.L.L. 22.4.1945, n°142 e l'Art. 5 del D.L.L. 27.7.1944, risponde:

Mi pretese innocente dei reati ascrittimi.

Innanzitutto non ho mai collaborato dall'8 settembre 1943 con il tedesco invasore in nessuna forma anche la più lieve. Come è noto a V.S. io ho sempre diretto il Gruppo Montecatini che è di fatti una mia creazione.


Quando sopravvennero i tedeschi a Milano cercarono d'impedirci acciòchè mettessi a loro disposizione tutti gli ingenti apprestamenti industriali che il gruppo possedeva in tutti i luoghi dell'Italia occupata. Di già nell'occupazione del Belgio avevano fatto propri gli impianti della Compagny Societè D'AZIET ASIUSKLL Societè Belga. Per di più mi esportarono tutte il materiale esistente nelle stabilimentate di Livorno e di Apuania.-Il primo dell'A.N.C. gli altri della Montecatini propriamente detta. Per tutti gli altri stabilimenti del settentrione, i tedeschi ci fornivano le materie prime e nei ferzamente avevano devute consegnare i predetti finiti. La nostra attività, come è noto è chimico-mineraria, e pertanto si doveva consegnare, piriti, zolfo, piombo e tutti i predetti chimici derivati, compresi quelli d'ordine medicinale che consegnavamo a ditte da loro designate.

Io avrei potuto rifiutando d'eseguire gli ordini dei tedeschi mettere in liquidazione la società licenziando di conseguenza tutte l'ensame personale operario ed impiegatistico. Di conseguenza avrei provocato enorme disoccupazione senza raggiungere lo scopo perchè i tedeschi e avrebbero gestito direttamente, e trasferiti in Germania tutti gli impianti ed operai relativi con gravissime danni dell'intera nazione perchè certamente gli impianti non sarebbero mai stati restituiti.

Io mi preoccupavo anche della sorte dei miei operai circa 72 mila, nonché degli impiegati nel numero da 8 a 10 mila. In altri termini io sono stato costretto a fare buon viso a cattive giuoco, non tanto negli interessi degli azionisti che ammontano a n° 57 mila, ma anche e principalmente nell'interesse delle nazionisti che con il trasferimento sicuro in Germania avrebbero subito gravissimi danni.

/.

16. Proteste dei Cln regionali per la scarcerazione di Donegani (ACS, Archivi dei
Comitati di Liberazione Nazionale, Comitato centrale di liberazione nazionale
1944- 1946, busta 2, fasc. 38/A, 26 luglio 1945)



17. Relazione redatta dagli Alleati nel luglio '45 sullo "scandalo Donegani" (ACS, Allied Control Commission-Allied Military Government, Italy, Region n. 11-Lombardia-Legal, Milano Province, Donegani, giugno/luglio 1945, n. 785029)

Translation M/L/38

THE DONEGANI SCANDAL

The setting free of Guido Donegani from jail on Saturday continues to be the object of lively comments among the population especially among the workers and employees of the MONTECATINI who do not understand how the organs of justice can have set free from jail so easily one of the strongest supporters of the fallen regime, one of the greediest profiteers of the twenty years of fascism.

As it has been published already, the Questura set Donegani free, whose trial had already ^{been} begun by the judicial authorities, as there was no charge against the Managing Director of the Montecatini. There have come up in the city some very lively reactions against this point, because people refuse to admit that an individual like Donegani should have no charge against him either in his activity as "gerarca" - Donegani was national counsellor - or as exponent of the great Italian industry, as centraliser and suffocator of any initiative which tried to rise and compete with the various organizations controlled by the MONTECATINI.

As to the political responsibilities of Donegani, an appropriate committee of the C.L.N.A.I. had already pronounced itself, and it is certain that the elements brought against him were sufficient to justify a trial against the magnate of the MONTECATINI; other elements would also have come out once a careful examination of the case was done on all the work of Donegani in the various fields of national economy. It therefore appeared quite out of place to release the prisoner without worrying about starting an inquiry which the people claimed and still claim so that one of the chief responsables of the country's ruins be finally eliminated.

Interpreters of this necessity are the workers of the main branch of the Montecatini who, in a vibrating demonstration of protest, disapproved his release interrupting work for an hour. Other manifestations have taken place in the factories of the MONTECATINI of Bovisio, Bruzzano, Linate, Cesano Maderno and Rho in which various orders claiming for justice have been voted on.

Always referring to the hurried release, the Commissario of the Province, who do not know of the release, has begun making an enquiry which, we hope, will bring light to this strange event.

18. Articolo sul processo ai collaboratori economici della Todt a Sondrio (in «Cronaca Giudiziaria della Corte d'Assise Straordinaria di Sondrio», 6 agosto 1945)



Bibliografia

Fonti d'archivio:

Archivio di Stato di Bergamo

- Tribunale di Bergamo, Fondo Corte d'Assise Sezione Speciale

Archivio di Stato di Bologna

- Fondo Questura di Bologna, 1872-1983, Gabinetto, Persone Pericolose per la sicurezza dello Stato 1872-1983, Radiati 1872-1983

Archivio di Stato di Brescia

- Fondo Corte di Assise Speciale di Brescia

Archivio di Stato di Como

- Fondo Corte d'Assise Straordinaria di Como e Lecco

Archivio di Stato di Cremona

- Tribunale di Cremona, Fondo Corte d'Assise Straordinaria

Archivio di Stato di Mantova

- Fondo Corte d'Assise Straordinaria di Mantova

Archivio di Stato di Milano

- Fondo Corte d'Assise Straordinaria di Milano

Archivio di Stato di Pavia

- Fondo Corte d'Assise Straordinaria di Pavia

Archivio di Stato di Perugia

- Fondo Corte di Assise di Perugia

Archivio di Stato di Sondrio

- Fondo Corte d'Assise Straordinaria di Sondrio

Archivio di Stato di Varese

- Tribunale di Varese, Fondo Corte d'Assise Straordinaria

Archivio Centrale dello Stato, Roma

- Fondo Mgg, Gabinetto, Archivio Generale, Affari Diversi 1925-1983
- Fondo Mgg, Ufficio superiore personale e affari Generali (fino al 1970) (1860-1949), Ufficio Secondo (1860-1970), Magistrati, fascicoli personali 1860-1970, IV° versamento 1950-1970
- Fondo Ministero dell'Interno 1814-1986, Direzione Generale Pubblica Sicurezza (1861-1981), Sezione Servizi informativi e speciali SIS (1946-1948), Sezione Confino politico (1926-1949), b. 254-255
- Fondo Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza 1861-1981, Divisione Affari Generali e Riservati. Uffici dipendenti dalla sezione prima 1894-1945, Fascicoli personali 1894-1945
- Fondo Corte Suprema di Cassazione (1882-1973), Sezioni Penali (1923-1968), Sentenze della seconda sezione penale in udienza pubblica, 1946
- Fondo Archivi dei Comitati di Liberazione Nazionale, Comitato centrale di liberazione nazionale 1944- 1946
- Fondo Allied Control Commission - Allied Military Government, Italy, Region n. 11-Lombardia-Legal, Milano Province

Archivio Federale Svizzero, Berna

- Archiv des Schweizerischen Bundesstaates ab 1848, Schweizerische Vertretung, Salò (1944-1945), Angelegenheit des konsulats, Schäden von der Montecatini - Gesellschaft, 1944- 1945
- Angelegenheit des konsulats, Schäden von der Montecatini - Gesellschaft, 1944- 1945

Archivio storico online Università di Bologna

- Archivi degli studenti (<https://archivistorico.unibo.it/it/patrimonio-documentario/fascicolo-studenti>)

Archivio storico online Confederazione Generale Italiana del Lavoro

- Archivio Confederale, Segreteria generale. Atti e corrispondenza, Confederazione generale italiana del lavoro, Attentati alle libertà sindacali (<http://old.cgil.it/Organizzazione/ArchivioStorico/ArchivioStorico.aspx>)

Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex-INSMLI), Milano

- Fondo Cln, sottoserie Commissariato alla Giustizia

Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Genova

- Fondo Raccolta di documenti su esponenti e memorie della Resistenza ligure, già Fondo Dv
- Fondo Cln regionale della Liguria e provinciale di Genova nel periodo post-liberazione
- Fondo Raccolta di documenti sull'organizzazione e l'attività politica dei Cln e dei partiti antifascisti liguri, già fondo AP
- Fondo Gimelli Giorgio
- «l'Unità» (1945)

Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Pavia

- Fondo Antifascismo nella provincia di Pavia, in copia dall'ACS
- Fondo Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, in copia dall'ACS
- Fondo Cln provinciale clandestino
- Fondo Allied Control Commission for Italy, in copia dai NAW

Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Firenze

- Fondo Piero Calamandrei, Quarta serie, fasc. Aurelio Becca

Fonti a stampa coeve:

Biblioteca universitaria di Pavia

- «La Provincia pavese», 1945/'46/'47

Biblioteca civica Pio Rajna di Sondrio

- «La Provincia di Sondrio», 1945/'46/'47

Istituto Pavese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

- «Cronache dell'Oltrepò» (fasc. 1/2/3)

Istituto Sondriese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

- «Cronaca Giudiziaria della Corte d'Assise Straordinaria di Sondrio»

Archivio storico online Corriere della Sera

(<http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/landing.html>)

Fonti legislative:

Legge 20 luglio 2000, n. 211, *Istituzione del “Giorno della memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti* in «Gazzetta Ufficiale», 31 luglio 2000, n. 177

DPR 19 dicembre 1953, n. 922, *Concessione di amnistia e indulto* in «Gazzetta Ufficiale», 21 dicembre 1953, n. 292

Legge 18 dicembre 1953, n. 920, *Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto* in «Gazzetta Ufficiale», 21 dicembre 1953, n. 292

Dl 22 gennaio 1948, n. 21, *Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte* in «Gazzetta Ufficiale», 5 febbraio 1948, n. 29

Dl 22 giugno 1946, n. 4, *Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 23 giugno 1946, n. 137

Dl 12 aprile 1946, n. 201, *Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste* in «Gazzetta Ufficiale», 27 aprile 1946, n. 98

Dl 9 novembre 1945 n. 702, *Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private* in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 13 novembre 1945, n. 136

Dl 5 ottobre 1945, n. 625: *Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 13 ottobre 1945, n. 123

Dl 22 aprile 1945, n. 142, *Istituzione di Corti Straordinarie di Assise per reati di collaborazione con i tedeschi*, supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 24 aprile 1945, n. 49

Dl 14 settembre 1944, n. 288, *Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale* in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 9 novembre 1944, n. 79

Dl 27 luglio 1944, n. 159, *Sanzioni contro il fascismo*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», serie speciale, 29 luglio 1944, n. 41

R.D. 20 febbraio 1941 n. 303, *Codici penali militari di pace e di guerra* in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 6 maggio 1941, n. 107

R.D. 30 giugno 1889, n. 6133, *Codice Penale dell'anno 1889*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 30 giugno 1889, n. 153

Storiografia:

R. Abate - G. Alegi - G. Apostolo, *Aeroplani Caproni: Gianni Caproni ideatore e costruttore di ali italiane*, Trento, Museo Caproni, 1992

L. Allegra, *Gli aguzzini di Mimo. Storie di ordinario collaborazionismo (1943-'45)*, Torino, Zamorani, 2010

F. Amatori - B. Bezza (a cura di), *Montecatini 1888-1966. Capitoli di storia di una grande impresa*, Bologna, il Mulino, 1990

C. Ancona, *Ferruccio Ghinaglia e il primo comunismo pavese* in "Rivista storica del Socialismo", f. 12, gen.-apr. 1961, pp. 189-207

R. Anni, *I processi per collaborazionismo presso la Corte d'Assise Straordinaria di Brescia (1945-1946)* in "La Resistenza bresciana", vol. 15, pp. 69-76, 1985

M. A. Arrigoni - M. Savini, *I nemici in casa: rastrellamenti, repressione e Resistenza in provincia di Pavia, 1943-1945*, Varzi, Guardamagna, 2015

G. Azzoni (a cura di), *Fuori dalla zona grigia. Protagonisti e vicende della guerra di Liberazione nell'archivio dell'ANPI di Cremona*, Cremona, ANPI, 2014

G. Azzoni - G. Carnevali - A. Locatelli - E. Serventi (a cura di), *Pietre della memoria: i caduti cremonesi nella Resistenza (1943-1945): cippi, lapidi, monumenti*, Cremona, ANPI, 2010, pp. 67-8

M. Baioni, *Le patrie degli italiani. Percorsi nel Novecento*, Pisa, Pacini, 2017

L. Baldissara, *Sulla categoria di "transizione"*, "Italia Contemporanea", n. 254, marzo 2009

- A. Battaglia, *Giustizia e politica nella giurisprudenza in Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza, 1955, pp. 317-408
- F. Bernini, *Nel sangue fino alle ginocchia. La guerra civile nell'Oltrepò pavese, 1943-1945*, Casteggio, Voghera, Varzi, CDL Edizioni, 1999
- A. Berschegg, *La Corte d'assise straordinaria di Venezia in Processi ai fascisti: 1945-1947*. Venetica: annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona, Verona, 1998
- S. Bertoldi, *Salò: vita e morte della Repubblica Sociale Italiana*, Milano, Rizzoli, 1976
- Idem, *La guerra parallela. 8 settembre 1943-25 aprile 1945*, Milano, Sugar, 1963, pp. 182-194
- G. Bocca, *Storia dell'Italia partigiana settembre 1943-maggio 1945*, Bari, Laterza, 1966, p. 234
- I. Bolzon, *Profittatori di guerra. I crimini contro gli ebrei nei processi della Corte d'Assise Straordinaria di Trieste (1945-1947)* in "Contemporanea", 4/2018, pp. 533-558
- I. Bolzon - F. Verardo (a cura di), *Cercare giustizia. L'azione giudiziaria in transizione. Atti del convegno internazionale (Trieste, 15-16 dicembre 2016)*, IRSML Friuli -Venezia Giulia, 2018
- M. Boni, *Gaetano Azzariti: dal Tribunale della Razza alla Corte Costituzionale* in «Contemporanea», 4/2014 ottobre-dicembre, il Mulino, pp. 577-608
- L. Bordoni, *La sentenza Basile e il dibattito sul funzionamento delle Corti d'assise straordinarie lombarde* in C. Nubola - P. Pezzino - T. Rovatti (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'Assise e nei tribunali militari*, Bologna, il Mulino, 2019, pp. 57-70

Idem, *Il caso Roatta. Londra ed i crimini di guerra italiani: dalle accuse all'impunità (1943-'48)*, Roma, Odradek, 2017

E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, Laterza, 2018

B. Caffi, *“Per quanto ch'io soffra nel morire”. Villa Merli. Il dossier ritrovato*, Cremona, Edizioni Fantagrafiche 2017

R. Cairoli, *Dalla parte del nemico. Ausiliarie delatrici e spie nella Repubblica Sociale italiana*, Milano-Udine, Mimesis, 2013

P. Calamandrei, *Processo e Democrazia*, Padova, Cedam, 1954

M. Calegari, *Comunisti e partigiani. Genova 1942-1945*, Milano, Selene Edizioni, 2001

R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia: le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Milano, Baldini & Castoldi, 1999

A. Caponeri, *La banda Resmini nelle sentenze della Corte Straordinaria d'Assise di Bergamo*, Bergamo, Il filo di Arianna, 2008

F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, Roma, Foro Italiano, 1940

P. Caroli, *Che cosa è il fascismo? Prove di confronto con il passato. Dalle Corti d'Assise Straordinarie al disegno di legge Fiano* in *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, op. cit., pp. 125-144

M. Cassandrini, *La Corte d'assise straordinaria di Verona* in *Processi ai fascisti: 1945-1947*, Venetica: annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona, Verona, 1998

V. Castronovo, *Giovanni Agnelli*, Torino, UTET, 1971

C.K. M. Chung, *Against Loveless Judging: Fritz Bauer and Transitional Justice in Postwar Germany* in "International Journal of Transitional Justice", 2018, 12, pp. 9-25

F. Colao, *I processi a Rodolfo Graziani. Un modello italiano di giustizia di transizione dalla Liberazione all'anno Santo* in G. Focardi - C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 169-220

D. Conti, *Criminali di guerra italiani. Accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra*, Roma, Odradek, 2011

Idem, *L'occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della "brava gente" (1940-1943)*, Roma, Odradek, 2008

F. Crimeni, *I Donegani. Una famiglia del primo capitalismo italiano* in *Studi Storici*, anno 38, n.2, 1997, pp. 383-429

L. P. D'Alessandro, *Per uno studio delle sentenze della Corte d'Assise Straordinaria di Milano. Il giudizio sulla Repubblica sociale italiana e sulla sua classe dirigente in Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, op. cit., pp. 31-56

D. D'Amelio - P. Karslen (a cura di), *Collaborazionismi, guerre civili e Resistenze* in *Qualestoria*, anno XLIII n.2, dicembre 2015

A. Damiano, *Guido Donegani*, Firenze, 1957

A. Del Boca, *Italiani brava gente?* Vicenza, Neri Pozza Editore, 2005

G. De Matteo, *Vita a rischio di un magistrato. Da Piazzale Loreto a via Fani*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1993

C. Di Sante (a cura di), *Italiani senza onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951)*, Verona, Ombre Corte, 2005, pp. 171-204

M. Dondi, *La lunga liberazione: giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Roma, Editori Riuniti, 1999

D. Ellwood, *L'alleato nemico. La politica dell'occupazione anglo-americana in Italia 1943-1946*, Milano, Feltrinelli, 1977

J. Elster, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Bologna, il Mulino, 2008

V. Flamigni - C. Albonetti, *La Corte Straordinaria e Speciale d'Assise di Forlì (13 giugno 1945-4 ottobre 1947)* in A. Daltri, *Cesena e Forlì dalla guerra alla ricostruzione*, Cesena, Il Ponte Vecchio, 1995, pp. 175-187

F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Roma-Bari, Laterza, 2013

G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica: i magistrati tra la dittatura fascista e la Repubblica democratica* in G. Focardi - C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali*, op. cit., pp. 91-134

Idem, *I magistrati tra fascismo e democrazia: uno sguardo alla "periferia" toscana* in F. Tacchi (a cura di), *Professioni e potere a Firenze tra Otto e Novecento*, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 201-223

E. Fogliazza - G. Agosti - M. Coppetti, *I cremonesi nella Resistenza*, Cremona, Amministrazione Provinciale, 1985

G. Fornasari, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino, Giappichelli Editore, 2013

M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti. 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti*, Milano, Feltrinelli, 2016

Idem, *Le stragi nascoste. L'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001*, Milano, Mondadori, 2002

Idem, *I tentacoli dell'OVRA. Agenti, collaboratori e vittime della polizia politica fascista*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999

G. Fulveti - P. Pezzino (a cura di), *Zone di guerra. Geografie di sangue. L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945)*, Bologna, il Mulino, 2017

A. Galli, *Carabinieri per la libertà. L'Arma nella Resistenza: una storia mai raccontata*, Milano, Mondadori, 2016

L. Ganapini, *Alle origini della normalizzazione: l'operato della Commissione centrale economica del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (primavera-autunno 1945)* in Ganapini, Pozzobon, Mari, Guizzi, Santi, Rugafiori, Sapelli, *La ricostruzione nella grande industria. Strategia padronale e organismi di fabbrica nel Triangolo 1945-1948*, Bari, De Donato Editore, 1978

F. Gandolfi, *A Genova non si passa!* Milano, Edizioni Avanti, 1960

F. Germinario, *L'altra memoria. L'Estrema Destra, Salò e la Resistenza*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999

A. Gibelli, *Genova operaia nella Resistenza*, Firenze, Nuova Italia, 1968

G. Gimelli, *La Resistenza in Liguria. Cronache militari e documenti*, Roma, Carocci, 2005

F. Giustolisi, *L'armadio della vergogna*, Roma, Nutrimenti, 2010

F. Gnechchi Rusconi, *Missione "Nemo". Un'operazione segreta della Resistenza militare italiana 1944-1945*, Milano, Mursia, 2010

F. Gori, *I processi per collaborazionismo in Italia. Un'analisi di genere* in "Contemporanea", 2012, n. 4, pp. 651-672

G. Grassi, *Documenti sull'attività di Aurelio Becca a Milano nel periodo successivo alla Liberazione* in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», fasc. 1-2, 1974, pp. 5-20

Idem (a cura di), *"Verso il governo del popolo", Atti e documenti del 1943/1946*, Milano, Feltrinelli, 1977

G. Grassi - P. Lombardi (a cura di), *Democrazia al lavoro. I verbali del Cln lombardo (1945-1946)*, Firenze, Felice Le Monnier, 1981

M. Griner, *La «pupilla» del Duce. La Legione autonoma mobile Ettore Muti*, Torino, Bollati Boringhieri, 2004

Idem, *La banda Koch: il reparto speciale di polizia 1943-1944*, Torino, Bollati Boringhieri, 2000

G. Guderzo, *L'altra guerra: neofascisti, tedeschi e partigiani, popolo in una provincia padana: Pavia 1943-1945*, Bologna, il Mulino, 2002

M. Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1997

Idem (a cura di), *I luoghi della memoria. Personaggi e date dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1997

Idem (a cura di), *I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1996

G. Israel, *Il fascismo e la razza: la scienza italiana e le politiche razziali del regime*, Bologna, il Mulino, 2010

J. P. Jean (a cura di), *Juger sous Vichy, juger Vichy*, Paris, La documentation française, 2018

N. J. Kritz, *Transitional Justice. How emerging Democracies reckon with Former Regimes*, Washington D.C., United States Institute of Peace Press, 1995

S. La Francesca, *La politica economica del fascismo*, Bari, Laterza, 1972

J. Le Gac - F. Virgili, *L'Europe des femmes XVIIIe-XXIe siècle*, Perrin, 2017

P. Lombardi, *L'illusione al potere. Democrazia, autogoverno regionale e decentramento amministrativo nell'esperienza dei Cln (1944-1945)*, Milano, Franco Angeli, 2003

Idem, *Un tremendo urlo di dolore. La Sicurezza a Broni*, Broni, ANPI, 1986

Idem, *I giorni di Salò: tedeschi e neofascisti a Pavia 1943-45* in "Annali di storia pavese", fasc. 12-13, 1986, pp. 55-70

Idem, *I Cln e la ripresa della vita democratica a Pavia*, Milano, La Pietra, 1983

Franca Lorrain Fassin, *Le condizioni economiche della Valtellina nel primo dopoguerra in Valtellina e Valchiavenna 1945-'48: Economia politica cultura*, Istituto Sondriese per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea, Quaderno n. 4, 2001, pp. 35-52

D. Mack Smith, *La storia manipolata*, Roma-Bari, Laterza, 1998

F. Maistrello, *La Corte d'assise straordinaria di Treviso in Processi ai fascisti: 1945-1947*, Venetica: annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona, Verona, 1998

P. Malvezzi - G. Pirelli (a cura di), *Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana (8 settembre 1943-25 aprile 1945)*, Torino, Einaudi, 2003, pp. 248-250

A. Manicardi, *Processo ai collaborazionisti, le corti straordinarie d'Assise di Bologna, Modena e Reggio Emilia (1945-1947)*, Tesi di laurea, relatore A. Preti, Università degli studi di Bologna, 1996

A. Martini, *I processi per collaborazionismo nel Lazio (1944-1951). Risanare le ferite e pacificare una comunità in Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, op. cit., pp. 145-176

Idem, *Il punto di vista della capitale. I processi penali contro i collaborazionisti e i gerarchi fascisti* in I. Bolzon - F. Verardo (a cura di), *Cercare giustizia*, op.cit., pp. 119-141

Idem, «*Il diavolo nel cassetto*». *Collaborazionismi e procedure di giustizia in Italia*, Tesi di Dottorato, relatore A. Gissi, Università Orientale di Napoli, 2017

Idem, *Giustizia di transizione. Il processo al Battaglione Muti*, in "Contemporanea", 2/2017, pp. 213-238

M. Meneghini, *Piero Pisenti*, Portogruaro, Edizioni Nuovo Fronte, 1990

M. Missori, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1989

Idem, *Gerarchie e statuti del PNF: Gran Consiglio, Direttorio Nazionale, Federazioni provinciali: quadri e biografie*, Roma, Bonacci, 1986

R. Morandi, *Storia della grande industria in Italia*, Torino, Einaudi, 1966, pp. 240-7

C. Murphy, *The conceptual foundations of Transitional Justice*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017

G. Neppi Modona, *Togliatti guardasigilli*, in A. Agosti (a cura di), *Togliatti e la fondazione dello Stato democratico*, Milano, Franco Angeli, 1986, pp. 285-321

Idem, *La magistratura e il fascismo* in G. Quazza (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 125-181

Idem, *Carcere e società civile* in *Storia d'Italia*, vol. V, I documenti, Torino, Einaudi, 1973, p. 1977 ss.

P. Nora, *Les lieux de Mémoire*, Parigi, Gallimard, 1984-1992

C. Nubola, *Fasciste di Salò. Una storia giudiziaria*, Bari, Laterza, 2016

M. J. Osiel, *Politica della punizione, memoria collettiva e diritto internazionale* in L. Baldissara - P. Pezzino (a cura di), *Giudicare e punire*, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2005, pp. 105-117

A. Osti Guerrazzi, "Il passo dei repubblicani". *Processi politici ed epurazione a Roma* in «Roma moderna e contemporanea», 21, 2013, 1-2, pp. 181-205

Idem, *Noi non sappiamo odiare. L'esercito italiano tra fascismo e democrazia*, Torino, UTET, 2010

G. Pansa, *Il gladio e l'alloro: l'esercito di Salò*, Milano, Mondadori, 1991

Idem, *Guerra partigiana fra Genova e il Po. La Resistenza in provincia di Alessandria*, Bari, Laterza, 1967, p. 112 ss.

A. Parodi, *Le giornate di Genova*, Roma, Editori Riuniti, 2010 (1^a ed. 1960)

C. Pavone, *Prima lezione di storia contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2007

Idem, *Alle origini della Repubblica: scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999

M. Perugini, *Il farsi di una grande impresa. La Montecatini fra le due guerre mondiali*, Milano, Franco Angeli, 2014

P. Pezzino, *Paesaggi della memoria. Resistenze e luoghi dell'antifascismo e della liberazione in Italia*, Pisa, Ets, 2018

P. Pisenti, *Una repubblica necessaria (RSI)*, Roma, Giovanni Volpe Editore, 1977

M. Ponzani, *L'offensiva giudiziaria antipartigiana nell'Italia repubblicana (1945-1960)*, Roma, Aracne Editrice, 2008

L. Radi, *Tambroni trent'anni dopo: il luglio 1960 e la nascita del centrosinistra*, Bologna, il Mulino, 1990

L. Reggiori, *Collaboratori e collaborazionisti a Salò: i processi per collaborazionismo nelle sentenze della Corte d'Assise Straordinaria di Milano (1945-1947)*, Tesi di dottorato in storia contemporanea, Relatore Luca Baldissara, Università di Pisa, 2014

P. P. Rivello, *Il “caso Engel”. Incertezza delle risposte “nazionali” ai criminali di guerra* in *La Corte penale internazionale. Storia e prospettive*, in “Storia e Memoria”, 2003/1, pp. 173-84

A. Rolando, *I processi per collaborazionismo presso la Corte d’Assise Straordinaria di Brescia (1945-1946)* in “La Resistenza bresciana”, vol. 15, 1985, pp. 69-76

R. Romeo, *Breve storia della grande industria in Italia 1861-1961*, Milano, Il saggiatore, 1988, pp. 114, 120, 143

E. A. Rossi, *Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze*, Bologna, il Mulino, 1993

Idem, *L’inganno reciproco. L’armistizio tra Italia e gli anglo-americani del settembre 1943*, Roma, Ministero dei Beni Culturali, 1993

H. Rousso, *Le syndrome de Vichy. De 1944 à nos jours*, Paris, Le Seuil, 1987

T. Rovatti, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria. Forme di punizione del nemico dell’Italia nel dopoguerra* in G. Focardi - C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali*, op. cit., pp. 15-49

Idem, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti fascisti in Italia. La definizione di un immaginario normalizzatore* in “Contemporanea”, fasc. 254, 2009, pp. 75-84

D. Roy Palmer, *Processo ai fascisti. 1943-1948: storia di un’epurazione che non c’è stata*, Milano, Rizzoli, 1996

M. L. Salvadori, *L’Italia e i suoi tre stati. Il cammino di una nazione*, Bari, Laterza, 2011

- P. Saraceno, *I magistrati italiani tra fascismo e repubblica: brevi considerazioni su un'epurazione necessaria ma impossibile*, "Clio", n. 1, 1999, pp. 65-109
- M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, 2000
- R. Sarti, *Fascismo e grande industria: 1919-1940*, Milano, Moizzi, 1977
- U. Scagni, *La Resistenza e i suoi caduti tra il Lesima e il Po*, Varzi, Guardamagna, 2000
- M. Scala, *La resa dei conti della Sicherai* in "Bollettino della Società Pavese di Storia Patria", Como, Litografia New Press, 1996, pp. 442-479
- Idem, *L'ultimo prefetto fascista di Pavia: Dante Maria Tuninetti* in «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», Como, Litografia New Press, 1994
- G. Scarpari, *Giustizia politica e magistratura dalla Grande Guerra al fascismo*, Bologna, il Mulino, 2019
- S. Setta, *Profughi di lusso. Industriali e manager di Stato dal fascismo all'epurazione mancata*, Milano, Franco Angeli, 1993
- F. Tacchi, *Difendere i fascisti? Avvocati e avvocate nella giustizia di transizione* in G. Focardi - C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali*, op. cit., pp. 51-90
- R. Teitel, *Globalizing transitional justice. Contemporary Essays*, Oxford, Oxford University Press, 2014
- Idem, *Giustizia di transizione come narrativa liberale* in M. Flores (a cura di), *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Milano, Bruno Mondadori, 2001, pp. 262-277
- Idem, *Transitional Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2000

M. E. Tonizzi - C. Dogliotti, *La Corte d'assise straordinaria di Genova e Chiavari (1945-1948). Il contesto e l'attività giudiziaria in Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, op.cit., pp. 177-208

M. E. Tonizzi - P. Battifora (a cura di), *Genova 1943-1945. Occupazione tedesca, fascismo repubblicano, Resistenza*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015

E. Tortoreto, *Lotte agrarie nella Val Padana nel secondo dopoguerra 1945-1950* in «Movimento operaio e socialista», luglio-dicembre 1967, 3-4, pp. 225-288

Idem, *Le condizioni economiche di Milano nel 1945 e la politica dei prezzi del Clnai* in «Rivista storica del socialismo», 1958, 3, pp. 310-328

G. Vassalli - G. Sabatini, *Il Collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, Roma, Edizioni La Giustizia Penale, 1947

F. Verardo, *I processi per collaborazionismo in Friuli. La Corte d'Assise Straordinaria di Udine (1945-1947)*, Milano, Franco Angeli, 2018

F. Virgili, *La France «virile»: des femmes tondues à la Libération*, Paris, Payot et Rivages, 2000

H. Woller, *I conti con il fascismo: l'epurazione in Italia, 1943-1948*, Bologna, il Mulino, 1997

N. Wouters (a cura di), *Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013)*, Cambridge, Intersentia, 2014

AAVV, *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Milano, Franco Angeli, 1984

La società Montecatini ed il suo gruppo industriale nel venticinquesimo anno di amministrazione dell'onor. ing. Guido Donegani, Milano-Roma, Istituto Bertieri, 1935

Scritti e discorsi di Sandro Pertini, 1, 1926-1978, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1992, pp. 157-159

Sitografia:

United Nations, Security Council, https://www.un.org/ruleoflaw/files/S_2011_634EN.pdf, *The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies. Report of the Secretary-General*, 12 ottobre 2011 (consultato l'11 luglio 2019)

International Centre for Transitional Justice, <https://www.ictj.org/about> (consultato l'11 luglio 2019)

Ulster University, Transitional Justice Institute, <https://www.ulster.ac.uk/research/institutes/transitional-justice-institute>, (consultato l'11 luglio 2019)

University of Oxford, Faculty Law, Oxford Transitional Justice Research, <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/oxford-transitional-justice-research> (consultato l'11 luglio 2019)

The International Journal of Transitional Justice, <https://academic.oup.com/ijtj> (consultato l'11 luglio 2019)

Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, <http://www.straginazifasciste.it/>, *Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia* (consultato l'11 luglio 2019)

Università di Bologna, <http://www.dsg.unibo.it/it/ricerca/memory-laws-in-european-and-comparative-perspective-mela>, *Progetto Memory Laws in European and Comparative Perspective (MELA)* (consultato l'11 luglio 2019)

Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, <http://www.straginazifasciste.it/cas/>, *Corti d'Assise Straordinarie* (consultato l'11 luglio 2019)

Enciclopedia Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 14, http://www.treccani.it/enciclopedia/guido-buffarini-guidi_%28Dizionario-Biografico%29, *Guido Buffarini Guidi*, 1972 (consultato l'11 luglio 2019)

Fondazione CDEC,
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=647&son=1&figlio=558&level=9, Decreto legislativo del Duce 4 gennaio 1944-XXII, n. 2, *Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica* (consultato l'11 luglio 2019)

Enciclopedia Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 84, Giuseppe Parlato, http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-pisenti_%28Dizionario-Biografico%29/, Piero Pisenti, 2015 (consultato l'11 luglio 2019)

Digiteca, <http://digiteca.bsmc.it/?l=periodici&t=Mondo%28II%29#> (consultato l'11 luglio 2019)

Enciclopedia Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 20, Giovanni Tarello, [http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-carnelutti_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-carnelutti_(Dizionario-Biografico)/), 1977 (consultato l'11 luglio 2019)

RGL, <https://www.ediesseonline.it/rgl/> (consultato l'11 luglio 2019)

Rassegna sindacale, Ilaria Romeo, <https://www.rassegna.it/articoli/rassegna-sindacale-sessantanni-fa-il-primo-numero>, *Rassegna sindacale, sessant'anni fa il primo numero*, 15 dicembre 2015 (consultato l'11 luglio 2019)

Enciclopedia Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 19, Mario Barsali, http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-caproni_%28Dizionario-Biografico%29, *Giovanni Battista Caproni*, 1976 (consultato l'11 luglio 2019)

Presidenza della Repubblica, <https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/15294>, Saverio Gabriotti (consultato l'11 luglio 2019)

Enciclopedia Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 81, Elisabetta Colombo, [http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-parini_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-parini_(Dizionario-Biografico)/), *Piero Parini*, 2014 (consultato l'11 luglio 2019)

Scienza in rete, <https://www.scienzainrete.it/italia150/guido-donegani>, *Guido Donegani* (consultato l'11 luglio 2019)

<http://villafarnesina.it/files/fondazioni/06.Donegani.pdf>, *Statuto della Fondazione Guido Donegani* (consultato l'11 luglio 2019)

la Repubblica, Archivio, <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/12/19/piscina-alla-memoria-del-gerarca-aquilano.html>, *Piscina alla memoria del gerarca aquilano*, 19 dicembre 2000 (consultato l'11 luglio 2019)

Il Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, https://www.corriere.it/politica/12_settembre_30/mausoleo-crudelta-non-fa-indignare-italia-gian-antonio-stella_310bba88-0ac9-11e2-a8fc-5291cd90e2f2.shtml, *Quel mausoleo alla crudeltà che non fa indignare l'Italia*, 30 settembre 2010 (consultato l'11 luglio 2019)

www.paesaggidellamemoria.it, *Paesaggi della memoria, dell'antifascismo, della deportazione, della resistenza e della liberazione in Italia* (consultato l'11 luglio 2019)

Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, <http://www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/r/resistenza-e-guerra-di-liberazione>, *Non tutti sanno che... I Carabinieri nella Resistenza e nella guerra di Liberazione* (consultato l'11 luglio 2019)

Uomini della Marina 1861-1946, Dizionario Biografico, Paolo Alberini, Franco Prosperini, http://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/editoria/2016/uomini-mm/Pagine/files/basic-html/page211.html, *Elia Emilio* (consultato l'11 luglio 2019)

Impresa oggi, http://www.impresaoggi.com/it2/1557-caproni_quando_litalia_vendeva_aerei_in_tutto_il_mondo/, *Caproni, quando l'Italia vendeva aerei in tutto il mondo* (consultato il 25 luglio 2019)

Fondazione Museo Storico del Trentino, <http://www.museostorico.it/index.php/Luoghi/I-luoghi-della-Fondazione/Museo-dell-aeronautica-Gianni-Caproni>, *Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni* (consultato il 25 luglio 2019)

Filmografia:

Il labirinto del silenzio. Reg. Giulio Ricciarelli. Good Films, 2014

Lo stato contro Fritz Bauer. Reg. Lars Kraume. Cinema, 2015